

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA



RELAZIONE ANNUALE 2017

ATTIVITÀ GIUDIZIARIA

Compendio dell'attività giudiziaria della Corte di giustizia e del Tribunale dell'Unione europea

Lussemburgo, 2018

curia.europa.eu



CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA
L-2925 LUSSEMBURGO
LUSSEMBURGO
TEL. (+352) 4303-1

TRIBUNALE
L-2925 LUSSEMBURGO
LUSSEMBURGO
TEL. +352 4303-1

La Corte su Internet: curia.europa.eu

Printed by Court of Justice of the European Union in Luxembourg

Manoscritto ultimato nel febbraio 2018

L'istituzione, o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l'uso dei contenuti della presente pubblicazione.

Lussemburgo: Corte di giustizia dell'Unione europea / Direzione della comunicazione
Unità delle pubblicazioni e dei mezzi elettronici, 2018

© Unione europea, 2018

Foto © Georges Fessy

Foto © Gediminas Karbauskis

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte

Per utilizzare o riprodurre foto o altro materiale libero da copyright dell'Unione europea, occorre l'autorizzazione diretta del titolare del copyright.

Print	ISBN 978-92-829-2784-7	ISSN 2467-088X	doi: 10.2862/969266	QD-AP-18-001-IT-C
PDF	ISBN 978-92-829-2779-3	ISSN 2467-1118	doi: 10.2862/80990	QD-AP-18-001-IT-N
EPUB	ISBN 978-92-829-2773-1	ISSN 2467-1118	doi: 10.2862/17779	QD-AP-18-001-IT-E

INDICE

<i>Prefazione Koen Lenaerts, Presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea</i>	8
--	---

CAPITOLO I | LA CORTE DI GIUSTIZIA

A/ EVOLUZIONE E ATTIVITÀ DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NEL 2017	12
B/ GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NEL 2017	14
I. Diritti fondamentali	14
II. Cittadinanza dell'Unione	19
III. Disposizioni istituzionali	22
1. Competenze delle istituzioni europee	22
2. Atti giuridici dell'Unione	23
2.1. Forma giuridica degli atti	23
2.2. Procedure per l'adozione di atti	23
3. Accesso ai documenti	25
4. Responsabilità extracontrattuale dell'Unione	29
IV. Diritto dell'Unione e diritto nazionale	31
V. Contenzioso dell'Unione	33
VI. Agricoltura	34
VII. Libertà di circolazione	36
1. Libera circolazione dei lavoratori	36
2. Libertà di stabilimento	36
3. Libera prestazione di servizi	38
VIII. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione	40
1. Politica d'asilo	40
1.1. Status dei rifugiati	40
1.2. Esame delle domande di protezione internazionale	41
1.3. Protezione internazionale in caso di crisi migratoria	46
2. Politica di immigrazione	49

IX. Cooperazione giudiziaria in materia civile	50
1. Regolamenti n. 44/2001 e n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale	50
2. Regolamento n. 1259/2010 sulla legge applicabile al divorzio	52
3. Regolamento n. 650/2012 in materia di successioni	53
X. Cooperazione giudiziaria in materia penale	55
XI. Concorrenza	57
1. Articolo 101 TFUE	57
1.1. Responsabilità della società controllante	57
1.2. Accordi verticali	58
2. Articolo 102 TFUE	59
3. Concentrazioni	61
4. Procedimento di applicazione delle regole di concorrenza	62
5. Aiuti di Stato	64
XII. Disposizioni fiscali	67
XIII. Ravvicinamento delle legislazioni	71
1. Proprietà intellettuale e industriale	71
2. Protezione dei dati personali	74
3. Telecomunicazioni	76
4. Commercio elettronico	77
5. Trasferimento d'impresa	78
6. Prodotti alimentari	79
XIV. Politica economica e monetaria	80
XV. Politica sociale	82
XVI. Tutela dei consumatori	83
XVII. Ambiente	85
1. Responsabilità ambientale	85
2. Scambio di quote	86
3. Siti protetti	87
4. Convenzione di Aarhus	89
XVIII. Politica commerciale comune	90

XIX. Accordi internazionali	93
XX. Politica estera e di sicurezza comune	96
C/ ATTIVITÀ DELLA CANCELLERIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NEL 2017	102
D/ STATISTICHE GIUDIZIARIE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA	106
E/ COMPOSIZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA	134
1. Modifiche alla composizione della Corte di giustizia nel 2017	135
2. Ordini protocollari	136
3. Membri emeriti della Corte di giustizia	138

CAPITOLO II | IL TRIBUNALE

A/ ATTIVITÀ DEL TRIBUNALE NEL 2017	144
B/ GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE DEL 2017	146
TENDENZE NELLA GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE NEL 2017	146
I. Procedimento giurisdizionale	148
1. Competenza dei giudici dell'Unione	148
2. Nozione di atto impugnabile	149
3. Rappresentanza da parte di un avvocato non avente la qualità di terzo	150
II. Diritto istituzionale	151
III. Regole di concorrenza applicabili alle imprese	154
1. Apporti nell'ambito degli articoli 101 e 102 TFUE	154
2. Apporti nel settore delle concentrazioni	157
IV. Aiuti di Stato	160
1. Ricevibilità	160
2. Procedura amministrativa	161
3. Servizi d'interesse economico generale	162

V. Proprietà intellettuale	163
1. Composizione delle Commissioni di ricorso dopo il deferimento	163
2. Marchio dell'Unione europea	164
a. Portata e natura del controllo esercitato da parte delle commissioni di ricorso	164
b. Responsabilità extracontrattuale	166
c. Impedimenti assoluti alla registrazione	167
d. Impedimenti relativi alla registrazione	169
3. Disegni o modelli	171
4. Ritrovati vegetali	172
VI. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive	173
1. Ucraina	173
2. Repubblica tunisina	176
VII. Coesione economica, sociale e territoriale.	177
VIII. Tutela della salute	178
IX. Unione doganale	180
X. Dumping	181
XI. Vigilanza sul settore finanziario	183
XII. Appalti pubblici delle istituzioni dell'Unione	186
XIII. Clausola compromissoria	187
XIV. Accesso ai documenti delle istituzioni	188
1. Documenti contenuti nel fascicolo amministrativo di una procedura di abuso di posizione dominante	188
2. Documenti elaborati da uno Stato membro nell'ambito di un procedimento per inadempimento	189
3. Documenti detenuti dall'ECHA nell'ambito di una procedura per una domanda di autorizzazione all'uso di una sostanza chimica	190
4. Documenti relativi alle domande di offerta attinenti a tutti i lotti oggetto di un bando di gara	191
XV. Funzione pubblica	192
XVI. Contenzioso in materia risarcitoria	197

XVII. Impugnazioni	201
XVIII. Domande di provvedimenti provvisori	202
C/ ATTIVITÀ DELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE NEL 2017	206
I. Effetti organizzativi collegati all'entrata in funzione di due nuovi giudici	207
II. Funzione di assistenza giurisdizionale	207
III. III. Funzione d'assistenza amministrativa	211
D/ STATISTICHE GIUDIZIARIE DEL TRIBUNALE	214
E/ COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE	240
1. Modifiche alla composizione del Tribunale nel 2017	241
2. Ordini protocollari	242
3. Membri emeriti del Tribunale	245



Koen LENAERTS

Presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea

Trasparenza e cooperazione sono state le parole chiave del 2017.

Nell'aprile di tale anno, infatti, «la Rete giudiziaria dell'Unione europea» (RJUE) è stata inaugurata sotto l'egida della Corte, facendo seguito al Forum dei Magistrati che aveva riunito un mese prima, in occasione del sessantesimo anniversario del Trattato di Roma, i Membri dell'Istituzione e i Presidenti delle corti costituzionali e supreme degli Stati membri intorno al tema della «rete giudiziaria europea: garanzia di una giustizia di qualità». Tale Rete, operativa dal 3 gennaio 2018, intende rafforzare la cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali per mezzo di una piattaforma multilingue che consentirà loro di condividere, in un ambiente perfettamente sicuro, una serie di informazioni e di documenti in grado di favorire la conoscenza reciproca della giurisprudenza dell'Unione e di quella degli Stati membri nonché l'approfondimento del dialogo pregiudiziale tra la Corte e i giudici nazionali.

Desidero ringraziare in particolare i servizi delle tecnologie dell'informazione, della ricerca e della documentazione, della comunicazione e della traduzione, il cui impegno e la cui efficacia hanno contribuito notevolmente all'interesse e all'entusiasmo suscitati da tale iniziativa presso le 67 corti costituzionali e supreme partecipanti.

Sul piano istituzionale, le prime due delle tre fasi della riforma dell'architettura giurisdizionale dell'Unione adottata dagli organi legislativi europei nel dicembre 2015 sono praticamente concluse. Sebbene occorra ancora attendere un'ultima nomina per completare la prima fase del raddoppio del numero di giudici del Tribunale entro il 2019, la seconda fase di tale riforma si è invece completamente conclusa a seguito dell'assunzione delle funzioni da parte di due giudici supplementari, rispettivamente, nel giugno e nell'ottobre 2017.

Parallelamente, e mentre la sensibile riduzione della durata dei procedimenti dinanzi al Tribunale costituisce il primo risultato tangibile di tale importante riforma, la Corte, in risposta all'invito del legislatore dell'Unione, ha inviato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, il 14 dicembre scorso, una relazione che conclude che non occorre, in questa fase, procedere ad un trasferimento parziale di competenza pregiudiziale al Tribunale e che annuncia, tuttavia, una riflessione più ampia sulla ripartizione delle competenze tra la Corte di giustizia e il Tribunale, segnatamente in materia di ricorsi diretti, nonché sul trattamento delle impugnazioni da parte della Corte di giustizia.

Il 2017 è stato inoltre caratterizzato, a livello interno, da una riorganizzazione dei servizi amministrativi dell'Istituzione, che mira, in un contesto di bilancio vincolante e in un ambiente caratterizzato da un costante incremento del carico di lavoro e da una rapida evoluzione delle tecnologie, a realizzare importanti sinergie e ad avvicinare maggiormente i servizi alle esigenze dell'attività giurisdizionale. Lo scopo di tale ristrutturazione, che ha effetto dal 1° gennaio 2018, è anche quello di consentire all'Istituzione di entrare in una logica di apertura e di cooperazione rafforzata con i suoi vari interlocutori, in particolare nazionali.

In concreto, la struttura amministrativa dell'Istituzione è ora incentrata in tre direzioni generali – al posto delle quattro esistenti finora –, vale a dire una direzione generale dell'Amministrazione, una direzione generale del Multilinguismo – una novità tra le istituzioni europee – e una direzione generale dell'Informazione, mentre la direzione della Ricerca e della Documentazione nonché l'unità Progetti e coordinamento terminologico sono collegate direttamente al cancelliere della Corte.

Sul piano statistico, il ritmo dello scorso anno si è mantenuto molto sostenuto. Il numero totale di cause introdotte presso gli organi giurisdizionali che compongono l'Istituzione (1 656) è in aumento rispetto a quello del 2016 (1 604). Tale incremento vale, in particolare, per la Corte, che ha visto l'introduzione di un numero record di cause durante lo scorso anno (739). Quanto al numero di cause concluse nel 2017, esso è rimasto ad un livello molto consistente (1 594, a fronte di 1 628 nel 2016).

La presente relazione fornisce al lettore una presentazione completa dell'evoluzione e dell'attività dell'Istituzione nel corso del 2017. Come negli anni precedenti, una parte sostanziale è dedicata a presentazioni brevi ma esaurienti dell'attività giurisdizionale vera e propria della Corte di giustizia e del Tribunale. Alcuni dati statistici specifici a ciascun organo giurisdizionale, preceduti da una breve introduzione, completano ed illustrano l'analisi.

Colgo l'occasione per ringraziare vivamente i miei colleghi e tutti i membri del personale per la loro dedizione e il loro lavoro notevoli al servizio della nostra Istituzione e, tramite essa, del progetto europeo. L'assegnazione, nell'ottobre 2017, del premio della «Concordia» da parte della Fondazione Principessa delle Asturie all'Unione europea per il suo «modello unico di integrazione sovranazionale» che ha «permesso il più lungo periodo di pace dell'Europa moderna» e la diffusione universale di «valori come la libertà, i diritti umani e la solidarietà» ci deve ricordare, in un contesto ancora caratterizzato dal terrorismo, dalla crisi migratoria e dalle chiusure identitarie, la necessità di riaffermare instancabilmente tutta l'importanza di tali valori fondanti e di dedicare ad essi un impegno senza riserve.





CAPITOLO I

LA CORTE DI GIUSTIZIA



A/ EVOLUZIONE E ATTIVITÀ DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NEL 2017

Del presidente Koen LENAERTS

Questo primo capitolo espone sinteticamente le attività della Corte di giustizia nel 2017. Esso fornisce, nella presente parte (A), in primo luogo, una panoramica dell'evoluzione dell'organo giurisdizionale durante lo scorso anno e della sua attività giurisdizionale. La seconda parte (B) presenta, come ogni anno, i principali sviluppi giurisprudenziali classificati per materia, la terza e la quarta parte espongono l'attività della cancelleria durante il periodo di riferimento (C) nonché le statistiche relative allo scorso anno giudiziario (D) e la quinta parte presenta la composizione della Corte nel corso del medesimo anno (E).

1.1. Nel 2017 si è avuta una perfetta stabilità a livello della composizione dell'organo giurisdizionale, per quanto riguarda sia i giudici della Corte sia i suoi avvocati generali, poiché nel corso di tale anno non si sono avute cessazioni né assunzioni delle funzioni.

1.2. Sul piano del funzionamento istituzionale, durante lo scorso anno è proseguita l'attuazione della riforma dell'architettura giurisdizionale dell'Unione derivante dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (GU 2015, L 341, pag. 14), che deve portare ad un raddoppio del numero di giudici del Tribunale entro il 2019. Sebbene manchi ancora una nomina per completare la prima fase di tale riforma, la seconda fase di quest'ultima si è conclusa con l'assunzione delle funzioni da parte di due giudici supplementari, nel corso delle udienze solenni tenutesi l'8 giugno e il 4 ottobre 2017.

2. Sul piano statistico, rinviando il lettore ai commenti dedicati, nell'introduzione della parte C del presente capitolo della Relazione annuale, ai dati relativi allo scorso anno, ci si limiterà qui a riassumere brevemente le principali tendenze che emergono da tali dati.

Il primo elemento importante riguarda il numero di cause promosse dinanzi alla Corte nel 2017. Nel corso di tale anno, infatti, sono state iscritte a ruolo dinanzi alla Corte 739 cause, il che costituisce un nuovo record nella storia dell'Istituzione, che cancella quello del 2015 (713). Tale cifra record è dovuta principalmente all'aumento del numero di domande di pronuncia pregiudiziale (533, vale a dire +13% rispetto al precedente record del 2016), che si spiega, in larga misura, con l'introduzione di una serie di cause simili (43) vertenti sull'interpretazione del regolamento (CE) n. 261/2004¹ relativo alla compensazione ai passeggeri del trasporto aereo. Al tempo stesso, si conferma la tendenza all'aumento del numero di ricorsi per inadempimento di Stato (41 nel 2017, a fronte di 31 nel 2016). Il numero di impugnazioni proposte dinanzi alla Corte nel 2017 (141) è, dal canto suo, in calo rispetto ai due anni precedenti (206 nel 2015 e 168 nel 2016).

Un'altra statistica significativa dello scorso anno riguarda il numero totale di cause concluse dalla Corte: con 699 cause concluse, la produttività della Corte nel 2017 è stata praticamente equivalente a quella dell'anno precedente (704). Tenendo conto della riunione delle cause «aeree» sopra menzionate, il bilancio del 2017 è pertanto in equilibrio (697 cause promosse e 699 cause concluse).

^{1/} Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Per quanto riguarda la durata media dei procedimenti dinanzi alla Corte, la durata di trattamento delle cause pregiudiziali, sebbene in leggero aumento rispetto al 2016 (15 mesi, che costituiva una durata storicamente bassa), resta inferiore a 16 mesi (15,7 mesi), il che rimane molto apprezzabile tenuto conto della complessità di alcune normative recentemente sottoposte all'interpretazione della Corte. L'aumento è più accentuato per il trattamento delle impugnazioni (17,1 mesi a fronte di 12,9 mesi nel 2016), il che è in gran parte dovuto alla conclusione, durante lo scorso anno, di cause complesse in materia di concorrenza, tra cui 14 procedimenti di impugnazione in un voluminoso fascicolo di intese tra produttori di ceramiche sanitarie e rubinetteria.

B/ GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NEL 2017

I. DIRITTI FONDAMENTALI

Nel corso del 2017, la Corte si è pronunciata a più riprese sui diritti fondamentali nell'ordinamento giuridico dell'Unione. Talune decisioni adottate in materia sono oggetto di rassegna nella presente relazione ¹. In tale rubrica devono essere segnalati, in particolare, il parere 1/15 nonché le sentenze **G4S Secure Solutions** (C-157/15), **Bougnaoui e ADDH** (C-188/15), **Florescu** (C-258/14) e **Jyske Finans** (C-668/15).

Nel parere 1/15 ([EU:C:2017:592](#)), del 26 luglio 2017, la Corte, riunita in Grande Sezione, si è pronunciata sulla *compatibilità con le disposizioni dei Trattati e, per la prima volta, con quelle della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di un accordo internazionale, ossia l'accordo negoziato tra il Canada e l'Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione, e firmato nel 2014*. L'accordo previsto consente il trasferimento sistematico e continuo dei dati del codice di prenotazione (dati PNR) di tutti i passeggeri aerei, in viaggio tra il Canada e l'Unione europea, all'autorità canadese competente ai fini del loro uso e della loro conservazione, nonché del loro eventuale ulteriore trasferimento ad altre autorità e ad altri paesi terzi, allo scopo di lottare contro il terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale.

Tenuto conto dei diversi trattamenti di cui i dati PNR possono essere oggetto secondo l'accordo previsto, la Corte ha constatato che essi incidono sul diritto fondamentale al rispetto della vita privata, garantito dall'articolo 7 della Carta, e che rientrano anche nell'articolo 8 di detta Carta a motivo del fatto che essi costituiscono trattamenti dei dati di carattere personale ai sensi di tale articolo. Riguardo a un'eventuale giustificazione di tali ingerenze, la Corte ha rilevato che l'obiettivo perseguito dall'accordo previsto, ossia garantire la sicurezza pubblica tramite un trasferimento dei dati PNR verso il Canada e l'uso degli stessi nell'ambito della lotta contro reati di terrorismo e reati gravi di natura transnazionale, costituisce una finalità d'interesse generale dell'Unione che può giustificare ingerenze, anche gravi, nei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta, a condizione che tali ingerenze operino entro i limiti dello stretto necessario.

Orbene, per quanto riguarda la possibilità di trasferimento verso il Canada di dati sensibili, quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, la salute o l'orientamento sessuale del passeggero, la Corte ha rilevato che, in considerazione del rischio di un trattamento contrario al divieto di discriminazione sancito all'articolo 21 della Carta, un trasferimento di tali dati richiederebbe una giustificazione precisa e particolarmente solida, vertente su motivi diversi dalla protezione della sicurezza pubblica contro il terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale. La Corte ha considerato che, nella fattispecie, mancava

1/ Le sentenze riportate sono le seguenti: la sentenza del 13 giugno 2017, **Florescu e a.** (C-258/14, [EU:C:2017:448](#)), presentata nella rubrica «Diritti fondamentali»; la sentenza del 10 maggio 2017, **Chavez-Vilchez e a.** (C-133/15, [EU:C:2017:354](#)), presentata nella rubrica II «Cittadinanza dell'Unione»; le sentenze del 16 febbraio 2017, C. K. e a. (C-578/16 PPU, [EU:C:2017:127](#)); del 7 marzo 2017, X e X (C-638/16 PPU, [EU:C:2017:173](#)); del 15 marzo 2017, Al **Chodor e a.** (C-528/15, [EU:C:2017:213](#)); del 25 ottobre 2017, Shiri (C-201/16, [EU:C:2017:805](#)); del 26 luglio 2017, **Jafari** (C-646/16, [EU:C:2017:586](#)), e del 6 settembre 2017, **Slovacchia e Ungheria/Consiglio** (C-643/15 e C-647/15, [EU:C:2017:631](#)), presentate nella rubrica VIII.1 «Politica di asilo»; le sentenze del 7 marzo 2017, RPO (C-390/15, [EU:C:2017:174](#)), e del 16 maggio 2017, **Berlioz Investment Fund** (C-682/15, [EU:C:2017:373](#)), presentate nella rubrica XII «Disposizioni fiscali»; la sentenza del 29 novembre 2017, King (C-214/16, [EU:C:2017:914](#)), presentata nella rubrica XV «Politica sociale»; la sentenza del 20 dicembre 2017, **Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation** (C-664/15, [EU:C:2017:987](#)), presentata nella rubrica XVII.4 «Convenzione di Aarhus», e la sentenza del 28 marzo 2017, **Rosneft** (72/15, [EU:C:2017:236](#)), presentata nella rubrica XX «Politica estera e di sicurezza comune».

una giustificazione di tal genere. Essa ne ha tratto la conclusione che le disposizioni dell'accordo sul trasferimento di tali dati nonché sul trattamento e sulla conservazione degli stessi erano incompatibili con i diritti fondamentali.

Per contro, la Corte ha ritenuto che, per quanto riguarda i dati diversi dai dati sensibili, le disposizioni dell'accordo previsto non eccedessero i limiti dello stretto necessario in quanto consentono il trasferimento dei dati PNR di tutti i passeggeri aerei verso il Canada. Infatti, l'analisi automatizzata dei dati PNR mira a identificare il rischio per la sicurezza pubblica che potrebbero eventualmente presentare persone che non sono conosciute dai servizi competenti e che potrebbero essere, a motivo di tale rischio, soggette a un esame approfondito alle frontiere. Tale trattamento dei dati facilita e accelera i controlli di sicurezza ai quali, conformemente all'articolo 13 della convenzione di Chicago², tutti i passeggeri aerei che intendono entrare in Canada o uscire da tale paese sono sottoposti, essendo questi ultimi tenuti a rispettare le condizioni di entrata e di uscita prescritte dal diritto canadese in vigore. Per le stesse ragioni, fintanto che i passeggeri aerei si trovano in Canada o in partenza da tale paese terzo, sussiste il rapporto necessario tra tali dati e l'obiettivo perseguito da detto accordo, cosicché esso non eccede i limiti dello stretto necessario per il solo fatto che consente la conservazione e l'uso sistematici dei loro dati PNR.

Tuttavia, per quanto riguarda l'uso dei dati PNR durante il soggiorno dei passeggeri aerei in Canada, la Corte ha rilevato che, poiché i passeggeri aerei sono stati ammessi, dopo verifica dei loro dati PNR, ad entrare nel territorio di detto paese terzo, l'uso di tali dati durante il loro soggiorno in Canada deve fondarsi su nuove circostanze che lo giustificano. Tale uso necessita quindi di norme che prevedano le condizioni sostanziali e procedurali che disciplinino un siffatto uso al fine, in particolare, di proteggere i dati considerati contro i rischi di abuso. Siffatte norme devono fondarsi su criteri oggettivi per definire le circostanze e le condizioni alle quali le autorità canadesi contemplate dall'accordo previsto siano autorizzate a farne uso. Al fine di garantire, in pratica, il pieno rispetto di tali condizioni, l'uso durante il soggiorno dei passeggeri aerei in Canada dei dati PNR conservati deve essere subordinato, in linea di principio, salvo casi di urgenza debitamente giustificati, ad un controllo preventivo effettuato o da un giudice o da un ente amministrativo indipendente e la decisione di tale giudice o di detto ente deve intervenire a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti presentata, in particolare, nell'ambito di procedure di prevenzione, di accertamento o di esercizio dell'azione penale.

Inoltre, l'archiviazione continua dei dati PNR di tutti i passeggeri aerei consentita dall'accordo previsto, dopo la loro partenza dal Canada, non costituisce un'ingerenza limitata allo stretto necessario. Infatti, per quanto riguarda i passeggeri aerei per i quali un rischio in materia di terrorismo o di reati gravi di natura transnazionale non è stato individuato al loro arrivo in Canada e fino alla loro partenza da tale paese, non sembra che esista, una volta ripartiti, alcun rapporto, sia pure indiretto, tra i loro dati PNR e l'obiettivo perseguito dall'accordo previsto, che giustifichi la conservazione di tali dati. Per contro, un'archiviazione dei dati PNR dei passeggeri aerei per i quali sono identificati elementi obiettivi che consentano di ritenere che essi potrebbero, anche dopo la loro partenza dal Canada, presentare siffatto rischio è ammissibile al di là del loro soggiorno in tale paese, anche per una durata di cinque anni.

Poiché le ingerenze che comporta l'accordo previsto non sono tutte limitate allo stretto necessario e non sono pertanto completamente giustificate, la Corte ha considerato che l'accordo previsto non può essere concluso nella sua forma attuale.

^{2/} Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 15, n. 102).

Nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze **G4S Secure Solutions** (C-157/15, [EU:C:2017:203](#)) e **Bougnaoui e ADDH** (C-188/15, [EU:C:2017:204](#)), pronunciate il 14 marzo 2017 dal collegio riunito in Grande Sezione, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla *compatibilità con la direttiva 2000/78³ del divieto, da parte del datore di lavoro, di indossare in modo visibile segni religiosi sul luogo di lavoro*. In tali sentenze detta direttiva è stata interpretata, in particolare, alla luce dell'articolo 10, paragrafo 1, della Carta, che sancisce il diritto alla libertà di coscienza e di religione.

La prima causa riguardava una dipendente licenziata per il fatto che, nonostante una norma interna dell'impresa vietasse di indossare in modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso sul luogo di lavoro, tale dipendente aveva espresso più volte la propria volontà di indossare il velo islamico durante l'orario di lavoro. Nella seconda causa una dipendente era stata licenziata dopo che il suo datore di lavoro, in seguito alla lamentela di un cliente cui la dipendente era stata assegnata, le aveva chiesto di non indossare più il velo per rispettare il principio di necessaria neutralità nei confronti della clientela.

La Corte ha ricordato che il diritto alla libertà di coscienza e di religione garantito all'articolo 10, paragrafo 1, della Carta corrisponde al diritto garantito dall'articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e che, conformemente all'articolo 52, paragrafo 3, della Carta, tali diritti hanno significato e portata identici. Dato che la CEDU e, successivamente, la Carta attribuiscono alla nozione di «religione» un'accezione ampia, poiché includono in tale nozione la libertà per le persone di manifestare la propria religione, la Corte ha concluso che occorre interpretare tale nozione conformemente all'articolo 1 della direttiva 2000/78 nel senso che essa comprende sia il *forum internum*, ossia il fatto di avere convinzioni, sia il *forum externum*, ossia la manifestazione pubblica della fede religiosa.

Nella prima causa, poiché la norma interna di cui trattasi si riferisce al fatto di indossare segni visibili di convinzioni politiche, filosofiche o religiose e riguarda quindi qualsiasi manifestazione di tali convinzioni, senza distinzione alcuna, la Corte ha dichiarato che detta norma tratta in maniera identica tutti i dipendenti dell'impresa, imponendo loro, in maniera generale ed indiscriminata, segnatamente una neutralità di abbigliamento che osta al fatto di indossare tali segni. In tali circostanze, la Corte ha dichiarato, anzitutto, che il divieto di indossare un velo islamico, derivante da siffatta norma interna non costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78. La Corte ha rilevato, per contro, che la medesima norma interna può costituire una discriminazione indiretta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, qualora venga dimostrato che l'obbligo apparentemente neutro da essa previsto comporta, di fatto, un particolare svantaggio per le persone che aderiscono ad una determinata religione o ideologia, a meno che esso sia oggettivamente giustificato da una finalità legittima, come il perseguimento, da parte del datore di lavoro, di una politica di neutralità politica, filosofica e religiosa nei rapporti con i clienti, e che i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari, circostanza, questa, che spetta al giudice nazionale verificare.

Nella seconda causa la Corte ha inoltre sottolineato che è solo in casi strettamente limitati che una caratteristica collegata, in particolare, alla religione può costituire un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Infatti, tale nozione rinvia a un requisito oggettivamente dettato dalla natura o dal contesto in cui viene espletata un'attività lavorativa e non include considerazioni soggettive, quali la volontà del datore di lavoro di tener conto dei desideri particolari del cliente. La Corte ha pertanto concluso che la volontà di un datore di lavoro di tener conto dei desideri del cliente che i suoi servizi non siano più assicurati da una dipendente che

^{3/} Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

indossa un velo islamico non può essere considerata un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa ai sensi della direttiva.

Nella sentenza **Jyske Finans** (C-668/15, [EU:C:2017:278](#)), emessa il 6 aprile 2017, la Corte si è pronunciata sul *divieto di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sull'origine etnica* previsto all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/43⁴. Nella fattispecie, l'interessato, nato in BosniaErzegovina, risiedeva in Danimarca, paese di cui aveva ottenuto la cittadinanza nel 2000. All'atto dell'acquisto di un'autovettura di seconda mano, effettuato tramite un prestito insieme alla sua convivente danese, l'istituto di credito aveva chiesto all'interessato, dato che la sua patente di guida indicava un luogo di nascita situato in un paese non membro dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), una prova di identificazione supplementare, mediante la presentazione di una copia del suo passaporto o del suo permesso di soggiorno. Tale richiesta non è stata rivolta alla convivente, nata in Danimarca. Reputando che tale prassi dell'istituto di credito avesse carattere discriminatorio, l'interessato aveva adito la Commissione danese per la parità di trattamento, che gli aveva riconosciuto un indennizzo a titolo di discriminazione indiretta. Ritenendo di aver rispettato gli obblighi ad essa incombenti in applicazione della normativa sulla prevenzione del riciclaggio di capitali⁵, l'istituto di credito, ricorrente dinanzi al giudice del rinvio, contestava la qualificazione di tale prassi come discriminatoria.

Esaminando, in primo luogo, la questione se la prassi in discussione comportasse una discriminazione diretta fondata sull'origine etnica, la Corte ha esaminato se il paese di nascita dovesse essere considerato direttamente o indissolubilmente legato ad una determinata origine etnica. Essa ha rilevato che l'origine etnica non può essere determinata sulla base di un solo criterio, ma deve, al contrario, fondarsi su una pluralità di elementi, alcuni dei quali di natura oggettiva, altri di natura soggettiva quali, in particolare, la comunanza di nazionalità, la fede religiosa, la lingua, l'origine culturale e tradizionale e l'ambiente di vita. Pertanto, essa ha dichiarato che il paese di nascita non può, di per sé solo, giustificare una presunzione generale di appartenenza ad un determinato gruppo etnico, tale da dimostrare l'esistenza di un legame diretto o indissolubile tra tali due nozioni. Non si può quindi ritenere che il requisito supplementare di identificazione di cui trattasi sia direttamente fondato sull'origine etnica e, pertanto, che tale prassi implichi una disparità di trattamento direttamente fondata sull'origine etnica.

In secondo luogo, la Corte ha esaminato la questione se la prassi in discussione, benché formulata in modo neutro, costituisse una discriminazione indiretta fondata sull'origine etnica, che potesse mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre. A tal riguardo, essa ha precisato che l'esistenza di un trattamento sfavorevole non può essere considerata in maniera generale e astratta, bensì in modo specifico e concreto, in riferimento al trattamento favorevole in questione. Pertanto, essa ha concluso per il rigetto dell'argomento secondo il quale l'uso del criterio di cui al procedimento principale, relativo al paese di nascita, avrebbe, in generale, maggiori probabilità di incidere negativamente su persone di una «determinata origine etnica» rispetto «ad altre persone». Essa ha quindi respinto, nello stesso senso, l'argomento secondo il quale l'utilizzo di tale criterio svantaggerebbe le persone la cui origine etnica è riconducibile ad un paese che non è membro dell'Unione europea o dell'EFTA.

Dato che la prassi di cui al procedimento principale non era né direttamente né indirettamente collegata all'origine etnica della persona interessata, la Corte ha concluso che l'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/43 non osta a tale prassi.

^{4/} Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU 2000, L 180, pag. 22).

^{5/} Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU 2005, L 309, pag. 15).

Il 13 giugno 2017, nella sentenza **Florescu e a.** (C-258/14, [EU:C:2017:448](#)), la Corte, riunita in Grande Sezione, si è pronunciata sull'interpretazione del memorandum d'intesa concluso nel 2009 *tra la Comunità europea e la Romania* che prevede, al punto 5, che il versamento di ogni quota del sostegno finanziario concesso dall'Unione alla Romania è effettuato subordinatamente alla realizzazione soddisfacente di riforme strutturali dei conti pubblici, nonché su *varie disposizioni di diritto primario dell'Unione, in particolare sull'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali*. La controversia di cui al procedimento principale riguardava *una normativa rumena che prevedeva il divieto di cumulare la pensione netta nel settore pubblico con i redditi provenienti da attività svolte presso istituzioni pubbliche qualora il livello di detta pensione fosse superiore a una certa soglia*. I ricorrenti nel procedimento principale avevano svolto, parallelamente alla loro attività di magistrato, l'attività di docente universitario. Una volta collocati in pensione come magistrati, avevano potuto cumulare, in un primo tempo, la pensione con i redditi derivanti dalla loro attività di insegnamento universitario. Orbene, in seguito all'adozione della normativa nazionale in questione, siffatto cumulo era stato vietato. I ricorrenti nel procedimento principale hanno quindi affermato, dinanzi a un giudice nazionale, che tale normativa era contraria al diritto dell'Unione, segnatamente alle disposizioni del Trattato sull'Unione europea (Trattato UE) e della Carta, sebbene tale normativa fosse stata adottata per conformarsi al memorandum d'intesa citato.

La Corte ha considerato che il memorandum trova il suo fondamento giuridico nell'articolo 143 TFUE, che conferisce all'Unione la competenza per concedere un concorso reciproco a uno Stato membro la cui moneta non sia l'euro e che si trovi in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti. Essa ha quindi dichiarato che, costituendo tale memorandum d'intesa la concretizzazione di un impegno tra l'Unione e uno Stato membro su un programma economico, il medesimo deve essere considerato un atto adottato da un'istituzione dell'Unione, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, che può essere pertanto sottoposto all'interpretazione della Corte. A tal riguardo, essa ha osservato che detto memorandum d'intesa, pur avendo carattere vincolante, non contiene alcuna disposizione specifica che imponga l'adozione di una normativa nazionale come quella in discussione. Spettava quindi alle autorità nazionali, nei limiti dei criteri stabiliti dal memorandum d'intesa, decidere le misure più idonee a conseguire gli obiettivi considerati.

La Corte ha poi esaminato la conformità della normativa nazionale in questione all'articolo 6 TUE e all'articolo 17 della Carta, relativo al diritto di proprietà. A tal proposito, la Corte ha affermato, in primo luogo, che tale normativa mira a dare attuazione agli impegni assunti dalla Romania nel memorandum d'intesa, cosicché la Carta, in particolare il suo articolo 17, è applicabile al procedimento principale. Essa ha tuttavia rilevato che detta normativa ha carattere eccezionale ed è destinata a essere temporanea. Essa ha peraltro constatato che tale normativa non rimette in discussione il principio stesso del diritto alla pensione, bensì ne limita l'esercizio in circostanze ben definite e regolamentate. Pertanto, detta normativa rispetta il contenuto essenziale del diritto di proprietà di cui godono i ricorrenti sulle loro pensioni. In secondo luogo, ad avviso della Corte, gli obiettivi di tale normativa, consistenti nella riduzione della spesa retributiva nel settore pubblico e nella riforma del sistema pensionistico in un contesto eccezionale di crisi finanziaria ed economica in Romania, costituiscono obiettivi di interesse generale. Quanto all'idoneità e alla necessità della normativa in questione, la Corte ha infine rilevato che, tenuto conto del contesto economico particolare, gli Stati membri dispongono di un ampio margine discrezionale quando adottano decisioni in materia economica e sono nella posizione migliore per definire le misure idonee a realizzare l'obiettivo perseguito. La Corte ha concluso, pertanto, che il diritto dell'Unione non ostava alla normativa nazionale in questione.

II. CITTADINANZA DELL'UNIONE

Per quanto attiene alla cittadinanza europea, tre sentenze meritano di essere segnalate. La prima verte sulle condizioni alle quali un cittadino può essere oggetto di una decisione di allontanamento da parte di uno Stato membro diverso dallo Stato di origine, mentre la seconda e la terza riguardano il diritto di soggiorno derivato a favore di un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell'Unione.

Nella sentenza **Petrea** (C-184/16, [EU:C:2017:684](#)), emessa il 14 settembre 2017, la Corte si è pronunciata sull'*applicazione della direttiva 2004/38*⁶ nel caso in cui una persona che sia stata colpita da un provvedimento di divieto d'ingresso nel territorio, violandolo, torni nello Stato membro interessato. Nella fattispecie, l'amministrazione greca aveva adottato, nel 2011, una decisione di allontanamento, corredata di un divieto di ingresso nel territorio, nei confronti di un cittadino rumeno, in base al motivo che quest'ultimo costituiva una grave minaccia per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza. Nel 2013 l'interessato era tornato in Grecia e aveva ivi presentato una domanda di attestato di iscrizione quale cittadino dell'Unione, che gli era stato rilasciato. Dopo aver scoperto che il sig. Petrea era ancora colpito da un divieto di ingresso nel territorio, le autorità greche avevano deciso di ritirare tale attestato e di ordinare nuovamente il suo rimpatrio in Romania. Tale decisione era stata impugnata dall'interessato.

A tal riguardo, la Corte ha ricordato che il rilascio di un titolo di soggiorno al cittadino di uno Stato membro dev'essere considerato non come un atto costitutivo di diritti, ma come un atto destinato a constatare, da parte di uno Stato membro, la posizione individuale del cittadino di un altro Stato membro alla luce delle norme del diritto dell'Unione. Pertanto, solo la natura dichiarativa caratterizza siffatto attestato di iscrizione, di modo che il suo rilascio, di per sé, non può determinare il sorgere di un legittimo affidamento dell'interessato circa il proprio diritto di soggiorno sul territorio dello Stato membro in questione. Inoltre, gli Stati membri hanno la possibilità, prevista dall'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, di limitare la libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Secondo la Corte, discende dalla stessa natura del provvedimento di divieto di ingresso nel territorio che esso resta in vigore fino alla revoca. Pertanto, la mera constatazione della sua violazione permette alle autorità competenti di emettere un nuovo provvedimento di allontanamento. La Corte ha quindi concluso che la direttiva 2004/38, nonché il principio di tutela del legittimo affidamento, non ostano alla revoca del titolo di soggiorno dell'interessato né all'adozione di un nuovo provvedimento di allontanamento nei suoi confronti nelle circostanze del caso di specie.

Inoltre, la Corte si è pronunciata sulla questione se il principio di effettività osti ad una prassi giurisprudenziale secondo cui il cittadino di uno Stato membro colpito da un provvedimento di rimpatrio non possa eccepire, a sostegno di un ricorso avverso tale provvedimento, l'illegittimità del provvedimento di divieto d'ingresso nel territorio precedentemente emesso nei suoi confronti. A tal riguardo, la Corte ha ricordato che, in mancanza di una disciplina normativa dell'Unione, spetta agli Stati membri stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali senza che dette modalità siano tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio di tali diritti. Nella fattispecie, il diritto dell'Unione non osta affatto ad una legge nazionale che non consenta, rispetto ad un atto individuale, quale un provvedimento di rimpatrio, di avvalersi dell'illegittimità di un provvedimento di divieto d'ingresso nel territorio divenuto definitivo, vuoi per lo spirare del termine di ricorso avverso detto provvedimento, vuoi per il rigetto del ricorso proposto avverso il provvedimento in parola. Tuttavia,

^{6/} Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).

la Corte ha precisato che l'interessato deve aver avuto l'effettiva possibilità di contestare in tempo utile quest'ultimo provvedimento alla luce delle disposizioni della direttiva 2004/38.

Infine, per quanto attiene alla questione se l'articolo 30 della direttiva 2004/38 imponga che un provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, di tale direttiva sia notificato all'interessato in una lingua che comprende, quand'anche egli non abbia presentato una domanda in tal senso, la Corte ha precisato che gli Stati membri devono adottare ogni misura utile affinché l'interessato comprenda il contenuto e gli effetti di un provvedimento che limita il suo diritto di ingresso o di soggiorno per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. Tuttavia, non si può imporre, anche se egli non ha presentato una domanda in tal senso, che siffatto provvedimento gli sia notificato in una lingua per lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.

Il 10 maggio 2017, con la sentenza **ChavezVilchez e a.** (C-133/15, [EU:C:2017:354](#)), la Corte, riunita in Grande Sezione, ha apportato precisazioni sul *diritto di soggiorno derivato che può essere fatto valere, in base all'articolo 20 TFUE, da un cittadino di un paese terzo nella sua qualità di genitore di un figlio minorenne con cittadinanza europea*. Il rinvio pregiudiziale riguardava la situazione di più cittadine di paesi terzi, madri di uno o più bambini aventi la cittadinanza olandese, i cui padri avevano anch'essi tale cittadinanza. Tali bambini vivevano nei Paesi Bassi principalmente, o addirittura esclusivamente, con la loro madre. Le interessate avevano presentato domande di aiuto sociale e di assegni familiari che erano state respinte dalle autorità olandesi competenti a motivo del fatto che esse non disponevano di un diritto di soggiorno nei Paesi Bassi. Investito delle controversie riguardanti il rigetto di dette domande, un giudice olandese ha interpellato la Corte sulla questione se le ricorrenti potessero, in quanto madri di figli minorenni cittadini dell'Unione, beneficiare di un diritto di soggiorno in forza dell'articolo 20 TFUE.

A questo proposito, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui l'articolo 20 TFUE osta a misure nazionali, comprese eventuali decisioni di rifiuto del diritto di soggiorno ai familiari, cittadini di un paese terzo, di un cittadino dell'Unione, che abbiano per effetto di privare tale cittadino dell'Unione del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dal suo status ⁷. Nel caso di specie, l'eventuale obbligo per le madri di lasciare il territorio dell'Unione potrebbe comportare il rischio di privare i loro figli del godimento effettivo del contenuto essenziale di tali diritti, obbligando i figli stessi a lasciare il territorio dell'Unione, circostanza questa la cui verifica spetta al giudice nazionale. Per valutare tale rischio, occorre stabilire quale genitore abbia la custodia effettiva del minore e se esista una relazione di dipendenza effettiva tra il bambino e il genitore cittadino di un paese terzo. In tale contesto, secondo la Corte, le autorità nazionali devono tener conto del diritto al rispetto della vita familiare enunciato all'articolo 7 della Carta nonché dell'interesse superiore del minore riconosciuto all'articolo 24, paragrafo 4, di detta Carta.

Inoltre, la Corte ha precisato che il fatto che l'altro genitore, cittadino dell'Unione, sia realmente capace di e disposto ad assumersi da solo l'onere quotidiano ed effettivo del minore costituisce un elemento pertinente, ma non è di per sé solo sufficiente per poter constatare che non esiste, tra il genitore cittadino di un paese terzo e il minore, una relazione di dipendenza tale per cui quest'ultimo sarebbe costretto a lasciare il territorio dell'Unione nel caso in cui a tale cittadino di un paese terzo venisse rifiutato un diritto di soggiorno. Infatti, una constatazione siffatta deve essere fondata sulla presa in considerazione, nell'interesse superiore del minore interessato, dell'insieme delle circostanze del caso di specie, e, segnatamente, dell'età del minore, del suo sviluppo fisico ed emotivo, dell'intensità della sua relazione affettiva sia con il genitore cittadino dell'Unione sia con il genitore cittadino di un paese terzo, nonché del rischio che la separazione da quest'ultimo comporterebbe per l'equilibrio del minore stesso. Per quanto riguarda l'onere della prova, la Corte ha considerato che incombe al genitore che

^{7/} Sentenze della Corte dell'8 marzo 2011, **Ruiz Zambrano** (C-34/09, [EU:C:2011:124](#)), e del 6 dicembre 2012, **O. e S.** (C-356/11 e C-357/11, [EU:C:2012:776](#)).

è cittadino di un paese terzo fornire gli elementi che permettano di valutare se una decisione che gli rifiuta un diritto di soggiorno priverebbe suo figlio del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti connessi allo status di cittadino dell'Unione, obbligandolo a lasciare il territorio dell'Unione. Tuttavia, essa ha sottolineato che le autorità nazionali devono fare in modo che la normativa nazionale in materia di onere della prova non possa compromettere l'effetto utile dell'articolo 20 TFUE.

Il 14 novembre 2017, con la sentenza **Lounes** (C-165/16, [EU:C:2017:862](#)), la Corte, riunita in Grande Sezione, si è pronunciata sul *diritto di soggiorno derivato che può essere fatto valere, in base all'articolo 21 TFUE, da un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione, nella sua qualità di familiare di un cittadino dell'Unione, nello Stato membro nel quale tale cittadino ha soggiornato prima di acquisirne la cittadinanza in aggiunta alla propria cittadinanza d'origine*. Nella fattispecie, il ricorrente, di cittadinanza algerina, era entrato nel Regno Unito con un visto per scopo di visita valido sei mesi e, successivamente, era rimasto illegalmente nel territorio britannico. Lì aveva conosciuto una cittadina spagnola che aveva acquisito la cittadinanza britannica per naturalizzazione, in aggiunta alla sua cittadinanza spagnola. Dopo il loro matrimonio il ricorrente aveva chiesto il rilascio di una carta di soggiorno nel Regno Unito in qualità di familiare di un cittadino dello Spazio economico europeo (SEE). Le autorità britanniche avevano respinto tale domanda, basandosi sul fatto che, secondo la legislazione britannica che attuava la direttiva 2004/38⁸, la moglie non era più considerata una «cittadina del SEE» da quando aveva acquisito la cittadinanza britannica e che il ricorrente non poteva quindi richiedere una carta di soggiorno in qualità di familiare di un cittadino del SEE. Investito del ricorso proposto dal ricorrente avverso tale decisione di rigetto, un giudice britannico ha interpellato la Corte sulla compatibilità di detta decisione e della legislazione britannica con il diritto dell'Unione.

In primo luogo, tenuto conto della direttiva 2004/38, la Corte ha sottolineato che tale direttiva, che definisce le modalità di esercizio del diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, non è volta a disciplinare il soggiorno dei cittadini dell'Unione nello Stato membro del quale possiedono la cittadinanza, dato che questi ultimi ivi godono di un diritto di soggiorno incondizionato in forza di un principio di diritto internazionale. Pertanto, secondo la Corte, da quando la moglie del ricorrente ha acquisito la cittadinanza britannica, la direttiva 2004/38 non può più disciplinare il suo soggiorno nel Regno Unito. Di conseguenza, il marito, il ricorrente, non può beneficiare di un diritto di soggiorno derivato nel Regno Unito sulla base della direttiva.

In secondo luogo, la Corte ha esaminato la questione se il ricorrente potesse vedersi riconosciuto un diritto di soggiorno derivato in tale Stato membro sulla base dell'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, il quale prevede che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. A tal riguardo, essa ha dichiarato che l'effetto utile dei diritti conferiti ai cittadini dell'Unione da tale disposizione, in particolare quello di condurre una normale vita familiare nello Stato membro ospitante, beneficiando della vicinanza dei loro familiari, richiede che un cittadino che si trovi in una situazione come quella della moglie del ricorrente, possa continuare a godere di tale diritto nello Stato membro ospitante dopo aver acquisito la cittadinanza di tale Stato membro in aggiunta alla propria cittadinanza d'origine e possa sviluppare una vita familiare con il proprio coniuge cittadino di uno Stato terzo. La Corte ha quindi dichiarato che un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione, che si trovi nella situazione del ricorrente, può beneficiare di un diritto di soggiorno derivato, nello Stato membro ospitante, in forza dell'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, a condizioni che non devono essere più rigorose di quelle previste dalla direttiva 2004/38 per la concessione di siffatto diritto a un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell'Unione che ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione stabilendosi in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza.

^{8/} Cit. *supra*, nota 6.

III. DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

1. COMPETENZE DELLE ISTITUZIONI EUROPEE

Con la sentenza del 26 luglio 2017, **Repubblica ceca/Commissione** (C-696/15 P, [EU:C:2017:595](#)), la Corte ha confermato, in sede di impugnazione, la sentenza del Tribunale ⁹ che respinge due ricorsi di annullamento proposti contro i regolamenti delegati n. 885/2013 ¹⁰ e n. 886/2013 ¹¹ che integrano la direttiva 2010/40 ¹², adottati nell'ambito della politica dei trasporti. Nei suoi ricorsi la Repubblica ceca aveva sostenuto in particolare che, con l'adozione dei regolamenti controversi, *la Commissione aveva ecceduto le proprie competenze delegate* imponendo agli Stati membri la creazione di organi di controllo aventi il compito di vigilare sul rispetto dei requisiti stabiliti in tali regolamenti. Nella sentenza impugnata il Tribunale aveva considerato, dal canto suo, che la Commissione aveva rispettato sia i limiti della sua competenza prevista all'articolo 290 TFUE sia i limiti dell'autorizzazione fissati dalla direttiva 2010/40.

A tal riguardo, la Corte ha sottolineato che una delega di poteri, ai sensi dell'articolo 290 TFUE, consente alla Commissione di integrare o di modificare elementi non essenziali dell'atto legislativo. Tale disposizione impone, tuttavia, che l'atto legislativo in questione delimiti esplicitamente non solo gli obiettivi, ma anche il contenuto, la portata e la durata della delega di poteri, senza che il giudice dell'Unione possa supplire all'assenza dei limiti prescritti da detta disposizione. Quanto alla definizione degli elementi dell'atto legislativo che devono essere qualificati come «essenziali», la Corte ha ricordato che tale definizione non si deve basare sulla sola valutazione del legislatore dell'Unione, bensì su elementi oggettivi passibili di sindacato giurisdizionale. Pertanto, un elemento ha carattere essenziale, in particolare, se la sua adozione richiede scelte politiche rientranti nelle responsabilità proprie del legislatore dell'Unione o se permette ingerenze talmente incisive nei diritti fondamentali delle persone coinvolte da rendere necessario l'intervento del legislatore dell'Unione.

In applicazione di tali principi, la Corte ha poi confermato che, nella fattispecie, la direttiva 2010/40 forniva alla Commissione una base giuridica sufficiente per istituire gli organi nazionali di controllo contestati e che neppure la creazione degli stessi costituiva un elemento essenziale della materia in oggetto.

^{9/} Sentenza del tribunale dell'8 ottobre 2015, **Repubblica ceca/Commissione** (T-659/13 e T-660/13, [EU:T:2015:771](#)).

^{10/} Regolamento delegato (UE) n. 885/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di trasporto intelligenti, in merito alla predisposizione dei servizi d'informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali (GU 2013, L 247, pag. 1).

^{11/} Regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale (GU 2013, L 247, pag. 6).

^{12/} Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU 2010, L 207, pag. 1).

2. ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE

2.1. Forma giuridica degli atti

Nella sentenza **Commissione/Consiglio (CMR15)** (C-687/15, [EU:C:2017:803](#)), del 25 ottobre 2017, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha accolto un ricorso di annullamento proposto dalla Commissione avverso le conclusioni del Consiglio, adottate il 26 ottobre 2015, sulla conferenza mondiale delle telecomunicazioni 2015 (WRC-15) dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), sulla base del rilievo che il Consiglio aveva violato le forme sostanziali richieste dall'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Per quanto riguarda, in primo luogo, la forma dell'atto impugnato, la Corte ha ricordato che l'articolo 13, paragrafo 2, TUE prevede che ciascuna istituzione dell'Unione agisca nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai Trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. A tal riguardo, essa ha dichiarato che le norme relative alla formazione della volontà delle istituzioni dell'Unione trovano la loro fonte nei Trattati e non sono derogabili né dagli Stati membri né dalle stesse istituzioni, in quanto solamente i Trattati possono, in casi specifici, autorizzare un'istituzione a modificare una procedura decisionale da essi prevista. Per quanto riguarda la forma giuridica degli atti da adottare ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, la Corte ha ricordato che il fatto che un'istituzione dell'Unione deroghi alla forma giuridica prevista dai Trattati (nella fattispecie, l'adozione di una decisione) costituisce una violazione delle forme sostanziali tale da comportare l'annullamento dell'atto in questione, giacché tale deroga rischia di creare incertezze quanto alla natura di tale atto o alla procedura da seguire per la sua adozione, compromettendo in tal modo la certezza del diritto, in violazione delle forme sostanziali richieste da tale disposizione.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, il fatto che l'atto impugnato non menziona la base giuridica sulla quale è fondato, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo la quale la scelta della base giuridica appropriata riveste un'importanza di natura costituzionale, dato che l'Unione, disponendo soltanto di competenze di attribuzione, deve ricondurre gli atti che essa adotta alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Trattato FUE) che la legittimino effettivamente a tal fine. Pertanto, la deroga alla forma giuridica prevista all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e l'omissione dell'indicazione della base giuridica generano confusione circa la natura e la portata giuridica dell'atto impugnato nonché la procedura che doveva essere seguita per la sua adozione, confusione che era atta a indebolire l'Unione nella difesa della sua posizione in sede di WRC-15.

2.2. Procedure per l'adozione di atti

Tre sono le sentenze da segnalare a tale titolo. La prima verte sull'obbligo di consultazione del Parlamento europeo nell'iter legislativo dell'Unione. La seconda riguarda una proposta d'iniziativa dei cittadini europei. La terza è la sentenza **Slovacchia e Ungheria/Consiglio** (C-643/15 e C-647/15, [EU:C:2017:631](#)) relativa a misure temporanee obbligatorie di ricollocazione di richiedenti asilo¹³.

^{13/} Tale sentenza è presentata nella rubrica VIII.1 «Politica d'asilo».

Nella sentenza **RPO** (C-390/15, [EU:C:2017:174](#)), pronunciata il 7 marzo 2017, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha confermato *la validità delle disposizioni della direttiva 2006/112* ¹⁴ *che consentono agli Stati membri di applicare un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) alle pubblicazioni in forma cartacea quali libri, giornali e riviste, escludendo le pubblicazioni digitali dal beneficio di tale regime specifico, ad eccezione dei libri digitali forniti tramite un supporto fisico*. Nel procedimento principale, la Corte costituzionale polacca, investita di un ricorso volto a far constatare la non conformità alla costituzione polacca di disposizioni nazionali che escludevano l'applicazione di un'aliquota ridotta di IVA alle pubblicazioni digitali, nutrivà dubbi sulla validità delle disposizioni corrispondenti della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/47 ¹⁵. Essa ha interpellato la Corte, da un lato, sulla questione se il Parlamento fosse stato sufficientemente coinvolto nell'iter legislativo che aveva condotto all'adozione della direttiva 2009/47, la quale ha modificato le disposizioni della direttiva 2006/112, consentendo l'applicazione di un'aliquota ridotta di IVA alle pubblicazioni in forma cartacea e, dall'altro, sull'eventuale violazione del principio della parità di trattamento da parte delle disposizioni in questione della direttiva 2006/112 ¹⁶.

Per quanto riguarda l'iter legislativo che ha condotto all'adozione della direttiva 2009/47, la Corte, dopo aver constatato che la versione finale di tale direttiva conteneva modifiche rispetto alla proposta sulla cui base il Parlamento era stato consultato, ha ricordato che la regolare consultazione del Parlamento, nei casi previsti dai Trattati, costituisce una formalità sostanziale la cui inosservanza implica la nullità dell'atto considerato. Tale obbligo di consultare il Parlamento implica che esso sia nuovamente consultato ogni volta che l'atto infine adottato, considerato complessivamente, sia diverso quanto alla sua stessa sostanza da quello sul quale il Parlamento è già stato consultato, eccetto i casi in cui gli emendamenti corrispondono essenzialmente al desiderio espresso dal Parlamento stesso. Tuttavia, dato che la versione finale della disposizione controversa della direttiva 2009/47 costituiva unicamente una semplificazione redazionale del testo contenuto nella proposta di direttiva sul quale il Parlamento era stato consultato e la cui sostanza era stata integralmente mantenuta, la Corte ha concluso che il Consiglio non era tenuto a consultare nuovamente il Parlamento prima dell'adozione di tale direttiva.

Nella sentenza del 12 settembre 2017, **Anagnostakis/Commissione** (C-589/15 P, [EU:C:2017:663](#)), la Corte, riunita in Grande Sezione, si è pronunciata sull'impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale ¹⁷ che aveva respinto il ricorso di annullamento avverso una *decisione della Commissione che rifiutava la registrazione di una proposta d'iniziativa dei cittadini europei (ICE)*, presentata in base all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011 ¹⁸. Tale proposta tendeva, più in particolare, a far riconoscere, nella legislazione dell'Unione, il «principio dello stato di necessità», in base al quale, potrebbe essere cancellato il debito pubblico dei paesi la cui l'esistenza finanziaria e politica è minacciata dal fatto stesso del debito.

Per quanto riguarda l'obbligo della Commissione d'informare gli organizzatori di un'iniziativa dei cittadini dei motivi di rifiuto della registrazione della loro proposta, quale previsto all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 211/2011, la Corte ha sottolineato, innanzitutto, che, tenuto conto dell'importanza dell'iniziativa dei cittadini quale mezzo per gli stessi di partecipare alla vita democratica dell'Unione, la Commissione deve motivare con

^{14/} Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1), nella versione risultante dalla direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (GU 2009, L 116, pag. 18).

^{15/} Direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (GU 2009, L 116, pag. 18).

^{16/} La risposta della Corte a tale seconda questione è presentata nella rubrica XII «Disposizioni fiscali».

^{17/} Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2015, **Anagnostakis/Commissione** (T-450/12, [EU:T:2105:739](#)).

^{18/} Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU 2011, L 65, pag. 1, e rettifica in GU 2012, L 94, pag. 49).

chiarezza siffatto rifiuto. Vista tuttavia l'estrema sinteticità e la mancanza di chiarezza della proposta d'iniziativa in questione, la Corte ha confermato il giudizio del Tribunale secondo il quale la decisione di rifiuto della Commissione era, nella fattispecie, sufficientemente motivata.

La Corte ha poi sottolineato che la decisione relativa alla registrazione di una proposta di ICE deve essere adottata in conformità al principio di buona amministrazione, al quale si ricollega, segnatamente, l'obbligo per l'istituzione competente di effettuare un esame diligente e imparziale che tenga conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie. La condizione per la registrazione delle proposte d'iniziativa dei cittadini europei di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011, secondo la quale la proposta non deve esulare manifestamente dall'ambito della competenza della Commissione a proporre un atto legislativo, deve essere interpretata e applicata dalla Commissione in modo da assicurare una facile accessibilità a tale strumento. Di conseguenza, è solo se una proposta d'iniziativa dei cittadini europei, tenuto conto del suo oggetto e dei suoi obiettivi, esuli manifestamente dall'ambito della competenza della Commissione che quest'ultima è legittimata a rifiutare la sua registrazione. A tal riguardo, la Corte ha tuttavia confermato che le disposizioni del Trattato FUE, invocate nella fattispecie dall'organizzatore dell'iniziativa dei cittadini europei a sostegno del suo ricorso di annullamento, ossia gli articoli 122, paragrafi 1 e 2, TFUE e 136, paragrafo 1, TFUE, non potevano fungere, in effetti, da base giuridica per l'adozione del «principio dello stato di necessità» previsto da tale proposta.

3. ACCESSO AI DOCUMENTI

Nel 2017 la Corte ha avuto l'occasione di pronunciare varie importanti sentenze in materia di accesso ai documenti. Tale giurisprudenza le ha consentito, in particolare, di apportare nuove precisazioni riguardo alla nozione di documento esistente ai sensi del regolamento n. 1049/2001¹⁹ nell'ambito di banche dati elettroniche, dell'applicazione di tale regolamento alle memorie degli Stati membri nell'ambito di un procedimento giurisdizionale, dell'applicazione della presunzione generale di riservatezza a documenti relativi a una procedura EU Pilot e, infine, della nozione di attività di indagine. La Corte si è anche pronunciata sull'interpretazione del regolamento n. 1049/2001 nell'applicazione della Convenzione di Aarhus²⁰.

Anzitutto, nella sentenza **Typke/Commissione** (C-491/15 P, [EU:C:2017:5](#)), emessa l'11 gennaio 2017, che conferma la sentenza impugnata del Tribunale²¹, la Corte si è pronunciata sulla *nozione di documento esistente nelle banche dati elettroniche*. Nella fattispecie, il ricorrente aveva chiesto all'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), l'accesso ad una «tabella» contenente una serie di dati contenuti in vari documenti detenuti dall'EPSO in formato elettronico e che non potevano essere estratti dalla sua banca dati effettuando una normale ricerca.

La Corte ha considerato che è pacifico che una banca dati elettronica è idonea a consentire l'estrazione di ogni informazione in essa contenuta, ma che, tuttavia, la possibilità di creare un documento a partire da una banca dati siffatta non consente di dedurre che tale documento esista ai sensi del regolamento n. 1049/2001. Infatti, la Corte ha ricordato che il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni riguarda solamente i documenti esistenti e di cui l'istituzione interessata è in possesso e che il regolamento n. 1049/2001 non può essere quindi invocato al fine di obbligare un'istituzione a creare un documento che non esiste.

^{19/} Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

^{20/} V. anche rubrica XVII.4. Convenzione di Aarhus

^{21/} Sentenza del Tribunale del 2 luglio 2015, **Typke/Commissione** (T-214/13, [EU:T:2015:448](#)).

A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che devono essere qualificate come documento esistente tutte le informazioni che possono essere estratte da una banca dati elettronica nell'ambito del suo uso corrente mediante strumenti di ricerca preprogrammati, anche se tali informazioni non sono ancora state presentate in tale forma o non hanno mai formato l'oggetto di una ricerca da parte degli agenti delle istituzioni. Pertanto, per soddisfare i requisiti del regolamento n. 1049/2001, le istituzioni possono essere indotte a costituire un documento a partire dalle informazioni contenute in una banca dati utilizzando gli strumenti di ricerca esistenti. Tuttavia, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, ogni informazione la cui estrazione da una banca dati necessita un intervento sostanziale dev'essere considerata un nuovo documento e non un documento esistente. Ne consegue che dev'essere qualificata come nuovo documento ogni informazione per ottenere la quale sia necessaria una modifica dell'organizzazione di una banca dati elettronica o degli strumenti di ricerca attualmente disponibili per l'estrazione delle informazioni.

Nella sentenza *Commissione/Breyer* (C-213/15 P, [EU:C:2017:563](#)), emessa il 18 luglio 2017, che conferma la sentenza del Tribunale impugnata ²², la Corte, riunita in Grande Sezione, si è poi pronunciata sulla questione se una domanda rivolta a un'istituzione, parte di un procedimento, di accesso alle memorie depositate da uno Stato membro nell'ambito di un procedimento giurisdizionale, rientri nel campo di applicazione del regolamento n. 1049/2001. Nella fattispecie, nel marzo 2011, il convenuto aveva chiesto alla Commissione di concedergli l'accesso alle memorie che la Repubblica d'Austria aveva presentato alla Corte di giustizia nell'ambito di un procedimento per inadempimento avviato contro detto Stato membro in ragione della mancata trasposizione di una direttiva. Tale procedimento giurisdizionale si era concluso con una sentenza della Corte del 2010. La Commissione aveva negato l'accesso a tali memorie, di cui essa deteneva copia, con la motivazione che esse non ricadevano, a suo avviso, nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001. Investito di un ricorso di annullamento, il Tribunale aveva annullato la decisione di diniego della Commissione.

In primo luogo, la Corte, esaminando la questione dell'ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001, ha ricordato che quest'ultimo è definito mediante il rinvio alle istituzioni da esso elencate, e non a categorie di documenti specifici, né all'autore del documento detenuto da una di queste istituzioni. Pertanto, la circostanza che i documenti detenuti da una delle istituzioni considerate dal regolamento n. 1049/2001 siano stati formati da uno Stato membro e presentino un collegamento con procedimenti giurisdizionali non è tale da escludere documenti di questo tipo dall'ambito di applicazione di detto regolamento. Peraltro, la Corte ha dichiarato che la circostanza che né lo Statuto della Corte di giustizia né i regolamenti di procedura delle giurisdizioni dell'Unione prevedano alcun diritto d'accesso dei terzi alle memorie depositate nell'ambito di procedimenti giurisdizionali non può comportare l'inapplicabilità del suddetto regolamento alle domande di accesso alle memorie redatte da uno Stato membro ai fini di un procedimento giurisdizionale dinanzi al giudice dell'Unione, che si trovino in possesso di un'istituzione. Essa ha quindi considerato che le memorie controverse rientravano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001, in quanto documenti detenuti da un'istituzione soggetta a detto regolamento.

In secondo luogo, esaminando la sistematica generale e gli obiettivi dell'articolo 15, paragrafo 3, TFUE, la Corte ha concluso che l'inapplicabilità alla Corte del regime di accesso ai documenti, quando la stessa esercita funzioni giurisdizionali, prevista all'articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE, non osta a che tale regime sia applicabile a documenti presentati alla Corte nell'ambito di un procedimento giurisdizionale. Inoltre, in considerazione del fatto che il regolamento n. 1049/2001 consente di negare, se del caso, l'accesso ai documenti relativi a procedimenti dinanzi ai giudici dell'Unione per garantire la tutela dei procedimenti giurisdizionali, l'articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE non impone un'interpretazione che esclude tutte le memorie controverse dall'ambito di

^{22/} Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2015, *Breyer/Commissione* (T-188/12, [EU:T:2015:124](#)).

applicazione del regolamento n. 1049/2001. La Corte ha quindi concluso che il Tribunale aveva correttamente dichiarato che dette memorie non rientravano, al pari di quelle redatte dalla Commissione stessa, nell'esclusione dal diritto di accesso ai documenti prevista dall'articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE.

Inoltre, con la sentenza **Svezia/Commissione** (C-562/14 P, [EU:C:2017:356](#)), dell'11 maggio 2017, la Corte ha confermato, in sede di impugnazione, la sentenza del Tribunale²³ con la quale quest'ultimo aveva respinto il ricorso di più cittadini diretto all'annullamento di una decisione della Commissione recante diniego di concedere loro l'accesso, in forza del regolamento n. 1049/2001, a due domande di informazioni rivolte da tale istituzione alla Repubblica federale di Germania, nell'ambito di una procedura EU Pilot avente la funzione di preparare o di evitare un procedimento per inadempimento contro uno Stato membro.

La Corte ha considerato che, per tutto il tempo che, nel corso della fase precontenziosa di un'indagine condotta nell'ambito di una procedura EU Pilot, sussiste il rischio di alterare la natura del procedimento per inadempimento, di modificarne lo svolgimento e di pregiudicarne gli obiettivi, l'applicazione della presunzione generale di riservatezza ai documenti scambiati tra la Commissione e lo Stato membro interessato è giustificata. Essa ha peraltro precisato che tale rischio sussiste fino al momento in cui la procedura EU Pilot è chiusa ed è definitivamente escluso l'avvio di un procedimento formale per inadempimento contro lo Stato membro interessato. Durante tale periodo la Commissione può quindi basarsi su una presunzione generale di riservatezza per negare l'accesso, senza effettuare un esame concreto e individuale dei documenti richiesti. Tuttavia, tale presunzione generale non esclude la possibilità di dimostrare che un dato documento, di cui viene richiesta la divulgazione, non rientra in detta presunzione oppure che sussiste, in forza dell'articolo 4, paragrafo 2, *in fine*, del regolamento n. 1049/2001, un interesse pubblico prevalente atto a giustificare la divulgazione del documento di cui trattasi.

Nella sentenza **Francia/Schlyter** (C-331/15 P, [EU:C:2017:639](#)), emessa il 7 settembre 2017, che conferma la sentenza impugnata del Tribunale²⁴, la Corte si è pronunciata sulla questione se un parere circostanziato emesso dalla Commissione nell'ambito della procedura d'informazione relativa alle regolamentazioni tecniche, prevista dalla direttiva 98/34²⁵, rientri o meno in un'attività di indagine, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

In primo luogo, la Corte ha considerato che costituisce un'attività di indagine una procedura strutturata e formalizzata della Commissione il cui obiettivo è la raccolta e l'analisi di informazioni affinché tale istituzione possa adottare una posizione nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni previste dai Trattati UE e FUE. Essa ha precisato a tal proposito che, da un lato, tale procedura non deve necessariamente mirare ad accertare o a perseguire una violazione o un'irregolarità, ma la nozione di «indagine» può comprendere altresì l'attività della Commissione volta ad accertare fatti al fine di valutare una data situazione. D'altro lato, non è indispensabile che la posizione adottata dalla Commissione per compiere le sue funzioni assuma la forma di una decisione ai sensi dell'articolo 288, quarto comma, TFUE. Una posizione del genere può assumere la forma, segnatamente, di una relazione o di una raccomandazione.

^{23/} Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2014, **Spirlea/Commissione** (T-306/12, [EU:T:2014:816](#)).

^{24/} Sentenza del Tribunale del 16 aprile 2015, **Schlyter/Commissione** (T-402/12, [EU:T:2015:209](#)).

^{25/} Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU 1998, L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU 1998, L 217, pag. 18).

A tal riguardo, la Corte ha considerato che, nella fattispecie, il parere circostanziato emesso dalla Commissione rientra in una procedura di «indagine», in quanto costituisce una misura ufficiale che precisa la posizione giuridica di tale istituzione per quanto concerne la compatibilità di un progetto di regola tecnica notificato da uno Stato membro con, segnatamente, la libera circolazione delle merci e la libertà di stabilimento degli operatori.

In secondo luogo, la Corte ha dichiarato che, poiché nessuna disposizione della direttiva 98/34 prevede la riservatezza dei pareri circostanziati emessi in forza del suo articolo 9, paragrafo 2, il requisito di trasparenza sotteso a detta direttiva si applica tendenzialmente a tali pareri circostanziati. Essa ha peraltro precisato che tale requisito di trasparenza non esclude tuttavia che la Commissione possa, in base alle circostanze del caso di specie, fondarsi sull'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 per negare l'accesso a un parere circostanziato emesso in forza dell'articolo 9, paragrafo 2, di tale direttiva, a condizione che essa dimostri che l'accesso al parere circostanziato di cui trattasi arreca concretamente ed effettivamente pregiudizio all'obiettivo di prevenzione dell'adozione di una regola tecnica incompatibile con il diritto dell'Unione.

Infine, nella sentenza **SaintGobain Glass Deutschland/Commissione** (C-60/15 P, [EU:C:2017:540](#)), pronunciata il 13 luglio 2017, la Corte ha accolto l'impugnazione proposta dalla Saint-Gobain Glass Deutschland avverso la sentenza del Tribunale ²⁶ recante rigetto del suo ricorso di annullamento della *decisione della Commissione con cui è stato negato l'accesso integrale a un documento trasmesso dalla Repubblica federale di Germania* nell'ambito del procedimento di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra previsto all'articolo 10 bis della direttiva 2003/87 ²⁷. Tale decisione di diniego era fondata sull'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 ²⁸, in forza del quale l'accesso a un documento è negato se la sua divulgazione pregiudica seriamente il processo decisionale in corso.

Nella sua sentenza la Corte ha annullato la sentenza impugnata, dichiarando che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto nella sua interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001. Essa ha inoltre annullato la decisione della Commissione di diniego di accesso ai documenti. A tal riguardo, la Corte ha considerato che l'eccezione relativa al «processo decisionale», prevista da tale disposizione, va interpretata restrittivamente, tenendo conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione dei documenti considerati e del fatto che le informazioni richieste riguardino emissioni nell'ambiente. La Corte ha peraltro precisato che tale eccezione deve essere intesa come riguardante l'adozione della decisione, senza ricomprendere l'intero procedimento amministrativo che ha portato all'adozione di quest'ultima. Pertanto, per documenti direttamente collegati alle questioni trattate in un procedimento amministrativo, il mero riferimento ad un rischio di ripercussioni pregiudizievoli della loro divulgazione e alla possibilità che gli interessati possano esercitare un'influenza sul procedimento non è sufficiente a dimostrare che la divulgazione di documenti interni pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale in corso.

Inoltre, la Corte ha rilevato che l'esigenza di interpretare restrittivamente l'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, è ancora più forte se i documenti di cui è chiesta la comunicazione contengono informazioni ambientali. Tuttavia, la Convenzione di Aarhus dispone, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), che una richiesta di informazioni ambientali può essere respinta qualora la divulgazione di tali informazioni possa pregiudicare la segretezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, ove sia prevista dal diritto nazionale,

^{26/} Sentenza del Tribunale dell'11 dicembre 2014, **SaintGobain Glass Deutschland/Commissione** (T-476/12, [EU:T:2014:1059](#)).

^{27/} Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32).

^{28/} Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

e non l'insieme del procedimento amministrativo in esito al quale tali autorità deliberano. Pertanto, la circostanza secondo cui il procedimento amministrativo non si era ancora concluso alla data di adozione della decisione controversa, non consente, di per sé, di dimostrare che il processo decisionale della Commissione sarebbe stato seriamente pregiudicato in caso di divulgazione dei documenti richiesti.

4. RESPONSABILITÀ EXTRA CONTRATTUALE DELL'UNIONE

Nella sentenza del 4 aprile 2017, **Mediatore/Staelen** (C-337/15 P, [EU:C:2017:256](#)), la Corte riunita in Grande Sezione, si è pronunciata, nell'ambito di un'impugnazione, sulla *responsabilità extracontrattuale dell'Unione per violazione dell'obbligo di diligenza da parte del Mediatore europeo nel trattare una denuncia*. A tal riguardo, il Tribunale aveva dichiarato, nella sentenza impugnata²⁹, che taluni inadempimenti del dovere di diligenza, commessi dal Mediatore nel trattare una denuncia riguardante la gestione, da parte del Parlamento europeo, di un elenco di candidati idonei in esito a un concorso generale, costituivano di per sé violazioni sufficientemente qualificate del diritto dell'Unione, ai sensi della giurisprudenza nella quale sono state precisate le condizioni di attuazione della responsabilità extracontrattuale dell'Unione. In conseguenza di tali violazioni, detto giudice aveva riconosciuto alla denunciante, che figurava come vincitrice nell'elenco dei candidati idonei considerato, l'importo di EUR 7 000 a titolo di risarcimento danni per la perdita di fiducia, da parte sua, nell'ufficio del Mediatore e per la sensazione di perdita di tempo e di energia.

Dopo aver ricordato le funzioni e i doveri del Mediatore, la Corte ha constatato, anzitutto, che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto dichiarando che una «mera» violazione del principio di diligenza da parte del Mediatore costituiva una violazione sufficientemente qualificata, idonea a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione. Secondo la Corte, per concludere nel senso dell'esistenza di una violazione di tal genere, è necessario accertare che, non avendo agito con tutta l'accuratezza e la prudenza necessarie, quest'ultimo ha violato in modo grave e manifesto i limiti imposti al proprio potere discrezionale nell'ambito dell'esercizio dei poteri di indagine di cui dispone. Per quanto riguarda il pregiudizio di cui il Tribunale aveva riconosciuto l'esistenza, la Corte ha inoltre dichiarato che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto nel qualificare come danno morale riparabile la perdita di fiducia nell'istituto del Mediatore asserita dalla denunciante. Risultando quindi priva di fondamento giuridico, la decisione del Tribunale di condannare il Mediatore a versare un indennizzo è stata annullata dalla Corte.

Tuttavia, dato che poteva statuire definitivamente sulla controversia in quanto lo stato degli atti lo consentiva, la Corte ha poi constatato che dai fatti di causa risultava che il Mediatore aveva commesso, in effetti, diverse violazioni sufficientemente qualificate del suo obbligo di diligenza nello svolgimento delle sue indagini, cagionando alla denunciante un danno morale reale e certo. Pertanto, la Corte ha nuovamente condannato il Mediatore a versare un indennizzo di EUR 7 000 per riparare detto danno morale, vertente sostanzialmente sulla sensazione di «trauma psicologico» che la denunciante aveva provato a causa del modo in cui era stata trattata la sua denuncia.

Nella sentenza **Safa Nicu Sepahan/Consiglio** (C-45/15 P, [EU:C:2017:402](#)), emessa il 30 maggio 2017, la Corte, riunita in Grande Sezione, si è pronunciata sul *diritto al risarcimento per i danni causati da una decisione di congelamento di capitali adottata nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune*. Con tale sentenza, la Corte ha respinto le impugnazioni proposte dalla società iraniana Safa Nicu Sepahan e dal Consiglio avverso la sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014³⁰, che, dopo aver annullato le misure restrittive di congelamento di capitali di cui la

^{29/} Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2015, **Mediatore/Staelen** (T-217/11, [EU:T:2015:238](#)).

^{30/} Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014, **Safa Nicu Sepahan/Consiglio** (T-384/11, [EU:T:2014:986](#)).

ricorrente era oggetto³¹, aveva concesso a tale società un risarcimento pari a EUR 50 000 a titolo del danno immateriale subito a causa delle misure annullate, respingendo, al contempo, le sue domande di risarcimento del danno materiale asseritamente subito. Nella sua impugnazione la Safa Nicu Sepahan contestava sia il rigetto delle domande dirette a ottenere il risarcimento dei danni materiali sia l'importo del risarcimento concesso a titolo di danni immateriali.

Per quanto riguarda il risarcimento concesso a titolo del danno immateriale subito, la Corte ha concluso che il Tribunale aveva considerato correttamente che la violazione per quasi tre anni, da parte del Consiglio, dell'obbligo di fornire alla Safa Nicu Sepahan le informazioni e gli elementi di prova a sostegno dei motivi dell'adozione nei suoi confronti delle misure restrittive in questione costituiva una violazione sufficientemente qualificata, idonea a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione ai sensi dell'articolo 340, secondo comma, TFUE. Orbene, se pur è vero che l'annullamento di misure restrittive illegittime può costituire una forma di riparazione del danno immateriale, ciò non comporta che tale forma di riparazione sia necessariamente sufficiente, in ogni caso, a garantire la riparazione integrale di tale danno. La Corte ha quindi concluso che il Tribunale aveva correttamente valutato in via equitativa l'importo, quale è stato fissato, del risarcimento del danno immateriale cui la Safa Nicu Sepahan aveva diritto.

In secondo luogo, per quanto riguarda il mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, di una responsabilità dell'Unione riguardo al danno materiale asseritamente subito, la Corte ha ricordato che qualsiasi danno di cui viene chiesto il risarcimento ai sensi dell'articolo 340, secondo comma, TFUE, deve essere reale e certo e deve derivare in maniera sufficientemente diretta dal comportamento illegittimo delle istituzioni. Dato che la parte che adduce la responsabilità dell'Unione è peraltro tenuta a fornire prove conclusive tanto dell'esistenza del danno da essa fatto valere, nonché della sua entità, quanto del nesso di causalità tra quest'ultimo e le misure restrittive adottate, la Corte ha constatato che il Tribunale aveva concluso correttamente che le affermazioni della Safa Nicu Sepahan non erano sufficientemente suffragate.

31/ Tali misure restrittive erano state adottate dal Consiglio nei confronti dell'Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare, in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2011, L 136, pag. 26) e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1).

IV. DIRITTO DELL'UNIONE E DIRITTO NAZIONALE

Il 10 ottobre 2017, nella sentenza **Farrell** (C-413/15, [EU:C:2017:745](#)), la Corte, riunita in Grande Sezione, ha apportato precisazioni sulle condizioni alle quali a un organismo di diritto privato, al quale uno Stato membro abbia demandato il compito di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva 84/5³², consistente nel risarcire i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o da un veicolo per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli, siano opponibili le disposizioni della terza direttiva 90/232³³ idonee a produrre un effetto diretto. La controversia di cui al procedimento principale riguardava il risarcimento, da parte dell'organismo nazionale competente (il «Motor Insurers Bureau of Ireland»), dei danni fisici subiti dalla ricorrente nel procedimento principale a causa di un incidente stradale.

Tale sentenza rientra in una linea di continuità con una prima sentenza Farrell del 19 aprile 2007³⁴, che aveva origine nello stesso procedimento principale, nella quale la Corte ha dichiarato che l'articolo 1 della terza direttiva 90/232, da un lato, osta a una normativa nazionale secondo cui l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli non copre la responsabilità per i danni fisici causati alle persone che viaggiano in una parte dell'autoveicolo che non sia stata né progettata né costruita con sedili per passeggeri e, dall'altro, che tale articolo soddisfa tutte le condizioni richieste per produrre un effetto diretto e, di conseguenza, conferisce diritti che i singoli possono invocare direttamente dinanzi ai giudici nazionali. La Corte ha tuttavia ritenuto, in tale sentenza, che spettasse al giudice nazionale verificare se tale disposizione potesse essere invocata nei confronti di un organismo come quello di cui al procedimento principale.

In seguito a tale sentenza, il primo giudice del rinvio ha ritenuto che l'organismo nazionale competente in questione fosse un'emanazione dello Stato e che, di conseguenza, la ricorrente nel procedimento principale avesse il diritto di essere indennizzata dal medesimo. Detto organismo ha quindi proposto ricorso contro tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio nella causa in esame, sostenendo di non essere un'emanazione dello Stato e che, pertanto, non erano ad esso opponibili le disposizioni, ancorché dotate di effetto diretto, di una direttiva che non erano state recepite nel diritto nazionale. È in tale contesto che la Corte è stata nuovamente adita in via pregiudiziale per chiarire i criteri stabiliti nella sentenza Foster e a.³⁵ al fine di stabilire i tipi di enti che possono essere considerati emanazione dello Stato.

A tal riguardo, la Corte ha precisato che detti criteri, secondo i quali disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva possono essere invocate da un singolo nei confronti di un organismo o di un ente che sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato, o che disponga di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra singoli, non possono avere carattere cumulativo. L'articolo 288 TFUE, relativo agli atti giuridici dell'Unione, deve essere quindi interpretato nel senso che non esclude che le disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto siano opponibili a un ente che non sia dotato di tutte le caratteristiche enunciate nella citata sentenza Foster e a.

32/ Seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17), come modificata dalla terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990 (GU 1990, L 129, pag. 33).

33/ Terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1990, L 29, pag. 33).

34/ Sentenza della Corte del 19 aprile 2007, **Farrell** (C-356/05, [EU:C:2007:229](#)).

35/ Sentenza della Corte del 12 luglio 1990, **Foster e a.** (C-188/89, [EU:C:1990:313](#)).

Esaminando la questione se ciò è quanto avviene per l'organismo di cui al procedimento principale, la Corte ha considerato che disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto sono opponibili a un organismo di diritto privato cui sia stato demandato da uno Stato membro un compito di interesse pubblico, come quello di risarcire i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o da un veicolo per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli, e che, a tal fine, disponga per legge di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli, come il potere di imporre agli assicuratori che svolgono un'attività di assicurazione automobilistica nel territorio dello Stato membro interessato di affidarsi a tale organismo e di finanziarlo.

Il 5 dicembre 2017, nella sentenza **M.A.S. e M.B.** (C-42/17, [EU:C:2017:936](#)), la Corte, riunita in Grande Sezione, si è pronunciata su una decisione di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale italiana diretta a ottenere *una precisazione sulla portata dell'obbligo, fissato dalla Corte di giustizia nella sentenza Taricco e a. (C-105/14, EU:C:2015:555)*³⁶ e *incombente ai giudici nazionali, di disapplicare, in caso di constatazione di una violazione dell'articolo 325 TFUE, le disposizioni nazionali in materia di prescrizione.*

Nella causa **Taricco e a.**, la Corte aveva constatato che le norme italiane sulla prescrizione applicabili in materia di procedimenti penali, che prevedono che il termine di prescrizione applicabile ai reati tributari in materia di IVA non venga prorogato, in caso di interruzione, oltre un quarto della sua durata iniziale, sono idonee a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE nell'ipotesi in cui tali norme nazionali impediscano di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, o in cui prevedano, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. La Corte ha quindi dichiarato che il giudice nazionale era tenuto, in tali casi, a dare piena efficacia all'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE disapplicando, all'occorrenza, le disposizioni nazionali.

Con il suo rinvio, la Corte costituzionale ha sollevato la questione di un'eventuale violazione del principio di legalità dei reati e delle pene che potrebbe derivare dal rispetto di tale obbligo da parte dei giudici nazionali. A tal riguardo, essa fa riferimento, in primo luogo, alla natura sostanziale delle norme sulla prescrizione stabilite nell'ordinamento giuridico italiano, la quale implica che dette norme siano ragionevolmente prevedibili per i soggetti dell'ordinamento al momento della commissione dei reati contestati senza poter essere modificate retroattivamente in peius, e, in secondo luogo, alla necessità che qualunque normativa nazionale relativa al regime di punibilità si fondi su una base giuridica sufficientemente determinata, al fine di poter delimitare e orientare la valutazione del giudice nazionale.

A tal riguardo, la Corte ha dichiarato, citando il punto 53 della sentenza *Taricco e a.*, che i giudici nazionali competenti, quando devono decidere di disapplicare le disposizioni nazionali in questione, devono assicurarsi che siano rispettati i diritti fondamentali delle persone accusate di aver commesso un reato, compresi, per quanto riguarda l'inflizione di sanzioni penali, i diritti degli imputati derivanti dal principio di legalità dei reati e delle pene.

Essa ha affermato, in primo luogo, che il rispetto del principio di legalità dei reati e delle pene, principio sancito all'articolo 49 della Carta e appartenente alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, si impone a tali Stati quando attuano il diritto dell'Unione, come avviene allorché essi prevedano, nell'ambito degli obblighi loro imposti dall'articolo 325 TFUE, di infliggere sanzioni penali per i reati in materia di IVA. In secondo luogo, la Corte ha ricordato che il diritto garantito all'articolo 49 della Carta ha significato e portata identici al diritto garantito dalla CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha stabilito, per quanto riguarda gli obblighi derivanti dal principio di legalità dei reati e delle pene, che le disposizioni penali devono rispettare

^{36/} Sentenza della Corte dell'8 settembre 2015, **Taricco e a.** (C-105/14, [EU:C:2015:555](#)).

determinati requisiti di accessibilità e di prevedibilità per quanto riguarda tanto la definizione del reato quanto la determinazione della pena. Inoltre, la Corte ha dichiarato che il requisito della determinatezza della legge applicabile implica che la legge definisca in modo chiaro i reati e le pene che li reprimono e che il principio di irretroattività della legge penale osta in particolare a che un giudice possa, nel corso di un procedimento penale, sanzionare penalmente una condotta non vietata da una norma nazionale adottata prima della commissione del reato addebitato, ovvero aggravare il regime di responsabilità penale di coloro che sono oggetto di un procedimento siffatto.

La Corte ha poi precisato che, se il giudice nazionale dovesse essere indotto a ritenere che l'obbligo di disapplicare le disposizioni del codice penale in questione contrasti con il principio di legalità dei reati e delle pene, esso non sarebbe tenuto a conformarsi a tale obbligo, e ciò neppure qualora il rispetto del medesimo consentisse di rimediare a una situazione nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione. Spetta, quindi, al legislatore nazionale, in tal caso, adottare le misure necessarie per stabilire norme sulla prescrizione che consentano di ottemperare agli obblighi derivanti dall'articolo 325 TFUE.

V. CONTENZIOSO DELL'UNIONE

Per quanto riguarda il contenzioso dell'Unione, occorre segnalare una sentenza relativa al divieto per il giudice dell'Unione di statuire *ultra petita*. Inoltre, meritano di essere segnalate le sentenze **A e a.** (C-158/14) e **Rosneft** (C-72/15), che riguardano in particolare la ricevibilità di una domanda pregiudiziale di validità di misure adottate nel settore della politica estera e di sicurezza comune ³⁷.

Con la sentenza **British Airways/Commissione** (C-122/16 P, [EU:C:2017:861](#)), pronunciata il 14 novembre 2017, la Corte, riunita in Grande Sezione, è stata chiamata a precisare la portata del *divieto per il giudice dell'Unione di statuire ultra petita*. Nella sentenza impugnata ³⁸, che si inserisce in una controversia tra la compagnia aerea British Airways e la Commissione, il Tribunale aveva rilevato d'ufficio un motivo di ordine pubblico vertente su un vizio di motivazione che inficiava la decisione controversa ³⁹. Secondo il Tribunale, la Commissione aveva infatti rilevato, nella motivazione, una sola infrazione unica e continuata all'articolo 101 TFUE, all'articolo 53 dell'accordo SEE e all'articolo 8 dell'accordo CESvizzera. Per contro, il dispositivo di detta decisione aveva constatato l'esistenza di un'infrazione unica e continuata distinta per ciascuno di tali articoli. Tuttavia, il Tribunale aveva dichiarato che tale constatazione non poteva condurre all'annullamento totale della decisione controversa, in quanto l'annullamento non poteva andare oltre le conclusioni contenute nell'atto introduttivo del ricorso, dirette soltanto all'annullamento parziale.

La Corte ha confermato la sentenza del Tribunale. Essa ha ricordato che, posto che il giudice dell'Unione non può statuire *ultra petita*, l'annullamento che esso pronuncia non può essere più ampio di quello chiesto dal ricorrente. La Corte ha constatato che, benché l'autorità assoluta di cosa giudicata di cui gode una sentenza di annullamento inerisca tanto al dispositivo della sentenza quanto alla motivazione che ne costituisce il necessario fondamento,

^{37/} Queste due sentenze sono presentate nella rubrica XX «Politica estera e di sicurezza comune».

^{38/} Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015, **British Airways/Commissione** (T-48/11, [EU:T:2015:988](#)).

^{39/} Decisione C(2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 FUE, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso COMP/39258 – Trasporto aereo).

essa non può comportare l'annullamento di un atto, o di una parte di atto, non deferito alla censura del giudice dell'Unione che sia viziato dalla stessa illegittimità. Peraltro, la competenza del giudice della legittimità di rilevare d'ufficio un motivo di ordine pubblico non implica tuttavia che quest'ultimo possa modificare d'ufficio le conclusioni formulate dal ricorrente. Infatti, se è pur vero che i motivi dedotti dal ricorrente costituiscono il necessario sostegno delle conclusioni contenute in un atto introduttivo, tuttavia essi si distinguono necessariamente da queste ultime, le quali definiscono i limiti della controversia deferita al giudice dell'Unione.

Ne consegue che, rilevando d'ufficio un motivo di ordine pubblico che, per definizione, non è stato dedotto dalle parti, il giudice dell'Unione non oltrepassa l'ambito della controversia della quale è investito e non viola in alcun modo le norme procedurali relative all'esposizione dell'oggetto della controversia e dei motivi nell'atto di ricorso. Altra cosa sarebbe se, in seguito all'esame nel merito dell'atto deferito alla sua censura, tale giudice pronunciasse, sulla base di un motivo rilevato d'ufficio, un annullamento che eccedesse quanto chiesto nelle conclusioni regolarmente sottoposte al suo esame, con la motivazione che un siffatto annullamento sarebbe necessario al fine di correggere l'illegittimità constatata d'ufficio nell'ambito di detta analisi.

Pur osservando che era pacifico che il vizio di motivazione constatato dal Tribunale nella fattispecie aveva violato i diritti della difesa della British Airways, la Corte ha dichiarato che la mancanza di un controllo d'ufficio di tutta la decisione impugnata non violava il principio della tutela giurisdizionale effettiva previsto dall'articolo 47 della Carta. Infatti, anche se il controllo di legittimità previsto dall'articolo 263 TFUE, completato dalla competenza estesa al merito per quanto riguarda l'importo dell'ammenda, prevista dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003⁴⁰, implica che il giudice dell'Unione eserciti un controllo tanto in diritto quanto in fatto e che esso disponga del potere di valutare le prove, di annullare la decisione impugnata e di modificare l'importo dell'ammenda, non è contrario al principio della tutela giurisdizionale effettiva il fatto che il controllo di legittimità esercitato dal giudice sia limitato dalle domande delle parti quali formulate nelle conclusioni delle loro memorie, dal momento che tale principio non richiede, peraltro, che il giudice debba estendere il suo controllo agli elementi di una decisione che non rientrano nell'ambito della controversia di cui viene investito.

VI. AGRICOLTURA

La sentenza **APVE e a.** (C-671/15, [EU:C:2017:860](#)), pronunciata il 14 novembre 2017, ha fornito alla Corte, riunita in Grande Sezione, l'occasione di pronunciarsi sul *rapporto tra la politica agricola comune (PAC) e il diritto dell'Unione in materia di concorrenza*. Nella causa principale era in discussione una decisione dell'autorità francese garante della concorrenza che aveva giudicato anticoncorrenziali, e sanzionato finanziariamente, le pratiche poste in essere, in particolare, da organizzazioni di produttori (OP), e dalle associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) nel settore della produzione e della commercializzazione dell'indivia. Investita dell'impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello che riformava tale decisione, la Corte di cassazione ha interpellato la Corte sulla questione se l'articolo 101 TFUE, in combinato disposto con talune norme specifiche di diritto derivato adottato

^{40/} Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1),

in materia di PAC ⁴¹, dovesse essere interpretato nel senso che pratiche, attraverso le quali le OP, le AOP e le altre organizzazioni interessate di cui al procedimento principale procedono alla fissazione collettiva di prezzi minimi di vendita, si accordano sui quantitativi immessi sul mercato e si scambiano informazioni strategiche, sono escluse dall'ambito di applicazione del divieto delle intese previsto da tale articolo.

La Corte ha ricordato anzitutto che, nel perseguire gli obiettivi di instaurazione della PAC, e di creazione di un regime di concorrenza non falsata, l'articolo 42 TFUE riconosce la preminenza della PAC rispetto agli obiettivi del Trattato nel settore della concorrenza, nonché il potere del legislatore dell'Unione di escludere dall'ambito di applicazione del diritto della concorrenza alcune pratiche che, al di fuori della PAC, dovrebbero essere qualificate come anticoncorrenziali. In particolare, alla luce delle disposizioni del diritto dell'Unione nel settore degli ortofrutticoli, le pratiche necessarie affinché le OP e le AOP raggiungano uno o più degli obiettivi loro assegnati dalla PAC (ossia assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, concentrare l'offerta e immettere sul mercato la produzione, ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione) sfuggono al divieto delle intese previsto dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Tuttavia, la portata di tali esclusioni va interpretata in modo restrittivo e le organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli non costituiscono uno spazio senza concorrenza. Inoltre, le pratiche che perseguono gli obiettivi della PAC sono soggette al principio di proporzionalità.

Per quanto riguarda le pratiche concordate tra i produttori membri di una medesima OP o AOP riconosciuta da uno Stato membro nell'attuazione della PAC, la Corte ha precisato che solo le forme di coordinamento o di concertazione tra i membri di una stessa OP o AOP, che rientrano effettivamente e rigorosamente nel perseguimento degli obiettivi assegnati all'OP o all'AOP considerata, possono sfuggire al divieto delle intese. Può essere questo il caso, in particolare, degli scambi di informazioni strategiche, del coordinamento del volume di prodotti agricoli immessi sul mercato, nonché del coordinamento della politica tariffaria dei singoli produttori agricoli, qualora tali pratiche mirino effettivamente a realizzare tali obiettivi e siano strettamente proporzionate agli stessi. Per contro, la fissazione collettiva di prezzi minimi di vendita all'interno di un'OP o di un'AOP non può essere considerata necessaria per il buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato considerato, né proporzionata agli obiettivi di stabilizzazione dei prezzi o di concentrazione dell'offerta, qualora non consenta ai produttori che provvedono essi stessi a smaltire la propria produzione di praticare un prezzo inferiore ai prezzi minimi e abbia l'effetto di abbassare il livello già ridotto di concorrenza esistente sui mercati di prodotti agricoli.

41/ V. articolo 2 del regolamento n. 26 del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio di prodotti agricoli (GU 1962, 30, pag. 993), articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 297, pag. 1), articolo 2 del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio di prodotti agricoli (GU L 214, pag. 7), articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo (GU L 273, pag. 1), e articoli 122, primo comma, 175 e 176 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (GU 2007, L 299, pag. 1).

VII. LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE

1. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

Nella sentenza **Erzberger** (C-566/15, [EU:C:2017:562](#)), emessa il 18 luglio 2017, la Corte, riunita in Grande Sezione, si è pronunciata sulla *compatibilità con la libera circolazione dei lavoratori, garantita dall'articolo 45 TFUE, di talune limitazioni alla partecipazione alle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza di una società previste dalla legge tedesca sulla cogestione da parte dei lavoratori dipendenti*. Limitando, più in particolare, il diritto di voto attivo e passivo in dette elezioni ai soli lavoratori occupati presso gli stabilimenti di un gruppo situati nel territorio nazionale, tale legge priva dei suddetti diritti i lavoratori che, in particolare, lasciano il proprio posto di lavoro in uno stabilimento situato in Germania per essere occupati presso una società partecipata appartenente al medesimo gruppo e stabilita in un altro Stato membro, vale a dire lavoratori che esercitano il diritto garantito dall'articolo 45 TFUE.

La Corte ha dichiarato che non si può ritenere che la perdita dei diritti citati, subita da tali lavoratori, costituisca un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori. Infatti, il diritto primario dell'Unione non può garantire ad un lavoratore che il trasferimento in uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro di origine resti neutrale in materia previdenziale, in quanto un tale trasferimento, in considerazione delle disparità tra i regimi e le normative degli Stati membri, può, a seconda dei casi, risultare più o meno favorevole per l'interessato sotto tale profilo. Pertanto, la libera circolazione dei lavoratori non accorda a detto lavoratore il diritto di avvalersi, nello Stato membro ospitante, delle condizioni di lavoro di cui egli beneficiava nello Stato membro di origine in conformità alla normativa nazionale di quest'ultimo. Di conseguenza, neppure il diritto dell'Unione osta a che, in materia di rappresentanza e di tutela collettiva degli interessi dei lavoratori negli organi amministrativi e di controllo di una società di diritto nazionale – materia che, ad oggi, non è stata oggetto di armonizzazione né di coordinamento a livello dell'Unione –, uno Stato membro preveda che le norme che ha adottato si applichino solo ai lavoratori occupati presso stabilimenti situati nel proprio territorio nazionale.

2. LIBERTÀ DI STABILIMENTO

Il 14 settembre 2017, la Corte ha pronunciato la sentenza **Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements** (C-646/15, [EU:C:2017:682](#)), nella quale essa ha dichiarato che *le disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà di stabilimento ostano all'assoggettamento ad imposta, quale previsto dal diritto del Regno Unito nel procedimento principale, degli utili non realizzati afferenti al patrimonio del trust, in occasione del trasferimento della residenza della maggioranza dei trustees in un altro Stato membro*.

Nella fattispecie, un cittadino cipriota aveva costituito, nel 1992, alcuni trusts di diritto del Regno Unito a vantaggio dei suoi figli e di altri suoi familiari. All'atto della costituzione di detti trust il cittadino cipriota risiedeva con la sua famiglia nel Regno Unito, e così i trustees originari. Nel 2004 il cittadino cipriota e sua moglie si sono dimessi dalle loro funzioni di trustee, designando al loro posto tre nuovi trustees, tutti residenti a Cipro. Dato che la maggioranza dei trustees aveva così cessato di risiedere nel Regno Unito, l'amministrazione tributaria britannica ha ritenuto che l'amministrazione dei trusts si fosse trasferita a Cipro. A suo avviso, siffatto trasferimento equivaleva a una disposizione immediata, prima della data di trasferimento, dei beni costituenti il patrimonio del trust e alla loro riacquisizione immediata al prezzo di mercato, il che poteva dar luogo all'assoggettamento ad imposta di utili non realizzati.

Per quanto riguarda la conformità di siffatto assoggettamento ad imposta con il diritto dell'Unione, la Corte ha confermato, anzitutto, che i trusts in questione potevano avvalersi della libertà di stabilimento, in quanto rientranti nella nozione di «altre persone giuridiche», ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, TFUE. Dopo aver inoltre confermato che la libertà di stabilimento è applicabile nel caso in cui uno Stato membro assoggetti ad imposta gli utili relativi ai beni detenuti in trust in ragione del trasferimento della sede amministrativa di quest'ultimo in un altro Stato membro, la Corte ha esaminato se l'assoggettamento ad imposta controverso fosse compatibile con tale libertà. A tal proposito, la Corte ha constatato anzitutto l'esistenza di un ostacolo alla libertà di stabilimento, in quanto la differenza di imposizione fiscale fra i trusts che mantengono la propria sede amministrativa nel Regno Unito e i trusts la cui sede amministrativa viene trasferita in un altro Stato membro è, in particolare, idonea a disincentivare siffatti trasferimenti di sede. Per quanto riguarda l'eventuale giustificazione di tale ostacolo con motivi di interesse generale, la Corte ha poi ritenuto che, pur essendo idonea a garantire la salvaguardia della ripartizione della competenza fiscale tra gli Stati membri, la normativa in questione andasse tuttavia al di là di quanto è necessario per salvaguardare tale ripartizione delle competenze fiscali nazionali, in quanto essa prevedeva unicamente l'assolvimento immediato dell'imposta in parola. Pertanto, è stato ritenuto che detta normativa costituisca un ostacolo ingiustificato alla libertà di stabilimento.

Nella sentenza **Polbud–Wykonawstwo** (C-106/16, [EU:C:2017:804](#)), pronunciata il 25 ottobre 2017, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha dichiarato che *gli articoli 49 e 54 TFUE sono applicabili al trasferimento della sola sede legale di una società, costituita ai sensi del diritto di uno Stato membro verso il territorio di un diverso Stato membro, quand'anche essa svolga la parte essenziale, se non la totalità, delle sue attività economiche e mantenga la sua sede effettiva nel primo Stato membro*. Nella causa principale era in discussione la decisione di rigetto dell'istanza di cancellazione dal registro delle imprese polacco, proposta dalla PolbudWykonawstwo (in prosieguo: la «Polbud»), una società di diritto polacco a responsabilità limitata, in seguito al trasferimento della propria sede legale in Lussemburgo. La normativa polacca prevede infatti la liquidazione obbligatoria della società nazionale all'atto del trasferimento della sede legale all'estero. La cancellazione della Polbud dal registro delle imprese polacco era stata quindi negata per difetto di produzione dei documenti relativi alla liquidazione. La Polbud aveva contestato tale decisione di rigetto sostenendo che essa non aveva perduto la personalità giuridica e continuava ad esistere come società di diritto lussemburghese. Il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), ha quindi interpellato la Corte, da un lato, sull'applicabilità della libertà di stabilimento nel caso di specie e, dall'altro, sulla compatibilità della normativa polacca con il diritto dell'Unione.

Anzitutto, la Corte ha constatato che gli articoli 49 e 54 TFUE accordano il beneficio della libertà di stabilimento alle società costituite in conformità alla normativa di uno Stato membro e con la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione. La Corte ha precisato che tale libertà fondamentale comprende il diritto per una società, come la Polbud, costituita in conformità alla normativa di uno Stato membro di trasformarsi in una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla normativa di tale ultimo Stato membro e, in particolare, il criterio posto da detto Stato per collegare una società all'ordinamento giuridico nazionale.

Inoltre, la Corte ha dichiarato che gli articoli 49 e 54 TFUE ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella fattispecie, che subordini il trasferimento della sede legale di una società alla sua liquidazione obbligatoria. Secondo la Corte, siffatta normativa è tale da ostacolare, se non addirittura impedire, la trasformazione transfrontaliera di una società e costituisce, pertanto, una restrizione alla libertà di stabilimento. La Corte ha ammesso che tale restrizione può essere giustificata, in linea di principio, da motivi imperativi di interesse generale. Tuttavia, essa ha considerato che la normativa polacca va al di là di quanto è necessario per la realizzazione degli obiettivi di tutela degli interessi dei creditori, dei soci di minoranza e dei dipendenti. In particolare, la Corte ha sottolineato che tale normativa prevede, generalmente, un obbligo di liquidazione, senza tener conto del rischio effettivo di una lesione di tali interessi e senza che sia consentito optare per misure meno restrittive capaci di salvaguardare detti interessi.

Infine, la Corte ha respinto la giustificazione dell'obiettivo di lotta alle pratiche abusive. Essa ha infatti considerato che il fatto di stabilire la sede, legale o effettiva, di una società in conformità alla legislazione di uno Stato membro al fine di beneficiare di una legislazione più vantaggiosa non può costituire di per sé un abuso. Inoltre, la mera circostanza che una società trasferisca la propria sede in un altro Stato membro non può fondare una presunzione generale di frode, né giustificare una misura che pregiudichi l'esercizio di una libertà fondamentale garantita dal Trattato. Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che l'obbligo generale di attuare una procedura di liquidazione si risolvesse nel costituire siffatta presunzione e, di conseguenza, che la normativa nazionale fosse sproporzionata rispetto a tale obiettivo.

3. LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Il 13 giugno 2017, nella sentenza della Grande Sezione ***The Gibraltar Betting and Gaming Association*** (C-591/15, [EU:C:2017:449](#)), la Corte si è pronunciata sull'interpretazione degli articoli 56 e 355, punto 3, TFUE. Tale sentenza si inserisce nell'ambito di una controversia nella quale un'associazione professionale di operatori di giochi d'azzardo stabiliti a Gibilterra aveva contestato la conformità con il diritto dell'Unione, in particolare, con le disposizioni relative alla libera prestazione dei servizi, di un nuovo regime fiscale adottato dal Regno Unito e riguardante segnatamente i giochi d'azzardo a distanza. Per sapere se fosse possibile invocare o meno l'articolo 56 TFUE in tale causa, la Corte è stata chiamata stabilire se *la prestazione, da parte di operatori stabiliti a Gibilterra, di servizi di gioco d'azzardo nei confronti di clienti stabiliti nel Regno Unito riguardasse, con riferimento al diritto dell'Unione, una «situazione puramente interna»*.

La Corte ha rilevato, anzitutto, che Gibilterra è un territorio europeo di cui uno Stato membro, ossia il Regno Unito, assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero. Il diritto dell'Unione si applica a tale territorio ai sensi dell'articolo 355, punto 3, TFUE, fatte salve le eccezioni previste dall'atto di adesione del 1972, le quali non riguardano però la libera prestazione di servizi.

Inoltre, la Corte ha esaminato la questione se la prestazione dei servizi in questione costituisca «situazione puramente interna», vale a dire una situazione i cui elementi si collocano tutti all'interno di un solo Stato membro. A tal proposito, essa ha considerato che, se è vero che Gibilterra non fa parte del Regno Unito, tale circostanza non può essere tuttavia decisiva al fine di determinare se due territori, ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle libertà fondamentali, debbano essere equiparati ad un solo Stato membro. Inoltre, equiparare gli scambi tra Gibilterra e il Regno Unito a quelli tra Stati membri porterebbe a negare il nesso riconosciuto all'articolo 355, punto 3, TFUE, tra detto territorio e il citato Stato membro. Ne consegue, secondo la Corte, che la prestazione di servizi da parte di operatori stabiliti a Gibilterra nei confronti di soggetti stabiliti nel Regno Unito costituisce, con riferimento al diritto dell'Unione, una situazione puramente interna, alla quale non sono applicabili le disposizioni del Trattato FUE in materia di libera prestazione di servizi.

Infine, la Corte ha sottolineato che tale interpretazione dell'articolo 355, punto 3, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 56 TFUE, non influisce sullo status del territorio di Gibilterra ai sensi del diritto internazionale, e non si può quindi ritenere che tale interpretazione pregiudichi lo status separato e distinto di Gibilterra.

Nella sentenza ***Asociación Profesional Elite Taxi*** (C-434/15, [EU:C:2017:981](#)), emessa il 20 dicembre 2017, la Corte, riunita in Grande Sezione, si è pronunciata sulla questione se *un servizio d'intermediazione, avente ad oggetto la messa in contatto mediante un'applicazione per smartphone, dietro retribuzione, di conducenti non professionisti, che utilizzano il proprio veicolo, con persone che desiderano effettuare uno spostamento nell'area urbana rientri nell'ambito*

di applicazione dell'articolo 56 TFUE, relativo alla libera prestazione di servizi, nonché delle direttive 2006/123⁴² e 2000/31⁴³. Nella fattispecie, un'associazione professionale di tassisti aveva proposto ricorso dinanzi a un giudice spagnolo affinché accertasse che le attività della società Uber Systems Spain SL violavano la normativa nazionale in materia di concorrenza sleale. Ritenendo che le pratiche della Uber non possano essere considerate sleali se la sua attività rientra nell'ambito della direttiva 2006/123 o della direttiva 98/34⁴⁴, detto giudice ha deciso di interpellare la Corte sulla qualificazione dell'attività della Uber di cui al procedimento principale alla luce di dette direttive nonché dell'articolo 56 TFUE.

Anzitutto, la Corte ha rilevato che tale attività non è soltanto un servizio d'intermediazione che consiste nel mettere in contatto, mediante un'applicazione per smartphone, un conducente non professionista che utilizza il proprio veicolo e una persona che intende effettuare uno spostamento in area urbana. Infatti, il fornitore di tale servizio d'intermediazione crea al contempo un'offerta di servizi di trasporto urbano che rende accessibile segnatamente con strumenti informatici e di cui organizza il funzionamento generale a favore delle persone che intendono avvalersi di tale offerta. Detto servizio si basa sulla selezione di conducenti non professionisti, ai quali la Uber fornisce un'applicazione senza la quale, da un lato, tali conducenti non sarebbero indotti a fornire servizi di trasporto e, dall'altro, le persone che intendono effettuare uno spostamento nell'area urbana non ricorrerebbero ai servizi di tali conducenti. Inoltre, la Uber esercita un'influenza determinante sulle condizioni della prestazione di questi ultimi, in particolare, sul prezzo massimo della corsa, nonché sulla qualità dei veicoli e dei loro conducenti.

Il servizio d'intermediazione di cui al procedimento principale deve quindi essere considerato parte integrante di un servizio complessivo in cui l'elemento principale è un servizio di trasporto. Ne consegue, secondo la Corte, che tale servizio non costituisce un «servizio della società dell'informazione», ai sensi della direttiva 98/34, cui rinvia la direttiva 2000/31, bensì un «servizio nel settore dei trasporti», ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, TFUE, secondo il quale la libera circolazione di tali servizi è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti, nonché dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123, che prevede che quest'ultima non si applica ai servizi nel settore dei trasporti. Pertanto, la Corte ha concluso che siffatto servizio di intermediazione deve essere escluso dall'ambito di applicazione dell'articolo 56 TFUE, della direttiva 2006/123 e della direttiva 2000/31.

Ne consegue altresì che, poiché il legislatore dell'Unione non ha adottato, in base al titolo relativo ai trasporti, norme comuni relative ai servizi di trasporto non collettivi in area urbana nonché ai servizi ad essi indissolubilmente legati, quali il servizio d'intermediazione in questione, allo stato attuale del diritto dell'Unione, è compito degli Stati membri disciplinare le condizioni di prestazione di tali servizi d'intermediazione nel rispetto delle norme generali del Trattato FUE.

42/ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).

43/ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU 2000, L 178, pag. 1).

44/ Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU 1998, L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 98/48/CE Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU 1998, L 217, pag. 18).

VIII. CONTROLLI ALLE FRONTIERE, ASILO E IMMIGRAZIONE

1. POLITICA D'ASILO

A causa della portata della crisi migratoria che ha caratterizzato il mondo negli ultimi anni e, di conseguenza, dell'arrivo di un numero straordinariamente elevato di richiedenti protezione internazionale all'interno dell'Unione, la Corte ha dovuto trattare numerose cause relative alla politica d'asilo dell'Unione. Tra queste, vanno segnalate nove cause, una riguardante la direttiva 2004/83⁴⁵ e otto riguardanti il regolamento n. 604/2013⁴⁶ (in prosieguo: il «regolamento Dublino III»). Più precisamente, la sentenza che interpreta la direttiva 2004/83 verte sulla clausola di esclusione dallo status di rifugiato per atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite. Per quanto attiene alle sentenze che interpretano il regolamento Dublino III, la prima verte sulla questione dell'esistenza di un obbligo, per lo Stato membro, di rilasciare un visto per ragioni umanitarie, ai fini della successiva presentazione di una domanda di protezione internazionale nel suo territorio. Nelle altre sei cause i richiedenti protezione internazionale tentavano di contestare, per varie ragioni, la decisione delle autorità competenti di uno Stato membro di trasferirli in un altro Stato membro, ai fini dell'esame della loro domanda di protezione internazionale da parte di quest'ultimo. L'ultima causa verte sulla legittimità dei misure provvisorie adottate dal Consiglio per ricollocare richiedenti asilo in una situazione inedita.

1.1. Status dei rifugiati

Nella sentenza **Lounani** (C-573/14, [EU:C:2017:71](#)), del 31 gennaio 2017, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha esaminato, con riferimento all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, della direttiva 2004/83, *le condizioni alle quali un richiedente può essere escluso dallo status di rifugiato per atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite*. Nella causa principale un cittadino marocchino era stato condannato in Belgio per partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, in qualità di membro dirigente di quest'ultimo. Tale condanna era fondata, in particolare, sulla circostanza che, sebbene, di certo, non avesse personalmente commesso, né tentato o minacciato di commettere, un atto terroristico, l'interessato aveva tuttavia fornito a tale gruppo un supporto logistico e aveva partecipato attivamente all'organizzazione di una filiera per l'invio di volontari in Iraq. In seguito a tale condanna l'interessato aveva presentato una domanda di asilo, invocando il timore di subire persecuzioni in caso di ritorno nel suo paese d'origine per il rischio di essere ormai considerato dalle autorità marocchine come islamista radicale e jihadista. In tale contesto, il giudice del rinvio si è chiesto se la clausola di esclusione dallo status di rifugiato, prevista dall'articolo 12 della direttiva 2004/83, potesse essere applicata a tale richiedente asilo.

^{45/} Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2004, L 304, pag. 12, e rettifiche in GU 2005, L 204, pag. 24, e GU 2011, L 278, pag. 13).

^{46/} Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).

Nella sentenza la Corte ha considerato, anzitutto, che la nozione di «atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite» non è limitata alla commissione di atti di terrorismo. Infatti, tale nozione è precisata, tra l'altro, nelle risoluzioni delle Nazioni Unite relative alle misure di lotta al terrorismo e, in forza delle stesse, l'applicazione dell'esclusione dallo status di rifugiato a causa di tali atti può anche estendersi a soggetti che svolgono attività di reclutamento, organizzazione, trasporto o equipaggiamento a favore di individui che si recano in uno Stato diverso dal loro Stato di residenza o di cui hanno la cittadinanza allo scopo segnatamente di commettere, organizzare o preparare atti di terrorismo. Inoltre, non è necessario che il richiedente protezione internazionale sia stato condannato per uno dei reati terroristici di cui all'articolo 1 della decisione quadro 2002/475⁴⁷, che mira al ravvicinamento, in tutti gli Stati membri, della definizione di reati terroristici.

La Corte ha poi ricordato che la valutazione finale della domanda di protezione internazionale incombe alle autorità nazionali competenti, sotto il controllo del giudice nazionale, e che tali autorità devono procedere, per ciascun caso individuale, ad una valutazione dei fatti precisi di cui esse hanno conoscenza, al fine di determinare se sussistano fondati motivi per ritenere che gli atti commessi dal richiedente protezione internazionale rientrino in tale caso di esclusione. A titolo di indicazioni da prendere in considerazione nella fattispecie, la Corte ha, da un lato, richiamato l'attenzione sul fatto che l'interessato era un membro dirigente di un gruppo terroristico di dimensioni internazionali. La circostanza che tale gruppo non avesse compiuto atti terroristici non aveva alcuna rilevanza al riguardo. D'altro lato, la Corte ha sottolineato la particolare importanza dell'esistenza di una condanna definitiva da parte dei giudici di uno Stato membro per partecipazione alle attività di un gruppo terroristico.

In conclusione, la Corte ha dichiarato che atti come quelli per i quali l'interessato è stato condannato possono giustificare l'esclusione dallo status di rifugiato, sebbene non sia stato stabilito che l'interessato abbia commesso, tentato di commettere o minacciato di commettere egli stesso un atto di terrorismo.

1.2. Esame delle domande di protezione internazionale

Nella sentenza **C. K. e a.** (C-578/16 PPU, [EU:C:2017:127](#)), pronunciata il 16 febbraio 2017, la Corte ha apportato precisazioni sulla *clausola discrezionale*, prevista all'articolo 17 del regolamento Dublino III, che, in via derogatoria, consente a uno Stato membro di esaminare una domanda di protezione internazionale ad esso presentata, anche se non è tenuto ad effettuare tale esame in forza dei criteri fissati da detto regolamento. Nella fattispecie, una cittadina siriana e un cittadino egiziano erano entrati nel territorio dell'Unione europea mediante un visto rilasciato dalla Croazia, prima di depositare una domanda di asilo in Slovenia. Le autorità slovene avevano quindi inviato alle autorità croate una domanda intesa alla loro presa in carico, dato che la Croazia era lo Stato membro competente per l'esame delle loro domande di protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento Dublino III. La Croazia ha accolto tale domanda. Tuttavia, poiché la cittadina siriana era incinta, si è dovuto posticipare il trasferimento degli interessati sino alla nascita del figlio. Successivamente, gli interessati si sono opposti al loro trasferimento in Croazia facendo valere la circostanza che tale trasferimento avrebbe avuto conseguenze negative sullo stato di salute della cittadina siriana (che aveva avuto una gravidanza a rischio e che soffriva, dal parto, di difficoltà psichiatriche), tali da incidere anche sul benessere del neonato, nonché la circostanza che essi erano stati vittime di affermazioni e di atti di violenza di carattere razziale in Croazia. Tenuto conto, in particolare, dello stato di salute della cittadina siriana, la Corte ha statuito nell'ambito del procedimento d'urgenza.

⁴⁷ Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU 2002, L 64, pag. 3).

La Corte ha affermato, anzitutto, che la questione dell'applicazione, da parte di uno Stato membro, della clausola discrezionale non ricade nel contesto del solo diritto nazionale e dell'interpretazione che ne compie il giudice costituzionale di detto Stato membro, ma costituisce una questione di interpretazione del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

La Corte ha dichiarato, nel solco della giurisprudenza **N. S. e a.**⁴⁸, che, anche in assenza di ragioni serie per ritenere che sussistano carenze sistemiche nello Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo, il trasferimento di un richiedente può essere effettuato solo in condizioni in cui sia escluso che detto trasferimento comporti un rischio reale e acclarato che l'interessato subisca trattamenti inumani o degradanti, quali i trattamenti vietati dall'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali. La Corte ha aggiunto che il trasferimento di un richiedente asilo che presenti un disturbo mentale o fisico particolarmente grave rientrerebbe fra tali trattamenti, qualora comportasse il rischio concreto e acclarato di un deterioramento significativo e irrimediabile dello stato di salute dell'interessato. Secondo la Corte, spetta alle autorità dello Stato membro che deve procedere al trasferimento e, eventualmente, ai suoi giudici, eliminare qualsivoglia dubbio serio relativo all'impatto del trasferimento sullo stato di salute dell'interessato, adottando le precauzioni necessarie affinché il suo trasferimento si svolga in condizioni che consentano di tutelare in modo adeguato e sufficiente tale stato di salute. Nell'ipotesi in cui, tenuto conto della particolare gravità del disturbo del richiedente asilo interessato, l'adozione di dette precauzioni non sia sufficiente a garantire che il suo trasferimento non comporti il rischio reale di un aggravamento significativo e irrimediabile del suo stato di salute, spetta alle autorità dello Stato membro in parola sospendere l'esecuzione del trasferimento dell'interessato, e questo finché il suo stato gli renda possibile un trasferimento siffatto. Inoltre, se lo Stato membro ritiene che lo stato di salute del richiedente asilo interessato non sia destinato a migliorare a breve termine, o che una sospensione di lunga durata della procedura rischi di aggravare lo stato dell'interessato, lo Stato membro richiedente può scegliere di esaminare esso stesso la domanda di quest'ultimo facendo uso della «clausola discrezionale». La Corte ha tuttavia concluso al riguardo che l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, letto alla luce dell'articolo 4 della Carta, non può essere interpretato, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, nel senso che implicherebbe un obbligo in capo a detto Stato membro di farne quindi applicazione. Ciò premesso, nell'ipotesi in cui lo stato di salute del richiedente asilo interessato non consentisse allo Stato membro richiedente di procedere al suo trasferimento entro la scadenza del termine di sei mesi previsto dall'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, lo Stato membro competente sarebbe liberato, secondo la Corte, del suo obbligo di prendere in carico l'interessato e la responsabilità sarebbe quindi trasferita al primo Stato membro.

Nella sentenza **X e X** (C-638/16 PPU, [EU:C:2017:173](#)), pronunciata il 7 marzo 2017, nell'ambito del procedimento pregiudiziale d'urgenza, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha esaminato *gli obblighi di uno Stato membro dinanzi a una domanda di visto, presentata in base all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del codice dei visti*⁴⁹, presso una sede diplomatica situata nel territorio di un paese terzo, con l'intento di presentare, sin dall'arrivo in tale Stato membro, una domanda di protezione internazionale. Nella fattispecie, una coppia di cittadini siriani e i loro tre figli minorenni, abitanti in Siria, avevano presentato domande di visti umanitari presso l'ambasciata del Belgio in Libano, prima di fare ritorno in Siria. Tali domande erano finalizzate ad ottenere visti con validità territoriale limitata, per consentire alla famiglia di lasciare la Siria e di presentare successivamente una domanda di asilo in Belgio. I ricorrenti insistevano segnatamente sul degrado della situazione della sicurezza in Siria, nonché sulla circostanza che essi rischiavano di essere oggetto di persecuzione a causa della loro appartenenza alla comunità cristiana

48/ Sentenza della Corte del 21 dicembre 2011, **N. S. e a.** (C-411/10 e C-493/10, [EU:C:2011:865](#)).

49/ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (GU 2009, L 243, pag. 1, e rettifica in GU 2013, L 154, pag. 10), come modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (GU 2013, L 182, pag. 1).

ortodossa. Le domande erano state respinte e il giudice del rinvio, investito di un ricorso avverso tale rigetto, si è posto quindi interrogativi sull'ampiezza del margine di valutazione lasciato agli Stati membri in siffatto contesto, tenuto conto, segnatamente, degli obblighi derivanti dalla Carta, in particolare dagli articoli 4 e 18.

La Corte ha ricordato, anzitutto, che il codice dei visti è stato concepito ai fini del rilascio di visti per soggiorni sul territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Orbene, è manifesto che le domande di visto della famiglia siriana avevano un oggetto differente da quello di un visto di breve durata, in quanto quest'ultima aveva intenzione di chiedere asilo in Belgio nel momento del suo arrivo in detto Stato membro e di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno la cui validità non fosse limitata a 90 giorni. Pertanto, la Corte ha considerato che simili domande, benché formalmente presentate in base al codice dei visti, non rientrano nell'ambito di applicazione di tale codice. Inoltre, dal momento che, ad oggi, il legislatore dell'Unione non ha adottato alcun atto per quanto riguarda le condizioni di rilascio, da parte degli Stati membri, di visti o di titoli di soggiorno di lunga durata a cittadini di paesi terzi per motivi umanitari, siffatte domande rientrano nell'ambito di applicazione unicamente del diritto nazionale. Pertanto, poiché tale situazione non è disciplinata dal diritto dell'Unione, le disposizioni della Carta non risultano alla stessa applicabili.

La Corte ha aggiunto che la conclusione contraria equivarrebbe a consentire ai cittadini di paesi terzi di presentare domande di visto finalizzate ad ottenere il beneficio di una protezione internazionale nello Stato membro di loro scelta, il che lederebbe l'impianto generale del sistema istituito dal regolamento Dublino III. Peraltro, la conclusione contraria comporterebbe altresì che gli Stati membri siano tenuti, sulla base del codice dei visti, a consentire a tali cittadini di presentare una domanda di protezione internazionale presso rappresentanze diplomatiche degli Stati membri situate nel territorio di un paese terzo. Orbene, gli atti dell'Unione che disciplinano le procedure applicabili alle domande di protezione internazionale non prevedono un obbligo del genere e, al contrario, escludono dal loro ambito di applicazione le domande presentate presso rappresentanze degli Stati membri.

La sentenza *Al Chodor e a.* (C-528/15, [EU:C:2017:213](#)), pronunciata il 15 marzo 2017, riguarda *la nozione di criteri obiettivi su cui si fondano i motivi per temere la fuga del richiedente protezione internazionale oggetto di una procedura di trasferimento*. Tale nozione è menzionata all'articolo 2, lettera n), del regolamento Dublino III, che definisce il «rischio di fuga». In forza dell'articolo 28, paragrafo 2, di detto regolamento, l'esistenza di un rischio notevole di fuga autorizza il trattenimento del richiedente protezione internazionale, ma sulla base di una valutazione caso per caso e solo qualora il trattenimento sia proporzionale e non possano essere efficacemente applicate altre misure alternative meno coercitive.

Nella fattispecie, due cittadini iracheni erano stati sottoposti ad un controllo di polizia nella Repubblica ceca, dal quale era risultato, previa consultazione della banca dati Eurodac, che i medesimi avevano presentato domanda di asilo in Ungheria. In attesa del loro trasferimento in tale Stato, gli interessati erano stati trattenuti per rischio di fuga. Tuttavia, detto trattenimento era stato dichiarato illegittimo, con la motivazione che la normativa ceca non definiva criteri obiettivi ai fini della valutazione di un rischio di fuga.

La Corte ha ricordato che sebbene i regolamenti producano, in genere, effetti immediati negli ordinamenti giuridici nazionali, alcune delle loro disposizioni possono richiedere, tuttavia, per la loro attuazione, l'adozione di misure di applicazione da parte degli Stati membri. È quanto avviene nel caso dell'articolo 2, lettera n), del regolamento Dublino III, che richiede espressamente che i criteri obiettivi in questione siano «definiti dalla legge». La Corte ha quindi dichiarato che la formulazione di tali criteri ricade nell'ambito dell'ordinamento nazionale, in quanto detti criteri devono essere fissati in una norma vincolante di portata generale e che l'assenza di una norma di tal genere determina l'inapplicabilità dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento medesimo. La Corte ha sottolineato al riguardo che l'esistenza di una giurisprudenza consolidata, che sancisca una prassi amministrativa costante, non può essere sufficiente.

Per giungere a tale conclusione, la Corte ha sottolineato, in particolare, che il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale costituisce un'ingerenza grave nel loro diritto alla libertà, sancito all'articolo 6 della Carta. Pertanto, detto trattenimento deve essere soggetto al rispetto di garanzie rigorose, vale a dire, la sussistenza di un fondamento normativo, la chiarezza, la prevedibilità, l'accessibilità e la protezione contro l'arbitrarietà. Orbene, solo una norma di portata generale è tale da soddisfare detti requisiti. Infatti, una norma di tal genere delimita in modo cogente e noto in anticipo la discrezionalità delle autorità nazionali nella valutazione delle circostanze di ciascun caso concreto. Inoltre, i criteri fissati in una norma cogente sono quelli che meglio si prestano al controllo esterno sul potere discrezionale di dette autorità, al fine di tutelare i richiedenti da arbitrarie privazioni di libertà.

Nelle sentenze **Mengesteab** (C-670/16, [EU:C:2017:587](#)) e **Shiri** (C-201/16, [EU:C:2017:805](#)), la Corte, riunita in Grande Sezione, ha dichiarato, da un lato, che le procedure di presa in carico e di ripresa in carico dei richiedenti protezione internazionale devono svolgersi nel rispetto di una serie di termini imperativi e, dall'altro, che detti termini mirano a delimitare tali procedure, ma contribuiscono altresì a determinare lo Stato membro competente a esaminare la loro domanda, in modo tale che il loro rispetto debba poter essere sottoposto a controllo giurisdizionale.

Più precisamente, nella prima causa, sottoposta a procedimento accelerato, che ha dato luogo, il 26 luglio 2017, alla sentenza Mengesteab, la Corte ha apportato precisazioni sui *termini previsti all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, che delimitano la presentazione di una richiesta di presa in carico*. Tale articolo prevede che, se siffatta richiesta non viene formulata entro tre mesi dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale o, nel caso di una risposta pertinente di Eurodac, entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente, la competenza dell'esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata. Nella fattispecie, nel settembre 2015, un cittadino eritreo aveva chiesto asilo dinanzi alle autorità tedesche, che gli avevano quindi rilasciato una certificazione sulla registrazione come richiedente asilo, in quanto, va precisato, il diritto tedesco distingue, a tal proposito, l'adempimento consistente nel chiedere asilo e che dà luogo al rilascio di siffatta certificazione, dalla presentazione di una domanda formale di asilo. Non più tardi del gennaio 2016, le autorità tedesche competenti avevano ricevuto la certificazione del ricorrente, una sua copia o le principali informazioni in essa contenute e, il 22 luglio 2016, l'interessato aveva potuto depositare infine una domanda formale di asilo. Tuttavia, poiché da una ricerca nel sistema Eurodac era emerso che le sue impronte digitali erano state rilevate in Italia, le autorità tedesche avevano chiesto alle autorità italiane, nell'agosto 2016, di prenderlo in carico. Pertanto, sebbene la certificazione del ricorrente fosse pervenuta all'autorità competente oltre tre mesi prima della formulazione di una richiesta di presa in carico, per contro, il deposito della sua domanda formale di asilo è intervenuta a sua volta, meno di tre mesi prima. Nel novembre 2016 è stato infine ordinato il trasferimento del ricorrente in Italia.

In primo luogo, per quanto riguarda le conseguenze del mancato rispetto dei termini previsti all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, la Corte ha precisato che una decisione di trasferimento verso uno Stato membro diverso da quello presso cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata non può essere validamente adottata una volta scaduti i termini. Essa ha poi dichiarato che un richiedente protezione internazionale può invocare, nell'ambito di un ricorso esercitato contro una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, la scadenza di un termine indicato in tale articolo, e ciò anche se lo Stato membro richiesto è disposto a prenderlo in carico. Così, il giudice chiamato a pronunciarsi sul ricorso può assicurarsi che la decisione di trasferimento contestata sia stata adottata a seguito di una corretta applicazione della procedura di presa in carico.

In secondo luogo, per quanto riguarda il rapporto tra i due termini previsti all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, la Corte ha precisato che una richiesta di presa in carico non può essere validamente formulata una volta decorsi tre mesi dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, anche qualora tale richiesta venga formulata entro due mesi dal ricevimento di una risposta pertinente di Eurodac. Infatti, il ricevimento di quest'ultimo risultato non è idoneo a consentire il superamento del termine di tre mesi

per la formulazione di una richiesta di presa in carico dopo la presentazione di una domanda di protezione internazionale.

In terzo luogo, per quanto riguarda il momento in cui inizia a decorrere il termine di tre mesi, ossia la data di presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, la Corte ha dichiarato che siffatta domanda si considera presentata quando l'autorità preposta all'esecuzione degli obblighi derivanti da tale regolamento riceve un documento scritto, redatto da un'autorità pubblica e in cui si certifica che un cittadino di paese terzo ha chiesto protezione internazionale e, eventualmente, quando la suddetta autorità preposta riceve le sole informazioni principali contenute in un documento del genere. Infatti, per poter avviare efficacemente la procedura di determinazione dello Stato membro competente, l'autorità competente ha bisogno di essere informata, in modo certo, del fatto che un cittadino di paese terzo ha chiesto protezione internazionale, senza che sia necessario che il documento scritto redatto a tal fine rivesta una forma precisamente determinata o che contenga elementi aggiuntivi rilevanti ai fini dell'applicazione dei criteri fissati da tale regolamento o, a maggior ragione, ai fini dell'esame nel merito della domanda di protezione internazionale. Non è neppure necessario, in tale fase del procedimento, che sia già stato organizzato un colloquio personale.

Nella seconda causa, che ha dato luogo alla sentenza *Shiri* del 25 ottobre 2017, la Corte ha apportato precisazioni sui termini previsti all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento Dublino III, che delimitano la decisione di trasferimento di un richiedente protezione internazionale. Tale articolo prevede in particolare che, se tale trasferimento non avviene entro sei mesi a decorrere dall'accettazione della richiesta di prendere o riprendere in carico l'interessato, o dalla decisione definitiva su un eventuale ricorso dotato di effetto sospensivo, la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Nella controversia di cui al procedimento principale un cittadino iraniano contestava il rigetto della sua domanda di protezione internazionale in Austria e il suo trasferimento verso la Bulgaria ove aveva presentato precedentemente siffatta domanda. Nel marzo 2015 le autorità austriache avevano chiesto la ripresa in carico alle autorità bulgare, le quali avevano accolto la richiesta. Nel luglio 2015 era stato ordinato il trasferimento in Bulgaria. Tuttavia, poiché tale trasferimento non era stato eseguito nel termine di sei mesi, l'interessato riteneva che la Repubblica d'Austria fosse divenuta lo Stato membro competente.

Interpellata dal giudice del rinvio sulla questione se la scadenza del termine di sei mesi sia di per sé sufficiente a determinare un simile passaggio di competenza tra Stati membri, la Corte ha, in primo luogo, precisato che, se il trasferimento del richiedente non è eseguito entro tale termine, la competenza a esaminare la domanda di protezione internazionale passa automaticamente allo Stato membro richiedente, senza che sia necessario che lo Stato membro competente rifiuti di prendere o riprendere in carico l'interessato.

In secondo luogo, la Corte ha considerato che un richiedente protezione internazionale deve poter disporre di un mezzo di ricorso effettivo e rapido che gli consenta di far valere la scadenza di tale termine di sei mesi, a prescindere dal fatto che detto termine sia scaduto precedentemente o successivamente all'adozione della decisione di trasferimento. Infatti, a differenza dei termini che delimitano la presentazione di una richiesta di presa in carico (discussi nella causa *Mengesteab*), i termini indicati all'articolo 29 del regolamento Dublino III hanno la finalità di delimitare non solo l'adozione, ma anche l'esecuzione della decisione di trasferimento. Detti termini possono quindi scadere dopo l'adozione di tale decisione. Nella fattispecie, il diritto, previsto dalla normativa austriaca, di invocare circostanze successive all'adozione della decisione di trasferimento, nell'ambito di un ricorso diretto contro la medesima, soddisfa l'obbligo di prevedere un mezzo di ricorso effettivo e rapido, previsto in particolare dall'articolo 47 della Carta.

1.3. Protezione internazionale in caso di crisi migratoria

Nelle sentenze *Jafari* (C-646/16, [EU:C:2017:586](#)) e *A.S.* (C-490/16, [EU:C:2017:585](#)), pronunciate il 26 luglio 2017, la prima nell'ambito del procedimento accelerato e la seconda nell'ambito del trattamento prioritario, la Grande Sezione della Corte ha dovuto stabilire *se l'arrivo di un numero straordinariamente elevato di cittadini di paesi terzi che intendevano ottenere protezione internazionale influisse sulle norme relative al rilascio di visti e alla determinazione dello Stato membro competente a esaminare le domande di protezione internazionale*. Nei procedimenti principali i membri di una famiglia afghana e un cittadino siriano avevano varcato la frontiera tra la Serbia e la Croazia. Le autorità croate avevano organizzato successivamente il trasporto di tali persone sino alla frontiera slovena, allo scopo di aiutarle a recarsi in altri Stati membri al fine di presentare in questi ultimi una domanda di protezione internazionale. La famiglia afghana aveva quindi presentato una domanda in Austria, mentre il cittadino siriano aveva fatto lo stesso in Slovenia. Tuttavia, le autorità slovene avevano chiesto alle autorità croate di prendere in carico il cittadino siriano in quanto, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, la competenza spetta allo Stato membro la cui frontiera esterna è stata varcata illegalmente. Le autorità austriache, dal canto loro, avevano inviato alle autorità croate una domanda di presa in carico della famiglia afgana in base all'articolo 21 del medesimo regolamento. Poiché la famiglia afghana e il cittadino siriano hanno contestato il rigetto delle loro domande di protezione internazionale e la decisione di trasferirli in Croazia, i giudici del rinvio interessati hanno investito la Corte della questione relativa al rapporto interno tra le disposizioni pertinenti del regolamento Dublino III.

Nella sentenza *Jafari* la Corte ha risposto anzitutto alla questione se il fatto, per le autorità croate, di aver tollerato l'ingresso nel loro territorio di persone che intendevano transitare in tale Stato membro allo scopo di presentare una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro equivallesse al rilascio di un visto, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento Dublino III. A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che, per definizione, un visto è un'«autorizzazione o [una] decisione di uno Stato membro» che è «necessaria per il transito o per l'ingresso» nel territorio di tale Stato membro o in diversi Stati membri. Pertanto, da un lato, la nozione di «visto» rimanda a un atto formalmente adottato da un'amministrazione nazionale, e non a una semplice tolleranza, e, dall'altro, il visto non coincide con l'ammissione nel territorio di uno Stato membro, poiché il visto è richiesto proprio al fine di consentire tale ammissione. Di conseguenza, un'ammissione nel territorio di uno Stato membro, all'occorrenza anche solo tollerata dalle autorità di tale Stato membro, non configura un «visto». La Corte ha aggiunto che la circostanza che tale ammissione avvenga in una situazione caratterizzata dall'arrivo di un numero straordinariamente elevato di cittadini di paesi terzi che intendono ottenere protezione internazionale non è idonea a modificare tale conclusione.

Inoltre, sempre nella sentenza *Jafari*, come nella sentenza *A.S.*, la Corte si è pronunciata sulla nozione di «attraversamento clandestino», utilizzata (senza esservi definita) all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III. Essa ha precisato che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che occorre ritenere che il cittadino di un paese terzo, ammesso nel territorio di un primo Stato membro, senza soddisfare le condizioni di ingresso imposte, in linea di principio, in tale Stato membro per il transito verso un altro Stato membro allo scopo di presentarvi una domanda di protezione internazionale, abbia «varcato illegalmente» la frontiera di tale primo Stato membro. Secondo la Corte, la circostanza che tale attraversamento sia stato tollerato o autorizzato in violazione delle norme applicabili, o che sia stato autorizzato in base a ragioni umanitarie e in deroga alle condizioni di ingresso generalmente imposte ai cittadini di paesi terzi non può comportare la regolarità di detto attraversamento. Infatti, lo Stato membro che ha deciso di autorizzare, invocando ragioni umanitarie, l'ingresso nel suo territorio del cittadino di un paese terzo privo di visto e che non beneficia di un'esenzione di visto non può essere privato della sua competenza nei confronti di tale persona senza rimettere in discussione l'economia generale del regolamento Dublino III. Inoltre, come accennato in precedenza, la circostanza che l'attraversamento della frontiera abbia avuto luogo in una situazione caratterizzata dall'arrivo di un numero straordinariamente

elevato di cittadini di paesi terzi, non ha alcuna influenza. Su quest'ultimo punto, la Corte ha sottolineato, in particolare, che il legislatore dell'Unione ha preso in considerazione il rischio che si verificasse una simile situazione e ha, dunque, messo a disposizione degli Stati membri strumenti diretti a consentire di rispondervi in maniera adeguata, senza tuttavia prevedere l'applicazione, in tale ipotesi, di uno specifico sistema di determinazione dello Stato membro competente. È questo il caso, in particolare, della facoltà, per lo Stato membro, prevista all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, di decidere di esaminare domande di protezione internazionale, sebbene tale esame non competeva loro in virtù dei criteri stabiliti da tale regolamento (clausola discrezionale). Come nella sentenza **C. K. e a.** (C-578/16 PPU)⁵⁰, essa ha altresì ricordato, tuttavia, che il trasferimento di un richiedente protezione internazionale non deve essere operato qualora tale trasferimento comporti un rischio reale che l'interessato subisca trattamenti inumani o degradanti contrari all'articolo 4 della Carta. In tale contesto, la Corte ha ammesso la possibilità che, a seguito dell'arrivo di un numero straordinariamente elevato di cittadini di paesi terzi che intendono ottenere una protezione internazionale, si presenti un rischio di tale genere nello Stato membro competente, di modo che un trasferimento non possa essere eseguito verso tale Stato membro.

La Corte ha applicato, nella sentenza **A.S.**, principi elaborati nella sentenza *Jafari*. Pertanto, essa ha dichiarato, che, per contestare una decisione di trasferimento, un richiedente protezione internazionale può far valere, nell'ambito dei ricorsi previsti all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, l'erronea applicazione del criterio di competenza attinente all'attraversamento irregolare della frontiera di uno Stato membro, enunciato all'articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Fondandosi sulla sentenza *Ghezelbash*⁵¹, in cui essa ha dichiarato che tale richiedente può far valere, in forza del suo diritto a un ricorso effettivo, l'erronea applicazione del criterio relativo al rilascio di un visto, la Corte ha rilevato che le motivazioni da essa addotte in tale sentenza valevano altresì per il criterio enunciato all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

Infine, sempre nella sentenza **A.S.**, la Corte ha esaminato la questione delle conseguenze della presentazione di un ricorso avverso una decisione di trasferimento sul calcolo dei termini previsti, da un lato, all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III e, dall'altro, all'articolo 29, paragrafo 2, del medesimo regolamento. La Corte ha ricordato che tali disposizioni hanno entrambe come scopo di limitare nel tempo la responsabilità di uno Stato membro ai sensi del regolamento Dublino III. Ai sensi di detto articolo 13, paragrafo 1, la competenza di uno Stato membro fondata sul criterio attinente all'attraversamento irregolare della frontiera cessa dodici mesi dopo la data di tale attraversamento, e, ai sensi di detto articolo 29, il trasferimento di un richiedente protezione internazionale deve essere effettuato entro sei mesi a decorrere dall'accettazione, da parte dello Stato membro competente o dalla decisione definitiva sul ricorso o sulla revisione in caso di effetto sospensivo attribuito conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento Dublino III.

Da un lato, la Corte ha dichiarato che la presentazione di un ricorso avverso la decisione di trasferimento è priva di effetti sul calcolo del termine previsto dal citato articolo 13, paragrafo 1, che costituisce una condizione di applicazione del criterio ivi enunciato. D'altro lato, la Corte ha dichiarato che il termine enunciato all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, comincia a decorrere soltanto a partire dalla decisione definitiva su tale ricorso, anche quando il giudice adito abbia deciso di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, purché al ricorso stesso sia stato attribuito un effetto sospensivo. Infatti, il secondo termine in parola si riferisce all'esecuzione della decisione di trasferimento e può essere applicato soltanto allorché il principio del trasferimento sia acquisito, ossia, al più presto, quando lo Stato membro richiesto abbia accettato la richiesta ai fini della presa in carico o della ripresa in carico.

^{50/} Tale sentenza è illustrata nella presente relazione nella rubrica VIII.1.2 «Esame delle domande di protezione internazionale».

^{51/} Sentenza della Corte del 7 giugno 2016, *Ghezelbash* (C-63/15, [EU:C:2016:409](#)).

Sempre nel contesto della crisi migratoria, il 6 settembre 2017, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha pronunciato, nella causa **Slovacchia e Ungheria/Consiglio** (C-643/15 e C-647/15, [EU:C:2017:631](#)), una sentenza nella quale ha *integralmente respinto i ricorsi diretti all'annullamento della decisione 2015/1601 del Consiglio, che istituisce misure temporanee di ricollocazione obbligatoria dei richiedenti asilo*⁵². Per aiutare l'Italia e la Grecia ad affrontare il flusso massiccio di migranti nell'estate 2015, il Consiglio dell'Unione europea aveva adottato, sul fondamento dell'articolo 78, paragrafo 3, TFUE la decisione impugnata, che prevedeva la ricollocazione, a partire da questi due Stati membri, verso gli altri Stati membri, su un periodo di due anni, di quasi 120 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale. La Slovacchia e l'Ungheria, che avevano votato, in seno al Consiglio, contro l'adozione di tale decisione, chiedevano alla Corte di annullare detta decisione deducendo, da un lato, motivi intesi a dimostrare che la sua adozione era viziata da errori di ordine procedurale o fondata su una base giuridica inappropriata e, dall'altro, che essa non era né idonea a rispondere alla crisi migratoria né necessaria a tal fine.

La Corte ha dichiarato anzitutto che, sebbene l'articolo 78, paragrafo 3, TFUE, preveda che il Consiglio adotti le misure temporanee da esso contemplate su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento, tale disposizione non contiene alcun espresso riferimento alla procedura legislativa. Pertanto, la decisione 2015/1601 ha potuto essere validamente adottata nel quadro di una procedura non legislativa e costituisce, quindi, un atto non legislativo. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dagli Stati membri ricorrenti, l'adozione della decisione impugnata non era assoggettata ai requisiti riguardanti la partecipazione dei parlamenti nazionali e il carattere pubblico delle deliberazioni e dei voti in seno al Consiglio, applicandosi siffatti requisiti soltanto agli atti legislativi. Inoltre, la Corte ha dichiarato che il Consiglio non era tenuto ad adottare la decisione impugnata all'unanimità anche se, in vista dell'adozione di talune modifiche, si è dovuto discostare dalla proposta iniziale della Commissione. Infatti, la proposta modificata è stata approvata dalla Commissione tramite due dei suoi membri che erano autorizzati dal collegio a tal fine, il che ha rispettato la finalità dell'articolo 293, paragrafo 2, TFUE, che mira a proteggere il potere di iniziativa della Commissione.

La Corte ha poi dichiarato che, se è vero che le misure temporanee adottate sul fondamento dell'articolo 78, paragrafo 3, TFUE possono in via di principio derogare a disposizioni di atti legislativi, simili deroghe devono nondimeno essere circoscritte sotto il profilo del loro ambito di applicazione sia sostanziale che temporale, così che esse si limitino a rispondere in modo rapido ed effettivo, mediante una disciplina provvisoria, ad una situazione di crisi precisa, ciò che esclude che dette misure possano avere per oggetto o per effetto di sostituire o di modificare in modo permanente e generale gli atti legislativi, aggirando così la procedura legislativa ordinaria prevista dall'articolo 78, paragrafo 2, TFUE. Essa ha tuttavia rilevato che le deroghe previste dalla decisione impugnata obbediscono a tale esigenza, dato che, da un lato, esse si applicano unicamente per un periodo di due anni (eventualmente soggetto a proroga) e, dall'altro, esse riguardano un numero limitato di richiedenti protezione internazionale in Grecia o in Italia, e appartenenti a una delle nazionalità contemplate da tale decisione e che sono arrivati o arriveranno in detti Stati membri per un periodo determinato.

Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, la Corte ha ricordato che bisogna riconoscere un ampio potere discrezionale alle istituzioni dell'Unione allorché esse adottano misure in settori che implicano, da parte loro, scelte segnatamente di natura politica e valutazioni complesse. Pertanto, solo il carattere manifestamente inappropriato di una misura decisa in uno di tali settori, rispetto all'obiettivo che dette istituzioni intendono perseguire, può inficiare la legittimità delle misure in questione. Nella fattispecie, la Corte ha considerato che il meccanismo di ricollocazione previsto dalla decisione impugnata non costituisce una misura manifestamente inadatta a contribuire al raggiungimento del suo obiettivo, ossia sostenere i regimi di asilo italiano e greco che sono stati gravemente perturbati dagli afflussi massicci verificatisi nel 2015. Così, il Consiglio ha potuto a ragione

^{52/} Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU 2015, L 248, pag. 80).

ritenere, nell'ambito dell'ampio margine di discrezionalità che deve essergli riconosciuto al riguardo, che il carattere vincolante della ripartizione delle persone ricollocate si imponesse in considerazione della situazione di emergenza particolare nella quale la decisione impugnata doveva essere adottata. In ogni caso, la validità della decisione non può essere rimessa in discussione sulla base di valutazioni retrospettive riguardanti il suo grado di efficacia, quali il numero poco elevato di ricollocazioni effettuate in applicazione della decisione, in quanto ciò può spiegarsi con un insieme di elementi che il Consiglio non poteva prevedere al momento dell'adozione della decisione, tra cui, segnatamente, la mancanza di cooperazione di alcuni Stati membri.

Peraltro, la Corte ha rilevato che, nell'adottare la decisione impugnata, il Consiglio era tenuto a dare attuazione al principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario, la cui osservanza si impone, a norma dell'articolo 80 TFUE, nell'ambito dell'attuazione della politica comune dell'Unione in materia di asilo. Pertanto, il Consiglio non ha commesso un errore manifesto di valutazione per il fatto di aver ritenuto di dover adottare, in considerazione dell'urgenza specifica della situazione, sulla base dell'articolo 78, paragrafo 3, TFUE, letto alla luce dell'articolo 80 TFUE, misure temporanee consistenti nell'imporre un meccanismo di ricollocazione vincolante.

Infine, la Corte ha precisato che qualora, secondo gli argomenti fatti valere da uno degli Stati membri intervenienti, la ricollocazione, nel caso di specie, dovesse essere strettamente subordinata all'esistenza di legami culturali o linguistici tra ciascun richiedente una protezione internazionale e lo Stato membro di ricollocazione, ne risulterebbe l'impossibilità di ripartire tali richiedenti tra tutti gli Stati membri nel rispetto del principio di solidarietà imposto dall'articolo 80 TFUE e, dunque, di adottare un meccanismo di ricollocazione vincolante. In ogni caso, eventuali considerazioni connesse all'origine etnica dei richiedenti una protezione internazionale non possono essere prese in esame, in quanto esse sarebbero, con tutta evidenza, contrarie al diritto dell'Unione e in particolare all'articolo 21 della Carta. Infatti, il sistema istituito dal regolamento Dublino III è fondato su criteri oggettivi, e non sull'espressione di una preferenza da parte del richiedente una protezione internazionale.

2. POLITICA DI IMMIGRAZIONE

Nella sentenza **Fahimian** (C-544/15, [EU:C:2017:255](#)), pronunciata il 4 aprile 2017, la Corte, riunita in Grande Sezione, è stata chiamata a interpretare *la nozione di «minaccia per la sicurezza pubblica» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/114 sulle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio*⁵³ e a precisare la portata del 'potere discrezionale concesso agli Stati membri a tal fine. Secondo tale disposizione, gli Stati membri verificano se sussistano ragioni attinenti all'esistenza di una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica che possano giustificare il rifiuto di ammissione di un tale cittadino. La ricorrente nel procedimento principale, cittadina iraniana, era titolare di un diploma di Master in scienze delle tecnologie dell'informazione, conferito da un'università sottoposta a misure restrittive dell'Unione a causa del sostegno che apporta al governo iraniano, segnatamente nel settore militare. L'interessata aveva ottenuto una borsa di studio da un'università tedesca per seguire in tale università studi di dottorato nel settore della sicurezza dei sistemi mobili, ma il visto per motivi di studio le era stato negato. Essa aveva quindi contestato tale diniego dinanzi al giudice del rinvio tedesco. Le autorità tedesche giustificavano tale diniego col timore che le conoscenze che l'interessata poteva acquisire nel corso delle sue ricerche potessero in seguito essere impiegate in modo abusivo in Iran (ad esempio per raccogliere informazioni riservate nei paesi occidentali, per la repressione interna o, più in generale, in relazione a violazioni dei diritti dell'uomo).

^{53/} Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (GU 2004, L 375, pag. 12).

Interpellata sull'interpretazione della direttiva 2004/114, la Corte ha dichiarato che le competenti autorità nazionali, quando sono adite da un cittadino di un paese terzo con una domanda di visto per motivi di studio, dispongono di un ampio margine discrezionale nel verificare, sulla base del complesso degli elementi rilevanti che caratterizzano la situazione di tale cittadino, se quest'ultimo rappresenti una minaccia, quand'anche potenziale, per la sicurezza pubblica. Detta valutazione, quindi, può tener conto non solo del comportamento personale del richiedente, bensì anche di altri elementi relativi, segnatamente, al suo percorso professionale.

La Corte ha altresì dichiarato che l'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/114 non osta a che le competenti autorità nazionali si rifiutino di ammettere nel territorio dello Stato membro interessato un cittadino di un paese terzo che si sia laureato presso un'università colpita da misure restrittive dell'Unione per il significativo impegno di tale università presso il governo iraniano nel settore militare o in settori a questo correlati, e che intenda svolgere, in tale Stato membro, ricerche in un ambito delicato per la sicurezza pubblica, qualora gli elementi di cui dispongono dette autorità permettano di temere che le conoscenze che tale persona acquisirebbe nel corso delle sue ricerche possano successivamente essere impiegate a fini pregiudizievoli per la sicurezza pubblica. Per quanto attiene al sindacato giurisdizionale sul margine discrezionale di cui dispongono le autorità nazionali a tale titolo, la Corte ha dichiarato che, sebbene sia limitato, quanto al merito, all'assenza di errore manifesto, tale sindacato deve anche vertere, tuttavia, sull'osservanza delle garanzie processuali. Pertanto, spetta al giudice nazionale verificare che la decisione di diniego di ammissione poggi su una motivazione adeguata e su una base di fatto sufficientemente solida.

IX. COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

IN MATERIA CIVILE

1. REGOLAMENTI N. 44/2001 E N. 1215/2012, CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE, IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Nella sentenza **Nogueira e a.** (C-168/16 e C-169/16, [EU:C:2017:688](#)), pronunciata il 14 settembre 2017, la Corte è stata chiamata a interpretare *la nozione di «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività»*, ai sensi dell'articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001⁵⁴, al fine di stabilire quali tribunali possono essere aditi dal personale di volo di una compagnia aerea. I sei ricorrenti nel procedimento principale erano membri del personale di cabina assunti o messi a disposizione della Ryanair, società con sede in Irlanda. Tutti i contratti di lavoro erano redatti in lingua inglese, erano disciplinati dal diritto irlandese e contenevano una clausola attributiva della competenza a favore dei giudici irlandesi. In tali contratti veniva stabilito che le prestazioni lavorative dei lavoratori interessati si consideravano effettuate in Irlanda, atteso che le loro funzioni erano esercitate a bordo di aerei immatricolati in tale Stato membro. I medesimi contratti indicavano tuttavia l'aeroporto di Charleroi (Belgio) come «base di servizio» dei lavoratori. Questi ultimi iniziavano e terminavano la loro giornata di lavoro in suddetto

^{54/} Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

aeroporto ed erano contrattualmente tenuti a risiedere a meno di un'ora dalla loro «base di servizio». Al fine di verificare la propria competenza a conoscere dei ricorsi nei procedimenti principali, il giudice belga adito dai ricorrenti ha interpellato la Corte sull'interpretazione da attribuire, in tali circostanze, alla nozione di «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», ai sensi del regolamento n. 44/2001. Più in particolare, detto giudice ha chiesto alla Corte se tale nozione potesse essere equiparata alla nozione di «base di servizio», ai sensi del regolamento n. 3922/91⁵⁵, nel settore dell'aviazione civile. Quest'ultima nozione è ivi definita come il luogo a partire dal quale il personale di volo inizia e dove conclude sistematicamente la sua giornata lavorativa organizzandovi il proprio lavoro quotidiano e in prossimità del quale i lavoratori, durante il periodo di esecuzione del loro contratto di lavoro, hanno stabilito la loro residenza e sono a disposizione del vettore aereo.

Anzitutto, la Corte ha ricordato che, per quanto riguarda le controversie relative al contratto di lavoro, le norme dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale perseguono lo scopo di tutelare la parte contraente più debole consentendo al lavoratore di convenire il suo datore di lavoro dinanzi al giudice che egli considera più vicino ai propri interessi. La Corte ha poi rilevato che, qualora non sia in condizione di determinare senza ambiguità il «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», il giudice nazionale deve, al fine di verificare la propria competenza, individuare il «luogo a partire dal quale» tale lavoratore adempie principalmente le sue obbligazioni nei confronti del suo datore di lavoro. Per determinare concretamente tale luogo, il giudice nazionale deve fare riferimento ad un insieme di indizi (metodo indiziario), tra i quali figura il luogo in cui sono stazionati gli aerei a bordo dei quali l'attività viene svolta abitualmente. Conseguentemente, la nozione di «luogo nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore svolge abitualmente la propria attività» non può essere equiparata a una nozione qualsiasi presente in un atto di diritto dell'Unione diverso dal regolamento n. 44/2001, in particolare, per quanto riguarda il personale di volo di una compagnia aerea o messo a sua disposizione, alla nozione di «base di servizio», ai sensi del regolamento n. 3922/91. Infatti, il regolamento n. 44/2001, non fa riferimento al regolamento n. 3922/91 e non ne persegue i medesimi obiettivi, posto che quest'ultimo regolamento è diretto ad armonizzare regole tecniche e procedure amministrative nel settore della sicurezza dell'aviazione civile.

Ciò premesso, la Corte ha sottolineato che la nozione di «base di servizio» costituisce nondimeno un indizio significativo per determinare «il luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività». Secondo la Corte, solo nell'ipotesi in cui, tenuto conto degli elementi di fatto di ciascun caso di specie, determinate domande presentassero nessi più stretti con un luogo diverso da quello della «base di servizio» verrebbe meno la rilevanza di quest'ultima per individuare il «luogo nel quale i lavoratori svolgono abitualmente la propria attività».

Nell'ambito di un'altra causa riguardante la determinazione del giudice competente, la Corte, riunita in Grande Sezione, si è pronunciata, nella sentenza del 17 ottobre 2017 *Bolagsupplysningen e Ilsjan* (C-194/16, [EU:C:2017:766](#)), sull'applicazione dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012⁵⁶. Tale regolamento prevede una regola di competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi, secondo la quale una persona può essere convenuta davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato membro del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. In tale causa la Corte ha apportato precisazioni sull'*individuazione del luogo in cui il danno si è concretizzato per quanto riguarda la presunta lesione dei diritti della personalità di una persona giuridica commessa su Internet*. Nella fattispecie, la ricorrente, una società di diritto estone, aveva proposto, dinanzi ai giudici estoni, un ricorso contro una società di diritto svedese. Tale ricorso aveva ad oggetto domande di rettifica di dati asseritamente inesatti pubblicati sul sito Internet di quest'ultima a proposito della ricorrente, di rimozione di

^{55/} Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GU 1991, L 373, pag.4), come modificato dal regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (GU 2006, L 377, pag. 1).

^{56/} Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

commenti ad essi relativi in un forum di discussione figurante su tale sito e di risarcimento del danno asseritamente subito. Si poneva così la questione se i giudici estoni fossero competenti in base al luogo in cui il danno lamentato si era concretizzato, in Estonia, mentre i dati e i commenti controversi erano pubblicati, in svedese, senza traduzione, su un sito svedese.

Investita di una questione pregiudiziale al riguardo, la Corte ha richiamato il principio, stabilito nella sentenza **eDate Advertising e a.**⁵⁷, relativa a una persona fisica, secondo la quale, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa deve avere la facoltà di esperire un'azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il centro dei propri interessi. Nel solco di tale sentenza, la Corte ha dichiarato che la circostanza che tale persona sia una persona fisica o giuridica non è determinante. Per quanto riguarda una persona giuridica, come nella causa principale, il centro degli interessi in questione deve rispecchiare il luogo in cui la sua reputazione commerciale è la più solida e deve essere, quindi, determinato in funzione del luogo in cui essa esercita la parte essenziale della sua attività. La Corte ha aggiunto che, quando una persona giuridica esercita la maggior parte delle sue attività in uno Stato membro diverso da quello della sua sede statutaria, tale persona può citare l'autore presunto della violazione sulla base del luogo in cui il danno si è concretizzato in quest'altro Stato membro.

Infine, la Corte ha ricordato, sempre in base alla sentenza *eDate Advertising e a.*, che la persona che si ritiene lesa può anche esperire, in luogo di un'azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, un'azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un'informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata, i quali sono tuttavia competenti a conoscere del solo danno causato sul territorio dello Stato membro del giudice adito. Tuttavia, tale principio non si applica per quanto riguarda una domanda diretta alla rettifica di dati e alla rimozione dei contenuti messi in rete su un sito Internet. Infatti, alla luce dell'ubiquità di tali contenuti e dati, e del fatto che la portata della loro diffusione è in linea di principio universale, siffatta domanda può essere proposta soltanto dinanzi a un giudice competente a conoscere della totalità della domanda di risarcimento del danno.

2. REGOLAMENTO N. 1259/2010 SULLA LEGGE APPLICABILE AL DIVORZIO

Nella sentenza **Sahyouni** (C-372/16, [EU:C:2017:988](#)), del 20 dicembre 2017, la Corte si è pronunciata sulla sfera di applicazione *ratione materiae* del regolamento n. 1259/2010 (regolamento Roma III)⁵⁸, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. La causa principale riguardava lo scioglimento, da parte di un tribunale religioso in Siria, di un matrimonio contratto in Siria tra due persone che possedevano al contempo la cittadinanza siriana e quella tedesca e che vivevano al momento in Germania. Il riconoscimento di tale divorzio «privato», che era stato constatato su dichiarazione unilaterale del marito, è stato concesso successivamente in Germania, con la motivazione che tale divorzio era disciplinato dal diritto siriano in forza del regolamento Roma III. Poiché la moglie aveva contestato tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, quest'ultimo ha investito la Corte di diverse questioni pregiudiziali concernenti l'interpretazione di detto regolamento.

^{57/} Sentenza della Corte del 25 ottobre 2011, **eDate Advertising e a.** (C-509/09 e C-161/10, [EU:C:2011:685](#)).

^{58/} Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU 2010, L 343, pag. 10). Tale regolamento ha sostituito il regolamento n. 44/2001.

Con ordinanza del 12 maggio 2016 ⁵⁹, la Corte si è tuttavia dichiarata manifestamente incompetente a rispondere a tali questioni, sulla base del rilievo, segnatamente, che il regolamento Roma III non si applicava al riconoscimento di una decisione di divorzio già pronunciata in uno Stato terzo, e che il giudice del rinvio non aveva fornito, nel procedimento principale, alcun elemento idoneo ad accertare che le disposizioni di detto regolamento erano state rese applicabili in modo diretto e incondizionato dal diritto nazionale. È in tale contesto che il giudice del rinvio ha investito la Corte di un secondo rinvio pregiudiziale riguardante l'interpretazione del regolamento Roma III, rilevando che tale regolamento si applica, in forza del diritto tedesco, al riconoscimento in Germania dei divorzi privati pronunciati in uno Stato terzo, come quello oggetto del procedimento principale.

Alla luce di tali precisazioni, la Corte ha dichiarato anzitutto che tale secondo rinvio pregiudiziale era ricevibile. Essa ha poi esaminato la questione se un divorzio «privato», come quello oggetto del procedimento principale, ricada nella sfera di applicazione *ratione materiae* del regolamento Roma III. A tal riguardo, essa ha considerato che, se è pur vero che tale regolamento non definisce la nozione di «divorzio» e che i divorzi privati non sono esplicitamente esclusi dalla sua sfera di applicazione, tuttavia, secondo la Corte, diversi elementi mettono in risalto che detto regolamento riguarda esclusivamente i divorzi pronunciati da un'autorità giurisdizionale statale, da un'autorità pubblica o con il suo controllo. Pertanto, secondo la Corte, il legislatore dell'Unione non intendeva far applicare tale regolamento ad altri tipi di divorzio, come quello oggetto del procedimento principale, che si fonda su una «dichiarazione di volontà unilaterale» pronunciata dinanzi a un tribunale religioso. Secondo la Corte, siffatta interpretazione garantisce, peraltro, coerenza con l'ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003 ⁶⁰, che è stato anch'esso adottato nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, e che, ai sensi degli articoli 1, paragrafo 1, e 2, punto 4, riguarda unicamente i divorzi pronunciati da un'autorità giurisdizionale. Pertanto, tenendo conto non soltanto della lettera del regolamento Roma III, ma anche del suo contesto e degli scopi dallo stesso perseguiti, la Corte ha dichiarato che il divorzio risultante da una dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi dinanzi a un tribunale religioso non ricade nella sfera di applicazione di detto regolamento.

3. REGOLAMENTO N. 650/2012 IN MATERIA DI SUCCESSIONI

Nella sentenza **Kubicka** (C-218/16, [EU:C:2017:755](#)), pronunciata il 2 ottobre 2017, la Corte ha avuto l'occasione di pronunciarsi sulla *legittimità del rifiuto di redigere un testamento secondo il diritto dello Stato di cittadinanza del – e scelto dal – testatore, a causa di un legato ivi contenuto che riguardava una proprietà situata in un altro Stato membro che non riconosce tale legato*. Così, la Corte ha interpretato, per la prima volta, il regolamento n. 650/2012 ⁶¹, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni, e ha apportato precisazioni riguardo al suo ambito di applicazione. Nel procedimento principale, una testatrice polacca residente in Germania, che aveva scelto, in virtù dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, la legge sulle successioni polacca, intendeva disporre nel proprio testamento un legato «per rivendicazione», che produce effetti reali diretti alla data di apertura della successione, su un immobile situato in Germania, Stato membro nel quale gli effetti reali di questo tipo legato non sono riconosciuti. Poiché i legati «per rivendicazione» stranieri sono oggetto, in Germania, di un

^{59/} Ordinanza della Corte del 12 maggio 2016, **Sahyouni** (C-281/15, [EU:C:2016:343](#)).

^{60/} Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).

^{61/} Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107).

adattamento sotto forma di legati «obbligatori», il notaio svolgente funzioni in Polonia si era rifiutato di redigerle un testamento contrario alla normativa e alla giurisprudenza tedesche relative ai diritti reali e al catasto, di cui, secondo il notaio, si doveva tener conto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere k) ed l), nonché dell'articolo 31 del regolamento n. 650/2012. Avendo inteso escludere l'utilizzo del legato «obbligatorio», che avrebbe comportato difficoltà collegate alla rappresentanza dei suoi figli minorenni, l'interessata aveva proposto ricorso avverso la decisione di rifiuto di redigere un testamento contenente il legato «per rivendicazione».

La Corte ha ricordato anzitutto che il regolamento n. 650/2012 si applica alle successioni a causa di morte, che comprendono qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima. Essa ha poi rilevato che l'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento elenca diverse materie che sono escluse dal suo ambito di applicazione, tra le quali, alla lettera k), la «natura dei diritti reali» e, alla lettera l), «l'iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro». Nella fattispecie, la Corte ha concluso che il trasferimento diretto di un diritto di proprietà mediante un legato «per rivendicazione» riguarda unicamente le modalità del trasferimento del diritto di proprietà su un bene al momento del decesso del testatore, che il regolamento n. 650/2012 mira proprio a consentire. Ne consegue che siffatte modalità di trasferimento non sono contemplate all'articolo 1, paragrafo 2, lettera k), del regolamento n. 650/2012. Secondo la Corte, tali esclusioni non giustificano il diniego di riconoscimento, da parte di un'autorità di uno Stato membro, degli effetti reali del legato «per rivendicazione», conosciuto dal diritto applicabile alla successione, sulla base del rilievo che tale legato ha ad oggetto il diritto di proprietà su un immobile situato in detto Stato membro, la cui legislazione non conosce l'istituto del legato ad effetti reali diretti alla data di apertura della successione.

Fondandosi sul principio dell'unità della legge sulle successioni, la Corte ha considerato che, poiché l'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento n. 650/2012 riguarda solo l'iscrizione in un registro dei diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro, le condizioni alle quali tali diritti sono acquisiti non rientrano tra le materie escluse dall'ambito di applicazione di tale regolamento in virtù di tale disposizione. Essa ha sottolineato, a tal riguardo, la finalità perseguita dal regolamento n. 650/2012 di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle persone che intendono esercitare i loro diritti derivanti da una successione transfrontaliera.

Inoltre, la Corte ha dichiarato che l'articolo 31 del regolamento n. 650/2012, che prevede l'adattamento dei diritti reali, non trovava applicazione nella fattispecie. Infatti, tale disposizione verte non già sulle modalità di trasferimento dei diritti reali, modalità che riguardano in particolare i legati «per rivendicazione» o «obbligatori», ma unicamente sul rispetto del contenuto dei diritti reali, determinato dalla legge applicabile alla successione, e sul loro recepimento nell'ordinamento giuridico dello Stato membro nel quale sono invocati. Pertanto, sempreché il diritto reale trasmesso mediante legato «per rivendicazione» fosse il diritto di proprietà, che è riconosciuto nel diritto tedesco, non occorre procedere all'adattamento previsto al suddetto articolo 31.

X. COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

IN MATERIA PENALE

In tale settore, devono essere segnalate due sentenze che interpretano disposizioni della decisione quadro 2002/584, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ⁶².

Nella sentenza **Popławski** (C-579/15, [EU:C:2017:503](#)), emessa il 29 giugno 2017, la Corte si è pronunciata sulla conformità alla decisione quadro 2002/584 di una normativa nazionale di attuazione dell'articolo 4, punto 6, della medesima decisione, che prevede, quale motivo di non esecuzione facoltativa di un mandato d'arresto europeo, la residenza della persona ricercata nello Stato membro di esecuzione del mandato. La controversia di cui al procedimento principale aveva ad oggetto un procedimento relativo all'esecuzione, nei Paesi Bassi, di un mandato di arresto europeo emesso da un giudice polacco nei confronti di un cittadino polacco, residente nei Paesi Bassi, ai fini dell'esecuzione in Polonia di una pena detentiva.

La Corte ha dichiarato che l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 osta a una normativa nazionale di attuazione di tale disposizione, che prevede che le autorità giudiziarie siano tenute in tutti i casi a rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo nell'ipotesi in cui il ricercato risieda in tale Stato membro, senza che tali autorità dispongano di un qualsiasi potere discrezionale e senza che detto Stato membro s'impegni a fare eseguire effettivamente la pena detentiva pronunciata nei confronti di tale ricercato, ai sensi di detta disposizione della decisione quadro. Secondo la Corte, siffatta situazione crea un rischio di impunità di detto ricercato.

A tal riguardo, la Corte ha ricordato anzitutto che la decisione quadro 2002/584 sancisce il principio per il quale gli Stati membri danno esecuzione a qualunque mandato d'arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e che il rifiuto di esecuzione è concepito come un'eccezione che dev'essere oggetto di interpretazione restrittiva. Essa ha poi rilevato che dall'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 emerge che ogni rifiuto di eseguire il mandato d'arresto europeo presuppone un serio impegno da parte dello Stato membro di esecuzione ad eseguire la pena detentiva pronunciata contro il ricercato, cosicché, in ogni caso, la sola circostanza che tale Stato dichiari la sua «disponibilità» a far eseguire tale pena non può essere considerata di natura tale da giustificare un siffatto rifiuto.

Peraltro, la Corte ha ricordato che le disposizioni della decisione quadro 2002/584 non hanno efficacia diretta. Tuttavia, il giudice nazionale competente, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, è tenuto a interpretare le disposizioni nazionali nella misura del possibile, alla luce della lettera e dello scopo di detta decisione quadro. Pertanto, in caso di rifiuto di eseguire un mandato d'arresto europeo emesso per la consegna di una persona oggetto di sentenza definitiva di condanna ad una pena detentiva nello Stato membro emittente, le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione hanno l'obbligo di garantire loro stesse l'esecuzione effettiva della pena pronunciata nei confronti di tale persona, e non semplicemente di comunicare alle autorità dello Stato emittente la loro disponibilità ad eseguire tale pena. Allo stesso modo, l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 non autorizza le autorità dello Stato membro di esecuzione a negare la consegna per il solo motivo che detto Stato membro intende avviare nei confronti di tale persona alcuni procedimenti penali riguardanti i medesimi fatti.

^{62/} Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).

Nella sentenza **Tupikas** (C-270/17 PPU, [EU:C:2017:628](#)), pronunciata il 10 agosto 2017 nell'ambito di un procedimento pregiudiziale d'urgenza, la Corte si è pronunciata sull'*interpretazione dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299*⁶³, la quale prevede un motivo di non esecuzione facoltativa di un mandato d'arresto europeo quando l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna. La controversia di cui al procedimento principale aveva ad oggetto un procedimento relativo all'esecuzione, nei Paesi Bassi, di un mandato di arresto europeo emesso da un giudice lituano nei confronti di un cittadino lituano, ai fini dell'esecuzione in Lituania di una pena detentiva. Mentre era incontestato che l'interessato era comparso personalmente al processo di primo grado, il mandato d'arresto europeo non conteneva informazioni sulla sua comparizione al processo d'appello. In tale contesto, il giudice dei Paesi Bassi chiedeva se il motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo relativo alla mancata comparizione in persona dell'interessato al processo terminato con la decisione riguardasse il processo di primo grado o il processo d'appello.

La Corte ha osservato anzitutto che la nozione di «processo terminato con la decisione» deve essere intesa come una nozione autonoma del diritto dell'Unione ed interpretata in modo uniforme sul territorio di quest'ultima, indipendentemente dalle sue qualificazioni negli Stati membri. La Corte ha dichiarato che tale nozione deve essere interpretata come indicante il procedimento che ha condotto alla decisione giudiziaria recante la condanna definitiva della persona di cui è chiesta la consegna nell'ambito dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo. Nel caso in cui il procedimento abbia comportato vari gradi che hanno dato luogo a decisioni in successione tra loro, almeno una delle quali sia stata pronunciata in contumacia della persona interessata, per «processo terminato con la decisione» ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 occorre intendere il procedimento che ha condotto all'ultima di tali decisioni, a condizione che il giudice in causa abbia statuito in modo definitivo in merito alla colpevolezza dell'interessato e l'abbia condannato a una pena, quale una misura privativa della libertà, in seguito a un nuovo esame del merito della causa tanto in fatto quanto in diritto. Pertanto, un procedimento d'appello è ricompreso, in via di principio, in detta nozione. Infine, la Corte ha confermato che tale interpretazione era pienamente in linea con i requisiti del rispetto dei diritti della difesa che l'articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584 intende assicurare.

63/ Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo (GU 2009, L 81, pag. 24).

XI. CONCORRENZA

1. ARTICOLO 101 TFUE

Due sentenze meritano di essere segnalate in materia di intese, riguardanti la responsabilità della società controllante nonché un sistema di distribuzione selettiva. Inoltre, occorre menzionare la sentenza **APVE e a.** (C-671/15), relativa alle condizioni di applicazione delle regole di concorrenza nel settore della politica agricola comune ⁶⁴.

1.1. Responsabilità della società controllante

Il 27 aprile 2017, nella sentenza **Akzo Nobel e a./Commissione** (C-516/15 P, [EU:C:2017:314](#)), la Corte ha confermato la sentenza impugnata ⁶⁵ dichiarando che *la prescrizione del potere della Commissione di irrogare sanzioni a due società controllate non osta a che sia riconosciuta la responsabilità della loro società controllante nei confronti della quale la prescrizione non è maturata.*

La Corte ha rilevato, anzitutto, che gli autori dei Trattati hanno scelto di utilizzare la nozione di impresa per designare l'autore di un'infrazione al diritto della concorrenza sanzionabile in applicazione degli articoli 101 o 102 TFUE e che, secondo la giurisprudenza, tale nozione deve essere intesa nel senso che essa si riferisce a un'unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche. Inoltre, la Corte ha ricordato che né l'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, né la giurisprudenza determinano quale persona giuridica o fisica la Commissione abbia l'obbligo di ritenere responsabile dell'infrazione e di sanzionare con l'irrogazione di un'ammenda. Dato che il comportamento illecito di una controllata può essere imputato, in base a una presunzione relativa, alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, la società controllante e la propria controllata fanno parte, in tale situazione, di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa, ai sensi del diritto dell'Unione in materia di concorrenza.

La Corte ha altresì ricordato che la società controllante, cui è stato imputato il comportamento illecito della sua controllata, viene personalmente condannata, conformemente alla sua costante giurisprudenza, per un'infrazione alle norme in materia di concorrenza dell'Unione che si ritiene abbia commesso essa stessa, a causa dell'influenza determinante che essa esercitava sulla controllata. Pertanto, il rapporto di solidarietà sussistente tra due società che costituiscono un'unità economica non può ridursi, secondo la Corte, per quanto riguarda il pagamento dell'ammenda, ad una forma di cauzione fornita dalla società controllante per garantire il pagamento dell'ammenda inflitta alla controllata. Infine, poiché è di carattere interamente derivato, la responsabilità della società controllante dipende necessariamente dai fatti costitutivi dell'infrazione commessa dalla sua controllata, ai quali la sua responsabilità è inscindibilmente connessa.

^{64/} Tale sentenza è presentata nella rubrica VI «Agricoltura».

^{65/} Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015, **Akzo Nobel e a./Commissione** (T-47/10, [EU:T:2015:506](#)).

Tuttavia, secondo la Corte, il fatto che la prescrizione dell'esercizio del potere della Commissione di imporre sanzioni maturi nei confronti della controllata non implica necessariamente la maturazione della prescrizione nei confronti della controllante, anche qualora la responsabilità di quest'ultima, per il periodo considerato, sia interamente fondata sul comportamento illegittimo della controllata. Pertanto, la Corte ha dichiarato che la circostanza che a talune controllate non possano più essere inflitte sanzioni a causa dell'intervenuta prescrizione in applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1/2003⁶⁶, non osta a che venga perseguita la società controllante, considerata responsabile a titolo personale e in solido con esse per i medesimi comportamenti anticoncorrenziali successivamente a tale periodo, e per i quali la prescrizione non è maturata. Nella fattispecie, poiché la partecipazione delle due controllate della Akzo Nobel alle intese in questione era cessata nel 1993, mentre la Akzo Nobel era stata coinvolta in tali infrazioni sino al 2000, la Corte ha dichiarato che il Tribunale aveva giustamente considerato che la prescrizione del potere di irrogare sanzioni alle due controllate non ostava alla constatazione della responsabilità della società controllante.

1.2. Accordi verticali

Per quanto riguarda le restrizioni contenute in accordi verticali, la Corte, nella sentenza **Coty Germany** (C-230/16, [EU:C:2017:941](#)), pronunciata il 6 dicembre 2017, ha apportato importanti precisazioni sulla *compatibilità dei sistemi di distribuzione selettiva dei prodotti di lusso con l'articolo 101 TFUE*. La controversia verteva su una restrizione contenuta in un contratto di distribuzione selettiva concluso tra la Coty Germany, un fornitore di prodotti cosmetici di lusso, e un distributore autorizzato di tali prodotti, che vietava a detti distributori di servirsi in modo riconoscibile di imprese terze per le vendite tramite Internet di detti prodotti.

Il giudice del rinvio interpellava la Corte, anzitutto, sulla questione se la restrizione controversa, destinata principalmente a preservare l'immagine di lusso di tali prodotti, potesse essere conforme all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

A tal riguardo, la Corte ha richiamato, anzitutto, la giurisprudenza **Copad**⁶⁷ secondo la quale, da un lato, i prodotti di lusso possono richiedere l'attuazione di un sistema di distribuzione selettiva per preservarne la qualità e garantirne l'uso corretto e, dall'altro, siffatto sistema è conforme all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE a condizione che la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d'indole qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i potenziali rivenditori e applicati in modo non discriminatorio, e che i criteri definiti non vadano oltre il limite del necessario.

La seconda questione verteva sul problema se l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE dovesse essere interpretato nel senso che esso osta a una clausola contrattuale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta ai distributori autorizzati di servirsi in modo riconoscibile di piattaforme terze per la vendita di prodotti di lusso. La Corte ha constatato al riguardo che siffatta clausola contrattuale può essere conforme all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE qualora tale clausola sia diretta, in particolare, a salvaguardare l'immagine di lusso di detti prodotti, sia stabilita indistintamente e applicata in modo non discriminatorio e, infine, sia proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare. La Corte ha poi ritenuto la restrizione controversa adeguata rispetto all'obiettivo perseguito, in quanto essa richiedeva il collegamento dei prodotti in questione esclusivamente ai distributori autorizzati, in modo da consentire alla Coty di controllare l'ambiente di vendita di

^{66/} Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102] del trattato [FUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

^{67/} Sentenza della Corte del 23 aprile 2009, **Copad** (C-59/08, [EU:C:2009:260](#)).

tali prodotti e preservare così l'immagine di lusso di tali prodotti presso i consumatori. Per quanto riguarda la proporzionalità di tale restrizione, la Corte ha sottolineato che non si trattava di una restrizione assoluta, come nella causa **Pierre Fabre DermoCosmétique**⁶⁸, in quanto, nella fattispecie, ai distributori autorizzati era consentito vendere online i prodotti oggetto del contratto sia mediante propri siti Internet sia tramite piattaforme terze se l'intervento di queste ultime non era riconoscibile dal consumatore. Pertanto, la Corte ha considerato che la restrizione appariva legittima ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Infine, nelle risposte alla terza e alla quarta questione del giudice del rinvio, la Corte è stata chiamata a valutare se il divieto summenzionato costituisca una restrizione della clientela, ai sensi dell'articolo 4, lettera b), del regolamento n. 330/2010⁶⁹, o una restrizione delle vendite passive agli utenti finali, ai sensi dell'articolo 4, lettera c), del medesimo regolamento. La Corte ha risposto in senso negativo. Conformemente all'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, il regolamento n. 330/2010 istituisce, infatti, esenzioni per taluni tipi di restrizioni alla concorrenza, a condizione che la quota di mercato detenuta sia dal fornitore che dall'acquirente non superi il 30% del mercato di cui trattasi. Il regolamento n. 330/2010 prevede altresì, all'articolo 4, restrizioni fondamentali che non possono beneficiare di tali esenzioni. Su tale punto, la Corte ha concluso che, poiché la clausola controversa non escludeva totalmente il ricorso, da parte dei distributori della Coty, a Internet come modalità di commercializzazione dei prodotti, ma una forma particolare di vendita su Internet, ossia il ricorso riconoscibile a imprese terze, la clausola non poteva essere qualificata come restrizione della clientela o delle vendite passive agli utenti finali, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 330/2010.

2. ARTICOLO 102 TFUE

Il 6 settembre 2017, la sentenza pronunciata nella causa **Intel/Commissione** (C-413/14 P, [EU:C:2017:632](#)) ha fornito alla Corte, riunita in Grande Sezione, l'occasione di definire *la competenza per territorio della Commissione per sanzionare l'abuso di posizione dominante*. La controversia in questione trae origine dalla decisione della Commissione di infliggere un'ammenda di EUR 1,06 miliardi a Intel, un produttore statunitense di microprocessori (in prosieguo: i «CPU»), per aver abusato della sua posizione dominante nel mercato mondiale dei CPU x86, concedendo, in particolare, sconti fedeltà a produttori di apparecchiature informatiche quale contropartita di un approvvigionamento esclusivo presso Intel⁷⁰. La Corte ha *annullato la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di annullamento di Intel avverso tale decisione*⁷¹. Essa ha considerato che il Tribunale, nella sentenza impugnata, si era astenuto dall'esaminare tutti gli argomenti dedotti da Intel riguardo alla capacità degli sconti in questione, come applicati da tale società a taluni suoi clienti, di restringere la concorrenza.

Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione sollevata da Intel, della competenza della Commissione ad accertare e sanzionare un comportamento adottato al di fuori dell'Unione, la Corte ha ricordato che, per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 101 TFUE, il fatto che una delle imprese partecipanti all'accordo si trovi in un paese terzo non impedisce l'applicazione di tale disposizione, ove siffatto accordo produca effetti nel territorio del mercato interno. Nella fattispecie, la Commissione, nella decisione controversa, ha fondato la sua competenza

^{68/} Sentenza della Corte del 13 ottobre 2011, **Pierre Fabre DermoCosmétique** (C-39/09, [EU:C:2011:649](#)).

^{69/} Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU 2010, L 102, pag. 1).

^{70/} Decisione C(2009) 3726 definitivo della Commissione, del 13 maggio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo [102 TFUE] e dell'articolo 54 dell'accordo SEE (Caso COMP/C-3/37.990 Intel).

^{71/} Sentenza del Tribunale del 12 giugno 2014, **Intel/Commissione** (T-286/09, [EU:T:2014:547](#)).

ad applicare l'articolo 102 TFUE nei confronti degli accordi conclusi da Intel con un grande produttore di apparecchiature informatiche (in prosieguo: il «costruttore OEM») cinese, basandosi sugli «effetti qualificati» delle pratiche in questione nello Spazio economico europeo. La Corte ha confermato che tale criterio può fungere da fondamento della competenza della Commissione ad applicare il diritto della concorrenza dell'Unione alla luce del diritto internazionale pubblico, qualora sia prevedibile che il comportamento considerato produca un effetto immediato sostanziale nel mercato dell'Unione. A tal riguardo, la Corte ha constatato che è sufficiente tener conto degli effetti probabili di un comportamento sulla concorrenza perché sia soddisfatta la condizione relativa al requisito della prevedibilità, come avveniva nel caso di specie. Nonostante il fatto che i CPU fossero destinati ad essere forniti in Cina, la Corte ha constatato che il comportamento di Intel faceva parte di una strategia anticoncorrenziale complessiva diretta a bloccare l'accesso del suo unico concorrente ai più importanti canali di vendita del mercato e ha sottolineato che la vendita dei computer dotati di tali CPU era prevista, in particolare, nello Spazio economico europeo.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, il motivo vertente su un vizio procedurale sostanziale lesivo dei diritti della difesa di Intel, quest'ultima censurava in sostanza il trattamento, da parte del Tribunale, del motivo con il quale essa aveva denunciato, in primo grado, la mancata registrazione, da parte della Commissione, di un colloquio avvenuto con un dirigente di uno dei principali clienti di Intel nel corso del procedimento amministrativo. La Corte ha considerato, su tale punto, che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto distinguendo i colloqui formali, rientranti segnatamente nell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, e i colloqui informali, che non rientrerebbero in tale disposizione. Grava infatti sulla Commissione l'obbligo di registrare, nella forma di sua scelta, qualsiasi colloquio da essa tenuto, ai sensi di tale disposizione, al fine di raccogliere informazioni relative all'oggetto di un'indagine da essa condotta. Tuttavia, la Corte ha rilevato che, poiché la Commissione non si era basata, nella decisione controversa, su informazioni raccolte nel corso del colloquio in questione, spettava a Intel dimostrare che, se avesse potuto avvalersi di un adeguato verbale di detto colloquio, essa avrebbe potuto influire sulle valutazioni effettuate nei suoi confronti in tale decisione. La Corte ha tuttavia dichiarato che siffatta dimostrazione non è stata fornita nel caso di specie.

Per quanto riguarda, infine, in terzo luogo, la valutazione dell'abuso, la Corte ha rilevato che i comportamenti controversi adottati da Intel nei confronti dei partner commerciali, diretti a escludere il suo unico concorrente importante dal mercato, sono consistiti, da un lato, nella concessione di uno sconto a quattro grandi costruttori OEM a condizione che essi si rifornissero per tutto o quasi tutto il loro fabbisogno di CPU x86 presso Intel, e, dall'altro, nella concessione di pagamenti ai costruttori OEM affinché ritardassero, annullassero o limitassero la commercializzazione di alcuni prodotti dotati di CPU di detto concorrente di Intel. Nella sentenza impugnata il Tribunale aveva considerato che la qualificazione come «abusivo» di uno sconto di esclusiva concesso da un'impresa in posizione dominante non dipendeva da un'analisi delle circostanze della fattispecie, diretta ad accertare la sua capacità di restringere la concorrenza, in quanto tale sconto ha, per sua stessa natura, tale capacità. La Corte ha tuttavia constatato che la Commissione, nella decisione controversa, aveva effettuato un esame approfondito delle circostanze della fattispecie, e aveva concluso su tale base che un concorrente altrettanto efficace avrebbe dovuto praticare, a causa di tali sconti, prezzi che non sarebbero stati economicamente sostenibili. Pertanto, secondo la Corte, il test AEC (noto in inglese con la denominazione di «as efficient competitor test») aveva rivestito un'importanza reale nella valutazione, da parte della Commissione, della capacità della pratica in questione di produrre un effetto di esclusione dal mercato dei concorrenti. In tali circostanze, la Corte ha concluso che il Tribunale era tenuto ad esaminare tutti gli argomenti formulati da Intel in merito all'applicazione del test AEC, diretti a dimostrare presunti errori commessi dalla Commissione nell'ambito di tale test. Essa ha quindi annullato

la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale affinché quest'ultimo possa valutare, alla luce degli argomenti adottati da Intel, la capacità degli sconti controversi di limitare la concorrenza.

3. CONCENTRAZIONI

Nella sentenza **Austria Asphalt** (C-248/16, [EU:C:2017:643](#)), pronunciata il 7 settembre 2017, la Corte ha dichiarato che l'articolo 3 del regolamento n. 139/2004⁷² deve essere interpretato nel senso che *si ha una concentrazione in esito alla modifica della natura del controllo esercitato su un'impresa esistente, il quale da esclusivo diventa congiunto, soltanto a condizione che l'impresa comune risultante da tale operazione eserciti stabilmente tutte le funzioni di un'entità economica autonoma.*

La causa principale riguardava un impianto per la produzione di miscele bituminose, detenuto al 100% da un gruppo di imprese edili e la cui attività era limitata all'approvvigionamento della società controllante. Essa non svolgeva quindi alcun ruolo significativo nel mercato. Il progetto all'origine della controversia prevedeva la concentrazione di due imprese edili, di cui una è la proprietaria di detto impianto per la produzione di miscele bituminose. Secondo il progetto, il suo controllo doveva essere ripartito tra le due imprese oggetto della concentrazione e la sua produzione era destinata principalmente a queste due imprese.

Interpellata sulle condizioni alle quali un'operazione di concentrazione viene realizzata, in caso di modifica della natura del controllo esercitato su un'impresa esistente, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, del regolamento n. 139/2004, la Corte ha ricordato, anzitutto, che detto regolamento ha lo scopo di garantire che le ristrutturazioni delle imprese non comportino un pregiudizio durevole per la concorrenza. Si deve quindi definire la nozione di «concentrazione» in modo da coprire le operazioni che producono una modifica duratura del controllo delle imprese interessate e, pertanto, nella struttura del mercato considerato. In particolare, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento indica come elemento costitutivo della nozione di concentrazione non la costituzione di un'impresa, bensì la modifica del controllo di un'impresa. Pertanto, la Corte ha precisato che l'articolo 3, paragrafo 4, del medesimo regolamento riguarda le imprese comuni soltanto nella misura in cui la loro costituzione produca un impatto duraturo sulla struttura del mercato, senza che rilevi il fatto che tale impresa controllata ex novo congiuntamente esistesse prima dell'operazione in questione.

A tal riguardo, la Corte ha ricordato che, secondo l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, tale regolamento è il solo applicabile alle concentrazioni come definite dall'articolo 3 di detto regolamento, alle quali non si applica, in linea di principio, il regolamento n. 1/2003⁷³. Secondo la Corte, il regolamento n. 1/2003 resta invece applicabile ai comportamenti delle imprese che, senza costituire un'operazione di concentrazione ai sensi del regolamento n. 139/2004, possono cionondimeno dar luogo a un coordinamento tra dette imprese contrario all'articolo 101 TFUE e che, per questo motivo, sono soggette al controllo della Commissione o delle autorità di concorrenza nazionali. Pertanto, la Corte ha dichiarato che non è conforme all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 l'interpretazione dell'articolo 3 del medesimo regolamento, secondo la quale la modifica del controllo di un'impresa che da esclusivo diventa congiunto rientra nella nozione di concentrazione anche qualora tale impresa comune non eserciti stabilmente tutte le funzioni di un'entità economica autonoma.

^{72/} Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1).

^{73/} Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102] del trattato [FUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

4. PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA

Il 14 marzo 2017, nella sentenza della Grande Sezione *Evonik Degussa/Commissione* (C-162/15 P, [EU:C:2017:205](#)), la Corte si è pronunciata sulla portata della tutela che deve essere concessa alle informazioni provenienti da una dichiarazione effettuata al fine di beneficiare del trattamento favorevole, nell'ambito della pubblicazione delle decisioni della Commissione relative all'applicazione dell'articolo 101 TFUE. La controversia verteva su una decisione della Commissione ⁷⁴ con la quale il consigliereauditore nominato per i procedimenti in materia di concorrenza aveva respinto una richiesta di trattamento riservato delle informazioni fornite dalla ricorrente nell'ambito della cooperazione dalla stessa prestata in forza della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 ⁷⁵. Tali informazioni erano contenute in una versione estesa della decisione che constatava l'esistenza di un'infrazione alle regole di concorrenza, destinata ad essere pubblicata sul sito Internet della direzione generale della concorrenza ⁷⁶. Nella decisione controversa il consigliereauditore aveva concluso, in particolare, per la sua incompetenza a pronunciarsi sull'argomento della ricorrente secondo il quale la pubblicazione di dette informazioni avrebbe comportato una differenza di trattamento ingiustificata della ricorrente rispetto agli altri partecipanti all'infrazione, violando così i principi del legittimo affidamento e della parità di trattamento. La Corte, con la sentenza pronunciata in sede di impugnazione, ha annullato la sentenza del Tribunale, che aveva respinto in precedenza il ricorso ⁷⁷, con la motivazione che quest'ultimo aveva commesso un errore di diritto nel dichiarare che il consigliereauditore aveva correttamente declinato la propria competenza.

La Corte ha ricordato che l'articolo 8 della decisione 2011/695 ⁷⁸ ha lo scopo di attuare, sul piano procedurale, la protezione offerta dal diritto dell'Unione per le informazioni di cui la Commissione è venuta a conoscenza nell'ambito dei procedimenti di applicazione delle regole di concorrenza. Sebbene dall'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2011/695 risulti che il consigliereauditore può ritenere che l'informazione possa essere divulgata qualora non costituisca, in realtà, un segreto aziendale o altra informazione riservata o esista un interesse prevalente alla sua divulgazione, l'interessato, per contro, non è soggetto a limiti quanto ai motivi che esso può far valere per opporsi alla pubblicazione prevista. Pertanto, la protezione prevista dall'articolo 8 deve intendersi come riferita a qualsiasi motivo, vertente su norme o su principi del diritto dell'Unione, che possa giustificare la tutela della riservatezza delle informazioni di cui trattasi. La Corte ha rilevato che la portata dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2011/695 sarebbe significativamente ridotta se tale disposizione dovesse essere interpretata nel senso di consentire la presa in considerazione, da parte del consigliereauditore, esclusivamente delle regole volte a proteggere specificamente talune informazioni dalla divulgazione al pubblico, come le norme contenute nel regolamento n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati

^{74/} Decisione C(2012) 3534 final della Commissione, del 24 maggio 2012, che respinge la richiesta di trattamento riservato proposta dalla Evonik Degussa (caso COMP/38.620 – Perossido di idrogeno e perborato). (GU 2015, C 198, pag. 24).

^{75/} Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3), in vigore all'epoca dei fatti.

^{76/} Decisione C(2006) 1799 definitivo, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/F/C.38.620 – Perossido di idrogeno e perborato) (GU 2006, L 353, pag. 54).

^{77/} Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2015, *Evonik Degussa/Commissione* (T-341/12, [EU:T:2015:51](#)).

^{78/} Decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliereauditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU 2011, L 275, pag. 29).

personali da parte delle istituzioni ⁷⁹, o nel regolamento n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁸⁰.

Inoltre, per quanto riguarda il merito della causa, la Corte ha respinto gli argomenti presentati a sostegno dell'impugnazione. Essa ha ricordato, anzitutto, che informazioni che sono state segrete o riservate, ma che risalgono a cinque anni addietro o più, devono, a causa del decorso del tempo, essere considerate, in linea di principio, storiche e ormai prive, per tale motivo, del loro carattere segreto o riservato. Pertanto, essa ha precisato che tali considerazioni, che conducono a una presunzione relativa, sono valide sia nel contesto di richieste di trattamento riservato nei confronti di parti intervenienti nell'ambito di ricorsi dinanzi ai giudici dell'Unione sia nel contesto, come nel caso di specie, di richieste di riservatezza in vista della pubblicazione da parte della Commissione di una decisione che accerta un'infrazione al diritto della concorrenza.

La Corte ha risposto in senso negativo riguardo alla questione, sollevata dalla ricorrente, se, nonostante l'inapplicabilità del regolamento n. 1049/2001 nella fattispecie, occorra tuttavia trasporre alla pubblicazione delle decisioni in materia di infrazioni agli articoli 101 e 102 TFUE la giurisprudenza, elaborata sulla base di tale regolamento, mediante la quale la Corte ha riconosciuto l'esistenza di una presunzione generale tale da giustificare il diniego di divulgazione dei documenti contenuti in un fascicolo relativo all'applicazione dell'articolo 101 TFUE. La Corte si è basata, a tal proposito, sulle importanti differenze tra il regime relativo all'accesso dei terzi al fascicolo della Commissione (previsto dal regolamento n. 1049/2001) e quello relativo alla pubblicazione, nel rispetto dei segreti aziendali (previsto dall'articolo 30 del regolamento n. 1/2003), delle decisioni in materia di infrazioni. La pubblicazione di una versione non riservata di una decisione che accerta un'infrazione all'articolo 101 TFUE deve consentire, in particolare, di fornire alle vittime di infrazioni un sostegno nelle loro azioni risarcitorie. Tuttavia, gli interessi in gioco devono essere bilanciati con la tutela di diritti conferiti dal diritto dell'Unione, segnatamente, alle imprese interessate, come il diritto alla tutela del segreto professionale o dei segreti aziendali.

La Corte ha inoltre considerato che siffatta pubblicazione non pregiudica la tutela alla quale può aver diritto la ricorrente in forza della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, poiché tale tutela può riguardare solo la determinazione dell'ammenda e il trattamento dei documenti e delle dichiarazioni a cui si riferisce specificamente tale comunicazione. Infatti, la sola tutela alla quale ha diritto un'impresa che ha cooperato con la Commissione nell'ambito di un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE è quella riguardante, da un lato, l'immunità o la riduzione dell'ammenda in cambio della fornitura alla Commissione di prove della presunta infrazione che costituiscono un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione e, dall'altro, la non divulgazione, da parte della Commissione, dei documenti e delle dichiarazioni scritte da essa ricevuti conformemente alla comunicazione sul trattamento favorevole.

79/ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).

80/ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

5. AIUTI DI STATO

In materia di aiuti di Stato devono essere segnalate tre sentenze. La prima verte sul controllo esercitato dalla Commissione su un aiuto di Stato esistente che può essere successivamente qualificato come illegittimo. La seconda verte sulla questione se esenzioni fiscali concesse da uno Stato membro a una comunità religiosa possano essere considerate aiuti di Stato vietati dall'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. L'ultima verte sulla questione se un aiuto di Stato concesso ad un'impresa ammessa volontariamente a un procedimento nazionale per insolvenza possa esserle revocato.

Nella sentenza **Commissione/Italia** (C-467/15 P, [EU:C:2017:799](#)), pronunciata il 25 ottobre 2017, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale ⁸¹ vertente sulla possibilità, per la Commissione, di qualificare come aiuto nuovo, ed eventualmente illegittimo, non solo la modifica di un aiuto esistente, ma anche l'intero aiuto esistente su cui verte tale modifica. Tale causa trovava origine nella decisione 2003/530 ⁸² del Consiglio, che autorizzava, da un lato, l'Italia a sostituirsi ai produttori di latte nel pagamento di un prelievo dovuto all'Unione a causa del superamento della quota latte nazionale degli anni 1995 e 2001 e, dall'altro, i produttori interessati ad estinguere il loro debito nei confronti di tale Stato membro mediante pagamenti differiti senza interessi. La concessione di tale aiuto (in prosieguo: l'«aiuto esistente») era in particolare subordinata a un limite temporale di rateizzazione dei pagamenti fissato in quattordici anni. Poiché l'Italia aveva autorizzato la proroga di pagamento del medesimo aiuto nel 2010 e nel 2011, dopo diverse altre modifiche, ciò ha comportato il superamento del limite di quattordici anni. La Commissione ha quindi adottato la decisione controversa in cui si constatava che l'Italia aveva successivamente modificato il regime dell'aiuto esistente, violando, al contempo, una delle condizioni cui era stata subordinata l'approvazione di tale aiuto, e ha qualificato come aiuto nuovo e, quindi, come aiuto illegittimo (essendo una misura non notificata alla Commissione) non solo la proroga di pagamento, singolarmente presa, ma anche l'intero sistema di rateizzazione dei pagamenti preesistenti ⁸³. Essa ha pertanto ordinato il recupero immediato delle somme concesse ai produttori di latte che avevano usufruito della proroga di pagamento, unitamente agli interessi. L'Italia ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale, che ha annullato parzialmente la decisione controversa. La Commissione ha quindi proposto impugnazione avverso l'interpretazione, operata dal Tribunale, della nozione di «aiuto nuovo» di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 ⁸⁴.

In tale contesto, la Corte ha dichiarato che, contrariamente a quanto aveva affermato il Tribunale, tale nozione di «aiuto nuovo» può coprire non soltanto la modifica di un aiuto esistente, ma anche l'aiuto interessato da tale modifica. Così, secondo la Corte, un aiuto esistente che è stato modificato in violazione delle condizioni di compatibilità ad esso imposte non può essere considerato autorizzato e perde dunque, interamente, la qualità di aiuto esistente. Pertanto, la Commissione non è tenuta a dimostrare che la modifica incide sulla sostanza stessa dell'aiuto preesistente. Secondo la Corte, siffatta interpretazione garantisce al meglio l'efficacia del sistema di controllo sugli aiuti di Stato nell'Unione, incoraggiando lo Stato membro interessato al rispetto delle condizioni di autorizzazione del regime di aiuti. Infatti, in caso di modifica del regime di aiuti esistente da parte dello Stato membro interessato in violazione di una condizione di autorizzazione del medesimo, tale Stato non avrà alcuna

81/ Sentenza del Tribunale, del 24 giugno 2015, **Italia/Commissione** (T-527/13, [EU:T:2015:429](#)).

82/ Decisione 2003/530/CE del Consiglio, del 16 luglio 2003, sulla compatibilità con il mercato comune di un aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai suoi produttori di latte (GU 2003, L 184, pag. 15).

83/ Decisione 2013/665/UE della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa all'aiuto di Stato SA.33726 (11/C) [ex SA.33726 (11/NN)] – concesso dall'Italia (proroga del pagamento dei prelievi sul latte in Italia) [notificata con il numero C(2013) 4046] (GU 2013, L 309, pag. 40).

84/ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1).

garanzia che detta modifica non incida sul regime di aiuti autorizzato e che resteranno dunque fermi i vantaggi concessi in base ad esso.

La Corte ha quindi constatato che, nella fattispecie, la modifica legislativa che effettuava la proroga di pagamento non costituiva una modifica di carattere puramente formale o amministrativo, né un aumento della dotazione originaria di un regime di aiuti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004⁸⁵.

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza **Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania** (C-74/16, [EU:C:2017:496](#)), emessa il 27 giugno 2017, la Corte, riunita in Grande Sezione, è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione se le esenzioni fiscali concesse da uno Stato membro a una comunità religiosa possano costituire un aiuto vietato dall'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La questione si è posta rispetto a varie esenzioni fiscali accordate alla Chiesa cattolica spagnola in forza di una convenzione internazionale conclusa nel 1979 tra la Santa Sede e la Spagna, prima della sua adesione all'Unione. Nella controversia di cui al procedimento principale una congregazione religiosa aveva invocato tale accordo per ottenere il rimborso di un'imposta comunale versata per lavori realizzati in una scuola religiosa situata vicino Madrid. I locali in questione sono utilizzati per impartire non solo l'istruzione primaria e secondaria disciplinata dallo Stato, equivalente a quella impartita nelle scuole pubbliche e totalmente finanziata dal bilancio pubblico, ma anche altre attività scolastiche, per le quali vengono percepiti contributi d'iscrizione. Tale domanda di rimborso era stata respinta dall'amministrazione tributaria con la motivazione che l'esenzione fiscale prevista dalla legge nazionale per le opere non fosse applicabile a un'attività priva di finalità religiosa.

Investito di un ricorso dalla congregazione religiosa interessata, il giudice del rinvio ha interpellato la Corte sulla questione se siffatta esenzione fiscale dovesse essere considerata quale aiuto di Stato vietato dal diritto dell'Unione. La Corte ha risposto a tale questione dichiarando che una misura di tal genere poteva ricadere sotto il divieto enunciato dall'articolo 107, paragrafo 1, TFUE se, e nella misura in cui, le attività in questione siano economiche, circostanza questa la cui verifica incombe al giudice del rinvio.

La Corte ha considerato, anzitutto, che le attività di insegnamento della congregazione non sovvenzionate dallo Stato spagnolo sembravano avere natura economica e potevano quindi rientrare nell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto finanziate essenzialmente mediante contribuzioni finanziarie private. Inoltre, essa ha sottolineato che l'esenzione controversa pareva soddisfare due delle quattro condizioni per poter essere qualificata quale aiuto di Stato vietato, nella misura in cui conferirebbe alla congregazione che gestisce la scuola un *vantaggio economico selettivo* e comporterebbe una diminuzione delle entrate del comune e, pertanto, *l'impegno di risorse dello Stato*. Per quanto concerne le altre due condizioni, la Corte ha considerato che l'esenzione controversa potrebbe rendere più attraente la fornitura di servizi di insegnamento della congregazione religiosa rispetto a quella dei servizi offerti da altri istituti parimenti operanti sul medesimo mercato, e che tale esenzione potrebbe quindi rischiare di falsare la concorrenza. Per contro, la Corte ha sottolineato che, in forza dell'articolo 2, del regolamento n. 1998/2006⁸⁶, si ritiene che gli aiuti non eccedenti il tetto massimo di EUR 200 000 sull'arco di tre anni non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e non falsino o minaccino di falsare la concorrenza, e sono quindi esclusi dalla nozione di «aiuto di Stato». La Corte ha deciso che spettava tuttavia al giudice del rinvio verificare se tale soglia, nel caso di specie, fosse stata raggiunta.

^{85/} Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 (GU 2004, L 140, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 286, pag. 3).

^{86/} Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*») (GU 2006, L 379, pag. 5).

Infine, per quanto riguarda l'accordo tra la Spagna e la Santa sede, la Corte ha precisato che, sebbene tale accordo fosse precedente all'adesione di detto Stato membro all'Unione, l'esenzione fiscale controversa, che era stata introdotta nell'ordinamento giuridico nazionale con un decreto del 2001, non doveva essere considerata, se del caso, come un aiuto di Stato esistente, bensì come un aiuto nuovo.

Nella sentenza **Nerea** (C-245/16, [EU:C:2017:521](#)), emessa il 6 luglio 2017, la Corte si è pronunciata sulla portata della nozione di «procedura concorsuale per insolvenza» di cui all'articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 800/2008 (regolamento generale di esenzione per categoria)⁸⁷ nonché sulla questione se a un'impresa ammessa volontariamente a una procedura nazionale per insolvenza sia impedito di beneficiare di un aiuto concesso in precedenza in forza della medesima disposizione. La Nerea, ricorrente nel procedimento principale, è stata beneficiaria di un aiuto di Stato concesso nell'ambito di un programma operativo regionale nelle Marche (Italia). A seguito della domanda della Nerea di beneficiare dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità, la Regione Marche ha revocato l'aiuto controverso con la motivazione che, in forza dell'articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 800/2008, un'impresa nei cui confronti fosse stata aperta tale procedura costituiva un'impresa in difficoltà che non doveva percepire aiuti. Investito del ricorso proposto dalla Nerea contro tale decisione, il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali.

Con la prima questione, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla portata della nozione di «apertura nei loro confronti» di una procedura concorsuale per insolvenza. Essa ha dichiarato che né l'articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 800/2008 né alcun'altra disposizione di tale regolamento pongono distinzioni tra le procedure concorsuali per insolvenza esistenti nei diversi ordinamenti nazionali, a seconda che dette procedure siano aperte dalle autorità amministrative e giurisdizionali degli Stati membri, o che l'apertura sia piuttosto determinata dall'iniziativa dell'impresa, come avveniva nel caso di specie. Pertanto, secondo la Corte, detta nozione non comprende unicamente le procedure aperte d'ufficio dalle autorità amministrative e giurisdizionali, ma anche quelle avviate su iniziativa dell'impresa interessata.

Per quanto riguarda la seconda questione, vertente sulle conseguenze che devono trarsi dall'apertura nei confronti della Nerea della procedura concorsuale per insolvenza successivamente alla concessione dell'aiuto controverso, la Corte ha rilevato che gli aiuti si devono ritenere concessi nel momento in cui sorge, a favore del beneficiario, il diritto di riceverli e che l'ammissibilità dell'impresa alla concessione di un aiuto deve essere valutata in quel momento. Inoltre, l'articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 800/2008 non impone alle autorità competenti degli Stati membri l'obbligo di procedere a un esame autonomo della situazione concreta dell'impresa per stabilire che la stessa è in difficoltà. Pertanto, il fatto che un'impresa si trovi nelle condizioni per l'apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza secondo il diritto nazionale è sufficiente ad impedire la concessione nei suoi confronti di un aiuto di Stato in applicazione del regolamento n. 800/2008 o, se tale aiuto è già stato concesso, per constatare che ciò non sarebbe stato possibile in applicazione del medesimo regolamento, qualora le citate condizioni fossero sussistite alla data in cui detto aiuto era stato concesso. Per contro, un aiuto concesso a un'impresa nel rispetto del regolamento n. 800/2008, e in particolare dell'articolo 1, paragrafo 6, dello stesso, non può essere revocato per il solo motivo che nei confronti di detta impresa, in una data successiva rispetto alla concessione dell'aiuto, è stata aperta una procedura concorsuale per insolvenza.

⁸⁷ Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU 2008, L 214, pag. 3).

XII. DISPOSIZIONI FISCALI

In materia fiscale, meritano di essere segnalate cinque sentenze. La prima riguarda la validità di talune disposizioni della direttiva 2006/112⁸⁸. La seconda verte sulla questione se i giudici nazionali possano controllare la legittimità di una richiesta di informazioni fiscali rivolta da un altro Stato membro ai sensi della direttiva 2011/16⁸⁹. La terza ha ad oggetto le condizioni di esigibilità delle accise ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2008/118⁹⁰. La quarta riguarda la portata del principio del rispetto dei diritti della difesa nell'ambito dei procedimenti amministrativi nazionali di verifica e di determinazione della base imponibile dell'IVA. L'ultima verte, infine, sul principio del divieto di pratiche abusive in materia fiscale.

Nella sentenza **RPO** (C-390/15, [EU:C:2017:174](#)), già menzionata⁹¹, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha confermato la validità delle disposizioni della direttiva 2006/112 che escludono l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica, mentre gli Stati membri possono applicare tale aliquota ridotta alla fornitura di libri digitali su qualsiasi tipo di supporto fisico. A tal riguardo, con il rinvio pregiudiziale veniva sollevata, in particolare, la questione se tale esclusione violasse il principio della parità di trattamento, come enunciato all'articolo 20 della Carta.

Dopo aver confermato che dette disposizioni della direttiva 2006/112 realizzano una differenza di trattamento tra due situazioni peraltro comparabili sotto il profilo dell'obiettivo perseguito, ossia, nella fattispecie, incentivare la lettura, la Corte ha esaminato se tale differenza di trattamento potesse essere giustificata. Poiché siffatta giustificazione è possibile quando la differenza di trattamento sia collegata a un legittimo scopo e quest'ultima sia proporzionata a tale scopo, la Corte ha rilevato anzitutto che l'esclusione dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta alle pubblicazioni elettroniche era parte di un sistema particolare di IVA per il commercio elettronico, volto ad assoggettare i servizi forniti per via elettronica a norme chiare, semplici e uniformi, allo scopo di facilitare la gestione di tale imposta da parte dei soggetti passivi e delle amministrazioni fiscali nazionali. Pur sottolineando l'ampio potere discrezionale di cui dispone il legislatore dell'Unione quando adotta misure di carattere fiscale, la Corte ha poi confermato sia la legittimità di tale obiettivo sia l'idoneità della misura contestata a realizzarlo. Poiché erano soddisfatti anche gli altri requisiti, relativi alla condizione di proporzionalità, la Corte ha confermato, di conseguenza, che le disposizioni della direttiva 2006/112 in discussione erano conformi al principio della parità di trattamento, come enunciato all'articolo 20 della Carta.

Nella sentenza **Berlioz Investment Fund** (C-682/15, [EU:C:2017:373](#)), pronunciata il 16 maggio 2017 dalla Corte, riunita in Grande Sezione, quest'ultima ha esaminato la questione *se i giudici di uno Stato membro possano controllare la legittimità delle richieste di informazioni fiscali rivolte da un altro Stato membro ai sensi della direttiva 2011/16*. Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia avente origine nel rifiuto, da parte di una società lussemburghese, di ottemperare integralmente a una decisione delle autorità lussemburghesi che le ingiungeva di fornire talune informazioni, richieste dall'amministrazione francese ai sensi di detta direttiva. Tale richiesta di

^{88/} Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), nella versione risultante dalla direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (GU 2009, L 116, pag. 18).

^{89/} Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU 2011, L 64, pag. 1).

^{90/} Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12).

^{91/} Tale sentenza è presentata anche nella rubrica III «Disposizioni istituzionali».

informazioni verteva, più in particolare, sui dividendi versati da una controllata francese e mirava a chiarire se fossero soddisfatte le condizioni, previste dal diritto francese, per esentare tali dividendi dalla ritenuta alla fonte. Poiché la società lussemburghese aveva rifiutato, tuttavia, di fornire una parte delle informazioni richieste, ritenendo che tali informazioni non fossero prevedibilmente pertinenti, le era stata inflitta un'ammenda. Investito di un ricorso proposto avverso tale sanzione, il giudice del rinvio ha chiesto in particolare alla Corte se esso potesse vagliare la fondatezza della decisione di ingiunzione delle autorità lussemburghesi e, pertanto, della richiesta di informazioni su cui tale ingiunzione si fondava.

La Corte ha constatato, anzitutto, che, la Carta è applicabile nella fattispecie, in quanto l'irrogazione dell'ammenda alla società lussemburghese rientra nell'attuazione della direttiva 2011/16. Dopo aver confermato, inoltre, che la società lussemburghese ha diritto a un ricorso effettivo, ai sensi dell'articolo 47 della Carta, avverso la sanzione amministrativa che le era stata inflitta, la Corte ha precisato che tale disposizione impone che il giudice nazionale, investito di un siffatto ricorso contro un'ammenda inflitta per inottemperanza ad un'ingiunzione di fornire informazioni nell'ambito di uno scambio tra amministrazioni tributarie nazionali in forza della direttiva 2011/16, deve poter esaminare la legittimità di tale decisione di ingiunzione. Orbene, poiché solo informazioni prevedibilmente pertinenti con riferimento alla normativa tributaria dello Stato membro richiedente possono essere oggetto di una richiesta di informazioni in forza di detta direttiva, tale requisito di pertinenza costituisce, secondo la Corte, una condizione di legittimità della decisione di ingiunzione rivolta a un amministrato per ottenere le informazioni richieste e della misura sanzionatoria inflitta a quest'ultimo per inosservanza di tale decisione. La Corte ha tuttavia precisato, a tal proposito, che il controllo giurisdizionale di legittimità della decisione di ingiunzione si limita a verificare che tale decisione si fondi su una richiesta sufficientemente motivata dell'autorità richiedente, vertente su informazioni che non appaiano manifestamente prive di qualsiasi pertinenza prevedibile. Tale controllo implica che il giudice possa avere accesso alla richiesta di informazioni e, se necessario, a qualsiasi altro elemento di informazione trasmesso dall'autorità richiedente. Per contro, dato che il segreto della richiesta di informazioni può essere opposto all'amministrato, quest'ultimo dispone soltanto di un diritto di accesso alle informazioni fondamentali della richiesta di informazioni per poter fare esaminare equamente la sua causa.

Il 29 giugno 2017, la Corte ha emesso la sentenza **Commissione/Portogallo** (C-126/15, [EU:C:2017:504](#)), con la quale si è pronunciata sulle condizioni di esigibilità delle accise, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della direttiva 2008/118, relativa al regime generale delle accise, interpretato alla luce del principio di proporzionalità. In tale causa la Corte era investita di un ricorso per inadempimento diretto a far constatare che, assoggettando i pacchetti di sigarette a un divieto di commercializzazione e di vendita al pubblico dopo la fine del terzo mese dell'anno successivo a quello che appare sul contrassegno, la Repubblica portoghese era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva nonché del principio di proporzionalità.

Dopo aver ricordato, da un lato, che la lotta contro ogni possibile evasione, elusione e abuso è un obiettivo riconosciuto e promosso dalla direttiva 2008/118, la Corte ha rilevato che immissioni in consumo in quantità eccessive di pacchetti di sigarette a fine anno, che anticipano un futuro aumento dell'aliquota dell'accisa, costituiscono una forma di abuso che gli Stati membri hanno il diritto di prevenire mediante misure adeguate. Essa ha aggiunto che, poiché l'articolo 9, primo comma, della direttiva rinvia al diritto nazionale per la determinazione delle condizioni di esigibilità e dell'aliquota dell'accisa, un simile diritto riconosciuto agli Stati membri implica necessariamente la possibilità per questi ultimi di adottare misure come quelle previste nel caso di specie.

Tuttavia, la Corte ha anche ricordato, d'altro canto, che gli Stati membri devono rispettare, nell'esercizio dei poteri conferiti loro dal diritto dell'Unione, il principio di proporzionalità. Tale principio prescrive che gli Stati membri si avvalgano di mezzi che, pur consentendo di raggiungere efficacemente l'obiettivo perseguito dal diritto interno, non devono eccedere quanto necessario a tal fine e arrecano il minor pregiudizio possibile agli obiettivi e ai principi stabiliti dal diritto dell'Unione pertinente. A tal riguardo, essa ha dichiarato che il divieto in questione, di commercializzazione e di vendita di sigarette, era una misura appropriata per il raggiungimento degli obiettivi

legittimi che sono la lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali nonché la tutela della salute pubblica. Tuttavia, considerato che tale divieto si applicava in tutti i casi, incluso quello in cui l'aliquota dell'accisa diminuisca o resti invariata, la Corte ha dichiarato che tale misura non risultava necessaria per raggiungere tali scopi, in quanto questi ultimi potrebbero essere raggiunti in modo meno restrittivo ma altrettanto appropriato se tale misura si applicasse soltanto in caso di aumento dell'aliquota dell'accisa sulle sigarette. Pertanto, la Corte ha constatato che la Repubblica portoghese, con le misure in questione, era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 9, primo comma, della direttiva 2008/118 e del principio di proporzionalità.

Nella sentenza *Ispas* (C-298/16, [EU:C:2017:843](#)), pronunciata il 9 novembre 2017, la Corte ha precisato la portata del principio generale di diritto dell'Unione del rispetto dei diritti della difesa nell'ambito di procedimenti amministrativi nazionali di verifica e di determinazione della base imponibile dell'IVA. Nella fattispecie, i ricorrenti erano stati oggetto di una verifica fiscale, in seguito alla quale erano stati inviati loro avvisi di accertamento fiscale, che imponevano agli stessi il pagamento di un importo supplementare di IVA. I ricorrenti avevano eccepito la nullità di tali avvisi di accertamento fiscale dinanzi al giudice del rinvio, per il motivo che i loro diritti della difesa non erano stati rispettati. Essi ritenevano in particolare che l'amministrazione tributaria avrebbe dovuto concedere loro d'ufficio l'accesso a tutte le informazioni rilevanti, sulla base delle quali tale amministrazione aveva adottato il verbale di verifica fiscale e aveva emesso i due avvisi, affinché essi potessero successivamente contestarli.

La Corte ha anzitutto ricordato, a tal proposito, che il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, in forza del quale i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l'amministrazione intende fondare la sua decisione. Tale obbligo incombe sulle amministrazioni nazionali ogniqualvolta esse adottano decisioni che rientrano nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione. Secondo la Corte, ciò avviene in particolare quando uno Stato membro, per conformarsi all'obbligo, derivante dall'applicazione del diritto dell'Unione, di adottare tutte le misure legislative e amministrative al fine di garantire che l'IVA sia interamente riscossa nel suo territorio e a lottare contro la frode, sottopone taluni contribuenti a una procedura di verifica fiscale.

La Corte ha quindi dichiarato che il principio generale di diritto dell'Unione del rispetto dei diritti della difesa deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di procedimenti amministrativi relativi alla verifica e alla determinazione della base imponibile dell'IVA, un soggetto privato deve avere la possibilità di ricevere, a sua richiesta e non d'ufficio, le informazioni e i documenti contenuti nel fascicolo amministrativo e presi in considerazione dall'autorità pubblica per l'adozione della sua decisione, a meno che obiettivi di interesse generale giustifichino la restrizione dell'accesso a dette informazioni e a detti documenti. Infatti, tale principio generale non si configura come una prerogativa assoluta, ma può soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti. La Corte ha precisato su tale punto che, in una procedura di verifica fiscale e di determinazione della base imponibile dell'IVA, restrizioni di tal genere possono in particolare essere volte a tutelare i requisiti di riservatezza o di segreto professionale, ai quali l'accesso a determinate informazioni e a determinati documenti può nuocere.

Con la sentenza *Cussens e a.* (C-251/16, [EU:C:2017:881](#)), emessa il 22 novembre 2017, la Corte si è pronunciata sulla portata del principio del divieto di pratiche abusive in materia fiscale, e più in particolare nell'ambito dell'IVA. Nella causa principale i ricorrenti avevano costruito diverse case per vacanze destinate alla vendita, che gli stessi avevano concesso in locazione, per un periodo superiore a 20 anni, a una società ad essi collegata. I ricorrenti avevano concluso, contestualmente, con la medesima società un contratto che prevedeva che detti immobili fossero concessi loro in locazione per una durata di due anni. Poiché tali due contratti di locazione si erano estinti un mese dopo per rinuncia reciproca, i ricorrenti avevano venduto gli immobili a terzi. Secondo la legislazione nazionale, tali vendite non erano soggette ad alcuna IVA, in quanto solo la locazione di lunga durata era soggetta

a IVA. L'amministrazione finanziaria ha qualificato, tuttavia, detta locazione come pratica abusiva e ha richiesto un versamento supplementare di IVA per le vendite. Investito della causa, il giudice del rinvio ha constatato la mancanza, nel diritto nazionale, di norme che impongano all'amministrazione finanziaria di ignorare le operazioni costitutive di una pratica abusiva. Pertanto, detto giudice ha deciso di sottoporre alla Corte varie questioni pregiudiziali volte, in particolare, a stabilire se il principio del divieto delle pratiche abusive previsto dal diritto dell'Unione, quale affermato dalla sentenza *Halifax e a.*⁹², imponga la soluzione propugnata nella fattispecie dall'amministrazione finanziaria.

A tal riguardo, la Corte ha constatato anzitutto che il principio del divieto di pratiche abusive, quale applicato in materia di IVA dalla giurisprudenza derivante dalla sentenza *Halifax e a.*, non costituisce una norma stabilita da una direttiva, ma trova il proprio fondamento nella giurisprudenza. Tale principio che presenta, secondo la Corte, il carattere generale inerente ai principi generali del diritto dell'Unione può essere opposto ad un soggetto passivo per negargli il beneficio del diritto all'esenzione dall'IVA, anche in assenza di disposizioni di diritto nazionale che prevedano un siffatto diniego. Sebbene le operazioni in questione fossero state realizzate prima della pronuncia della sentenza *Halifax e a.*, la Corte ha poi confermato che i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento non ostavano all'applicazione, nel procedimento principale, del principio del divieto di pratiche abusive derivanti da tale sentenza. Infatti, l'interpretazione che la Corte dà del diritto dell'Unione chiarisce e precisa il significato e la portata di tale diritto, nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere inteso e applicato sin dalla data della sua entrata in vigore. La Corte ha infine constatato che, nel caso in cui i beni immobili in questione non fossero stati oggetto di un utilizzo effettivo da parte del proprietario o del locatario prima della vendita ad acquirenti terzi, circostanza che spettava al giudice del rinvio verificare nel caso di specie, le cessioni di detti beni avrebbero potuto comportare l'ottenimento di un vantaggio fiscale contrario all'obiettivo della direttiva 77/388⁹³, rientrando quindi nel principio del divieto di pratiche abusive.

^{92/} Sentenza della Corte del 21 febbraio 2006, *Halifax e a.* (C-255/02, [EU:C:2006:121](#)).

^{93/} Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1).

XIII. RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

1. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

In materia di proprietà intellettuale e industriale devono essere segnalate tre sentenze. Le prime due riguardano la nozione di «comunicazione al pubblico» nel settore dei diritti d'autore e la terza ha ad oggetto l'interpretazione della clausola cosiddetta «di riparazione» in materia di disegni o modelli comunitari.

Nelle cause che hanno dato luogo alle due sentenze **Stichting Brein** (C-527/15, [EU:C:2017:300](#) e C-610/15, [EU:C:2017:456](#)), pronunciate rispettivamente il 26 aprile e il 14 giugno 2017, la Corte è stata chiamata a esaminare, in particolare, la nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29⁹⁴.

In tali due cause i giudici del rinvio erano stati aditi da una fondazione olandese che garantiva la tutela degli interessi dei titolari di diritti d'autore. Nella prima causa, la controversia di cui al procedimento principale vedeva contrapposti detta fondazione e il venditore di un lettore multimediale nel quale erano state preinstallate estensioni, disponibili su Internet, contenenti collegamenti ipertestuali a siti web liberamente accessibili al pubblico, sui quali erano state messe a disposizione del pubblico opere tutelate dai diritti d'autore senza l'autorizzazione dei titolari di tali diritti. Nella seconda causa, la controversia riguardava alcune domande presentate da detta fondazione, dirette a far ingiungere a fornitori di accesso a Internet di bloccare i nomi di dominio e gli indirizzi IP della piattaforma di condivisione online «The Pirate Bay» che, mediante l'indicizzazione di metadati relativi ad opere protette e la fornitura di un motore di ricerca, consentiva agli utenti di tale piattaforma di localizzare tali opere e di condividerle nell'ambito di una rete tra utenti (peertopeer).

Nelle due sentenze, la Corte ha richiamato anzitutto la propria giurisprudenza precedente⁹⁵ secondo la quale la direttiva 2001/29 persegue quale obiettivo principale la realizzazione di un livello elevato di protezione a favore degli autori, consentendo ai medesimi di ottenere un adeguato compenso per l'utilizzo delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico. Ne consegue che la nozione di «comunicazione al pubblico» deve essere intesa in senso ampio e che essa comporta una valutazione individualizzata. Inoltre, dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 si evince che la nozione di «comunicazione al pubblico» consta di due elementi cumulativi, vale a dire un «atto di comunicazione» di un'opera e la comunicazione di quest'ultima a un «pubblico».

Pertanto, secondo la Corte, per valutare se un utente effettui un atto di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, occorre tener conto di diversi criteri complementari, di natura non autonoma e interdipendenti fra loro. Fra tali criteri rientra, anzitutto, il ruolo imprescindibile dell'utente e il carattere intenzionale del suo intervento. Questi realizza infatti un atto di comunicazione quando interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso a un'opera protetta, in particolare quando, in mancanza di questo intervento, i suddetti clienti non potrebbero, o potrebbero solo con difficoltà, fruire dell'opera diffusa. La Corte ha poi precisato che la nozione di «pubblico» riguarda un numero

^{94/} Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

^{95/} V., in particolare, le sentenze della Corte del 31 maggio 2016, **Reha Training** (C-117/15, [EU:C:2016:379](#)), e dell'8 settembre 2016, **GS Media** (C-160/15, [EU:C:2016:644](#)).

indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole. La Corte ha altresì ricordato che, un'opera protetta, per essere qualificata come «comunicazione al pubblico», deve essere comunicata secondo modalità tecniche specifiche, diverse da quelle fino ad allora utilizzate o, in mancanza, deve essere rivolta ad un «pubblico nuovo», cioè ad un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dai titolari del diritto d'autore nel momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale della loro opera al pubblico. Infine, la Corte ha sottolineato che il carattere lucrativo di una comunicazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, non è privo di rilevanza.

Sulla base di tali criteri, la Corte ha considerato in tali due sentenze che sia la vendita di un lettore multimediale, come quello di cui al procedimento principale, che la messa a disposizione e la gestione, su Internet, della piattaforma di condivisione «The Pirate Bay», costituiscono, nelle circostanze del caso di specie, una «comunicazione al pubblico», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

Il 20 dicembre 2017, nella sentenza **Acacia e D'Amato** (C-397/16 e C-435/16, [EU:C:2017:992](#)), la Corte si è pronunciata sull'interpretazione della clausola cosiddetta «di riparazione» prevista dall'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002⁹⁶. Tale clausola stabilisce che la protezione in quanto disegno o modello comunitario non sussiste nei confronti di un disegno o modello che costituisca una componente di un prodotto complesso che è utilizzata allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario. La presente sentenza si inserisce nell'ambito di controversie per contraffazione che vedevano contrapposte, in Italia e in Germania, due case automobilistiche, titolari di modelli comunitari di cerchioni in lega per autovetture, e la Acacia e il suo amministratore, che producono cerchioni replica spesso esteticamente o funzionalmente identici ai cerchioni originali di prima installazione.

La Corte veniva interpellata, anzitutto, sulla questione se l'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 subordini l'esclusione della protezione dallo stesso prevista alla condizione che dall'aspetto del prodotto complesso nel quale si inserisce la componente in questione dipenda il disegno o modello protetto di quest'ultima. Le case automobilistiche, parti del procedimento principale, sostenevano su tale punto, in sostanza, che detta esclusione non era giustificata riguardo ai cerchioni per autovetture la cui forma non è imposta dall'aspetto del veicolo cui esse forniscono le dotazioni. A tal riguardo, la Corte ha messo in evidenza l'obiettivo perseguito dall'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, che ha come scopo di evitare la creazione di mercati vincolati per talune parti di ricambio e, in particolare, di evitare che un consumatore che ha acquistato un prodotto di lunga durata, che può essere costoso, sia indefinitamente vincolato, per l'acquisto delle parti esterne, al fabbricante del prodotto complesso. In quest'ottica, e fondandosi su un'interpretazione letterale e teleologica, la Corte ha constatato che la portata di tale disposizione non è limitata alle componenti di un prodotto complesso «dal cui aspetto dipende il disegno o modello protetto», sottolineando che tale interpretazione contribuiva al conseguimento dell'obiettivo della clausola «di riparazione» di limitare la creazione di mercati vincolati per le parti di ricambio.

Interpellata, peraltro, sulle condizioni necessarie per l'applicazione dell'esclusione prevista dalla clausola «di riparazione», la Corte ha rilevato, anzitutto, che detta esclusione è applicabile solo alle componenti oggetto di una protezione in quanto disegno o modello comunitario e che soddisfano, pertanto, le condizioni di protezione stabilite, in particolare all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002. Quest'ultima disposizione assicura la protezione di un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso quando, da un lato, la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo e, dall'altro, quando le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità ed individualità, previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento. Orbene, ciò è proprio quanto avviene nel caso dei modelli comunitari di cerchioni di cui sono titolari le case automobilistiche interessate. La

^{96/} Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

Corte ha poi considerato detti cerchioni come «componenti di un prodotto complesso» ai sensi de l'articolo 110, paragrafo 1, dato che un cerchione siffatto è una componente di un'automobile, in assenza della quale tale prodotto non potrebbe essere l'oggetto di una normale utilizzazione. Quanto alla condizione che la componente considerata sia «utilizzata (...) allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso», la Corte ha rilevato che tale clausola «di riparazione» esclude qualsiasi utilizzazione di una componente per motivi di abbellimento o di semplice convenienza, come, segnatamente, la sostituzione di una componente per motivi estetici o di personalizzazione del prodotto complesso, ma esige, al contrario, che l'utilizzazione della componente sia necessaria al fine di riparare il prodotto complesso divenuto difettoso. Infine, la Corte ha considerato che la riparazione doveva essere effettuata al fine di ripristinare l'aspetto originario del prodotto. A tal riguardo, la Corte ha sottolineato la visibilità necessaria di una componente che contribuisce alla riparazione dell'aspetto del prodotto complesso ai sensi di tale disposizione. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha concluso che l'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 si applica unicamente alle componenti di un prodotto complesso che siano identiche, dal punto di vista visivo, alle componenti d'origine, diversamente da quanto avviene nel caso di una componente di ricambio che non corrisponde, dal punto di vista del suo colore o delle sue dimensioni, alla componente originaria, ovvero quando l'aspetto del prodotto complesso sia stato modificato dopo la sua immissione sul mercato.

Infine, la Corte veniva interpellata sulla questione se il beneficio dell'esclusione prevista all'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 imponga al fabbricante o al venditore di una componente di un prodotto complesso di provvedere affinché tale componente possa essere acquistata soltanto per scopi di riparazione e, per il caso di risposta affermativa, in che modo il fabbricante o il venditore debbano realizzare ciò. A tal riguardo, la Corte ha sottolineato che al fabbricante o al venditore di una componente di un prodotto complesso, che intendano beneficiare della deroga prevista da tale disposizione, incombe un dovere di diligenza. In tal senso, essi devono, in particolare, informare l'utilizzatore a valle, mediante un'indicazione chiara e visibile, sul prodotto, sul suo imballaggio, nei cataloghi od anche nei documenti di vendita del fatto che la componente in questione incorpora un disegno o modello di cui essi non sono titolari e del fatto che tale componente è destinata esclusivamente ad essere utilizzata allo scopo di consentire la riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario. Devono altresì provvedere, tramite mezzi appropriati, in particolare contrattuali, affinché gli utilizzatori a valle non destinino le componenti in questione ad una utilizzazione che sia incompatibile con le condizioni imposte dall'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e, inoltre, devono astenersi dal vendere una siffatta componente qualora sappiano, ovvero abbiano ragionevoli motivi di sapere, che tale componente non verrà utilizzata secondo le condizioni imposte.

2. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In materia di protezione dei dati personali devono essere segnalate tre sentenze. La prima ha indotto la Corte a precisare gli obblighi di informazione applicabili nell'ambito dei servizi di pagamento nel mercato interno. La seconda verteva sul problema della cancellazione dei dati personali dal registro delle imprese. La terza, infine, ha indotto la Corte a precisare la nozione di «dati personali» nel contesto di un esame professionale. Si deve altresì segnalare il **parere 1/15** ([EU:C:2017:592](#)), vertente sulla compatibilità con le disposizioni dei Trattati e della Carta dell'accordo negoziato tra il Canada e l'Unione sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (PNR)⁹⁷.

Il 25 gennaio 2017, nella sentenza **BAWAG** (C-375/15, [EU:C:2017:38](#)), la Corte si è pronunciata, da un lato, sulla nozione di «supporto durevole» ai sensi della direttiva 2007/64⁹⁸, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, e, dall'altro, sulla portata dell'obbligo del prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni all'utente.

Per quanto attiene alla possibilità che un sito internet di una banca sia considerato un supporto durevole, la Corte ha rilevato che tale sito *Internet deve permettere all'utente di servizi di pagamento di memorizzare informazioni* a lui personalmente dirette in modo da poter essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui le informazioni sono destinate, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate. Inoltre, deve escludersi qualsiasi modifica unilaterale del suo contenuto da parte del prestatore di servizi di pagamento o da parte di altro professionista cui sia stata affidata la gestione del sito stesso.

Per quanto riguarda l'obbligo del prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni all'utente, la Corte ha dichiarato che, quando tali informazioni sono trasmesse a mezzo di una casella di posta elettronica integrata in un sito internet di servizi bancari online, possono essere considerate fornite su un supporto durevole soltanto qualora ricorrano due condizioni. In primo luogo, che il sito internet permetta all'utente interessato di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo da potervi accedere e riprodurle in maniera identica, per un periodo di congrua durata, senza possibilità di alcuna modifica unilaterale del loro contenuto da parte del prestatore o da parte di altro professionista. In secondo luogo, che, se l'utente di servizi di pagamento è obbligato a consultare il sito Internet al fine di prendere conoscenza delle informazioni medesime, la trasmissione di tali informazioni sia accompagnata da un comportamento attivo da parte del prestatore di servizi di pagamento, destinato a portare a conoscenza dell'utente l'esistenza e la disponibilità di tali informazioni sul sito internet.

Nel caso in cui l'utente di servizi di pagamento sia obbligato a consultare tale sito al fine di prendere conoscenza delle informazioni in questione, queste ultime sono semplicemente rese disponibili all'utente stesso, qualora la trasmissione delle informazioni non sia accompagnata da tale comportamento attivo da parte del prestatore di servizi di pagamento.

^{97/} Tale avviso è presentato nella rubrica I «Diritti fondamentali».

^{98/} Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU 2007, L 319, pag. 1).

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza **Manni** (C-398/15, [EU:C:2017:197](#)) emessa il 9 marzo 2017, la Corte si è pronunciata sulla *possibilità per una persona fisica di ottenere la cancellazione dei suoi dati personali, contenuti nel registro delle imprese in relazione a una società che sia stata oggetto di scioglimento*, con riferimento agli articoli 6, paragrafo 1, lettera e), 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46⁹⁹, in combinato disposto con l'articolo 3 della prima direttiva 68/151¹⁰⁰. La controversia di cui al procedimento principale vedeva contrapposti l'amministratore unico di una società e una camera di commercio in merito al diniego di quest'ultima di cancellare dal registro delle imprese taluni dati che collegavano detto amministratore al fallimento di un'altra società, che era stata cancellata dal registro delle imprese all'esito di una procedura di liquidazione. A sostegno del suo ricorso, l'amministratore aveva affermato, in particolare, che le informazioni in questione erano lesive della sua attività economica attuale.

Per quanto riguarda l'accessibilità ai terzi dei dati personali, conservati nel registro delle imprese, la Corte ha rilevato, anzitutto, che la pubblicità di tali registri mira a garantire la certezza del diritto nelle relazioni tra le società ed i terzi nonché a tutelare, in particolare, gli interessi dei terzi rispetto alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata, dal momento che queste offrono come unica garanzia il proprio patrimonio sociale. Inoltre, anche molti anni dopo che la società ha cessato di esistere, possono ancora sorgere questioni per cui è necessario disporre dei dati delle persone fisiche contenuti nel registro delle imprese. In tali circostanze, la Corte ha considerato che gli Stati membri non sono tenuti a garantire alle persone fisiche, i cui dati sono iscritti nel registro delle imprese in relazione a una società considerata, il diritto di ottenere, decorso un certo periodo di tempo dallo scioglimento di tale società, la cancellazione dei dati personali che le riguardano.

Poiché tale interpretazione delle disposizioni della direttiva 95/46 può ledere il diritto al rispetto della vita privata delle persone interessate, nonché il loro diritto alla tutela dei dati personali, garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta, la Corte ha altresì precisato che tale interpretazione non conduce a un'ingerenza sproporzionata in detti diritti fondamentali. Essa ha sottolineato al riguardo che solamente un numero limitato di dati personali è iscritto nel registro delle imprese ed è inoltre giustificato che le persone fisiche che scelgono di prender parte agli scambi economici attraverso una società per azioni o una società a responsabilità limitata e che offrono come unica garanzia per i terzi il patrimonio sociale di tale società siano obbligate a rendere pubblici i dati relativi alle loro generalità e alle loro funzioni in seno alla stessa. Ciò premesso, non è escluso, secondo la Corte, che, in situazioni particolari, decorso un periodo di tempo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società di cui trattasi, ragioni preminenti e legittime, connesse ad un caso concreto allegato dalla persona interessata, possano giustificare, in via eccezionale, che l'accesso ai dati personali ad essa relativi sia limitato ai terzi che dimostrino un interesse specifico alla loro consultazione. Spetta, tuttavia, a ciascuno Stato membro decidere sull'opportunità di prevedere nel proprio ordinamento giuridico una simile limitazione all'accesso.

Con la sentenza **Nowak** (C-434/16, [EU:C:2017:582](#)), pronunciata il 20 dicembre 2017, la Corte ha confermato che le risposte scritte fornite da un candidato durante un esame professionale e le eventuali annotazioni dell'esaminatore relative a tali risposte costituiscono dati personali, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46. Nella causa principale il ricorrente, in seguito al mancato superamento di un esame organizzato dall'organizzazione professionale irlandese degli esperti contabili, aveva presentato una domanda di accesso, che si riferiva a tutti i dati personali che lo riguardavano, detenuti da tale organizzazione. Pur trasmettendo vari documenti al candidato,

99/ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31).

100/ Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU 1968, L 65, pag. 8), come modificata dalla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003 (GU 2003, L 221, pag. 13).

l'organizzazione professionale degli esperti contabili, aveva tuttavia rifiutato di trasmettergli la sua prova d'esame con la motivazione che l'elaborato non conteneva dati personali che lo riguardavano. Adito dal candidato bocciato, il giudice del rinvio ha deciso di interpellare la Corte al tal riguardo.

Dopo aver ricordato che l'articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46 definisce i dati personali come «qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile», la Corte ha constatato, anzitutto, che un candidato a un esame professionale è una persona fisica che può essere identificata, o direttamente mediante il suo nome, o indirettamente, mediante un numero d'identificazione, i quali vengono apposti sulla prova d'esame o sulla pagina di copertina di tale prova. Sottolineando l'obiettivo del legislatore dell'Unione di attribuire un'accezione estesa alla nozione di «dati personali» ai sensi della direttiva 95/46, la Corte ha poi osservato che tale nozione non è limitata alle informazioni sensibili o di ordine privato, ma comprende potenzialmente ogni tipo di informazioni, tanto oggettive quanto soggettive, sotto forma di pareri o di valutazioni, a condizione che esse siano «concernenti» la persona interessata. Orbene, le risposte scritte fornite da un candidato durante un esame professionale costituiscono informazioni di tal genere relative alla sua persona, visto che, in particolare, il contenuto di tali risposte riflette e serve a valutare il livello di conoscenza e di competenza del candidato in un dato settore nonché, se del caso, i suoi processi di riflessione, il suo giudizio e il suo spirito critico. Inoltre, l'uso di tali informazioni, che si traduce, segnatamente, nel successo o nel fallimento del candidato all'esame di cui trattasi, può avere un effetto sui diritti e sugli interessi dello stesso, in quanto può determinare o influenzare, per esempio, le sue possibilità di accedere alla professione o all'impiego desiderati. Per quanto riguarda le annotazioni dell'esaminatore relative alle risposte del candidato, la Corte ha considerato che costituiscono anch'esse informazioni concernenti tale candidato.

Infine, la Corte ha sottolineato che negare la qualificazione di «dati personali» alle risposte scritte e alle annotazioni contenute in un elaborato avrebbe la conseguenza di sottrarre interamente tali informazioni al rispetto dei principi e delle garanzie in materia di tutela dei dati personali. Tale qualificazione non può essere neppure influenzata dalla circostanza che essa conferisca, in linea di principio, al candidato diritti di accesso e di rettifica ai sensi della direttiva 95/46, dato che tali diritti, che non si estendono alle domande poste in sede di esame e che non consentono ai candidati di rettificare risposte sbagliate, sono conformi all'obiettivo di tale direttiva consistente nel garantire la tutela del diritto alla vita privata dei candidati rispetto al trattamento dei dati che li riguardano.

3. TELECOMUNICAZIONI

Nella sentenza **Europa Way e Persidera** (C-560/15, [EU:C:2017:593](#)), pronunciata il 26 luglio 2017, la Corte è stata chiamata a esaminare la *possibilità per uno Stato membro, alla luce delle direttive 2002/20¹⁰¹, 2002/21¹⁰² e 2002/77¹⁰³, di sostituire una procedura gratuita di selezione per l'assegnazione di radiofrequenze, indetta per rimediare all'illegittima esclusione di taluni operatori del mercato, con una procedura onerosa, fondata su un piano riconfigurato di assegnazione delle radiofrequenze a seguito di una riduzione del numero di queste ultime.*

101/ Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU 2002, L 108, pag. 21).

102/ Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU 2002, L 108, pag. 33).

103/ Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU 2002, L 249, pag. 21).

La Corte ha dichiarato innanzitutto che l'articolo 3, paragrafo 3 bis, della direttiva 2002/21 deve essere interpretato nel senso che esso osta all'annullamento, da parte del legislatore nazionale, di una procedura di selezione per l'assegnazione di radiofrequenze in corso di svolgimento organizzata dall'autorità nazionale di regolamentazione competente, che sia stata sospesa da una decisione ministeriale, quando il legislatore nazionale e il Ministro competente non hanno agito in qualità di organi competenti a conoscere dei ricorsi, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2002/21. Tali organi, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 bis, della medesima direttiva, sono gli unici a poter sospendere o invalidare le decisioni prese dalle autorità nazionali di regolamentazione. Dato che, nella fattispecie, il legislatore nazionale e il Ministro competente non hanno agito in qualità di organi competenti a conoscere dei ricorsi, la necessità di garantire l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione osta a interventi come quelli di cui trattasi nella fattispecie.

La Corte ha poi dichiarato che l'articolo 9 della direttiva 2002/21, gli articoli 3, 5 e 7 della direttiva 2002/20, nonché gli articoli 2 e 4 della direttiva 2002/77, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una procedura gratuita di selezione per l'assegnazione di radiofrequenze, indetta per rimediare all'illegittima esclusione di taluni operatori del mercato, sia sostituita da una procedura onerosa, fondata su un piano riconfigurato di assegnazione delle radiofrequenze a seguito di una riduzione del numero di queste ultime, purché la nuova procedura di selezione sia basata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati e sia conforme agli obiettivi definiti all'articolo 8, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2002/21. Spetta al giudice nazionale verificare, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, se le condizioni stabilite dalla procedura di selezione onerosa siano tali da consentire un effettivo ingresso di nuovi operatori sul mercato della televisione digitale senza indebitamente avvantaggiare gli operatori già presenti sul mercato della televisione analogica o digitale.

Infine, la Corte ha rilevato che il principio della tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta all'annullamento di una procedura di selezione per l'assegnazione delle radiofrequenze per il solo fatto che taluni operatori erano stati ammessi a detta procedura e, in quanto unici offerenti, si sarebbero visti assegnare diritti d'uso di radiofrequenze per la diffusione terrestre con tecnica digitale di programmi radiofonici e televisivi se la procedura non fosse stata annullata.

4. COMMERCIO ELETTRONICO

Nella sentenza del 4 maggio 2017, **Vanderborght** (C-339/15, [EU:C:2017:335](#)), la Corte ha concluso che *l'articolo 56 TFUE e la direttiva 2000/31*¹⁰⁴, *relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno*, ostano a una normativa nazionale che vieta ogni forma di comunicazione commerciale per via elettronica volta a promuovere cure del cavo orale e dei denti, compresa quella effettuata mediante un sito Internet creato da un dentista.

La Corte ha ritenuto infatti che, sebbene il contenuto e la forma delle comunicazioni commerciali possano validamente essere inquadrati da regole professionali, siffatte regole non potessero comportare un divieto generale e assoluto di ogni tipo di pubblicità online avente lo scopo di promuovere l'attività di un dentista.

La Corte ha considerato, inoltre, che un divieto di pubblicità per una determinata attività è tale da restringere la possibilità, per le persone che esercitano detta attività, di farsi conoscere presso la loro potenziale clientela e di promuovere i servizi che si propongono di offrire a quest'ultima. Un siffatto divieto costituisce pertanto una restrizione alla libera prestazione di servizi.

^{104/} Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).

La Corte ha tuttavia ammesso che gli obiettivi della normativa in questione, vale a dire la tutela della salute pubblica e della dignità della professione di dentista, costituiscono motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare una restrizione alla libera prestazione dei servizi. Infatti, l'utilizzo intensivo di pubblicità o la scelta di messaggi promozionali aggressivi, addirittura tali da indurre i pazienti in errore a proposito delle cure proposte, può nuocere, deteriorando l'immagine della professione di dentista, alterando il rapporto tra i dentisti e i loro pazienti nonché favorendo la realizzazione di cure inadeguate o non necessarie, alla tutela della salute e pregiudicare la dignità della professione di dentista.

Ciò premesso, la Corte ritiene che un divieto generale e assoluto di ogni tipo di pubblicità ecceda quanto necessario per realizzare gli obiettivi perseguiti. Questi ultimi, infatti, potrebbero essere raggiunti mediante misure meno restrittive che disciplinino, se del caso in maniera rigorosa, le forme e le modalità che possono validamente assumere i mezzi di comunicazione utilizzati dai dentisti.

5. TRASFERIMENTO D'IMPRESA

Nella sentenza **Federatie Nederlandse Vakvereniging e a.** (C-126/16, [EU:C:2017:489](#)), pronunciata il 22 giugno 2017, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi, per la prima volta, sulla questione dell'*applicabilità del regime di tutela dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, istituito dalla direttiva 2001/23*¹⁰⁵, in una situazione di «prepack». Quest'ultimo consiste in una transazione sugli attivi predisposta prima della dichiarazione di fallimento di una società con il concorso del curatore, designato dal tribunale, il quale vi dà esecuzione immediatamente dopo la pronuncia di fallimento. Nella fattispecie, il giorno della pronuncia di fallimento di una società dei Paesi Bassi, il suo curatore e la nuova impresa avevano stipulato un prepack ai sensi del quale quest'ultima si era impegnata a offrire un impiego a circa 2 600 lavoratori della società. Tuttavia, oltre mille lavoratori erano stati infine licenziati e non erano stati offerti loro nuovi contratti di lavoro.

La Corte ha ricordato, anzitutto, che l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 stabilisce che il regime di tutela dei lavoratori di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva non si applica ai trasferimenti di imprese nel caso in cui il cedente sia oggetto, segnatamente, di una procedura fallimentare. Poiché l'operazione di *prepack* implica il fallimento effettivo, essa può rientrare nella nozione di «procedura fallimentare». L'articolo 5, paragrafo 1, prescrive inoltre che la procedura fallimentare sia aperta al fine di liquidare i beni del cedente. La Corte ha rilevato che una procedura che miri al proseguimento dell'attività dell'impresa interessata non soddisfa tale condizione. In tale contesto, essa ha precisato che una procedura mira al proseguimento dell'attività quando è intesa a salvaguardare l'operatività dell'impresa o delle sue unità economicamente sostenibili. Orbene, un'operazione di *prepack* mira a preparare la cessione dell'impresa nei minimi dettagli per permettere la ripresa rapida delle unità economicamente sostenibili dell'impresa dopo la pronuncia di fallimento, al fine di evitare l'interruzione che risulterebbe dalla brusca cessazione delle attività di tale impresa alla data di pronuncia del fallimento e, in tal modo, di preservare il valore di detta impresa e l'occupazione. In tali circostanze, poiché una siffatta operazione non mira, in definitiva, alla liquidazione dell'impresa, l'obiettivo economico e sociale perseguito non può spiegare né giustificare il fatto che, allorché l'impresa interessata costituisce oggetto di un trasferimento totale o parziale, i suoi lavoratori siano privati dei diritti ad essi riconosciuti dalla direttiva 2001/23. La Corte ha quindi concluso che un'operazione di *prepack* non soddisfa tutti i requisiti previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva

^{105/} Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16).

2001/23 e che, di conseguenza, non si può derogare, nell'ambito di siffatta operazione, al regime di tutela previsto agli articoli 3 e 4 di tale direttiva.

6. PRODOTTI ALIMENTARI

Nella sentenza **Fidenato e a.** (C-111/16, [EU:C:2017:676](#)), emessa il 13 settembre 2017, la Corte si è pronunciata sulla *possibilità, per gli Stati membri, di adottare misure di emergenza concernenti alimenti e mangimi geneticamente modificati sul fondamento del principio di precauzione*. Nel 1998 la Commissione aveva autorizzato l'immissione in commercio di mais geneticamente modificato MON 810, richiamando il parere del comitato scientifico, secondo cui non vi era motivo di ritenere che il suddetto prodotto avrebbe avuto effetti pregiudizievoli per la salute umana o per l'ambiente. Nel 2013 il governo italiano aveva chiesto alla Commissione di adottare misure di emergenza per vietare la coltivazione di mais MON 810 alla luce di alcuni nuovi studi scientifici realizzati da due istituti di ricerca italiani. Sulla base di un parere scientifico emesso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la Commissione aveva concluso che non vi erano nuove prove scientifiche a supporto delle misure di emergenza richieste. Nonostante ciò, nel 2013 il governo italiano aveva adottato un decreto che vietava la coltivazione del MON 810 nel territorio italiano. Successivamente i ricorrenti nel procedimento principale erano stati perseguiti penalmente per aver coltivato MON 810 in violazione del suddetto decreto.

A tal riguardo, la Corte ha constatato che le misure provvisorie di gestione del rischio che possono essere adottate sul fondamento del principio di precauzione e le misure di emergenza adottate ai sensi dell'articolo 34 del regolamento n. 1829/2003 ¹⁰⁶ non sono soggette al medesimo regime. Infatti, dall'articolo 7 del regolamento n. 178/2002 ¹⁰⁷ discende che l'adozione di tali misure provvisorie è subordinata alla condizione che a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico. Per contro, l'articolo 34 del regolamento n. 1829/2003 consente di ricorrere alle misure di emergenza quando sia «manifesto» che prodotti autorizzati da quest'ultimo regolamento possono comportare un rischio «grave» per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente. La Corte ha quindi concluso che l'articolo 34 del regolamento n. 1829/2003, in combinato disposto con il principio di precauzione, come formulato all'articolo 7 del regolamento n. 178/2002, non conferisce agli Stati membri la facoltà di adottare misure di emergenza provvisorie sul solo fondamento di tale principio, senza che siano soddisfatte le condizioni sostanziali previste all'articolo 34 del regolamento n. 1829/2003.

106/ Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU 2003, L 268, pag. 1).

107/ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 2002, L 31, pag. 1).

XIV. POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

In materia di politica economica e monetaria, occorre menzionare due sentenze. La prima riguarda la decisione del Consiglio che impone un'ammenda a uno Stato membro per la manipolazione di taluni dati relativi al suo bilancio. La seconda, pronunciata nella causa Florescu e a. (C-258/14), riguarda il memorandum d'intesa concluso con la Romania, relativo a un sostegno finanziario concesso dall'Unione ¹⁰⁸.

Il 20 dicembre 2017, nella sentenza pronunciata nella causa **Spagna/Consiglio** (C-521/15, [EU:C:2017:982](#)) la Corte, riunita in Grande Sezione, ha respinto integralmente il ricorso di annullamento proposto dal Regno di Spagna avverso la decisione d'esecuzione 2015/1289 del Consiglio, che impone un'ammenda per manipolazione dei dati sul disavanzo pubblico nella comunità autonoma di Valencia ¹⁰⁹. Tale decisione d'esecuzione era stata adottata in base all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1173/2011 ¹¹⁰, in forza del quale il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione, può decidere di imporre un'ammenda a uno Stato membro che, volontariamente o per negligenza grave, fornisce un'errata rappresentazione di taluni dati relativi al disavanzo e al debito. Essa si inserisce quindi nel contesto della missione di sorveglianza economica e di bilancio del Consiglio della zona euro.

La Corte è stata chiamata anzitutto a pronunciarsi sulla sua competenza a statuire su siffatto ricorso, dato che, conformemente all'articolo 51 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, i ricorsi di annullamento proposti da uno Stato membro avverso decisioni di esecuzione del Consiglio rientrano nella competenza del Tribunale quando tali decisioni sono state adottate in forza dell'articolo 291, paragrafo 2, TFUE. A tal riguardo, la Corte ha constatato che, anche se la decisione impugnata deve essere considerata alla stregua di un atto adottato nell'esercizio di una competenza di esecuzione, in quanto è stata adottata in applicazione dei poteri conferiti al Consiglio dal regolamento n. 1173/2011, l'articolo 291, paragrafo 2, TFUE non costituisce, tuttavia, la base giuridica per l'esercizio di tale competenza. La Corte ha precisato che l'articolo 291, paragrafo 2, TFUE riguarda unicamente gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione che si prestino ad una attuazione da parte degli Stati membri, il che non avviene chiaramente nel caso del regolamento n. 1173/2011, in quanto quest'ultimo istituisce una competenza consistente nell'infliggere un'ammenda a uno Stato membro. La Corte ha confermato, pertanto, la propria competenza a conoscere del ricorso di annullamento proposto dal Regno di Spagna avverso la decisione impugnata.

Per quanto riguarda i diritti della difesa del Regno di Spagna nell'ambito del procedimento conclusosi con l'adozione della decisione impugnata, la Corte ha poi ricordato che il regolamento n. 1173/2011 autorizza la Commissione ad avviare un'indagine ove riscontri la presenza di indicazioni serie sull'esistenza di un'errata rappresentazione riguardo al disavanzo o al debito di uno Stato membro, imponendo, al contempo, a tale istituzione il pieno rispetto dei diritti della difesa dello Stato membro coinvolto prima di sottoporre al Consiglio una proposta di imposizione di un'ammenda. In tale contesto, la Corte ha precisato che le disposizioni del regolamento n. 1173/2011 non ostano a che le informazioni sulle quali si fonda la decisione del Consiglio che impone un'ammenda siano attinte da Eurostat, in occasione di visite effettuate nello Stato membro interessato prima dell'emanazione, da parte della Commissione, della decisione di avvio dell'indagine. In forza dei poteri attribuitigli dal regolamento

^{108/} Tale sentenza è presentata nella rubrica I «Diritti fondamentali».

^{109/} Decisione d'esecuzione (UE) 2015/1289 del Consiglio, del 13 luglio 2015, che impone un'ammenda alla Spagna per manipolazione dei dati sul disavanzo pubblico nella comunità autonoma di Valencia (GU 2015, L 198, pag. 19, e rettifica in GU 2015, L 291, pag. 10).

^{110/} Regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (GU 2011, L 306, pag. 1, e rettifica in GU 2014, L 325, pag. 30).

n. 479/2009¹¹¹, Eurostat era peraltro legittimato a organizzare siffatte visite in Spagna e a raccogliere, in tale occasione, indicazioni relative all'esistenza di una possibile manipolazione dei dati economici e di bilancio. Poiché anche le condizioni alle quali tali informazioni erano state raccolte nella fattispecie erano conformi ai requisiti sanciti dal legislatore dell'Unione e neppure le diverse visite di Eurostat avevano compromesso l'esercizio dei diritti della difesa del Regno di Spagna, nel contesto del procedimento di indagine, la Corte ha constatato che il Consiglio non aveva violato i diritti della difesa del Regno di Spagna nel caso di specie.

Poiché il Regno di Spagna ha invocato anche la violazione del diritto ad una buona amministrazione nell'indagine condotta dalla Commissione dopo le suddette visite di Eurostat, la Corte ha poi confermato che tale diritto, sancito all'articolo 41, paragrafo 1, della Carta, costituisce un principio generale di diritto dell'Unione che può essere invocato dagli Stati membri. Incombe pertanto alle istituzioni dell'Unione rispettare il requisito di imparzialità nel contesto dei procedimenti amministrativi promossi a carico degli Stati membri e idonei a condurre a decisioni che possano arrecare pregiudizio a questi ultimi. Poiché il Regno di Spagna ha rimesso in discussione l'imparzialità oggettiva della Commissione nell'ambito dell'istruttoria relativa al procedimento di indagine, la Corte ha dichiarato, tuttavia, che la circostanza che tale indagine fosse stata attribuita ad una squadra composta, in larga parte, di agenti che avevano partecipato a visite precedenti di Eurostat non consentiva, di per sé, di concludere per una violazione del requisito di imparzialità incombente alla Commissione, per il fatto, in particolare, che dette visite e detto procedimento di indagine erano riconducibili a contesti giuridici distinti e perseguivano una finalità differente.

Per quanto attiene alle condizioni sostanziali che devono ricorrere affinché il Consiglio possa infliggere un'ammenda a uno Stato membro in applicazione dei poteri conferiti dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1173/2011, la Corte ha inoltre confermato la necessità di un'interpretazione estensiva della nozione di «errata rappresentazione di taluni dati relativi al disavanzo e al debito». Tenuto conto dell'obiettivo di dissuasione perseguito dal legislatore dell'Unione, tale nozione comprende quindi tutte le errate rappresentazioni fornite dagli Stati membri in merito a dati che debbano essere notificati a Eurostat in forza dell'articolo 3 del regolamento n. 479/2009, indipendentemente dalla questione, da un lato, se i dati di cui trattasi abbiano carattere previsionale o definitivo, e, dall'altro, se le errate rappresentazioni fornite al riguardo abbiano prodotto l'effetto di compromettere il coordinamento e la sorveglianza economica e di bilancio garantiti dal Consiglio e dalla Commissione. Per quanto riguarda la condizione secondo la quale lo Stato membro interessato deve aver agito, quantomeno, per grave negligenza, la Corte ha peraltro dichiarato che la valutazione dell'esistenza di siffatta negligenza dipende dalla portata dell'infrazione che tale Stato membro ha inferito all'obbligo di diligenza cui è tenuto nell'elaborazione e nella verifica dei dati da notificare a Eurostat ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 479/2009.

Infine, pur confermando che il principio di irretroattività delle disposizioni penali è applicabile a una sanzione amministrativa quale un'ammenda inflitta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1173/2011, la Corte ha constatato, in definitiva, che detto principio non era stato violato nel caso di specie. Poiché è stato altresì disatteso l'argomento del Regno di Spagna vertente su un errore di calcolo dell'ammenda, la Corte ha respinto in toto il ricorso di annullamento della Spagna.

^{111/} Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU 2009, L 145, pag. 1).

XV. POLITICA SOCIALE

In materia di politica sociale merita di essere segnalata una sentenza. Essa riguarda il diritto dei lavoratori alle ferie annuali retribuite. Occorre anche menzionare le due sentenze **G4S Secure Solutions** (C-157/15) e **Bouagnaoui e ADDH** (C-188/15) vertenti sulla compatibilità con la direttiva 2000/78 del divieto, da parte del datore di lavoro, di indossare in modo visibile segni religiosi sul luogo di lavoro ¹¹².

Nella sentenza **King** (C-214/16, [EU:C:2017:914](#)), emessa il 29 novembre 2017, la Corte si è pronunciata sul diritto dei lavoratori alle ferie annuali retribuite, garantito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88 ¹¹³, e più in particolare sulla possibilità di riportare e cumulare diritti alle ferie annuali retribuite non esercitati. Nella fattispecie, il ricorrente aveva lavorato per una società in base a un «contratto di lavoro autonomo con retribuzione basata sulle sole commissioni», in virtù del quale le ferie annuali non venivano retribuite. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il ricorrente aveva chiesto al datore di lavoro il pagamento delle indennità finanziarie riferite alle sue ferie annuali, sia quelle godute e non retribuite, sia quelle non godute, corrispondenti all'intero periodo di occupazione. Investito in appello di tale domanda, il giudice del rinvio ha formulato diverse questioni pregiudiziali riguardanti, in particolare, la compatibilità con il diritto dell'Unione di una normativa nazionale che obblighi il lavoratore a godere delle ferie prima di poter stabilire se abbia diritto a essere retribuito per le ferie annuali retribuite e che escluda il riporto delle ferie annuali oltre il periodo di riferimento per il quale tali ferie sono concesse.

A tal riguardo, la Corte ha dichiarato, in primo luogo, che l'articolo 7 della direttiva 2003/88 e l'articolo 47 della Carta ostano a che il lavoratore debba anzitutto beneficiare delle ferie annuali retribuite prima di poter stabilire se ha diritto a essere retribuito per tali ferie. Infatti, un lavoratore, trovatosi ad affrontare delle circostanze che, durante il periodo di ferie annuali, causano un'incertezza riguardo alla retribuzione dovutagli, non può essere in grado di godere del tutto di tali ferie come un periodo di distensione e ricreazione, conformemente allo scopo stesso del diritto alle ferie annuali retribuite. Parimenti, tali circostanze potrebbero dissuadere il lavoratore dal richiedere le ferie annuali. Inoltre, per quanto riguarda i mezzi di ricorso giurisdizionali dei quali il lavoratore deve beneficiare, la Corte ha dichiarato che gli Stati membri devono garantire il rispetto del diritto a un ricorso effettivo, così come consacrato dall'articolo 47 della Carta. A tal proposito, essa ha dichiarato incompatibile con l'articolo 7 della direttiva 2003/88 una normativa nazionale che obblighi un lavoratore a usufruire innanzitutto delle ferie senza la retribuzione e, in seguito, a introdurre un ricorso diretto a ottenerne il pagamento, nel caso in cui il datore di lavoro accordi solamente ferie non retribuite.

In secondo luogo, la Corte ha dichiarato che l'articolo 7 della direttiva 2003/88 osta a disposizioni o a prassi nazionali secondo le quali un lavoratore non può riportare e, se del caso, cumulare, fino al momento in cui il suo rapporto di lavoro termina, i diritti alle ferie annuali retribuite non godute nell'arco di più periodi di riferimento consecutivi, a causa del rifiuto del datore di lavoro di retribuire tali ferie. In effetti, ammettere, in tali condizioni e in assenza di qualsiasi disposizione nazionale che preveda un limite al riporto delle ferie in conformità con le prescrizioni del diritto dell'Unione, un'estinzione del diritto alle ferie annuali retribuite acquisito dal lavoratore equivarrebbe a legittimare un comportamento che causa un arricchimento illegittimo del datore di lavoro a danno dell'obiettivo stesso della citata direttiva di rispettare la salute del lavoratore. Infine, la Corte ha sottolineato che, contrariamente ad una situazione di cumulo del diritto alle ferie annuali retribuite di un lavoratore che è stato

^{112/} Tali sentenze sono presentate nella rubrica I «Diritti fondamentali».

^{113/} Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).

impossibilitato a beneficiarne a causa di malattia, il datore di lavoro che impedisca a un lavoratore di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite deve assumerne tutte le conseguenze.

XVI. TUTELA DEI CONSUMATORI

Nel settore della tutela dei consumatori, tre sentenze meritano un'attenzione particolare. La prima verte sulla pubblicità ingannevole e sulla pubblicità comparativa, la seconda concerne i diritti dei passeggeri aerei e la terza riguarda la responsabilità per danno da prodotti difettosi.

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza **Carrefour Hypermarchés** (C-562/15, [EU:C:2017:95](#)), pronunciata l'8 febbraio 2017, la Corte ha apportato precisazioni *sulle condizioni di liceità di una pubblicità comparativa, quali elencate all'articolo 4, lettere a), e c), della direttiva 2006/114* ¹¹⁴, disposizioni in cui si richiede che la pubblicità comparativa non sia ingannevole e confronti obiettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative dei beni e servizi confrontati. La controversia di cui al procedimento principale vedeva contrapposte due società concorrenti nel settore della grande distribuzione, vale a dire l'ITM, società incaricata della strategia e della politica commerciale dei negozi dell'insegna Intermarché, e la società Carrefour, riguardo a una campagna pubblicitaria lanciata da quest'ultima, in cui si confrontavano i prezzi dei prodotti di grandi marchi applicati presso i negozi dell'insegna Carrefour e presso negozi concorrenti, tra cui quelli applicati nei negozi dell'insegna Intermarché.

In primo luogo, la Corte ha ricordato che, in forza della direttiva 2006/14, ogni pubblicità comparativa deve confrontare obiettivamente i prezzi e non essere ingannevole. Orbene, allorché l'operatore pubblicitario e i concorrenti appartengano a ditte, ciascuna delle quali possiede una gamma di negozi diversi quanto a dimensioni e tipologia, e il confronto non sia riferito alle medesime tipologie e dimensioni di negozi, l'obiettività del confronto può risultarne falsata se la pubblicità non menziona tale diversità.

In secondo luogo, la Corte ha rilevato che è ingannevole una pubblicità comparativa che ometta o occulti un'informazione rilevante di cui il consumatore medio ha bisogno, tenuto conto del contesto, per prendere una decisione consapevole di natura commerciale, o che presenti un'informazione del genere in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo, e che, di conseguenza, può indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Tuttavia, secondo la Corte, una pubblicità, come quella oggetto del procedimento principale, risulterà ingannevole soltanto se il consumatore non venga informato del fatto che il raffronto è stato effettuato fra i prezzi applicati nei negozi di dimensioni o tipologia superiori dell'operatore pubblicizzato e quelli rilevati nei negozi di dimensioni o tipologia inferiori delle ditte concorrenti. A tale riguardo, detta informazione deve non soltanto essere fornita in modo chiaro, ma altresì comparire nel messaggio pubblicitario stesso.

^{114/} Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU 2006, L 376, pag. 21).

La sentenza **Pešková e Peška** (C-315/15, [EU:C:2017:342](#)), pronunciata il 4 maggio 2017, ha fornito alla Corte l'occasione di interpretare, in particolare, *le nozioni di «circostanze eccezionali» e di «misure del caso» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004*¹¹⁵, nell'ambito di una controversia riguardante il rifiuto di un vettore aereo di versare una compensazione pecuniaria a passeggeri il cui volo abbia subito un ritardo superiore a tre ore rispetto all'ora di arrivo, causato dalla collisione del loro aeromobile con un volatile.

La Corte ha ricordato che le circostanze eccezionali ai sensi del regolamento n. 261/2004 corrispondono ad eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non siano inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e sfuggano all'effettivo controllo di quest'ultimo. Viceversa, non costituisce circostanza eccezionale la prematura difettosità di alcuni pezzi di un aeromobile, essendo un problema tecnico del genere intrinsecamente legato al sistema di funzionamento dell'apparecchio. Per contro, secondo la Corte, una collisione tra un aeromobile e un volatile, e l'eventuale danno provocato da tale collisione, non sono intrinsecamente legati al sistema di funzionamento dell'apparecchio, cosicché tale collisione non è, per la sua natura o per la sua origine, inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e sfugge al suo effettivo controllo. Di conseguenza, la Corte ha considerato che la collisione tra un aeromobile e un volatile costituisce una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004.

Per quanto riguarda la questione se il vettore aereo abbia adottato tutte le «misure del caso» per evitare la collisione in questione, la Corte ha ritenuto che tale vettore non potesse essere obbligato ad adottare misure che gli imponessero di acconsentire a sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa. Inoltre, sebbene il vettore aereo possa essere tenuto ad adottare talune misure preventive al fine di ridurre o anche prevenire il rischio di eventuali collisioni con volatili, tale vettore non è responsabile del mancato rispetto da parte di terzi (quali i gestori degli aeroporti o i controllori di volo competenti) dei loro obblighi di adottare le misure preventive di loro competenza.

Nella sentenza **We a.** (C-621/15, [EU:C:2017:484](#)), emessa il 21 giugno 2017, la Corte si è pronunciata *sulla compatibilità con l'articolo 4 della direttiva 85/374*¹¹⁶ *di un regime probatorio nazionale che consente al giudice, chiamato a pronunciarsi su un'azione diretta ad accertare la responsabilità del produttore di un vaccino per danno derivante da un asserito difetto di quest'ultimo, di concludere, nonostante la mancanza di consenso scientifico in materia, per l'esistenza di detto difetto e del nesso di causalità tra quest'ultimo e l'insorgenza di una malattia in base a una serie di indizi gravi, precisi e concordanti.*

La Corte ha considerato che l'articolo 4 della direttiva 85/374 non osta a un siffatto regime probatorio. Infatti, un regime probatorio del genere non è tale da comportare un'inversione dell'onere della prova gravante sul danneggiato ai sensi di tale disposizione, poiché spetta a detto danneggiato dimostrare i vari indizi la cui compresenza permetterà al giudice adito di convincersi della sussistenza del difetto del vaccino di cui trattasi e del nesso di causalità tra il medesimo e il danno subito. Inoltre, secondo la Corte, escludere qualunque modalità di prova diversa dalla prova certa tratta dalla ricerca medica avrebbe l'effetto di rendere eccessivamente difficile, o addirittura impossibile, quando la ricerca medica non permette di stabilire né di escludere l'esistenza di un nesso di causalità, far valere la responsabilità del produttore, il che comprometterebbe l'effetto utile della direttiva nonché i suoi obiettivi.

115/ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

116/ Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU 1985, L 210, pag. 29).

Tuttavia, la Corte ha precisato che i giudici nazionali devono assicurarsi che gli indizi prodotti siano effettivamente sufficientemente gravi, precisi e concordanti da consentire di concludere che l'esistenza di un difetto del prodotto appare, tenuto altresì conto degli elementi e degli argomenti presentati a propria difesa dal produttore, la spiegazione più plausibile dell'insorgenza del danno. Il giudice nazionale deve inoltre preservare il proprio libero apprezzamento quanto al fatto che una simile prova sia stata o meno fornita in modo giuridicamente sufficiente, fino al momento in cui si ritenga in grado di formare il proprio convincimento definitivo.

A tal riguardo, secondo la Corte, il ricorso, da parte del legislatore nazionale o, eventualmente, dell'organo giurisdizionale nazionale supremo, a un metodo di prova secondo cui la sussistenza di un nesso di causalità tra il difetto attribuito a un vaccino e il danno subito dal danneggiato sarebbe sempre da considerarsi dimostrata in presenza di taluni tipi di indizi concreti predeterminati di causalità comporterebbe la conseguenza di arrecare pregiudizio alla norma relativa all'onere della prova prevista all'articolo 4 della direttiva 85/374 e all'effettività del regime di responsabilità istituito da tale direttiva.

XVII. AMBIENTE

1. RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

Nella sentenza del 1° giugno 2017, **Folk** (C-529/15, [EU:C:2017:419](#)), la Corte ha precisato *la nozione di «danno ambientale» ai sensi della direttiva 2004/35*¹¹⁷, *come modificata dalla direttiva 2009/31*¹¹⁸. La causa principale trovava origine nel ricorso proposto dal titolare di un'autorizzazione di pesca nel fiume Mürz, che denunciava gravi danni all'ambiente provocati da una centrale idroelettrica, i quali avevano compromesso la riproduzione naturale dei pesci.

Secondo il giudice di primo grado, poiché la gestione della centrale idroelettrica era stata autorizzata dalla normativa nazionale, tale danno non poteva essere qualificato come danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35. La Corte ha dichiarato, anzitutto, che l'articolo 17 di tale direttiva doveva essere interpretato nel senso che essa si applicava *ratione temporis* ai danni ambientali verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, anche se causati dalla gestione di un impianto autorizzato anteriormente a tale data. La Corte ha poi affermato che la direttiva 2004/35, e in particolare il suo articolo 2, punto 1, lettera b), che definisce la nozione di «danno ambientale», osta a una disposizione del diritto nazionale che escluda, in via generale e automatica, che il danno idoneo a incidere in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico o quantitativo, oppure sul potenziale ecologico delle acque di cui trattasi, sia qualificato come «danno ambientale», per il solo fatto che esso risulta da un'attività autorizzata dalla normativa nazionale e che il danno è pertanto coperto da un'autorizzazione rilasciata conformemente al diritto nazionale.

^{117/} Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU 2004, L 143, pag. 56).

^{118/} Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2006, L 140, p. 114).

Inoltre, la Corte ha precisato che, se l'autorità nazionale competente ha rilasciato l'autorizzazione senza aver verificato l'osservanza delle condizioni menzionate all'articolo 4, paragrafo 7, lettere da a) a d), della direttiva 2000/60¹¹⁹, il diritto dell'Unione non obbliga i giudici nazionali a sostituirsi all'autorità competente esaminando d'ufficio il rispetto di tali condizioni.

Infine, la completa e corretta trasposizione degli articoli 12 e 13 della direttiva 2004/35 esige che le tre categorie di soggetti elencati all'articolo 12, paragrafo 1, in particolare quelli che potrebbero essere colpiti dal danno ambientale, possano presentare osservazioni in materia di danni ambientali, che esse abbiano la facoltà di chiedere che l'autorità competente adotti misure in forza di tale direttiva e, quindi, che esse possano ricorrere all'autorità giurisdizionale, o a qualsiasi altro organismo pubblico competente, senza che gli Stati membri dispongano di un margine discrezionale al riguardo.

2. SCAMBIO DI QUOTE

Nella sentenza del 26 luglio 2017, **ArcelorMittal Atlantique et Lorraine** (C-80/16, [EU:C:2017:588](#)), la Corte si è pronunciata sulla validità della decisione 2011/278¹²⁰ relativa ad un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87¹²¹. La Corte, in tale occasione, ha definito il metodo adeguato che doveva essere applicato dalla Commissione nel fissare parametri di riferimento ai fini dell'assegnazione gratuita delle quote di emissioni nel settore dell'acciaio nel periodo compreso tra il 2013 e il 2020. Il giudice del rinvio, a tal proposito, aveva espresso dubbi sulla validità della decisione 2011/278, tenuto conto della questione se i parametri di riferimento di cui alla decisione fossero stati fissati conformemente alla direttiva 2003/87. Pertanto, detto giudice aveva chiesto alla Corte di chiarire, in particolare, se, quando ha fissato detti parametri di riferimento, la Commissione potesse decidere di non includere la totalità delle emissioni legate all'uso dei gas di scarico riciclati nella produzione di elettricità nel parametro della ghisa liquida e includere un impianto che produce sia minerale sinterizzato che pellet negli impianti di riferimento per determinare il parametro di riferimento del minerale sinterizzato.

La Corte ha risposto in senso affermativo a tali questioni e ha quindi concluso per la mancanza di elementi tali da inficiare la validità della decisione 2011/278. Per quanto riguarda, più in particolare, la determinazione del parametro di riferimento del minerale sinterizzato, la Corte ha sottolineato innanzitutto che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale per determinare i parametri di riferimento per settore o sottosettore, in applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87. Di conseguenza, solo la manifesta inadeguatezza di una misura adottata in quest'ambito può inficiare la legittimità della medesima. A tal riguardo, comprendendo un impianto che produce nel contempo minerale sinterizzato e pellet tra gli impianti di riferimento per determinare il parametro di riferimento per il minerale sinterizzato, la Commissione non ha viziato tale decisione di illegittimità. Infatti, trattandosi di un impianto contenente nel contempo un'unità di produzione di pellet e un'unità di produzione di minerale sinterizzato, la produzione di pellet deve essere considerata come uno dei processi legati, direttamente o indirettamente, alle unità di processo, ai sensi della definizione del minerale

119/ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU 2000, L 327, pag. 1).

120/ Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 130, pag. 1).

121/ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32).

sinterizzato contenuta nell'allegato I alla decisione 2011/278, in quanto queste due unità di produzione consentono insieme la fabbricazione di un prodotto unico sostituibile al minerale sinterizzato.

3. SITI PROTETTI

Con l'ordinanza pronunciata in sede di procedimento sommario, emessa il 20 novembre 2017 nella causa **Commissione/Polonia** (C-441/17 R, [EU:C:2017:877](#)), la Corte, riunita in Grande Sezione, ha ordinato *alla Repubblica di Polonia di cessare immediatamente, salvo in casi eccezionali e strettamente necessari, le operazioni di gestione forestale attiva nella foresta di Białowieża, un sito di importanza comunitaria e una zona di protezione speciale degli uccelli*. La domanda di provvedimenti provvisori è stata presentata nell'ambito di un ricorso per inadempimento¹²², proposto dalla Commissione europea e diretto a far constatare che la Repubblica di Polonia, con operazioni consistenti, in particolare, nell'abbattimento di alberi e nella rimozione di alberi morti o moribondi, condotte per ostacolare la propagazione del bostrico tipografo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, da un lato, della direttiva 92/43¹²³ relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e, dall'altro, della direttiva 2009/147¹²⁴ concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

La Corte ha accolto la domanda di provvedimenti provvisori ritenendo che, nella fattispecie, fossero soddisfatti tutti i requisiti per la concessione di tali provvedimenti. In particolare, per quanto riguarda il requisito dell'urgenza, la Corte ha ritenuto che le operazioni di gestione forestale attiva nella suddetta foresta fossero idonee ad arrecare un pregiudizio irreparabile e grave all'ambiente. Infatti, una volta verificatosi, il danno risultante dai tagli e dalla rimozione di alberi, non potrebbe essere riparato successivamente, nel caso in cui gli inadempimenti che la Commissione contesta alla Repubblica di Polonia fossero accertati. Inoltre, la Corte ha rilevato che gli interessi da ponderare nella fattispecie sono, da un lato, la preservazione degli habitat e delle specie da un'eventuale minaccia risultante da dette operazioni di gestione forestale attiva e, dall'altro, l'interesse a impedire il degrado degli habitat naturali della foresta connesso alla presenza del bostrico tipografo. Orbene, in assenza di informazioni circostanziate relative agli effetti nocivi che il bostrico tipografo potrebbe avere a breve termine, secondo la Corte, è più urgente evitare il verificarsi dei danni provocati dal proseguimento di dette operazioni che il verificarsi di tali effetti nocivi.

In via eccezionale, la Corte ha nondimeno escluso da tali provvedimenti provvisori le operazioni di gestione forestale necessarie per garantire, in maniera diretta e immediata, la sicurezza pubblica delle persone. Dette operazioni possono essere tuttavia proseguite solo nei limiti in cui costituiscono l'unico mezzo per preservare la sicurezza pubblica delle persone negli spazi immediatamente adiacenti alle vie di comunicazione o ad altre infrastrutture importanti quando non è possibile preservare detta sicurezza mediante l'adozione di altre misure meno radicali quali una segnaletica adeguata dei pericoli o il divieto temporaneo di accesso del pubblico a tali spazi immediatamente adiacenti.

^{122/} Causa C-441/17, **Commissione/Polonia**, pendente al 31 dicembre 2017.

^{123/} Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7), come modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 193).

^{124/} Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2009, L 20, pag. 7), come modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 193).

Infine, la Corte ha dichiarato che l'articolo 279 TFUE le attribuisce la competenza a prevedere l'imposizione di una penalità di mora nel caso in cui la sua decisione non sia rispettata dalla parte interessata. Su tale base, essa ha ordinato alla Polonia di comunicare alla Commissione tutti i provvedimenti che avrà adottato per rispettare pienamente tale decisione. La Corte statuirà, se del caso, con una nuova ordinanza, sull'eventuale violazione di tale decisione e, qualora la violazione dovesse essere constatata, condannerà la Polonia a versare alla Commissione una penalità di mora di almeno EUR 100 000 giornalieri.

Nella sentenza **Vereniging Hoekschewaards Landschap** (C-281/16, [EU:C:2017:774](#)), emessa il 19 ottobre 2017, la Corte si è pronunciata sulla validità della decisione di esecuzione 2015/72 ¹²⁵, che adotta l'ottavo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica, adottata in base alla direttiva 92/43 ¹²⁶. Con tale decisione, la Commissione, su richiesta del Regno dei Paesi Bassi, aveva ridotto la superficie del sito di importanza comunitaria Haringvliet, una zona speciale di conservazione in tale Stato membro, mediante l'esclusione del Leenheerenpolder, fondandosi sulla motivazione che l'inclusione iniziale di quest'ultimo in tale sito derivava da un errore scientifico. La Corte ha rilevato che, se è pur vero che gli Stati membri dispongono di un certo margine discrezionale nel proporre, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43, un elenco di siti idonei ad essere individuati come sito di importanza comunitaria, essi non dispongono per contro dello stesso margine discrezionale nel caso in cui suggeriscano alla Commissione di procedere alla riduzione della superficie di un sito di tal genere.

Infatti, dal momento che l'inclusione di un sito nell'elenco fonda la presunzione che esso sia importante nella sua totalità ai fini dell'obiettivo della conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche ai sensi della direttiva 92/43, la proposta di uno Stato membro di ridurre la superficie di un determinato sito iscritto nell'elenco presuppone che sia data prova del fatto che, a livello nazionale, le zone interessate non rivestono un interesse sostanziale. Pertanto, la Commissione deve accettare e dare seguito alla proposta solo se perviene alla conclusione che la protezione di tali zone, anche dal punto di vista dell'Unione nel suo insieme, non è necessaria.

Pertanto, in mancanza, nella fattispecie, di un elemento scientifico probante, idoneo a dimostrare che un errore avrebbe viziato la proposta iniziale di includere il Leenheerenpolder nel sito Haringvliet, la Corte ha dichiarato che la decisione di esecuzione 2015/72 era invalida.

125/ Decisione di esecuzione (UE) 2015/72 della Commissione, del 3 dicembre 2014, che adotta l'ottavo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (GU 2015, L 18, pag. 385).

126/ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7), come modificata dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU 2006, L 363, pag. 368).

4. CONVENZIONE DI AARHUS

Per quanto riguarda la Convenzione di Aarhus, devono essere segnalate due sentenze. La prima è la sentenza **SaintGobain Glass Deutschland** (C-60/15 P) riguardante l'accesso a informazioni ambientali ¹²⁷, la seconda verte sull'accesso alla giustizia in materia ambientale.

Nella sentenza **Protect Natur, Arten und Landschaftsschutz Umweltorganisation** (C-664/15, [EU:C:2017:987](#)), emessa il 20 dicembre 2017, la Corte si è pronunciata sulla legittimazione ad agire di un'organizzazione per la tutela dell'ambiente che chieda di avere accesso alla giustizia in base alla Convenzione di Aarhus ¹²⁸.

In primo luogo, la Corte ha sottolineato che l'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, prevede che un'organizzazione per la tutela dell'ambiente debitamente costituita e operante conformemente ai requisiti previsti dal diritto nazionale debba poter impugnare dinanzi a un organo giurisdizionale una decisione di autorizzazione di un progetto che possa essere contrario all'obbligo di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici quale imposto dall'articolo 4 della direttiva 2000/60 ¹²⁹. Secondo la Corte, sebbene l'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus comporti che gli Stati membri contraenti conservino un potere discrezionale nell'attuazione di tale disposizione, non si può consentire che essi impongano criteri talmente rigorosi che sarebbe effettivamente impossibile per le organizzazioni per la tutela dell'ambiente contestare atti o omissioni contemplati da tale disposizione.

Nella fattispecie, risulta che in forza del diritto nazionale processuale applicabile, un'organizzazione per la tutela dell'ambiente come la Protect Natur, Arten und Landschaftsschutz Umweltorganisation, pur soddisfacendo i requisiti posti dall'articolo 2, paragrafo 5, della Convenzione di Aarhus per rientrare nella nozione di «pubblico interessato», non può, in linea di principio, ottenere la qualità di parte nel procedimento nell'ambito di un procedimento amministrativo che si svolge ai sensi della normativa in materia di acque. Orbene, il combinato disposto dell'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus e dell'articolo 47 della Carta nonché dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa processuale nazionale che esclude le organizzazioni per la tutela dell'ambiente dal diritto di partecipazione, in quanto parte nel procedimento, a un procedimento di autorizzazione diretto ad attuare la direttiva 2000/60 e che limita il diritto di ricorso per impugnare decisioni adottate in esito a tale procedimento alle sole persone aventi tale qualità. Spetta al giudice nazionale interpretare la normativa processuale nazionale conformemente a tali disposizioni per consentire siffatta partecipazione.

In tale contesto, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio degli elementi di fatto e di diritto nazionale pertinenti, la Corte ha altresì dichiarato che l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della Convenzione di Aarhus, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta all'imposizione a un'organizzazione per la tutela dell'ambiente di una regola nazionale di preclusione, in forza della quale una persona perde la qualità di parte nel procedimento e non può quindi proporre ricorso contro la decisione adottata in esito a tale procedimento qualora essa abbia omissso di sollevare le proprie eccezioni in tempo utile già nel procedimento amministrativo e, al più tardi, nella fase orale di tale procedimento.

^{127/} Tale sentenza è presentata nella rubrica III.3 «Accesso ai documenti».

^{128/} Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, sottoscritta ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1).

^{129/} Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU 2000, L 327, pag. 1).

XVIII. POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Nel **parere 2/15** ([EU:C:2017:376](#)), emesso in Seduta plenaria il 16 maggio 2017, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE, sulla *competenza dell'Unione europea a concludere da sola l'accordo di libero scambio negoziato con la Repubblica di Singapore*. Trattandosi di un accordo di libero scambio bilaterale cosiddetto «di nuova generazione», il medesimo contiene, oltre alle tradizionali disposizioni riguardanti la riduzione dei dazi doganali e degli ostacoli non tariffari nel settore degli scambi di merci e di servizi, anche disposizioni in varie materie correlate al commercio. Pertanto, gli impegni contenuti nell'accordo previsto riguardano l'accesso al mercato, la protezione degli investimenti, la tutela della proprietà intellettuale, la concorrenza, nonché lo sviluppo sostenibile. L'accordo istituisce altresì meccanismi di risoluzione delle controversie e crea un quadro istituzionale specifico volto a dare attuazione, in particolare, ai vari obblighi e alle procedure di scambio di informazioni, di cooperazione e di mediazione dallo stesso previsti.

Tenuto conto dell'oggetto e delle finalità del progetto di accordo di libero scambio, la Corte ha esaminato, anzitutto, in quale misura le disposizioni di tale accordo rientrino nella competenza esclusiva dell'Unione in materia di politica commerciale, come prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE. Poiché la politica commerciale comune si iscrive, ai sensi dell'articolo 207, paragrafo 1, TFUE, nell'azione esterna dell'Unione, la Corte ha precisato, a tal proposito, che soltanto le componenti dell'accordo che vertano specificamente sugli scambi commerciali con uno o più Stati terzi, in quanto siano essenzialmente destinate a promuoverli, a facilitarli o a disciplinarli ed abbiano effetti diretti ed immediati su di essi, rientrano nel settore della politica commerciale comune. Poiché ciò è quanto avveniva nel caso di specie, sia per gli impegni relativi agli scambi di merci previsti ai capi da 2 a 6 che per gli impegni riguardanti gli ostacoli non tariffari al commercio e agli investimenti nella produzione di energie rinnovabili previsti al capo 7, gli impegni relativi alla tutela della proprietà intellettuale previsti al capo 11, gli impegni in materia di concorrenza previsti al capo 12, e gli impegni in materia di sviluppo sostenibile previsti al capo 13, la Corte ha confermato che tali componenti dell'accordo di libero scambio previsto rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE.

Per quanto riguarda gli impegni vertenti sulla riduzione degli ostacoli alla prestazione transfrontaliera di servizi, allo stabilimento e alla presenza temporanea di persone fisiche, come previsti dal capo 8 dell'accordo, la Corte ha constatato che detto capo rientra nella politica commerciale comune e, di conseguenza, nella competenza esclusiva dell'Unione, contemplata dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, esclusi gli impegni ivi previsti relativi alla prestazione di servizi nel settore dei trasporti. Dato che questi ultimi impegni sono esclusi dalla politica commerciale comune in virtù dell'articolo 207, paragrafo 5, TFUE, la Corte ha esaminato la competenza dell'Unione ad approvarli alla luce dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, che prevede la competenza esclusiva dell'Unione a concludere accordi internazionali quando tale conclusione può incidere su norme comuni o modificarne la portata. Siffatto rischio di incidenza esiste, secondo la Corte, allorché gli impegni previsti da un accordo rientrano nell'ambito di applicazione delle norme comuni, senza che sia necessaria una concordanza completa tra il settore disciplinato dagli impegni internazionali e quello disciplinato dalla normativa dell'Unione. Orbene, poiché la prestazione dei vari servizi di trasporto di cui al capo 8 dell'accordo poteva, in effetti, incidere su norme comuni dell'Unione nel settore dei trasporti marittimi, ferroviari e su strada oppure modificarle, essa ha concluso che l'Unione beneficiava di una competenza esclusiva ad approvare tali impegni a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE. Quanto alle disposizioni del progetto di accordo riguardanti i trasporti per via navigabile interna, la Corte ha rilevato che dette disposizioni prevedevano soltanto impegni di portata estremamente limitata, che non potevano quindi incidere sulla natura della competenza dell'Unione per quanto riguarda gli impegni contenuti nel capo 8. Alla luce delle diverse considerazioni suesposte, la Corte ha concluso che l'Unione era competente in via esclusiva in relazione a tutti i suddetti impegni. Facendo riferimento sia all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE che, per quanto riguarda gli impegni in materia di servizi nel settore dei trasporti, all'articolo 3, paragrafo

2, TFUE, la Corte ha altresì confermato la competenza esclusiva dell'Unione rispetto alle disposizioni del capo 10 dell'accordo, contenente gli impegni in materia di appalti pubblici.

Per quanto riguarda la protezione degli investimenti, prevista al capo 9, sezione A, dell'accordo, la Corte ha operato una distinzione tra gli investimenti diretti e altri investimenti. Per quanto riguarda il primo tipo di investimenti, essa ha ricordato che gli atti dell'Unione in materia di investimenti esteri diretti rientrano, ai sensi dell'articolo 207, paragrafo 1, TFUE, nella politica commerciale comune, senza distinguere a seconda che si tratti di atti aventi ad oggetto l'ammissione oppure la protezione di detti investimenti. Poiché gli impegni previsti in materia di investimenti diretti mirano peraltro a promuovere, a facilitare e a disciplinare gli scambi commerciali e sono idonei ad avere effetti diretti e immediati su detti scambi, la Corte ha confermato che l'Unione dispone della competenza esclusiva, a titolo dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, ad approvarli. Per quanto riguarda gli impegni vertenti sugli investimenti esteri diversi da quelli diretti, come gli investimenti «di portafoglio» effettuati senza l'intenzione di esercitare un'influenza sulla gestione e sul controllo di un'impresa, che costituiscono movimenti di capitali ai sensi dell'articolo 63 TFUE, essa ha constatato, per contro, che detti impegni non rientrano né nella competenza esclusiva dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, né in una delle ipotesi di esclusività della competenza previste all'articolo 3, paragrafo 2, TFUE. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, la Corte ha respinto l'argomento della Commissione secondo il quale il capo 9, sezione A, poteva incidere sull'articolo 63 TFUE. Secondo la Corte, infatti, le «norme comuni» cui si riferisce l'articolo 3, paragrafo 2, TFUE non possono comprendere una disposizione del Trattato FUE, in quanto, in particolare, le disposizioni di un accordo internazionale dell'Unione non possono incidere su norme di diritto primario dell'Unione, o modificarne la portata. Secondo la Corte, l'approvazione di impegni che contribuiscano all'instaurazione della libera circolazione dei capitali e dei pagamenti su base reciproca può essere considerata, per contro, necessaria per realizzare pienamente tale libera circolazione, che costituisce uno degli obiettivi di cui ai Trattati ai sensi dell'articolo 216, paragrafo 1, TFUE, e rientra, in tale contesto, nella competenza concorrente tra l'Unione e gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), TFUE, relativo al mercato interno.

Per quanto riguarda disposizioni dell'accordo previsto che contengono vari obblighi e procedure di scambio di informazioni, di notifica, di verifica, di cooperazione e di mediazione e creano, a tale scopo, un quadro istituzionale specifico, la Corte ha osservato che tali impegni mirano a garantire l'efficacia delle disposizioni di merito dell'accordo, istituendo, essenzialmente, una struttura organica nonché alcuni poteri decisionali. Poiché hanno carattere ausiliario, tali disposizioni sono riconducibili alla medesima competenza cui risalgono le disposizioni di merito che esse accompagnano. Tale analisi è stata altresì applicata agli impegni contenuti nel capo 14, intitolato «Trasparenza», aventi anch'essi carattere ausiliario rispetto alle disposizioni di merito che essi accompagnano.

Per quanto riguarda, infine, le disposizioni dell'accordo previsto relative alla risoluzione delle controversie, la Corte ha operato una distinzione tra il regime applicabile alle controversie tra investitori e Stati e quello applicabile alle controversie tra l'Unione e Singapore. Per quanto attiene al primo regime, essa ha constatato che quest'ultimo non ha carattere puramente ausiliario rispetto alle disposizioni di merito, in quanto può sottrarre controversie alla competenza giurisdizionale degli Stati membri. L'approvazione di siffatto regime rientra, pertanto, necessariamente, in una competenza concorrente dell'Unione e degli Stati membri. Quanto al regime di risoluzione delle controversie tra l'Unione e Singapore, la Corte ha ricordato, per contro, che la competenza dell'Unione in materia di relazioni internazionali e la sua capacità di concludere accordi internazionali implicano necessariamente la facoltà di assoggettarsi, per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione delle loro disposizioni, alle decisioni di un organo giurisdizionale istituito o designato in forza di tali accordi o di un organo che, pur non essendo formalmente un giudice, svolga in sostanza funzioni giurisdizionali, come l'organo di risoluzione delle controversie creato nell'ambito dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio. Poiché il regime di risoluzione delle controversie tra l'Unione e Singapore fa parte, inoltre, della cornice istituzionale che accompagna le disposizioni di merito dell'accordo previsto e non è idoneo a sottrarre controversie alla competenza dei giudici

degli Stati membri o dell'Unione, la Corte ha constatato che tale regime è riconducibile alla medesima competenza cui risalgono le disposizioni di merito che esso accompagna.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la Corte ha concluso che il progetto di accordo di libero scambio con Singapore rientrava, in parte, nella competenza esclusiva dell'Unione e, in parte, nella competenza concorrente dell'Unione e degli Stati membri.

Il 25 ottobre 2017, nella sentenza **Commissione/Consiglio** (C-389/15, [EU:C:2017:798](#)), la Corte, riunita in Grande Sezione, ha accolto il ricorso di annullamento proposto dalla Commissione avverso *la decisione 8512/15 del Consiglio, del 7 maggio 2015, che autorizza l'avvio di negoziati su un Accordo di Lisbona* ¹³⁰ *riveduto concernente le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche*. La Corte ha constatato che la negoziazione del progetto di accordo riveduto rientra nella competenza esclusiva che l'articolo 3, paragrafo 1, TFUE attribuisce all'Unione nel settore della politica commerciale comune contemplata dall'articolo 207, paragrafo 1, TFUE.

A tal riguardo, la Corte ha richiamato anzitutto la propria costante giurisprudenza secondo la quale gli impegni internazionali assunti dall'Unione in materia di proprietà intellettuale rientrano nella politica commerciale comune qualora, da un lato, essi presentino un nesso specifico con gli scambi commerciali internazionali, in quanto siano essenzialmente destinati a promuovere, a facilitare o a disciplinare tali scambi e, dall'altro, abbiano effetti diretti e immediati su di essi. Essa ha considerato che possono in particolare rientrare in detta politica gli accordi internazionali che abbiano per finalità di assicurare e di organizzare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale nel territorio delle parti, purché essi soddisfino i due presupposti citati.

Per quanto riguarda la finalità di detto progetto, la Corte ha precisato che, nella misura in cui quest'ultimo ha come scopo principale di rafforzare il sistema istituito dall'Accordo di Lisbona e di estendere, in seno all'Unione particolare creata da tale accordo, il beneficio della protezione da esso istituita alle indicazioni geografiche, ad integrazione della protezione che la Convenzione di Parigi ¹³¹ assicura alle diverse forme di proprietà industriale, esso deve essere considerato come inscriventesi nel quadro della finalità perseguita dall'insieme di norme pattizie di cui esso fa parte e, più in particolare, come destinato, dal punto di vista dell'Unione, a facilitare e a disciplinare gli scambi commerciali tra quest'ultima e gli Stati terzi parti dell'accordo suddetto.

Per quanto attiene agli effetti del progetto di accordo riveduto, la Corte ha considerato che le clausole contenute in tale progetto avranno effetti immediati sugli scambi commerciali tra l'Unione e gli Stati terzi interessati, fornendo a tutti i fabbricanti che partecipano a tali scambi, nonché a qualsiasi altra persona fisica o giuridica interessata, gli strumenti necessari per ottenere, in condizioni sostanziali e procedurali omogenee, il rispetto definitivo della protezione che il progetto di accordo riveduto assicura ai loro diritti di proprietà industriale in caso di utilizzazione pregiudizievole o sleale di denominazioni d'origine o di indicazioni geografiche all'estero.

130/ Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale, firmato il 31 ottobre 1958, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificato il 28 settembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n. 13172, pag. 205).

131/ Convenzione per la protezione della proprietà industriale firmata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n. 11851, pag. 305).

La Corte ha dunque concluso che il Consiglio aveva erroneamente ritenuto che la decisione impugnata rientrasse nel ravvicinamento delle legislazioni nel settore del mercato interno (articolo 114 TFUE) e quindi nella competenza concorrente dell'Unione e degli Stati membri, e ha pertanto annullato tale decisione.

XIX. ACCORDI INTERNAZIONALI

Per quanto riguarda gli accordi internazionali, devono essere segnalati due pareri e una sentenza. I due pareri riguardano, rispettivamente, il trattato di Marrakech che ha lo scopo di facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e l'accordo negoziato tra il Canada e l'Unione europea sul trasferimento e il trattamento dei dati del codice di prenotazione ¹³². La sentenza verte sull'interpretazione di una disposizione di una decisione del Consiglio di Associazione CEETurchia. Occorre altresì richiamare la sentenza nella causa C-687/15, *Commissione/Consiglio* (CMR15), riguardante la forma giuridica degli atti previsti dall'articolo 218, paragrafo 9, TFUE ¹³³.

Il 14 febbraio 2017, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha emesso il **parere 3/15** ([EU:C:2017:114](#)) sul trattato di Marrakech, volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa ¹³⁴, il quale è stato adottato nel 2013 in seguito a negoziati condotti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale. Il trattato impone in particolare agli Stati contraenti di prevedere nella loro legislazione nazionale che determinati enti, ossia enti pubblici e organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono servizi di istruzione, formazione, lettura adattata o accesso alle informazioni, possano riprodurre o distribuire esemplari di opere pubblicate in un formato accessibile alle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa senza autorizzazione del titolare del diritto d'autore. La Corte è stata chiamata ad accertare se l'Unione fosse competente a concludere un accordo di tal genere.

In primo luogo, la Corte ha considerato che la conclusione del trattato di Marrakech non rientra nella politica commerciale comune definita all'articolo 207 TFUE. Infatti, da un lato, il trattato ha lo scopo non di promuovere, facilitare o disciplinare il commercio internazionale degli esemplari in formato accessibile, bensì di migliorare la condizione dei beneficiari facilitando, in diversi modi, l'accesso di tali persone alle opere pubblicate. Dall'altro, gli scambi transfrontalieri di esemplari in formato accessibile, previsti dal trattato di Marrakech, non possono essere assimilati a scambi internazionali effettuati da operatori normali a fini commerciali, in quanto gli scambi si effettuano, in realtà, solo tra enti pubblici o organismi senza fini di lucro in condizioni precisate dal trattato e le esportazioni e le importazioni sono destinate ai soli beneficiari.

In secondo luogo, la Corte ha dichiarato che l'insieme degli obblighi previsti dal trattato di Marrakech rientra in un ambito già coperto in gran parte da norme comuni dell'Unione e che la conclusione di questo trattato può incidere su dette norme o modificarne la portata, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE. Pertanto, la conclusione del trattato di Marrakech rientra nella competenza esclusiva dell'Unione. Infatti, la Corte ha constatato che la

132/ Tale sentenza è presentata nella rubrica I «Diritti fondamentali».

133/ Tale sentenza è presentata nella rubrica III.2 «Atti giuridici dell'Unione».

134/ Il Consiglio ha autorizzato la firma di questo trattato a nome dell'Unione con la decisione 2014/221/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014 (GU 2014, L 115, pag. 1).

direttiva 2001/29¹³⁵ consente agli Stati membri che lo desiderino di prevedere un'eccezione o una limitazione dei diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico per le persone colpite da disabilità. Da ciò discende che l'eccezione o la limitazione di tali diritti prevista dal trattato di Marrakech dovrà essere introdotta nel quadro dell'ambito armonizzato dalla direttiva. Lo stesso dicasi per i regimi di esportazione e importazione previsti da questo trattato, in quanto essi hanno come scopo quello di autorizzare la comunicazione al pubblico o la distribuzione, sul territorio di uno Stato contraente, di esemplari in formato accessibile pubblicati in un altro Stato contraente, senza che sia richiesto il consenso dei titolari dei diritti. In tale contesto, la Corte ha sottolineato che, benché gli Stati membri dispongano, in virtù della direttiva 2001/29, della facoltà di prevedere una siffatta eccezione o limitazione, si tratta di una facoltà concessa dal legislatore dell'Unione che è rigorosamente inquadrata da diversi obblighi del diritto dell'Unione.

Nel **parere 1/15** ([EU:C:2017:592](#))¹³⁶, la Corte, riunita in Grande Sezione, si è pronunciata segnatamente, il 26 luglio 2017, sulla *base giuridica adeguata per l'adozione della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo negoziato tra il Canada e l'Unione europea sul trasferimento e il trattamento dei dati del codice di prenotazione*. Poiché la scelta della base giuridica sostanziale di un atto dell'Unione, compreso quello adottato ai fini della conclusione di un accordo internazionale, deve fondarsi su elementi oggettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano lo scopo e il contenuto di tale atto, la Corte ha constatato, innanzitutto, che l'accordo previsto ha una doppia componente, l'una riguardante la necessità di garantire la sicurezza pubblica e l'altra concernente la protezione dei dati del codice di prenotazione. Poiché dette componenti presentano entrambe carattere di essenzialità, la Corte ha poi constatato che le misure previste per la protezione dei dati personali dei passeggeri si ricollegano alla base giuridica prevista dall'articolo 16, paragrafo 2, TFUE, mentre le misure riguardanti il trasferimento di detti dati alle autorità penali competenti e il trattamento di tali dati da parte delle medesime autorità rientrano nella base giuridica stabilita dall'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE. Dopo aver inoltre accertato che il ricorso congiunto all'una e all'altra di queste due basi giuridiche differenti non comporta procedure di adozione differenti, la Corte ha infine confermato che la decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo previsto doveva fondarsi congiuntamente sull'articolo 16, paragrafo 2, e sull'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE.

Il 5 dicembre 2017, nella sentenza **Germania/Consiglio** (C-600/14, [EU:C:2017:935](#)), la Corte, riunita in Grande Sezione, ha respinto il ricorso di annullamento parziale proposto avverso la decisione 2014/699 del Consiglio¹³⁷ che ha come obiettivo di determinare la posizione da adottare in nome dell'Unione europea per quanto riguarda alcune modifiche della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF). A sostegno di tale ricorso, la Repubblica federale di Germania faceva valere, in particolare, che taluni punti in base ai quali la decisione impugnata ha definito le posizioni da prendere in nome dell'Unione non ricadono nella competenza esterna dell'Unione, non avendo quest'ultima previamente adottato norme comuni sulle quali possono incidere tali modifiche.

Nella sentenza la Corte ha ricordato, anzitutto, che la competenza dell'Unione ai fini della conclusione di accordi internazionali può non soltanto essere attribuita espressamente dai trattati, ma altresì derivare implicitamente da altre disposizioni dei trattati e da atti adottati, nell'ambito di tali disposizioni, dalle istituzioni dell'Unione. In

135/ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

136/ Tale parere è stato anch'esso oggetto di presentazione nella rubrica I «Diritti fondamentali».

137/ Decisione 2014/699/PESC del Consiglio, del 24 giugno 2014, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in occasione della 25ª sessione del comitato di revisione dell'OTIF per quanto riguarda talune modifiche della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle sue appendici (GU 2014, L 293, pag. 26).

particolare, ogniquale volta il diritto dell'Unione abbia attribuito a tali istituzioni determinati poteri sul piano interno, onde realizzare un certo obiettivo, l'Unione è competente ad assumere gli impegni internazionali necessari per raggiungere tale obiettivo, anche in mancanza di espresse disposizioni al riguardo. Pertanto, una competenza esterna dell'Unione può sussistere al di fuori delle fattispecie nelle quali l'Unione beneficia di una competenza esclusiva a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE. A tal riguardo, la Corte ha rilevato che le stipulazioni della COTIF alle quali si riferiscono le modifiche controverse sono intese a instaurare norme armonizzate a livello internazionale, anche per i trasporti internazionali provenienti dal o destinati al territorio di uno Stato membro, o che attraversano il territorio di uno o più Stati membri, per le parti del tragitto situate al di fuori del territorio dell'Unione e, in linea di principio, anche per le parti di detto tragitto situate nel territorio dell'Unione. Pertanto, il fatto che l'Unione prenda posizione su dette modifiche deve essere considerato nel senso che contribuisce a realizzare gli obiettivi della politica comune dei trasporti, nel contesto della competenza di cui l'Unione è investita dall'articolo 91, paragrafo 1, TFUE, e che comporta anche un aspetto esterno.

La Corte ha altresì precisato che la competenza esterna dell'Unione che ricade nella seconda fattispecie prevista dall'articolo 216, paragrafo 1, TFUE, che corrisponde all'ipotesi in cui la conclusione di un accordo sia «necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati», non è collegata alla condizione relativa alla previa adozione di norme dell'Unione sulle quali possano incidere modifiche controverse. Così, non si può sostenere che, nel settore dei trasporti, che ricade nella competenza concorrente tra l'Unione e i suoi Stati membri, l'Unione non potrebbe agire sul piano esterno prima di agire sul piano interno con l'adozione di norme comuni, nelle materie nelle quali sono stati conclusi accordi internazionali.

Nella sentenza **Tekdemir** (C-652/15, [EU:C:2017:239](#)), del 29 marzo 2017, la Corte è stata chiamata a interpretare la clausola di standstill contenuta nell'articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di Associazione CEE-Turchia¹³⁸ che vieta agli Stati membri e alla Repubblica di Turchia di introdurre nuove restrizioni sulle condizioni d'accesso all'occupazione dei lavoratori e dei loro familiari che si trovino sui loro rispettivi territori in situazione regolare. Nella fattispecie, un cittadino turco nato nel giugno 2014 in Germania, rappresentato legalmente dai suoi genitori, aveva chiesto, nel luglio dello stesso anno, il rilascio di un permesso di soggiorno in forza del diritto tedesco. La madre del minore, anch'essa cittadina turca, dopo aver fatto ingresso in Germania nel 2013 con un visto Schengen per turisti, aveva presentato una domanda di asilo in tale Stato. Al momento della nascita del figlio, era in possesso, in qualità di richiedente asilo, di un'autorizzazione a soggiornare. Il padre del minore, anch'egli cittadino turco, era, a sua volta, in possesso di un titolo di soggiorno valido sino all'ottobre 2016.

In base a una disposizione nazionale, introdotta dopo la data di entrata in vigore nella Repubblica federale di Germania della decisione n. 1/80, l'autorità tedesca competente aveva respinto la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno al minore, ritenendo, da un lato, che non fosse inaccettabile il fatto di richiedere che quest'ultimo agisse *a posteriori* mediante la procedura di visto, anche se ciò avesse dovuto inevitabilmente comportare che egli e la madre fossero, quantomeno provvisoriamente, separati, rispettivamente, dal padre e dal coniuge, nonché, dall'altro, che non fosse nemmeno irragionevole attendersi che il padre del minore proseguisse in Turchia la sua comunione di vita familiare o coniugale con il figlio e la moglie.

^{138/} Decisione n. 1/80 del Consiglio di Associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell'associazione, allegata all'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altro, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome di quest'ultima con decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963 (GU 1964, 217, pag. 3685).

Facendo riferimento all'interpretazione fornita nella sentenza **Demir**¹³⁹, la Corte ha rilevato che l'obiettivo di conseguire un'efficace gestione dei flussi migratori può costituire un motivo imperativo di interesse generale che consenta di giustificare una misura nazionale, introdotta dopo l'entrata in vigore della decisione n. 1/80 nello Stato membro interessato, che impone ai cittadini di Stati terzi di età inferiore a 16 anni l'obbligo di possedere un permesso di soggiorno per l'ingresso e il soggiorno in tale Stato membro. Una siffatta misura non è tuttavia proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, allorché le sue modalità di attuazione riguardo ai minori cittadini di uno Stato terzo nati nello Stato membro interessato e dei quali uno dei genitori sia un lavoratore turco residente legalmente in tale Stato membro, eccedono quanto è necessario per il conseguimento di detto obiettivo, in particolare in quanto l'applicazione di siffatta misura comporta che detto lavoratore debba scegliere tra proseguire la sua attività lavorativa subordinata nello Stato membro interessato e vedere la sua vita familiare profondamente perturbata o rinunciare a detta attività senza garanzia di reinserimento professionale al suo eventuale ritorno dalla Turchia.

XX. POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

In materia di misure restrittive nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC), devono essere segnalate cinque sentenze. Tre sentenze riguardano il congelamento dei capitali di gruppi o di persone ritenute collegate ad atti terroristici. La quarta sentenza riguarda la competenza della Corte a statuire sulla legittimità delle decisioni del Consiglio che applicano misure restrittive a talune imprese russe a causa di azioni della Federazione russa in Ucraina. Infine, occorre richiamare la sentenza **Safa Nicu Sepahan/Consiglio** (C-45/15 P) vertente sul risarcimento del danno causato da una decisione di congelamento dei capitali¹⁴⁰.

Nella sentenza **A e a.** (C-158/14, [EU:C:2017:202](#)), emessa il 14 marzo 2017, la Corte, riunita in Grande Sezione, è stata chiamata a pronunciarsi sulla *validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 610/2010*¹⁴¹ *del Consiglio, che manteneva l'entità delle Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) in un elenco di gruppi coinvolti in atti terroristici e sottoposti a misure restrittive*. La controversia di cui al procedimento principale riguardava misure nazionali di congelamento delle risorse finanziarie di più persone che si erano dedicate alla raccolta di fondi per conto delle LTTE. Poiché tali decisioni nazionali tenevano conto del regolamento di esecuzione n. 610/2010, i ricorrenti nel procedimento principale avevano rimesso in discussione la validità di detto regolamento con la motivazione che le azioni delle LTTE non costituivano atti terroristici ma piuttosto attività di forze armate ai sensi del diritto internazionale umanitario, in quanto si inserivano in un conflitto armato. Pertanto, il giudice del rinvio ha posto in particolare la questione se, ai fini dell'esame della validità del regolamento di esecuzione n. 610/2010, attività di forze armate in periodo di conflitto armato, ai sensi del diritto internazionale umanitario, possano costituire «atti terroristici», ai sensi del diritto dell'Unione relativo alla lotta contro il terrorismo.

In primo luogo, la Corte ha confermato che, anche se non avevano agito contro il regolamento di esecuzione n. 610/2010 e gli atti ad esso precedenti nell'ambito di un ricorso di annullamento, i ricorrenti nel procedimento principale erano tuttavia legittimati a contestare la validità di detti atti dinanzi al giudice del rinvio. A tal riguardo,

^{139/} Sentenza della Corte del 7 novembre 2013, **Demir** (C-225/12, [EU:C:2013:725](#)).

^{140/} Tale sentenza è presentata nella rubrica III.4 «Responsabilità extracontrattuale dell'Unione».

^{141/} Regolamento di esecuzione (UE) n. 610/2010 del Consiglio, del 12 luglio 2010, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1285/2009 (GU 2010, L 178, pag. 1).

la Corte ha ricordato che una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sulla validità di un atto dell'Unione può essere respinta, certamente, nell'ipotesi in cui, quantunque il ricorso di annullamento contro tale atto sarebbe stato manifestamente ricevibile, la persona fisica o giuridica che ha facoltà di proporre un simile ricorso si sia astenuta dal farlo entro il termine impartito ed eccepisca l'illegittimità di detto atto nell'ambito di un procedimento nazionale al fine di sollecitare il giudice nazionale a proporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, vertente sulla validità del suddetto atto, eludendo in tal modo il carattere definitivo che riveste nei suoi confronti detto atto dopo la scadenza del termine di ricorso. Tuttavia, nella fattispecie, un ricorso di annullamento proposto dai ricorrenti nel procedimento principale sarebbe stato senza dubbio irricevibile. A tal riguardo, la Corte ha sottolineato, anzitutto, che tali ricorrenti non erano personalmente iscritti nell'elenco di congelamento dei capitali. L'iscrizione delle LTTE nell'elenco di congelamento dei capitali riveste, nei confronti delle persone diverse da tale entità, una portata generale in quanto contribuisce a imporre a un numero indeterminato di persone l'osservanza di misure restrittive specifiche nei confronti di detta entità. Pertanto, non era manifesto che i ricorrenti fossero «individualmente» interessati dagli atti in questione. Peraltro, la loro situazione era stata direttamente pregiudicata, non dagli atti dell'Unione relativi a tale iscrizione, bensì dall'imposizione di sanzioni basate unicamente sulla legge olandese, la quale aveva preso in considerazione, tra gli altri elementi, detta iscrizione. Pertanto non era dimostrato, secondo la Corte, che ricorsi di annullamento, proposti dai ricorrenti contro gli atti dell'Unione, di iscrizione e mantenimento delle LTTE nell'elenco di congelamento di capitali, sarebbero stati manifestamente ricevibili.

In secondo luogo, dopo aver ricordato che un regolamento che prevede misure restrittive deve essere interpretato alla luce non solo della decisione prevista all'articolo 215, paragrafo 2, TFUE, ma anche del contesto storico in cui tale regolamento s'inserisce, la Corte ha sottolineato che sono pertinenti, ai fini dell'esame della validità del regolamento di esecuzione n. 610/2010, il regolamento n. 2580/2001¹⁴² e la posizione comune 2001/931¹⁴³, che rientrano sostanzialmente nella politica estera e di sicurezza comune e il cui scopo è l'attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Pur constatando che il diritto internazionale umanitario vieta gli atti terroristici, la Corte ha poi considerato che detto diritto persegue scopi diversi da quelli della posizione comune 2001/931 nonché del regolamento n. 2580/2001, senza vietare nondimeno l'adozione di misure restrittive come quelle di cui trattasi. Pertanto, l'applicazione di tali atti dell'Unione non dipende dalle qualificazioni derivanti dal diritto umanitario e le attività di forze armate in periodo di conflitto armato possono configurarsi come «atti terroristici», ai sensi di tali atti dell'Unione. La Corte ha pertanto concluso per la validità del regolamento di esecuzione n. 610/2010 nonché degli atti ad esso precedenti, relativi all'iscrizione delle LTTE nell'elenco di congelamento dei capitali.

142/ Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU 2001, L 344, pag. 70, e rettifica in GU 2010, L 52, pag. 58).

143/ Posizione comune del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU 2001, L 344, pag. 93).

In due sentenze del 26 luglio 2017, **Consiglio/LTTE** (C-599/14 P, [EU:C:2017:583](#)) e **Consiglio/Hamas** (C-79/15 P, [EU:C:2017:584](#)), la Corte, riunita in Grande Sezione, è stata chiamata a pronunciarsi su due sentenze del Tribunale ¹⁴⁴ che avevano annullato gli atti del Consiglio con i quali venivano rinnovate, tra il 2010 e il 2014, le misure di congelamento di capitali adottate da tale istituzione nei confronti Hamas e delle Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), in base alla posizione comune 2001/931 ¹⁴⁵ e al regolamento n. 2580/2001 ¹⁴⁶. La Corte ha confermato in tali sentenze che *il Consiglio può mantenere un ente nell'elenco delle entità sospettate di essere legate ad atti terroristici qualora concluda per la persistenza del rischio di sua implicazione in attività terroristiche che ne aveva giustificato l'iscrizione iniziale*. Essa ha precisato al riguardo che, se un'iscrizione iniziale in tale elenco deve fondarsi su decisioni nazionali adottate dalle autorità competenti, tale esigenza non si pone per il mantenimento successivo di un'iscrizione.

Nella fattispecie, il Consiglio aveva iscritto, il 27 dicembre 2001 ¹⁴⁷, Hamas e, il 29 maggio 2006 ¹⁴⁸, le LTTE, nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001. Tali iscrizioni, periodicamente rinnovate dal Consiglio, erano fondate su decisioni delle autorità del Regno Unito e su una decisione delle autorità indiane per le LTTE, nonché su due decisioni delle autorità degli Stati Uniti e una decisione britannica per Hamas. Hamas e le LTTE non hanno contestato gli atti del Consiglio che li avevano iscritti per la prima volta nell'elenco ma avevano impugnato il loro ulteriore mantenimento in tale elenco. Il Tribunale aveva annullato tali atti con la motivazione, in particolare, che le misure in questione erano fondate non su fatti esaminati e ripresi in decisioni adottate dalle autorità competenti (come invece, secondo il Tribunale, richiedeva la posizione comune 931/2001), bensì su informazioni che il Consiglio aveva attinto dalla stampa e da Internet.

Chiamata a pronunciarsi sulle condizioni che il Consiglio è tenuto a rispettare in occasione del riesame periodico delle misure restrittive in vigore, la Corte ha riaffermato la propria giurisprudenza *AlAqsa* ¹⁴⁹, secondo cui il Consiglio può mantenere una persona o un ente nell'elenco qualora concluda per la persistenza del rischio di sua implicazione in attività terroristiche. La Corte ha precisato che, nella fattispecie, al fine di dimostrare che tale rischio persistesse riguardo alle LTTE e ad Hamas, il Consiglio era tenuto a fondarsi su elementi più recenti delle decisioni nazionali che avevano giustificato la loro iscrizione iniziale. Secondo la Corte, in forza dell'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931, solo l'iscrizione iniziale nell'elenco deve essere fondata su una decisione nazionale di un'autorità competente. Siffatta condizione non è prevista, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune, per l'ulteriore mantenimento di tali enti nell'elenco, che può essere basato su altre fonti. La Corte ha ricordato a tal proposito che le entità interessate erano, in ogni caso, tutelate dalla possibilità di impugnare dinanzi al giudice dell'Unione la totalità degli elementi sui quali il Consiglio si fonda nell'ambito del riesame periodico.

^{144/} Sentenze del 16 ottobre 2014, **LTTE/Consiglio** (T-208/11 e T-508/11, [EU:T:2014:885](#)), e del 17 dicembre 2014, **Hamas/Consiglio** (T-400/10, [EU:T:2014:1095](#)).

^{145/} Cit. *supra*, nota 142.

^{146/} Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70)

^{147/} Decisione 2001/927/CE del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU 2001, L 344, pag. 83).

^{148/} Decisione 2006/379/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2005/930/CE (GU 2006, L 144, pag. 21).

^{149/} Sentenza della Corte, del 15 novembre 2012, **AlAqsa/Consiglio** e **Paesi Bassi/AlAqsa** (C-539/10 P e C-550/10 P, [EU:C:2012:711](#)).

Sebbene la Corte abbia annullato, di conseguenza, la sentenza del Tribunale riguardante Hamas e gli abbia rinviato la causa, essa ha confermato, per contro, la sentenza del Tribunale che annullava le misure di congelamento dei capitali delle LTTE adottate dal Consiglio, nonostante l'errore di diritto commesso nella medesima sentenza. Infatti, tenuto conto del fatto che le LTTE erano state sconfitte militarmente nello Sri Lanka nel 2009 e che ciò integrava un mutamento delle circostanze importante, in grado di rimettere in discussione la persistenza del rischio di implicazione di tale gruppo in attività terroristiche, la Corte ha considerato che il Consiglio avrebbe dovuto addurre, nelle motivazioni degli atti impugnati, elementi che fondassero la sua valutazione, il che non è avvenuto. La Corte ha peraltro dichiarato che il Consiglio può fondare l'iscrizione iniziale nell'elenco di una persona o di un'entità su una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato terzo solo dopo aver verificato con attenzione che la normativa di tale Stato terzo assicuri la tutela dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva equiparabile a quella garantita a livello dell'Unione, e che tale valutazione debba essere giustificata nella motivazione.

Infine, nella sentenza **Rosneft** (C-72/15, [EU:C:2017:236](#)), emessa il 28 marzo 2017, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha confermato *la validità della decisione 2014/512*¹⁵⁰ *e del regolamento n. 833/2014*¹⁵¹ *del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione delle azioni della Federazione russa in Ucraina, che riguardano talune imprese russe collegate allo Stato russo*. Una delle imprese interessate aveva contestato dinanzi al giudice del rinvio la validità delle misure restrittive adottate dal Consiglio nei suoi confronti, nonché delle misure di esecuzione nazionali.


La Corte, in primo luogo, ha confermato la sua competenza a statuire in via pregiudiziale sulla validità di un atto adottato in base alle disposizioni relative alla PESC, nei limiti in cui la domanda di pronuncia pregiudiziale verta sul controllo del rispetto delle procedure e delle attribuzioni delle istituzioni previste dai Trattati per l'esercizio delle competenze dell'Unione oppure sul controllo della legittimità delle misure restrittive nei confronti delle persone fisiche o giuridiche interessate. Per quanto riguarda l'esclusione della competenza della Corte a statuire in materia di PESC, prevista dall'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE e dall'articolo 275, primo comma, TFUE, nonché l'eccezione stabilita al riguardo dalla medesima disposizione del Trattato UE e dal secondo comma dell'articolo 275 TFUE, la Corte ha sottolineato che sebbene, certamente, l'articolo 47 della Carta non possa creare una competenza per la Corte, qualora i Trattati la escludano, il principio della tutela giurisdizionale effettiva implica tuttavia che l'esclusione della competenza della Corte in materia di PESC vada interpretata restrittivamente. Posto che il procedimento che consente alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale è diretto a garantire il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati, sarebbe in contrasto con gli obiettivi di quest'ultima disposizione nonché con il principio della tutela giurisdizionale effettiva interpretare restrittivamente la competenza conferita alla Corte dall'articolo 275, secondo comma, TFUE, cui si riferisce l'articolo 24, paragrafo 1, TUE.

150/ Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13), come modificata dalla decisione 2014/872/PESC del Consiglio, del 4 dicembre 2014 (GU 2014, L 349, pag. 58, e rettifica in GU 2014, L 350, pag. 15).

151/ Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 1290/2014 del Consiglio, del 4 dicembre 2014 (GU 2014, L 349, pag. 20, e rettifica in GU 2014, L 369, pag. 79).

Ciò premesso, nei limiti in cui la Corte dispone, in forza dell'articolo 24, paragrafo 1, TUE e dell'articolo 275, secondo comma, TFUE, di una competenza *ratione materiae* a statuire sulla validità di atti dell'Unione, ossia, in particolare, quando si tratta di misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, sarebbe contrario all'economia del sistema di tutela giurisdizionale effettiva istituito dai Trattati interpretare quest'ultima disposizione nel senso che esclude la possibilità per i giudici degli Stati membri di interrogare la Corte sulla validità delle decisioni del Consiglio che prevedono l'adozione di siffatte misure.

In secondo luogo, per quanto riguarda la validità degli atti controversi, la Corte ha constatato in particolare che, tenuto conto delle diverse funzioni degli atti adottati dal Consiglio ai sensi dell'articolo 29 TUE e di quelli adottati ai sensi dell'articolo 215 TFUE, il fatto che la decisione 2014/512, adottata dal Consiglio sul fondamento dell'articolo 29 TUE, precisi l'oggetto delle misure restrittive non può essere considerato, in via di principio, uno sconfinamento nel procedimento di cui all'articolo 215 TFUE per l'attuazione di tale decisione. Tale circostanza non ha quindi leso, nell'ambito dell'adozione del regolamento n. 833/2014 diretto all'attuazione di tale decisione, l'esercizio delle competenze attribuite dall'articolo 215 TFUE all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e alla Commissione. Infine la Corte ha rilevato che l'importanza degli obiettivi perseguiti dagli atti controversi era tale da giustificare conseguenze negative per taluni operatori e che, nella fattispecie, l'ingerenza di tali atti nella libertà d'impresa e nel diritto di proprietà di questi ultimi non era sproporzionata. Peraltro, i principi della certezza del diritto e della determinatezza della legge applicabile non ostano, secondo la Corte, a che uno Stato membro preveda sanzioni penali da applicarsi in caso di violazione delle disposizioni di detto regolamento, anche se tali disposizioni possono essere oggetto di un successivo graduale chiarimento ad opera della Corte.



C/ATTIVITÀ DELLA CANCELLERIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NEL 2017

Di Marc-André GAUDISSERT, Cancelliere aggiunto

Come risulta dai principali testi che disciplinano la sua organizzazione e il suo funzionamento, alla cancelleria della Corte di giustizia sono affidati tre compiti essenziali.

Incaricata dal regolamento di procedura di assicurare la ricezione, la trasmissione e la conservazione di tutti i documenti, la cancelleria provvede anzitutto – prima di ogni cosa – al corretto svolgimento dei procedimenti e alla rigorosa tenuta dei fascicoli delle cause promosse dinanzi alla Corte, dal momento dell'iscrizione dell'atto introduttivo del giudizio o della domanda di pronuncia pregiudiziale nel ruolo della cancelleria fino alla notifica alle parti della decisione che conclude il giudizio dinanzi alla Corte e all'archiviazione del fascicolo del procedimento.

Nell'ambito dello svolgimento di questo primo compito – e nel prolungamento di esso –, la cancelleria tiene inoltre i contatti necessari, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, con i rappresentanti delle parti nonché con i terzi o i giudici degli Stati membri che le presentano domande di pronuncia pregiudiziale vertenti sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell'Unione.

Infine, la cancelleria collabora con i membri dell'organo giurisdizionale, assistendoli in tutti gli atti del loro ufficio. Tale assistenza si traduce, in particolare, nel trattamento delle numerose questioni di ordine procedurale che si presentano durante la vita di una causa e nella partecipazione degli amministratori della cancelleria alle udienze dell'organo giurisdizionale e alle riunioni amministrative delle sue sezioni, ma anche in un coinvolgimento dei suoi responsabili nei lavori di vari comitati e, in particolare, del Comitato dello Statuto e del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

I lavori di quest'ultimo comitato sono stati intensi durante lo scorso anno. Essi lo hanno portato non solo a preparare il testo della relazione trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e il 14 dicembre 2017, riguardante l'eventualità di un trasferimento parziale di talune questioni pregiudiziali al Tribunale¹, ma anche a condurre riflessioni approfondite sulle conseguenze della riforma dell'architettura giurisdizionale dell'Unione europea sulla ripartizione delle competenze tra la Corte e il Tribunale in materia di ricorsi diretti e sull'impatto che l'evoluzione delle norme e delle prassi europee e nazionali relative alla protezione dei dati personali potrebbe avere sulla pubblicazione della giurisprudenza. Tali riflessioni erano tuttavia ancora in corso al momento della redazione del presente scritto.

Le considerazioni seguenti si concentreranno pertanto sull'attività propriamente giurisdizionale e sulle principali tendenze che emergono dalla lettura delle tabelle statistiche, le quali indicano che il 2017 è stato caratterizzato da un ritmo sostenuto, sia sul piano delle cause promosse sia su quello delle cause concluse.

Le cause promosse

Nel 2017 sono state promosse dinanzi alla Corte di giustizia 739 cause. Se si eccettua il 1979 – che costituiva un anno straordinario caratterizzato dall'introduzione di 1 324 nuove cause, di cui oltre mille ricorsi connessi di funzionari –, si tratta della cifra più elevata registrata dalla Corte sin dalla sua creazione, mentre il precedente

^{1/} Il testo di tale relazione è disponibile, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, sul sito Internet dell'Istituzione (<https://curia.europa.eu>, nella sezione Corte di giustizia – Il procedimento).

record era stato raggiunto nel 2015, con 713 nuove cause. Tale incremento è dovuto, in sostanza, all'aumento del numero delle domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte, che ammontava a 533 nel 2017, il che rappresenta un incremento di circa il 13% rispetto all'anno precedente, nel corso del quale la Corte era stata adita di 470 domande di pronuncia pregiudiziale.

È pur vero che tale nuovo record si spiega, in parte, con l'introduzione di una quarantina di cause simili provenienti dalla Germania, vertenti sull'interpretazione del regolamento (CE) n. 261/2004 relativo alla compensazione ai passeggeri del trasporto aereo in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato², ma esso dimostra anche la fiducia che i giudici degli Stati membri ripongono nella Corte di giustizia. Le domande di pronuncia pregiudiziale registrate nel 2017 provenivano infatti dalla quasi totalità degli Stati membri e, all'interno di questi ultimi, dall'insieme dei loro giudici – compresi quelli costituzionali –, e vertevano su diversi settori del diritto dell'Unione come i trasporti e la fiscalità, la protezione dei consumatori, la politica sociale e l'ambiente, senza dimenticare, ovviamente, le questioni rientranti nel titolo V del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relative alla crisi migratoria e alle misure adottate in tale contesto dalle autorità nazionali.

È in tali settori, in particolare, che la Corte ha constatato l'aumento del numero di domande di pronuncia pregiudiziale provenienti dalla Germania, dall'Austria e dai Paesi Bassi, ma anche quello delle domande provenienti dai paesi che hanno aderito all'Unione più di recente, quali l'Ungheria, la Lituania e l'Estonia (rispettivamente, con 22, 10 e 7 domande di pronuncia pregiudiziale presentate nel 2017).

Poiché la Corte ha statuito nel 2015 e 2016 su varie questioni importanti relative al delicato settore dei prestiti ipotecari, il numero delle domande di pronuncia pregiudiziale formulate dai giudici spagnoli, chiamati direttamente ad affrontare tale problema, si è dimezzato nel 2017. La stessa constatazione può essere formulata per quanto riguarda le domande provenienti dal Regno Unito (il cui numero è passato da 23 nel 2016 a 11 nel 2017), mentre il numero delle domande provenienti dai giudici irlandesi ha seguito, dal canto suo, la tendenza inversa, poiché è passato da 6 nel 2016 a 12 nel 2017, così come il numero delle domande provenienti dalla Finlandia, passato da 7 a 13 nel corso dello stesso periodo.

Nelle tabelle seguenti, il lettore troverà una panoramica dettagliata dei rinvii pregiudiziali effettuati durante lo scorso anno, ripartiti per Stato membro e per organo giurisdizionale.

Oltre alla parte preponderante costituita dalle domande di pronuncia pregiudiziale, che rappresentano quasi i tre quarti delle cause introdotte nel 2017, si osserva anche una tendenza all'aumento del numero di ricorsi per inadempimento (passati da 31 nel 2016 a 41 nel 2017) e una diminuzione del numero delle impugnazioni, le quali, considerando tutte le categorie, sono diminuite, durante il medesimo periodo, da 175 a 147 cause. Sembra tuttavia prematuro, in questo momento, trarre conclusioni definitive da tali evoluzioni, poiché il numero dei ricorsi per inadempimento si attestava, nel 2016, ad un livello storicamente basso, mentre il numero di impugnazioni proposte dinanzi alla Corte dipende da vari parametri connessi, in particolare, al numero di decisioni pronunciate dal Tribunale, ma anche alla valutazione delle possibilità di successo che le parti attribuiscono ai loro ricorsi. La diminuzione del numero di impugnazioni osservata nel 2016 e nel 2017 può essere un indice degli effetti positivi della summenzionata riforma dell'architettura giurisdizionale, combinata con l'impatto delle misure adottate dalla

^{2/} Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46 del 17 febbraio 2004, pag. 1).

Corte per respingere rapidamente le impugnazioni manifestamente irricevibili o del tutto infondate, ma occorrerà evidentemente attendere alcuni anni per vedere se tali tendenze si confermeranno.

Infine, si segnala che la Corte è stata adita, nel 2017, con una domanda di parere presentata dal Regno del Belgio ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 11, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativa alla compatibilità con i trattati dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato a Bruxelles il 30 ottobre 2016 («CETA»). La Corte è chiamata a pronunciarsi, in particolare, sulla compatibilità del meccanismo di risoluzione delle controversie previsto da tale accordo in materia di investimenti.

Le cause concluse

Mentre il numero di cause promosse nel 2017 è in aumento, il numero di cause concluse si è attestato, dal canto suo, quasi allo stesso livello del 2016. Durante lo scorso anno, la Corte ha infatti concluso 699 cause, mentre ne aveva concluse 704 nel 2016. Se si eccettua la quarantina di cause tedesche sopra menzionate – che vertono sul medesimo argomento e costituiscono, in realtà, un'unica causa, il che ha portato alla loro riunione – tali cifre esprimono quindi un equilibrio tra le cause promosse e quelle concluse durante lo scorso anno.

Come nel 2016, la maggior parte delle cause concluse dalla Corte è costituita da rinvii pregiudiziali e da impugnazioni, che rappresentano, assieme, più del 90% delle cause definite dalle Corte nel 2017. Questa percentuale si spiega, logicamente, con la quota abbastanza simile che rappresentano tali due categorie di ricorso nell'ambito delle cause promosse.

Ciò che richiamerà l'attenzione del lettore è, piuttosto, l'aumento del numero di cause decise con sentenza. La Corte, mentre aveva emesso 412 sentenze nel 2016, nel 2017 ne ha pronunciate 466, con un incremento del 13%. Tale aumento è dovuto, in parte, a fattori di ordine congiunturale, poiché la Corte è stata chiamata a pronunciarsi su varie questioni di principio durante lo scorso anno (v., a tale riguardo, gli sviluppi giurisprudenziali menzionati nella seconda parte della presente relazione), ma anche alla maggiore complessità e tecnicità delle cause promosse dinanzi alla Corte, che hanno richiesto un esame approfondito delle questioni sottoposte all'organo giurisdizionale e, in molti casi, il ricorso a conclusioni dell'avvocato generale, anche in alcune cause rinviate ad una sezione di tre giudici. Nel 2017, la quota rappresentata dalle sentenze precedute da conclusioni ha quindi superato il 67% del totale delle sentenze pronunciate durante lo scorso anno.

La conseguenza logica dell'aumento del numero delle cause decise con sentenza è la diminuzione del numero delle cause decise con ordinanza e il correlativo aumento della durata media del procedimento. Tale aumento è tuttavia molto lieve per quanto riguarda le cause pregiudiziali, che costituiscono la maggior parte del lavoro della Corte. La durata media di trattamento di tali cause era di 15 mesi nel 2016 – un livello storicamente basso – mentre si è attestata a 15,7 mesi nel 2017. Quanto alle impugnazioni, l'aumento è più consistente poiché la durata media del loro trattamento è stata di 17,1 mesi nel 2017 (a fronte di 12,9 mesi nel 2016), ma esso è dovuto in gran parte alla conclusione di diverse serie di cause complesse nel settore della concorrenza e degli aiuti di Stato, tra le quali, in particolare, un voluminoso fascicolo di intese sui mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria.

Un'altra caratteristica rilevante dello scorso anno consiste nel numero relativamente elevato di domande di applicazione del procedimento accelerato o del procedimento d'urgenza, nei settori rientranti nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Mentre tali domande erano state, rispettivamente, 21 e 12 nel 2016, il loro numero è aumentato a 31 e 15 nel 2017, il che rispecchia l'importanza che le parti o i giudici nazionali attribuiscono ad una risoluzione rapida della loro controversia. La motivazione fornita da questi ultimi o le circostanze che essi hanno invocato a sostegno di tali domande sembrano tuttavia aver avuto un impatto minore che nel 2016, poiché nel 2017 soltanto due cause sono state sottoposte dalla Corte al procedimento accelerato e quattro cause al

procedimento d'urgenza (a fronte di tre e otto cause, rispettivamente, nel 2016). Il rigetto delle domande di procedimento accelerato o d'urgenza è stato tuttavia compensato da un'accelerazione nel trattamento di alcune di esse, che sono state oggetto di un trattamento prioritario.

Infine, una menzione particolare spetta ai tre pareri resi della Corte, nel 2017, ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 11, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali pareri hanno infatti consentito alla Corte di precisare ulteriormente l'ambito delle competenze dell'Unione europea in materia di relazioni esterne, nonché la portata di vari accordi importanti per quest'ultima, in particolare il parere 2/15, riguardante l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore, reso dalla Corte in seduta plenaria il 16 maggio 2017.


Le cause pendenti

Al 31 dicembre 2017, vi erano 912 cause pendenti dinanzi alla Corte (825, a seguito di riunione), vale a dire un numero leggermente superiore a quello delle cause pendenti alla fine del 2016 (872).

D/ STATISTICHE GIUDIZIARIE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

I. Attività generale della Corte di giustizia Cause – promosse, definite, pendenti (2013-2017)	107
II. Cause promosse – Natura dei procedimenti (2013-2017)	108
III. Cause promosse – Oggetto dei ricorsi (2017)	109
IV. Cause promosse – Ricorsi per inadempimento di uno Stato (2013-2017)	110
V. Cause definite – Natura dei procedimenti (2013-2017)	111
VI. Cause definite – Sentenze, ordinanze, pareri (2017)	112
VII. Cause definite – Collegio giudicante (2013-2017)	113
VIII. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza di carattere giurisdizionale (2013-2017)	114
IX. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza di carattere giurisdizionale – Oggetto dei ricorsi (2013-2017)	115
X. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza di carattere giurisdizionale – Oggetto dei ricorsi (2017)	117
XI. Cause definite – Sentenze su ricorso per inadempimento di uno Stato: contenuto della decisione (2013-2017)	119
XII. Cause definite – Durata dei procedimenti, in mesi (2013-2017)	120
XIII. Cause pendenti al 31 dicembre – Natura dei procedimenti (2013-2017)	121
XIV. cause pendenti al 31 dicembre – Collegio giudicante (2013-2017)	122
XV. Varie – Procedimenti accelerati (2013-2017)	123
XVI. Varie – Procedimenti pregiudiziali d'urgenza (2013-2017)	123
XVII. Varie – Procedimenti sommari (2017)	124
XVIII. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2017) – Cause promosse e sentenze	125
XIX. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2017) – Domande pregiudiziali proposte ripartizione per Stato membro e per anno	127
XX. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2017) – Domande pregiudiziali proposte ripartizione per Stato membro e per organo giurisdizionale	129
XXI. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2017) – Ricorsi per inadempimento contro gli Stati membri	132
XXII. Attività della cancelleria della Corte di giustizia (2015-2017)	133


I. ATTIVITÀ GENERALE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA – CAUSE PROMOSSE, DEFINITE, PENDENTI (2013-2017) ¹



	2013	2014	2015	2016	2017
Cause promosse	699	622	713	692	739
Cause definite	701	719	616	704	699
Cause pendenti	884	787	884	872	912

^{1/} Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

II. CAUSE PROMOSSE – NATURA DEI PROCEDIMENTI (2013-2017) ¹



	2013	2014	2015	2016	2017
Domande pregiudiziali	450	428	436	470	533
Ricorsi diretti	72	74	48	35	46
Impugnazioni	161	111	206	168	141
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	5		9	7	6
Domande di parere	2	1	3		1
Procedimenti speciali ²	9	8	11	12	12
Totale	699	622	713	692	739
Domande di provvedimenti provvisori	1	3	2	3	3

1/ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).


2/ Sono considerati «procedimenti speciali»: il gratuito patrocinio, la liquidazione delle spese, la rettifica, l'opposizione a una sentenza in contumacia, l'opposizione di terzo, l'interpretazione, la revocazione, l'esame di una proposta del Primo avvocato generale di riesaminare una decisione del Tribunale, la richiesta di pignoramento, le cause in tema di immunità.

III. CAUSE PROMOSSE – OGGETTO DEI RICORSI (2017) ¹

	Ricorsi diretti	Domande pregiudiziali	Impugnazioni	Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	Domande di parere	Totale	Procedimenti speciali
Accesso ai documenti			1			1	
Adesione di nuovi Stati		1				1	
Agricoltura		8	6			14	
Aiuti di Stato	2	10	8	1		21	
Ambiente	11	28	1			40	
Appalti pubblici	1	21		1		23	
Azione esterna dell'Unione europea		2	1			3	
Cittadinanza dell'Unione	1	7				8	
Clausola compromissoria			5			5	
Coesione economica, sociale e territoriale		1	1			2	
Concorrenza		2	5			7	
Diritto delle imprese		1				1	
Diritto delle istituzioni	2		20	2	1	25	1
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode, ecc.)	3	2	1			6	
Energia		2				2	
Fiscalità	2	53				55	
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport							2
Libera circolazione dei capitali	2	10				12	
Libera circolazione delle merci		6				6	
Libera circolazione delle persone	3	13				16	
Libera prestazione dei servizi	2	16				18	
Libertà di stabilimento	1	7				8	
Politica commerciale		2	6			8	
Politica comune della pesca	1					1	
Politica economica e monetaria		2	5			7	
Politica estera e di sicurezza comune		1	5			6	
Politica industriale	2	5				7	
Politica sociale		43				43	
Previdenza sociale dei lavoratori migranti		7				7	
Principi del diritto dell'Unione		10	2			12	
Proprietà intellettuale e industriale		19	54			73	
Protezione dei consumatori	1	34				35	
Ravvicinamento delle legislazioni	2	39	1			42	
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH)			1	1		2	
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio			3			3	
Sanità pubblica		1				1	
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	5	90	3			98	
Trasporti	5	78				83	
Unione doganale e tariffa doganale comune		12	2			14	
Trattato CE/TFUE	46	533	131	5	1	716	3
Procedura			3			3	9
Statuto dei funzionari			7	1		8	
Varie			10	1		11	9
TOTALE GENERALE	46	533	141	6	1	727	12

1/ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).


IV. CAUSE PROMOSSE – RICORSI PER INADEMPIMENTO DI UNO STATO (2013-2017) ¹



	2013	2014	2015	2016	2017
Belgio	3	6	1		3
Bulgaria	3	2	1		2
Repubblica ceca		1	2	2	2
Danimarca		2		1	
Germania	4	2	4	7	2
Estonia	3	1			
Irlanda		3	1		3
Grecia	4	7	4	7	2
Spagna	1	2	3	1	4
Francia	2	3	1		2
Croazia					2
Italia	5	3	1		3
Cipro	1	1			
Lettonia		1			
Lituania					
Lussemburgo	1	2	2	3	
Ungheria	1	1	1		3
Malta		1	1		
Paesi Bassi	1	1	1		1
Austria	1	2	2	1	
Polonia	8	4	2	4	3
Portogallo	2	5	4		3
Romania	2		3	1	1
Slovenia	3	1	1	1	2
Slovacchia	2			1	1
Finlandia	3	2		1	
Svezia	1	1			
Regno Unito	3	3	2	1	2
Totale	54	57	37	31	41

1/ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).


V. CAUSE DEFINITE – NATURA DEI PROCEDIMENTI (2013-2017) ¹



	2013	2014	2015	2016	2017
Domande pregiudiziali	413	476	404	453	447
Ricorsi diretti	110	76	70	49	37
Impugnazioni	155	157	127	182	194
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	5	1	7	7	4
Domande di parere	1	2	1		3
Procedimenti speciali	17	7	7	13	14
Totale	701	719	616	704	699

^{1/} Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

VI. CAUSE DEFINITE – SENTENZE, ORDINANZE, PARERI (2017) ¹



	Sentenze	Ordinanze di carattere giurisdizionale ²	Ordinanze in sede di procedimento di procedimento sommario ³	Altre ordinanze ⁴	Domande di parere	Totale
Domande pregiudiziali	325	42		58		425
Ricorsi diretti	27		1	9		37
Impugnazioni	114	57				171
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi			3	1		4
Domande di parere					3	3
Procedimenti speciali		13		1		14
Totale	466	112	4	69	3	654


1/ Le cifre menzionate (cifre nette) indicano il numero totale di cause tenuto conto delle riunioni per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

2/ Ordinanze che concludono un procedimento diverse da quelle di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

3/ Ordinanze emesse in seguito ad una domanda ai sensi degli artt. 278 TFUE e 279 TFUE (già artt. 242 CE e 243 CE), o ai sensi dell'art. 280 TFUE (già art. 244 CE) oppure delle corrispondenti disposizioni del TCEEA o ancora emesse a seguito di impugnazione di un'ordinanza pronunciata in un procedimento sommario o a seguito d'intervento.

4/ Ordinanze che concludono un procedimento per cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

VII. CAUSE DEFINITE – COLLEGIO GIUDICANTE (2013-2017) ¹




	2013			2014			2015			2016			2017		
	Sentenze/Pareri	Ordinanze ²	Totale	Sentenze/Pareri	Ordinanze ²	Totale	Sentenze/Pareri	Ordinanze ²	Totale	Sentenze/Pareri	Ordinanze ²	Totale	Sentenze/Pareri	Ordinanze ²	Totale
Seduta plenaria				1		1							1		1
Grande Sezione	52		52	51	3	54	47		47	54		54	46		46
Sezioni a 5 giudici	348	18	366	320	20	340	298	20	318	280	20	300	312	10	322
Sezioni a 3 giudici	91	106	197	110	118	228	93	89	182	120	162	282	151	105	256
Vicepresidente		5	5		1	1		7	7		5	5		3	3
Totale	491	129	620	482	142	624	438	116	554	454	187	641	510	118	628

1/ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

2/ Ordinanze che concludono un procedimento diverse da quelle di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

VIII. CAUSE DEFINITE CON SENTENZA, PARERE O ORDINANZA DI CARATTERE GIURISDIZIONALE (2013-2017) ^{1 2}



	2013	2014	2015	2016	2017
Sentenze/Pareri	491	482	438	454	510
Ordinanze	129	142	116	187	118
Totale	620	624	554	641	628

1/ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

2/ Ordinanze che concludono un procedimento diverse da quelle di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

IX. CAUSE DEFINITE CON SENTENZA, PARERE O ORDINANZA DI CARATTERE GIURISDIZIONALE – OGGETTO DEI RICORSI (2013-2017) ¹

	2013	2014	2015	2016	2017
Accesso ai documenti	6	4	3	4	9
Adesione di nuovi Stati				1	
Agricoltura	33	29	20	13	22
Aiuti di Stato	34	41	26	26	33
Ambiente	35	30	27	53	27
Appalti pubblici	12	13	14	31	15
Azione esterna dell'Unione europea	4	6	1	5	1
Cittadinanza dell'Unione	12	9	4	8	5
Coesione economica, sociale e territoriale	6	8	4	2	
Concorrenza	42	28	23	30	53
Cooperazione giudiziaria in materia civile				1	
Diritto delle imprese	4	3	1	1	4
Diritto delle istituzioni	31	18	27	20	27
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode, ecc.)	2	5	1	2	7
Energia	1	3	2		2
Fiscalità	74	52	55	41	62
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport		1	1		2
Libera circolazione dei capitali	8	6	8	7	1
Libera circolazione delle merci	1	10	9	5	2
Libera circolazione delle persone	15	20	13	12	17
Libera prestazione dei servizi	16	11	17	14	13
Libertà di stabilimento	13	9	17	27	10
Occupazione			1		
Politica commerciale	6	7	4	14	14
Politica comune della pesca		5	3	1	2
Politica economica e monetaria		1	3	10	2

>>>

1/ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

Politica estera e di sicurezza comune	12	3	6	11	10
Politica industriale	15	3	9	10	8
Politica sociale	27	51	30	23	26
Previdenza sociale dei lavoratori migranti	12	6	14	5	6
Principi del diritto dell'Unione	17	23	12	13	14
Proprietà intellettuale e industriale	43	69	51	80	60
Protezione dei consumatori	19	20	29	33	20
Ravvicinamento delle legislazioni	24	25	24	16	29
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH)		5	1	1	7
Reti transeuropee				1	
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	1		1	3	2
Sanità pubblica	2	3	5	4	5
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	46	51	49	51	61
Trasporti	17	18	9	20	17
Unione doganale e tariffa doganale comune	11	21	20	27	19
Trattato CE/TFUE	601	617	544	626	614
Trattato EA			1		
Privilegi ed immunità			2	1	
Procedura	14	6	4	14	13
Statuto dei funzionari	5	1	3		1
Varie	19	7	9	15	14
TOTALE GENERALE	620	624	554	641	628

1/ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

X. CAUSE DEFINITE CON SENTENZA, PARERE O ORDINANZA DI CARATTERE GIURISDIZIONALE – OGGETTO DEI RICORSI (2017) ¹

	Sentenze/ Pareri	Ordinanze ²	Totale
Accesso ai documenti	5	4	9
Agricoltura	20	2	22
Aiuti di Stato	24	9	33
Ambiente	26	1	27
Appalti pubblici	12	3	15
Azione esterna dell'Unione europea	1		1
Cittadinanza dell'Unione	4	1	5
Concorrenza	52	1	53
Diritto delle imprese	4		4
Diritto delle istituzioni	12	15	27
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode, ecc.)	5	2	7
Energia	2		2
Fiscalità	57	5	62
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport		2	2
Libera circolazione dei capitali	1		1
Libera circolazione delle merci	2		2
Libera circolazione delle persone	14	3	17
Libera prestazione dei servizi	12	1	13
Libertà di stabilimento	7	3	10
Politica commerciale	14		14
Politica comune della pesca	2		2
Politica economica e monetaria	1	1	2
Politica estera e di sicurezza comune	8	2	10
Politica industriale	8		8
Politica sociale	23	3	26
Previdenza sociale dei lavoratori migranti	5	1	6
Principi del diritto dell'Unione	9	5	14
Proprietà intellettuale e industriale	38	22	60
Protezione dei consumatori	16	4	20

>>>

1/ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).


2/ Ordinanze che concludono un procedimento diverse da quelle di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

Ravvicinamento delle legislazioni	23	6	29
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH)	5	2	7
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio		2	2
Sanità pubblica	5		5
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	59	2	61
Trasporti	16	1	17
Unione doganale e tariffa doganale comune	18	1	19
Trattato CE/TFUE	510	104	614
Procedura		13	13
Statuto dei funzionari		1	1
Varie		14	14
TOTALE GENERALE	510	118	628

1/ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

2/ Ordinanze che concludono un procedimento diverse da quelle di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.


XI. CAUSE DEFINITE – SENTENZE SU RICORSO PER INADEMPIMENTO DI UNO STATO: CONTENUTO DELLA DECISIONE (2013-2017) ¹



	2013		2014		2015		2016		2017	
	Accoglimento	Rigetto	Accoglimento	Rigetto	Accoglimento	Rigetto	Accoglimento	Rigetto	Accoglimento	Rigetto
Belgio	2	1	4		2		1		1	
Bulgaria			1	1	2		1		1	
Repubblica ceca	2	2					1			
Danimarca	1	1	1		1					
Germania		2	3	1	3		1		4	
Estonia										
Irlanda	3	1				1			1	
Grecia	2	1	4		3		4		5	
Spagna	6		6				3		2	
Francia	5	3	1		4		1			
Croazia										
Italia	7	1	6		2		1			
Cipro	1						1			
Lettonia					1					
Lituania			1							
Lussemburgo	1	1			2		1		1	
Ungheria	1		2				1		1	
Malta									1	
Paesi Bassi	2	2		1			1	1		
Austria		1						1		
Polonia	4	2	4		3	1	2			
Portogallo		1	3				6		2	
Romania							1			
Slovenia	1				1				1	
Slovacchia	1					2				
Finlandia		2								
Svezia	1	1	1		1					
Regno Unito		1	4		1	1	1	1	1	
Totale	40	23	41	3	26	5	27	4	20	

1/ Le cifre menzionate (cifre nette) indicano il numero totale di cause tenuto conto delle riunioni per connessione (una serie di cause riunite = una causa).


XII. CAUSE DEFINITE – DURATA DEI PROCEDIMENTI, IN MESI (2013-2017) ¹ (SENTENZE E ORDINANZE DI CARATTERE GIURISDIZIONALE)



	2013	2014	2015	2016	2017
Domande pregiudiziali	16,3	15	15,3	15	15,7
Procedimenti pregiudiziali d'urgenza	2,2	2,2	1,9	2,7	2,9
Ricorsi diretti	24,3	20	17,6	19,3	20,3
Impugnazioni	16,6	14,5	14	12,9	17,1

^{1/} Sono esclusi dal calcolo della durata dei procedimenti: le cause che comportano una sentenza interlocutoria o un provvedimento istruttorio; i pareri; i procedimenti speciali (cioè il gratuito patrocinio, la liquidazione delle spese, la rettifica, l'opposizione a una sentenza in contumacia, l'opposizione di terzo, l'interpretazione, la revocazione, l'esame di una proposta del Primo avvocato generale di riesaminare una decisione del Tribunale, la richiesta di pignoramento e le cause in tema di immunità); le cause che si concludono con ordinanza di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere, rinvio al Tribunale; i procedimenti sommari, nonché le impugnazioni di decisioni riguardanti procedimenti sommari o interventi.


XIII. CAUSE PENDENTI AL 31 DICEMBRE – NATURA DEI PROCEDIMENTI (2013-2017)¹



	2013	2014	2015	2016	2017
Domande pregiudiziali	574	526	558	575	661
Ricorsi diretti	96	94	72	58	67
Impugnazioni	211	164	245	231	180
Procedimenti speciali	1	2	6	5	3
Domande di parere	2	1	3	3	1
Totale	884	787	884	872	912

^{1/} Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

XIV. CAUSE PENDENTI AL 31 DICEMBRE – COLLEGIO GIUDICANTE (2013-2017) ¹



	2013	2014	2015	2016	2017
Seduta plenaria				1	
Grande Sezione	37	33	38	40	76
Sezioni a 5 giudici	190	176	203	215	194
Sezioni a 3 giudici	51	44	54	75	75
Vicepresidente	1		2	2	4
Non attribuite	605	534	587	539	563
Totale	884	787	884	872	912

^{1/} Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

XV. VARIE – PROCEDIMENTI ACCELERATI (2013-2017) ¹

	2013		2014		2015		2016		2017	
	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti
Ricorsi diretti				1					1	
Domande pregiudiziali		13	2	13	1	20	3	16	3	30
Impugnazioni						3	1			
Totale		13	2	14	1	23	4	16	4	30

1/ Cause in cui, nel corso dell'anno interessato, è stata adottata una decisione o un'ordinanza di accoglimento o di rigetto di una domanda di applicazione del procedimento accelerato.

XVI. VARIE – PROCEDIMENTI PREGIUDIZIALI D'URGENZA (2013-2017)

	2013		2014		2015		2016		2017	
	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	2	3	4	1	5	5	9	4	4	11
Ravvicinamento delle legislazioni				1						
Totale	2	3	4	2	5	5	9	4	4	11

1/ Cause in cui, nel corso dell'anno interessato, si è deciso di accogliere o di respingere una domanda di applicazione della procedura d'urgenza.

XVII. VARIE – PROCEDIMENTI SOMMARI (2017) ¹

	Procedimenti sommari promossi	Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	Contenuto della decisione		
			Respinti	Ammessi	Cancellazione dal ruolo o non luogo a provvedere
Accesso ai documenti			2		
Aiuti di Stato		1			1
Ambiente	1			1	
Appalti pubblici	1	1			
Diritto delle istituzioni		2	1		
Politica industriale	1				
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH)		1			
Statuto dei funzionari		1			
TOTALE GENERALE	3	6	3	1	1

^{1/} Le cifre menzionate (cifre nette) indicano il numero totale di cause tenuto conto delle riunioni per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

XVIII. EVOLUZIONE GENERALE DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA (1952-2017) – CAUSE PROMOSSE E SENTENZE

Anno	Cause promosse ¹							Sentenze/Pareri ²
	Domande pregiudiziali	Ricorsi diretti	Impugnazioni	Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	Richieste di pareri	Totale	Domande di provvedimenti provvisori	
1953		4				4		
1954		10				10		2
1955		9				9	2	4
1956		11				11	2	6
1957		19				19	2	4
1958		43				43		10
1959		46			1	47	5	13
1960		22			1	23	2	18
1961	1	24			1	26	1	11
1962	5	30				35	2	20
1963	6	99				105	7	17
1964	6	49				55	4	31
1965	7	55				62	4	52
1966	1	30				31	2	24
1967	23	14				37		24
1968	9	24				33	1	27
1969	17	60				77	2	30
1970	32	47				79		64
1971	37	59				96	1	60
1972	40	42				82	2	61
1973	61	131				192	6	80
1974	39	63				102	8	63
1975	69	61			1	131	5	78
1976	75	51			1	127	6	88
1977	84	74				158	6	100
1978	123	146			1	270	7	97
1979	106	1 218				1 324	6	138
1980	99	180				279	14	132
1981	108	214				322	17	128
1982	129	217				346	16	185
1983	98	199				297	11	151
1984	129	183				312	17	165
1985	139	294				433	23	211
1986	91	238				329	23	174

>>>

1/ Cifre lorde; esclusi i procedimenti speciali.

2/ Cifre nette.

Anno	Cause promosse ¹							Sentenze/Pareeri ²
	Domande pregiudiziali	Ricorsi diretti	Impugnazioni	Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	Richieste di pareri	Totale	Domande di provvedimenti provvisori	
1987	144	251				395	21	208
1988	179	193				372	17	238
1989	139	244				383	19	188
1990	141	221	15	1		378	12	193
1991	186	140	13	1	2	342	9	204
1992	162	251	24	1	2	440	5	210
1993	204	265	17			486	13	203
1994	203	125	12	1	3	344	4	188
1995	251	109	46	2		408	3	172
1996	256	132	25	3		416	4	193
1997	239	169	30	5		443	1	242
1998	264	147	66	4		481	2	254
1999	255	214	68	4		541	4	235
2000	224	197	66	13	2	502	4	273
2001	237	187	72	7		503	6	244
2002	216	204	46	4		470	1	269
2003	210	277	63	5	1	556	7	308
2004	249	219	52	6	1	527	3	375
2005	221	179	66	1		467	2	362
2006	251	201	80	3		535	1	351
2007	265	221	79	8		573	3	379
2008	288	210	77	8	1	584	3	333
2009	302	143	105	2	1	553	1	376
2010	385	136	97	6		624	3	370
2011	423	81	162	13		679	3	370
2012	404	73	136	3	1	617		357
2013	450	72	161	5	2	690	1	434
2014	428	74	111		1	614	3	416
2015	436	48	206	9	3	702	2	399
2016	470	35	168	7		680	3	412
2017	533	46	141	6	1	727	3	466
Totale	10 149	9 030	2 204	128	27	21 538	367	11 490

1/ Cifre lorde; esclusi i procedimenti speciali.

2/ Cifre nette.

XIX. EVOLUZIONE GENERALE DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA (1952-2017) – DOMANDE PREGIUDIZIALI PROPOSTE RIPARTIZIONE PER STATO MEMBRO E PER ANNO

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	Altro ¹	Totale	
1961																			1										1		
1962																				5										5	
1963																1				5										6	
1964												2								4										6	
1965					4					2										1										7	
1966																				1										1	
1967	5				11					3						1			3											23	
1968	1				4					1		1							2											9	
1969	4				11					1						1														17	
1970	4				21					2		2							3											32	
1971	1				18					6		5				1			6											37	
1972	5				20					1		4							10											40	
1973	8				37					4		5				1			6											61	
1974	5				15					6		5							7								1			39	
1975	7			1	26					15		14				1			4								1			69	
1976	11				28					8		12							14								1			75	
1977	16				30					14		7							9								5			84	
1978	7				46					12		11							38								5			123	
1979	13				33					18		19				1			11								8			106	
1980	14				24					14		19							17								6			99	
1981	12				41					17		11				4			17								5			108	
1982	10				36					39		18							21								4			129	
1983	9				36					15		7							19								6			98	
1984	13				38					34		10							22								9			129	
1985	13				40					45		11				6			14								8			139	
1986	13				18				1	19		5				1			16								8			91	
																															>>>

1/ Causa C-265/00, *Campina Meikunie (Cour de justice Benelux / Benelux Gerechtshof)*;
Causa C-196/09, *Miles e a. (Camera dei ricorsi delle scuole europee)*;
Causa C-169/15, *Montis Design (Cour de justice Benelux / Benelux Gerechtshof)*

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	Altro ¹	Totale	
1987	15		5	32	2	17	1	36	5							3			19									9		144	
1988	30		4	34			1	38	28							2			26			1						16		179	
1989	13		2	47	1	2	2	28	10							1			18			1						14		139	
1990	17		5	34	4	2	6	21	25							4			9			2						12		141	
1991	19		2	54	2	3	5	29	36							2			17			3						14		186	
1992	16		3	62	1	5	15	22	22							1			18			1						18		162	
1993	22		7	57	1	5	7	22	24							1			43			3						12		204	
1994	19		4	44	2		13	36	46							1			13			1						24		203	
1995	14		8	51	3	10	10	43	58							2			19	2		5					6	20		251	
1996	30		4	66		4	6	24	70							2			10	6		6				3	4	21		256	
1997	19		7	46	1	2	9	10	50							3			24	35		2				6	7	18		239	
1998	12		7	49	3	5	55	16	39							2			21	16		7				2	6	24		264	
1999	13		3	49	2	3	4	17	43							4			23	56		7				4	5	22		255	
2000	15		3	47	2	3	5	12	50										12	31		8				5	4	26	1	224	
2001	10		5	53	1	4	4	15	40							2			14	57		4				3	4	21		237	
2002	18		8	59		7	3	8	37							4			12	31		3				7	5	14		216	
2003	18		3	43	2	4	8	9	45							4			28	15		1				4	4	22		210	
2004	24		4	50	1	18	8	21	48							1	2		28	12		1				4	5	22		249	
2005	21		1	4	51	2	11	10	18							2	3		36	15	1	2				4	11	12		221	
2006	17		3	77	1	14	17	24	34						1	1	4		20	12	2	3				1	5	2	10		251
2007	22	1	2	5	59	2	2	8	14	26					1	2			19	20	7	3	1			1	5	6	16		265
2008	24		1	6	71	2	1	9	17	12					3	3	4	6	34	25	4	1				4	7	14		288	
2009	35	8	5	3	59	2		11	11	28					4	3	10	1	24	15	10	3	1	2	1	2	5	28	1	302	
2010	37	9	3	10	71		4	6	22	33					3	2	9	6	24	15	8	10	17	1	5	6	6	29		385	
2011	34	22	5	6	83	1	7	9	27	31					10	1	2	13	22	24	11	11	14	1	3	12	4	26		423	
2012	28	15	7	8	68	5	6	1	16	15					5	2	8	18	44	23	6	14	13		9	3	8	16		404	
2013	26	10	7	6	97	3	4	5	26	24					3	5	10	20	46	19	11	14	17	1	4	4	12	14		450	
2014	23	13	6	10	87		5	4	41	20	1				7	6	23		30	18	14	8	28	4	3	8	3	12		428	
2015	32	5	8	7	79	2	8	2	36	25	5	47			9	8	14		40	23	15	8	18	5	5	4	7	16	1	436	
2016	26	18	5	12	84	1	6	6	47	23	2	62			9	8	1	15	26	20	19	21	14	3	6	7	5	23		470	
2017	21	16	4	8	149	7	12	4	23	25	3	57			5	10	1	22	38	31	19	21	16	3	6	13	8	11		533	
Totale	841	117	57	192	2 449	25	103	182	460	979	11	1 445	7	60	55	92	158	3	1 013	521	127	174	139	20	44	115	134	623	3	10 149	

1/ Causa C-265/00, *Campina Meukie* (Cour de justice Benelux / Benelux Gerechtshof).Causa C-196/09, *Miles e a.* (Camera dei ricorsi delle scuole europee).Causa C-169/15, *Montis Design* (Cour de justice Benelux / Benelux Gerechtshof)

XX. EVOLUZIONE GENERALE DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA (1952-2017) – DOMANDE PREGIUDIZIALI PROPOSTE RIPARTIZIONE PER STATO MEMBRO E PER ORGANO GIURISDIZIONALE

			Totale
Belgio	Cour constitutionnelle	34	
	Cour de cassation	94	
	Conseil d'État	82	
	Altri organi giurisdizionali	631	841
Bulgaria	Върховен касационен съд	5	
	Върховен административен съд	19	
	Altri organi giurisdizionali	93	117
Repubblica ceca	Ústavní soud		
	Nejvyšší soud	9	
	Nejvyšší správní soud	28	
	Altri organi giurisdizionali	20	57
Danimarca	Højesteret	36	
	Altri organi giurisdizionali	156	192
Germania	Bundesverfassungsgericht	2	
	Bundesgerichtshof	229	
	Bundesverwaltungsgericht	131	
	Bundesfinanzhof	319	
	Bundesarbeitsgericht	38	
	Bundessozialgericht	76	
	Altri organi giurisdizionali	1 654	2 449
Estonia	Riigikohus	10	
	Altri organi giurisdizionali	15	25
Irlanda	Supreme Court	35	
	High Court	33	
	Altri organi giurisdizionali	35	103
Grecia	Άρειος Πάγος	12	
	Συμβούλιο της Επικρατείας	59	
	Altri organi giurisdizionali	111	182
Spagna	Tribunal Constitucional	1	
	Tribunal Supremo	78	
	Altri organi giurisdizionali	381	460
Francia	Conseil constitutionnel	1	
	Cour de cassation	127	
	Conseil d'État	125	
	Altri organi giurisdizionali	726	979

>>>

Croazia	Ustavni sud		
	Vrhovni sud		
	Visoki upravni sud		
	Visoki prekršajni sud		
	Altri organi giurisdizionali	11	11
Italia	Corte Costituzionale	3	
	Corte suprema di Cassazione	150	
	Consiglio di Stato	151	
	Altri organi giurisdizionali	1 141	1 445
Cipro	Ανώτατο Δικαστήριο	4	
	Altri organi giurisdizionali	3	7
Lettonia	Augstākā tiesa	21	
	Satversmes tiesa	1	
	Altri organi giurisdizionali	38	60
Lituania	Konstitucinis Teismas	1	
	Aukščiausiasis Teismas	18	
	Vyriausiasis administracinis Teismas	21	
	Altri organi giurisdizionali	15	55
Lussemburgo	Cour constitutionnelle	1	
	Cour de cassation	28	
	Cour administrative	28	
	Altri organi giurisdizionali	35	92
Ungheria	Kúria	27	
	Fővárosi Ítéltábla	7	
	Szegedi Ítéltábla	2	
	Altri organi giurisdizionali	122	158
Malta	Qorti Kostituzzjonali		
	Qorti tal Appell		
	Altri organi giurisdizionali	3	3
Paesi Bassi	Hoge Raad	285	
	Raad van State	122	
	Centrale Raad van Beroep	65	
	College van Beroep voor het Bedrijfsleven	156	
	Tariefcommissie	35	
	Altri organi giurisdizionali	350	1 013
Austria	Verfassungsgerichtshof	5	
	Oberster Gerichtshof	124	
	Verwaltungsgerichtshof	107	
	Altri organi giurisdizionali	285	521
Polonia	Trybunał Konstytucyjny	1	
	Sąd Najwyższy	18	
	Naczelny Sąd Administracyjny	44	
	Altri organi giurisdizionali	64	127


>>>

Portogallo	Supremo Tribunal de Justiça	15	
	Supremo Tribunal Administrativo	63	
	Altri organi giurisdizionali	96	174
Romania	Înalta Curte de Casație și Justiție	12	
	Curtea de Apel	75	
	Altri organi giurisdizionali	52	139
Slovenia	Ustavno sodišče	1	
	Vrhovno sodišče	14	
	Altri organi giurisdizionali	5	20
Slovacchia	Ústavný súd		
	Najvyšší súd	16	
	Altri organi giurisdizionali	28	44
Finlandia	Korkein oikeus	23	
	Korkein hallinto-oikeus	56	
	Työtuomioistuim	5	
	Altri organi giurisdizionali	31	115
Svezia	Högsta Domstolen	22	
	Högsta förvaltningsdomstolen	12	
	Marknadsdomstolen	5	
	Arbetsdomstolen	4	
	Altri organi giurisdizionali	91	134
Regno Unito	House of Lords	40	
	Supreme Court	14	
	Court of Appeal	84	
	Altri organi giurisdizionali	485	623
Altro	Cour de justice Benelux/Benelux Gerechtshof ¹	2	
	Camera dei ricorsi delle scuole europee ²	1	3
Totale			10 149

1/ Causa C-265/00, *Campina Melkunie*.
Causa C-169/15, *Montis Design*.

2/ Causa C-196/09, *Miles e a.*

XXI. EVOLUZIONE GENERALE DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA (1952-2017) – RICORSI PER INADEMPIMENTO CONTRO GLI STATI MEMBRI



XXII. ATTIVITÀ DELLA CANCELLERIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (2015-2017)

Tipo di intervento	2015	2016	2017
Numero di cause iscritte nel registro della cancelleria	89 328	93 215	99 266
Percentuale degli atti processuali depositati attraverso e-Curia	69%	75%	73%
Numero di udienze di discussione convocate e organizzate	256	270	263
Numero di udienze di conclusioni convocate e organizzate	239	319	301
Numero di sentenze, di pareri e di ordinanze che pongono fine al procedimento notificate alle parti	570	645	654
Numero di verbali d'udienza (discussioni, conclusioni e sentenze)	894	1 001	1 033
Numero di comunicazioni nella GU riguardanti le cause promosse	639	660	679
Numero di comunicazioni nella GU riguardanti le cause definite	546	522	637

E/COMPOSIZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA



(Ordine protocollare al 31 dicembre 2017)

Prima fila, da sinistra a destra:

Sig. M. Wathelet, primo avvocato generale; sigg. T. von Danwitz e M. Ilešič, presidenti di sezione; sig. A. Tizzano, vicepresidente della Corte; sig. K. Lenaerts, presidente della Corte; sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione; sigg. L. Bay Larsen, J. L. da Cruz Vilaça e A. Rosas, presidenti di sezione

Seconda fila, da sinistra a destra:

Sig.ra E. Sharpston, avvocato generale; sig. E. Juhász, giudice; sigg. C. Vajda, E. Levits, J. Malenovský e C. G. Fernlund, presidenti di sezione; sig.ra J. Kokott, avvocato generale; sig. A. Borg Barthet, giudice

Terza fila, da sinistra a destra:

Sig.ra M. Berger, giudice; sigg. M. Safjan, A. Arabadjiev, giudici; sigg. Y. Bot e P. Mengozzi, avvocati generali; sig. J.-C. Bonichot, giudice; sig.ra C. Toader, giudice; sig. D. Šváby, giudice

Quarta fila, da sinistra a destra:

Sig. C. Lycourgos, giudice; sig.ra K. Jürimäe, giudice; sigg. S. Rodin e E. Jarašiūnas, giudici; sig.ra A. Prechal, giudice; sig. N. Wahl, avvocato generale; sig. F. Biltgen, giudice; sig. M. Szpunar, avvocato generale

Quinta fila, da sinistra a destra:

Sigg. E. Tanchev e H. Saugmandsgaard Øe, avvocati generali; sig. M. Vilaras, giudice; sig. M. Campos Sánchez-Bordona, avvocato generale; sig. E. Regan, giudice; sig. M. Bobek, avvocato generale; sig. A. Calot Escobar, cancelliere

1. MODIFICHE ALLA COMPOSIZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NEL 2017

Non vi sono state modifiche alla composizione della Corte nel 2017.

2. ORDINI PROTOCOLLARI

DAL 1° GENNAIO 2017 AL 6 OTTOBRE 2017

Sig. K. LENAERTS, presidente
Sig. A. TIZZANO, vicepresidente
Sig.ra R. SILVA de LAPUERTA, presidente della Prima Sezione
Sig. M. ILEŠIČ, presidente della Seconda Sezione
Sig. L. BAY LARSEN, presidente della Terza Sezione
Sig. T. von DANWITZ, presidente della Quarta Sezione
Sig. J. L. da CRUZ VILAÇA, presidente della Quinta Sezione
Sig. M. WATHELET, primo avvocato generale
Sig. E. JUHÁSZ, presidente della Nona Sezione
Sig.ra M. BERGER, presidente della Decima Sezione
Sig.ra A. PRECHAL, presidente della Settima Sezione
Sig. M. VILARAS, presidente dell'Ottava Sezione
Sig. E. REGAN, presidente della Sesta Sezione
Sig. A. ROSAS, giudice
Sig.ra J. KOKOTT, avvocato generale
Sig. A. BORG BARTHET, giudice
Sig. J. MALENOVSKÝ, giudice
Sig. E. LEVITS, giudice
Sig.ra E. SHARPSTON, avvocato generale
Sig. P. MENGOZZI, avvocato generale
Sig. Y. BOT, avvocato generale
Sig. J.-C. BONICHOT, giudice
Sig. A. ARABADJIEV, giudice
Sig.ra C. TOADER, giudice
Sig. M. SAFJAN, giudice
Sig. D. ŠVÁBY, giudice
Sig. E. JARAŠIŪNAS, giudice
Sig. C. G. FERNLUND, giudice
Sig. C. VAJDA, giudice
Sig. N. WAHL, avvocato generale
Sig. S. RODIN, giudice
Sig. F. BILTGEN, giudice
Sig.ra K. JÜRIMÄE, giudice
Sig. M. SZPUNAR, avvocato generale
Sig. C. LYCOURGOS, giudice
Sig. M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, avvocato generale
Sig. H. Saugmandsgaard ØE, avvocato generale
Sig. M. BOBEK, avvocato generale
Sig. E. TANCHEV, avvocato generale

Sig. A. CALOT ESCOBAR, cancelliere

DAL 7 OTTOBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2017

Sig. K. LENAERTS, presidente
Sig. A. TIZZANO, vicepresidente
Sig.ra R. SILVA de LAPUERTA, presidente della Prima Sezione
Sig. M. ILEŠIČ, presidente della Seconda Sezione
Sig. L. BAY LARSEN, presidente della Terza Sezione
Sig. T. von DANWITZ, presidente della Quarta Sezione
Sig. J. L. da CRUZ VILAÇA, presidente della Quinta Sezione
Sig. M. WATHELET, primo avvocato generale
Sig. A. ROSAS, presidente della Settima Sezione
Sig. J. MALENOVSKÝ, presidente dell'Ottava Sezione
Sig. E. LEVITS, presidente della Decima Sezione
Sig. C. G. FERNLUND, presidente della Sesta Sezione
Sig. C. VAJDA, presidente della Nona Sezione
Sig.ra J. KOKOTT, avvocato generale
Sig. E. JUHÁSZ, giudice
Sig. A. BORG BARTHET, giudice
Sig.ra E. SHARPSTON, avvocato generale
Sig. P. MENGOZZI, avvocato generale
Sig. Y. BOT, avvocato generale
Sig. J.-C. BONICHOT, giudice
Sig. A. ARABADJIEV, giudice
Sig.ra C. TOADER, giudice
Sig. M. SAFJAN, giudice
Sig. D. ŠVÁBY, giudice
Sig.ra M. BERGER, giudice
Sig.ra A. PRECHAL, giudice
Sig. E. JARAŠIŪNAS, giudice
Sig. N. WAHL, avvocato generale
Sig. S. RODIN, giudice
Sig. F. BILTGEN, giudice
Sig.ra K. JÜRIMÄE, giudice
Sig. M. SZPUNAR, avvocato generale
Sig. C. LYCOURGOS, giudice
Sig. M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, avvocato generale
Sig. M. VILARAS, giudice
Sig. E. REGAN, giudice
Sig. H. Saugmandsgaard ØE, avvocato generale
Sig. M. BOBEK, avvocato generale
Sig. E. TANCHEV, avvocato generale

Sig. A. CALOT ESCOBAR, cancelliere

3. MEMBRI EMERITI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

(per ordine di assunzione delle funzioni)

GIUDICI

Sig. Massimo PILOTTI, giudice (1952-1958), presidente dal 1952 al 1958 (†)
 Sig. Petrus SERRARENS, giudice (1952-1958) (†)
 Sig. Otto RIESE, giudice (1952-1963) (†)
 Sig. Louis DELVAUX, giudice (1952-1967) (†)
 Sig. Jacques RUEFF, giudice (1952-1959 e 1960-1962) (†)
 Sig. Charles Léon HAMMES, giudice (1952-1967), presidente dal 1964 al 1967 (†)
 Sig. Adrianus VAN KLEFFENS, giudice (1952-1958) (†)
 Sig. Maurice LAGRANGE, avvocato generale (1952-1964) (†)
 Sig. Karl ROEMER, avvocato generale (1953-1973) (†)
 Sig. Rino ROSSI, giudice (1958-1964) (†)
 Sig. Nicola CATALANO, giudice (1958-1962) (†)
 Sig. Andreas Matthias DONNER, giudice (1958-1979), presidente dal 1958 al 1964 (†)
 Sig. Alberto TRABUCCHI, giudice (1962-1972), poi avvocato generale (1973-1976) (†)
 Sig. Robert LECOURT, giudice (1962-1976), presidente dal 1967 al 1976 (†)
 Sig. Walter STRAUSS, giudice (1963-1970) (†)
 Sig. Riccardo MONACO, giudice (1964-1976) (†)
 Sig. Joseph GAND, avvocato generale (1964-1970) (†)
 Sig. Josse J. MERTENS de WILMARS, giudice (1967-1984), presidente dal 1980 al 1984 (†)
 Sig. Pierre PESCATORE, giudice (1967-1985) (†)
 Sig. Hans KUTSCHER, giudice (1970-1980), presidente dal 1976 al 1980 (†)
 Sig. Alain Louis DUTHEILLET DE LAMOTHE, avvocato generale (1970-1972) (†)
 Sig. Henri MAYRAS, avvocato generale (1972-1981) (†)
 Sig. Cearbhall O'DALAIGH, giudice (1973-1974) (†)
 Sig. Max SØRENSEN, giudice (1973-1979) (†)
 Sig. Jean-Pierre WARNER, avvocato generale (1973-1981) (†)
 Sig. Alexander J. MACKENZIE STUART, giudice (1973-1988), presidente dal 1984 al 1988 (†)
 Sig. Gerhard REISCHL, avvocato generale (1973-1981) (†)
 Sig. Aindrias O'KEEFFE, giudice (1974-1985) (†)
 Sig. Francesco CAPOTORTI, giudice (1976), poi avvocato generale (1976-1982) (†)
 Sig. Giacinto BOSCO, giudice (1976-1988) (†)
 Sig. Adolphe TOUFFAIT, giudice (1976-1982) (†)
 Sig. Thijmen KOOPMANS, giudice (1979-1990) (†)
 Sig. Ole DUE, giudice (1979-1994), presidente dal 1988 al 1994 (†)
 Sig. Ulrich EVERLING, giudice (1980-1988)
 Sig. Alexandros CHLOROS, giudice (1981-1982) (†)
 Sir Gordon SLYNN, avvocato generale (1981-1988), poi giudice (1988-1992) (†)
 Sig. Pieter VERLOREN van THEMAAT, avvocato generale (1981-1986) (†)
 Sig.ra Simone ROZÈS, avvocato generale (1981-1984)
 Sig. Fernand GRÉVISSE, giudice (1981-1982 e 1988-1994) (†)
 Sig. Kai BAHLMANN, giudice (1982-1988) (†)
 Sig. G. Federico MANCINI, avvocato generale (1982-1988), poi giudice (1988-1999) (†)

Sig. Yves GALMOT, giudice (1982-1988) (†)
Sig. Constantinos KAKOURIS, giudice (1983-1997) (†)
Sig. Carl Otto LENZ, avvocato generale (1984-1997)
Sig. Marco DARMON, avvocato generale (1984-1994) (†)
Sig. René JOLIET, giudice (1984-1995) (†)
Sig. Thomas Francis O'HIGGINS, giudice (1985-1991) (†)
Sig. Fernand SCHOCKWEILER, giudice (1985-1996) (†)
Sig. Jean MISCHO, avvocato generale (1986-1991 e 1997-2003) (†)
Sig. José Carlos de CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA, giudice (1986-2000)
Sig. José Luís da CRUZ VILAÇA, avvocato generale (1986-1988)
Sig. Gil Carlos RODRÍGUEZ IGLÉSÍAS, giudice (1986-2003), presidente dal 1994 al 2003
Sig. Manuel DIEZ de VELASCO, giudice (1988-1994) (†)
Sig. Manfred ZULEEG, giudice (1988-1994) (†)
Sig. Walter VAN GERVEN, avvocato generale (1988-1994) (†)
Sig. Francis Geoffrey JACOBS, avvocato generale (1988-2006)
Sig. Giuseppe TESAURO, avvocato generale (1988-1998)
Sig. Paul Joan George KAPTEYN, giudice (1990-2000)
Sig. Claus Christian GULMANN, avvocato generale (1991-1994), poi giudice (1994-2006)
Sig. John L. MURRAY, giudice (1991-1999)
Sig. David Alexander Ogilvy EDWARD, giudice (1992-2004)
Sig. Antonio Mario LA PERGOLA, giudice (1994 e 1999-2006), avvocato generale (1995-1999) (†)
Sig. Georges COSMAS, avvocato generale (1994-2000)
Sig. Jean-Pierre PUISSOCHET, giudice (1994-2006)
Sig. Philippe LÉGER, avvocato generale (1994-2006)
Sig. Günter HIRSCH, giudice (1994-2000)
Sig. Michael Bendik ELMER, avvocato generale (1994-1997)
Sig. Peter JANN, giudice (1995-2009)
Sig. Hans RAGNEMALM, giudice (1995-2000) (†)
Sig. Leif SEVÓN, giudice (1995-2002)
Sig. Nial FENNELLY, avvocato generale (1995-2000)
Sig. Melchior WATHELET, giudice (1995-2003)
Sig. Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER, avvocato generale (1995-2009) (†)
Sig. Romain SCHINTGEN, giudice (1996-2008)
Sig. Krateros IOANNOU, giudice (1997-1999) (†)
Sig. Siegbert ALBER, avvocato generale (1997-2003)
Sig. Antonio SAGGIO, avvocato generale (1998-2000) (†)
Sig. Vassilios SKOURIS, giudice (1999-2015), presidente dal 2003 al 2015
Sig.ra Fidelma O'KELLY MACKEN, giudice (1999-2004)
Sig.ra Ninon COLNERIC, giudice (2000-2006)
Sig. Stig von BAHR, giudice (2000-2006)
Sig. José Narciso da CUNHA RODRIGUES, giudice (2000-2012)
Sig. Christiaan Willem Anton TIMMERMANS, giudice (2000-2010)
Sig. Leendert A. GEELHOED, avvocato generale (2000-2006) (†)
Sig.ra Christine STIX-HACKL, avvocato generale (2000-2006)
Sig. Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO, avvocato generale (2003-2009)
Sig. Konrad Hermann Theodor SCHIEMANN, giudice (2004-2012)
Sig. Jerzy MAKARCZYK, giudice (2004-2009)
Sig. Pranas KÜRIS, giudice (2004-2010)

Sig. Georges ARESTIS, giudice (2004-2014)
Sig. Ján KLUČKA, giudice (2004-2009)
Sig. Uno LÖHMUS, giudice (2004-2013)
Sig. Aindrias Ó CAOIMH, giudice (2004-2015)
Sig.ra Pernilla LINDH, giudice (2006-2011)
Sig. Ján MAZÁK, avvocato generale (2006-2012)
Sig.ra Verica TRSTENJAK, avvocato generale (2006-2012)
Sig. Jean-Jacques KASEL, giudice (2008-2013)
Sig. Niilo JÄÄSKINEN, avvocato generale (2009-2015)
Sig. Pedro CRUZ VILLALÓN, avvocato generale (2009-2015)

PRESIDENTI

Sig. Massimo PILOTTI (1952-1958) (†)
Sig. Andreas Matthias DONNER (1958-1964) (†)
Sig. Charles Léon HAMMES (1964-1967) (†)
Sig. Robert LECOURT (1967-1976) (†)
Sig. Hans KUTSCHER (1976-1980) (†)
Sig. Josse J. MERTENS de WILMARS (1980-1984) (†)
Sig. Alexander John MACKENZIE STUART (1984-1988) (†)
Sig. Ole DUE (1988-1994) (†)
Sig. Gil Carlos RODRÍGUEZ IGLÉSÍAS (1994-2003)
Sig. Vassilios SKOURIS (2003-2015)

CANCELLIERI

Sig. Albert VAN HOUTTE (1953-1982) (†)
Sig. Paul HEIM (1982-1988)
Sig. Jean-Guy GIRAUD (1988-1994)
Sig. Roger GRASS (1994-2010)





CAPITOLO II

IL TRIBUNALE



A/ ATTIVITÀ DEL TRIBUNALE NEL 2017

Di Marc JAEGER, Presidente

L'anno 2017, dopo i numerosi e profondi cambiamenti avvenuti del 2016 con le prime due fasi d'attuazione della riforma dell'architettura giurisdizionale dell'Unione europea, è stato un anno di relativa stabilità.

La composizione del Tribunale ha tuttavia subito due modifiche, con l'entrata in funzione dei giudici C. Mac Eochaidh, l'8 giugno 2017, e G. De Baere, il 4 ottobre 2017, rispettivamente il sesto e settimo giudice nominati nell'ambito della seconda fase della riforma (la quale prevedeva che lo scioglimento del Tribunale della funzione pubblica ed il trasferimento della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione e i suoi agenti fossero accompagnati dalla nomina di sette nuovi giudici in forza al Tribunale ¹). Paradossalmente, la seconda fase della riforma è stata quindi completata anteriormente alla sua prima fase (che prevedeva la nomina di dodici nuovi giudici dal 25 dicembre 2015), nel contesto della quale un dodicesimo giudice non è ancora stato nominato.

Al 31 dicembre 2017, il Tribunale era quindi composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da altri 44 giudici, assegnati o ad una delle otto sezioni composte da cinque giudici, o all'unica sezione composta da quattro giudici (tutte queste sezioni operano, di solito, con un collegio giudicante composto di tre giudici), in attesa della nomina e dell'assegnazione dell'ultimo giudice in esecuzione della prima fase della riforma. Accanto a queste nove sezioni, ha proseguito la sua attività la sezione delle impugnazioni, competente a decidere sulle impugnazioni avverso le decisioni adottate dal Tribunale della funzione pubblica fino alla data del suo scioglimento, il 31 agosto 2016. Essa dovrebbe, con ogni probabilità, cessare nel 2018, con la definizione delle ultime impugnazioni ancora pendenti.

Inoltre, l'anno 2017 può essere considerato come il primo esercizio completo che ha portato l'organo giurisdizionale a mettere alla prova la sua nuova organizzazione, volta a consentirgli di portare felicemente a termine la sua missione, perseguendo contemporaneamente diversi obiettivi ambiziosi: celerità, qualità, coerenza e, in definitiva, autorità della sua giurisprudenza.

Tenuto conto della sfida che rappresentava l'integrazione di un gran numero di nuovi giudici, il bilancio di questo primo anno di effettiva attuazione della riforma può essere considerato molto soddisfacente.

Il punto di equilibrio tra numero di cause avviate e numero di cause decise è stato quasi raggiunto (917 cause avviate, 895 cause decise ²), nonostante l'introduzione di un numero eccezionalmente elevato di cause connesse in materia bancaria e finanziaria (nell'ordine di un centinaio di cause). In particolare, la produttività dell'organo giurisdizionale è aumentata in modo significativo (+ 140 cause decise rispetto al 2016, ovvero + 18,5%), dopo l'inevitabile calo registrato dall'organo giurisdizionale nel contesto del suo rinnovo triennale e della riorganizzazione interna legata alla riforma. Questa produttività dovrebbe aumentare ulteriormente nel 2018, anno nel corso del quale l'organo giurisdizionale dovrebbe avvicinarsi alla sua nuova velocità di crociera.

^{1/} Regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, che modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (GU 2015, L 341, pag. 14), e regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione europea e i suoi agenti (GU 2016, L 200, pag. 137).

^{2/} Questi totali non tengono conto delle 47 cause avviate e delle 53 cause decise dinanzi al giudice dei procedimenti sommari.

Soprattutto, la durata dei procedimenti – un importante indice di rendimento – ha visto una nuova riduzione particolarmente rilevante, con una media di 16,3 mesi per le cause decise con sentenza o ordinanza (vale a dire – 13% rispetto al 2016). La tendenza osservata negli ultimi cinque anni (– 40% dal 2013) si è quindi notevolmente accentuata, e questo in tutti i settori del contenzioso.

Infine, è opportuno sottolineare che il numero di cause rimesse ad una composizione ampliata di cinque giudici è aumentato in modo assai significativo (84 cause rimesse, 29 nel 2016), il che è una delle manifestazioni dell'organizzazione e del modo di operare scelto dall'organo giurisdizionale al fine di perseguire l'obiettivo di mantenere la qualità che si è prefissato nel contesto dell'attuazione della riforma. In considerazione del numero di cause avviate, la percentuale di cause rimesse a una composizione ampliata ha così sfiorato il 10% nel 2017, il che contrasta con il numero medio di cause rimesse nel periodo precedente la riforma dell'architettura giurisdizionale dell'Unione (dal 2010 al 2015), che era nell'ordine dell'1%.

Sarebbe prematuro trarre, da questi pochi dati statistici, conclusioni definitive sugli effetti che saranno percepiti al termine dell'attuazione della riforma, la cui fase finale si svolgerà il 1° settembre 2019. Essi rivelano, tuttavia, la volontà del Tribunale di coglierne appieno i benefici al più presto possibile, consentendo alla parte in giudizio di beneficiare delle potenzialità che essa offre, al servizio di una giustizia dell'Unione efficiente, diligente e di qualità.

B/ GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE DEL 2017

TENDENZE NELLA GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE NEL 2017

A cura del vicepresidente Marc van der WOUDE

Uno dei principali eventi che hanno segnato la giurisprudenza del Tribunale nel 2017 è la reintegrazione del contenzioso della funzione pubblica europea di primo grado all'interno del Tribunale. Questa riacquistata competenza ha condotto il Tribunale a emettere un maggior numero di decisioni riguardanti le persone fisiche, nella fattispecie il personale delle istituzioni dell'Unione, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei metodi di calcolo della retribuzione cui l'amministrazione si è vincolata (sentenza del 14 settembre 2017, **Bodson e a./BEI**, T-504/16 e T-505/16, [EU:T:2017:603](#)) o, ancora, gli obblighi dell'amministrazione quando è investita di una domanda di assistenza in materia di molestie psicologiche (sentenza del 24 aprile 2017, **HF/Parlamento**, T-584/16, [EU:T:2017:282](#)).

La funzione pubblica non è però l'unico contenzioso in cui al Tribunale si chiede di garantire la tutela giurisdizionale degli interessi delle persone fisiche. Questa tutela è necessaria anche in altri settori, come quello delle misure restrittive adottate dall'Unione. Il Tribunale ha infatti proseguito nel suo controllo delle misure imposte dall'Unione, segnatamente quelle adottate sulla base di procedimenti penali avviati nei paesi terzi, come la Tunisia o l'Ucraina, a carico di persone fisiche accusate di appropriazione indebita di fondi pubblici (sentenza del 7 luglio 2017, **Azarov/Consiglio**, T-215/15, con impugnazione pendente ¹, [EU:T:2017:479](#)). Questioni relative alla tutela giurisdizionale delle persone fisiche sorgono anche nelle cause che possono interessare qualsiasi cittadino dell'Unione, come quelle riguardanti il diritto di accesso ai documenti basato sul regolamento n. 1049/2001 ² o quelle riguardanti proposte di iniziative dei cittadini europei. Per quanto riguarda queste ultime, il Tribunale ha, da un lato, precisato che potevano essere estese ad atti relativi ai negoziati concernenti accordi internazionali (sentenza del 10 maggio 2017, **Efler e a./Commissione**, 754/14, [EU:T:2017:323](#)) e, dall'altro, ha sottolineato la necessità che la Commissione motivi adeguatamente le sue decisioni quando rifiuta di dare una risposta favorevole (sentenza del 3 febbraio 2017, **Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe/Commissione**, T-646/13, [EU:T:2017:59](#)).

Inoltre, si può constatare che il contenzioso del Tribunale continua a diversificarsi nel campo del diritto dell'economia. Lungi dall'essere limitato al solo diritto della concorrenza, si evolve, in particolare, secondo le competenze attribuite alle varie istituzioni e agenzie dell'Unione responsabili del rafforzamento del mercato interno e della politica monetaria. In tale contesto, il Tribunale ha potuto continuare, ad esempio, a sviluppare la sua giurisprudenza in materia bancaria precisando i confini della vigilanza prudenziale esercitata dalla Banca centrale europea (BCE), tenendo conto degli obiettivi della normativa in questione, che mirano in particolare a fornire alla BCE una visione su tutti i rischi che possono incidere su un ente creditizio nonché ad evitare una frammentazione della vigilanza prudenziale tra la BCE e le autorità nazionali (sentenze del 16 maggio 2017, **Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE**, T-122/15, con impugnazione pendente ³, [EU:T:2017:337](#), e del 13 dicembre 2017, **Crédit mutuel Arkéa/BCE**,

1/ Causa C-530/17 P, **Azarov/Consiglio**.

2/ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

3/ Causa C-450/17 P, **Landeskreditbank Baden-Württemberg**.

T-52/16, [EU:T:2017:902](#)). Si constata inoltre un aumento del contenzioso sul controllo delle concentrazioni, con una serie di decisioni adottate su questo tipo di operazioni, che tendono a seguire cicli economici (sentenza del 7 marzo 2017, **United Parcel Service/Commissione**, T-194/13, con impugnazione pendente ⁴, [EU:T:2017:144](#); del 26 ottobre 2017, **Marine Harvest/Commissione**, T-704/14, con impugnazione pendente ⁵, [EU:T:2017:753](#), e del 26 ottobre 2017, **KPN/Commissione**, T-394/15, non pubblicata, [EU:T:2017:756](#)). Inoltre, la crescente complessità delle cause che comportano valutazioni economiche sembra condurre a un rafforzamento del controllo del rispetto dei diritti della difesa. In particolare, si è ritenuto che il rispetto di tali diritti esigesse che le parti interessate da un'operazione di concentrazione potessero esprimere il loro punto di vista sul modello econometrico utilizzato dalla Commissione ai fini della sua decisione (sentenza del 7 marzo 2017, **United Parcel Service/Commissione**, T-194/13, con impugnazione pendente ⁶, [EU:T:2017:144](#)).

Infine, un'importante questione di natura trasversale, che ha interessato in particolare diverse categorie del contenzioso del Tribunale nel 2017, è quella del rispetto dei tempi ragionevoli nei procedimenti amministrativi e giudiziari.

Per quanto riguarda il rispetto di tale termine come principio di buona amministrazione, il Tribunale ha ricordato la giurisprudenza secondo cui una domanda di assistenza in caso di molestie deve essere trattata rapidamente (sentenza del 24 aprile 2017, **HF/Parlamento**, T 584/16, [EU:T:2017:282](#)). Ha anche specificato che la motivazione di una decisione di non promuovere un funzionario deve intervenire al più tardi al momento del rigetto del reclamo e che il mancato rispetto di tale obbligo di motivazione può suscitare uno stato di incertezza e frustrazione tale da giustificare la concessione di un risarcimento (sentenza del 26 ottobre 2017, **Paraskevaidis/Cedefop**, T-601/16, [EU:T:2017:757](#)). Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non avesse rispettato il principio del termine ragionevole, impiegando più di nove mesi- periodo previsto dalla precedente regolamentazione applicabile -*u* a riesaminare la domanda di sgravio dei dazi all'importazione dopo che il Tribunale aveva annullato una decisione anteriore di rigetto di tale domanda (sentenza dell'11 dicembre 2017, **Léon Van Parys/Commissione**, T-125/16, [EU:T:2017:884](#)). Infine, il Tribunale ha ritenuto che la violazione del termine ragionevole da parte delle autorità tunisine, nel contesto del procedimento giudiziario sul quale si basava la decisione del Consiglio di mantenere il nome del ricorrente nell'elenco delle persone soggette a misure restrittive, non ha necessariamente inficiato la legittimità di tale decisione, precisando al tempo stesso che, tuttavia, tale violazione può eventualmente costringere il Consiglio ad effettuare i controlli necessari (sentenza del 5 ottobre 2017, **Mabrouk/Consiglio** T-175/15, [EU:T:2017:694](#)).

Per quanto riguarda il rispetto del principio del termine ragionevole da parte dei giudici dell'Unione, il Tribunale, con una serie di cinque sentenze (sentenze del 10 gennaio 2017, **Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea**, T-577/14, con impugnazione pendente ⁷, [EU:T:2017:1](#), del 1° febbraio 2017, **Aalberts Industries/Unione europea**, T-725/14, [EU:T:2017:47](#), del 1° febbraio 2017, **Kendrion/Unione europea**, T-479/14, con impugnazione pendente ⁸, [EU:T:2017:48](#); del 17 febbraio 2017, **ASPLA e Armando Álvarez/Unione europea**, T-40/15, con impugnazione pendente ⁹, [EU:T:2017:105](#), e del 7 giugno 2017, **Guardian Europe/Unione europea**, T-673/15, con impugnazione

4/ Causa C-265/17 P, **Commissione/United Parcel Service**.

5/ Causa C-10/18 P, **Marine Harvest/Commissione**.

6/ Causa C-265/17 P, **Commissione/United Parcel Service**.

7/ Causa C-138/17 P, **Unione europea/Gascogne Sack Deutschland e Gascogne** e causa C-146/17 P, **Unione europea/Gascogne Sack Deutschland e Gascogne**.

8/ Causa C-150/17 P, **Unione europea/Kendrion**.

9/ Causa C-174/17 P, **ASPLA e Armando Álvarez/Unione europea** e causa C-222/17 P, **ASPLA e Armando Álvarez/Unione europea**.

pendente ¹⁰, [EU:T:2017:377](#)), ha chiarito la nozione di durata eccessiva dei procedimenti giudiziari in materia di normativa antitrust e ha specificato le circostanze in cui la violazione di tale principio può implicare la responsabilità finanziaria dell'Unione. In particolare, ha ritenuto che tale violazione potesse comportare un danno patrimoniale corrispondente alle spese di garanzia bancaria per il periodo superiore a quello che può ritenersi ragionevole nonché un danno morale derivante da una situazione di incertezza insolitamente lunga.

I. PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE

Nel 2017 il Tribunale ha avuto l'opportunità di pronunciarsi, segnatamente, sulla portata della competenza dei giudici dell'Unione europea e sulla nozione di atto impugnabile. Ha anche chiarito le condizioni per la rappresentanza di una parte ad opera di un avvocato.

1. COMPETENZA DEI GIUDICI DELL'UNIONE

Nelle cause che hanno dato luogo alle ordinanze del 28 febbraio 2017, **NF/Consiglio europeo** (T-192/16, con impugnazione pendente ¹¹, [EU:T:2017:128](#)), del 28 febbraio 2017, **NG/Consiglio europeo** (T-193/16, con impugnazione pendente ¹², [EU:T:2017:129](#)), e del 28 febbraio 2017, **NM/Consiglio europeo** (T-257/16, con impugnazione pendente ¹³, [EU:T:2017:130](#)), il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sui ricorsi presentati da tre richiedenti asilo contro il presunto accordo concluso tra il Consiglio europeo e la Repubblica di Turchia, il 18 marzo 2016, per rispondere alla crisi migratoria determinata dalla situazione in Siria. Secondo i ricorrenti, tale accordo, concretizzato in una «dichiarazione UETurchia» ¹⁴, adottato lo stesso giorno ed oggetto di un comunicato stampa del Consiglio europeo, sarebbe stato concluso in violazione delle norme del Trattato FUE relative alla conclusione di accordi internazionali da parte dell'Unione.

Pronunciandosi sull'eccezione di incompetenza sollevata dal Consiglio europeo in via principale ai sensi dell'articolo 130 del suo regolamento di procedura e ricordando che tale eccezione di incompetenza dev'essere esaminata prima dell'eccezione di irricevibilità sollevata in subordine dal resistente, il Tribunale constata che, formalmente, i ricorrenti chiedono l'annullamento di un accordo internazionale. Tuttavia, il Tribunale precisa che il controllo di legittimità da parte del giudice dell'Unione sugli atti rientranti nel diritto internazionale pattizio deve avere unicamente ad oggetto l'atto con cui un'istituzione ha inteso concludere il presunto accordo internazionale in questione, e non quest'ultimo in quanto tale. Di conseguenza, il Tribunale intende le conclusioni del ricorrente come dirette, in sostanza, all'annullamento di un atto con cui il Consiglio europeo avrebbe inteso concludere, per conto dell'Unione, un accordo con la Repubblica di Turchia il 18 marzo 2016.

Tuttavia, alla luce del contenuto della «dichiarazione UETurchia» e del complesso delle circostanze in cui è intervenuta tale dichiarazione, il Tribunale ritiene che questa non costituisca un atto del Consiglio europeo – né

10/ Causa C-447/17 P, **Guardian Europe / Unione europea** e causa C-479/17 P, **Guardian Europe / Unione europea**.

11/ Causa C-208/17 P, **NF/Consiglio europeo**.

12/ Causa C-209/17 P, **NG/Consiglio europeo**.

13/ Causa C-210/17 P, **NM/Consiglio europeo**.

14/ Dichiarazione diretta a riferire sui risultati «del terzo incontro tenutosi dal novembre 2015 per approfondire le relazioni Turchia-UE e porre rimedio alla crisi migratoria» tra «[i] membri del Consiglio europeo» e «la loro controparte turca».

un atto di un'altra istituzione dell'Unione – con cui quest'ultimo intendeva concludere un accordo con la Repubblica di Turchia. A tale proposito, il Tribunale sottolinea che, nonostante i termini malauguratamente ambigui della «dichiarazione UETurchia» come diffusa per mezzo del controverso comunicato stampa, è nella loro qualità di capi di Stato o di governo che i rappresentanti degli Stati membri hanno incontrato il Primo ministro turco il 18 marzo 2016 all'interno dei locali condivisi dal Consiglio europeo e dal Consiglio dell'Unione europea, incontro che ha portato all'adozione della «dichiarazione UETurchia». Di conseguenza, il Tribunale ritiene che l'eccezione di incompetenza sollevata dal Consiglio europeo debba essere accolta.

2. NOZIONE DI ATTO IMPUGNABILE

Nella causa che ha dato luogo all'ordinanza dell'11 ottobre 2017, **Guardian Glass España, Central Vidriera/ Commissione** (T-170/16, [EU:T:2017:722](#)), il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi su un ricorso di annullamento della decisione asseritamente contenuta in un documento inviato dalla Commissione europea alle autorità spagnole. Tale documento riguardava la valutazione da parte della Commissione delle deduzioni formulate dalla ricorrente dinanzi alle suddette autorità in merito alla compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato che aveva ricevuto sotto forma di credito d'imposta. La causa si colloca nel contesto del recupero, da parte delle autorità spagnole, di aiuti di Stato erogati sotto forma di crediti di imposta, nell'ambito di un regime di aiuti dichiarato illegale dalla Commissione. Nella decisione che constatava l'illegittimità, la Commissione aveva precisato che la sua valutazione si riferiva al regime di aiuti e «non pregiudica[va] la possibilità di [dichiarare] certi aiuti individuali [considerati dal regime e ricevuti da talune imprese] compatibili con il mercato comune in funzione delle loro caratteristiche proprie, (...) nel quadro di una decisione posteriore [o] in applicazione dei regolamenti di esenzione». In seguito alla decisione della Commissione, alla ricorrente era stato inviato dalle autorità spagnole un ordine di recupero.

Il Tribunale dichiara che l'atto impugnato non produce effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi della ricorrente modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questa e non può quindi essere oggetto di un ricorso di annullamento.

Per giungere a tale conclusione, il Tribunale rammenta innanzitutto che, quando la Commissione si trova in presenza di un regime di aiuti, può, come ha fatto nel caso di specie, pronunciarsi sulle caratteristiche generali del regime in questione senza essere tenuta ad esaminare ogni singolo caso di applicazione. Spetta allo Stato membro interessato verificare la situazione individuale di ciascuna impresa destinataria dell'operazione di recupero nell'esecuzione della decisione della Commissione. Se in tale occasione incontra difficoltà imprevedute e imprevedibili, lo Stato membro deve rivolgersi alla Commissione in forza del dovere di leale cooperazione. Per quanto riguarda le lettere della Commissione indirizzate alle autorità nazionali nel quadro di tali scambi, esse sono prive di qualsiasi valore obbligatorio perché si limitano a esprimere la propria opinione circa il carattere accettabile delle misure di esecuzione proposte dallo Stato membro interessato dal punto di vista del diritto dell'Unione, alla luce delle difficoltà incontrate da quest'ultimo.

Il Tribunale rileva quindi che l'oggetto degli scambi tra le autorità e la Commissione, come appare nell'atto impugnato, si inserisce nell'ambito dell'esecuzione della decisione che dichiara l'aiuto illegale. Infatti, durante la fase del recupero degli aiuti in questione le autorità spagnole hanno esaminato se il requisito connesso all'effetto incentivante dei suddetti aiuti fosse soddisfatto per quanto concerne l'aiuto erogato alla ricorrente. In tale contesto esse hanno interpellato la Commissione sul modo in cui tale requisito previsto nella citata decisione dovesse essere interpretato. Orbene, l'autore dell'atto impugnato lo ha redatto e notificato alle autorità spagnole per

rispondere a tale domanda fornendo loro indicazioni sull'interpretazione da fornire al requisito dell'effetto incentivante.

Il Tribunale respinge anche l'argomento della ricorrente secondo cui, avendo il Regno di Spagna notificato l'aiuto, la Commissione era tenuta a pronunciarsi sulla compatibilità di tali aiuti mediante l'adozione di una decisione. A tal riguardo, il Tribunale ritiene che, dai termini utilizzati nella corrispondenza intercorsa tra le autorità spagnole e la Commissione emerga che, con le loro domande, tali autorità desideravano ottenere informazioni dalla Commissione al fine di rispondere, nelle conclusioni che dovevano depositare dinanzi ai giudici spagnoli, alle questioni che si ponevano per taluni beneficiari che avevano contestato gli ordini di recupero, senza che tale atto potesse tuttavia essere inteso come contenente una notifica degli aiuti erogati alla ricorrente, notifica che avrebbe comportato da parte della Commissione l'adozione di una decisione ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999¹⁵. Infine, sottolinea il Tribunale, la percezione che le autorità spagnole hanno potuto avere degli effetti giuridici prodotti dall'atto impugnato, supponendo che tale percezione sia accertata, non può essere tenuta in considerazione per valutare la ricevibilità del ricorso contro l'atto impugnato.

3. RAPPRESENTANZA DA PARTE DI UN AVVOCATO NON AVENTE LA QUALITÀ DI TERZO

Nella causa che ha dato luogo all'ordinanza del 20 novembre 2017, *BikeWorld/Commissione* (T-702/15, [EU:T:2017:834](#)), il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi su una domanda volta all'annullamento parziale della decisione della Commissione che ha constatato l'esistenza di un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno cui ha dato esecuzione la Repubblica federale di Germania a favore del circuito automobilistico del Nürburgring. Senza sollevare formalmente un'eccezione di irricevibilità, la Commissione invocava un motivo di irricevibilità vertente sul fatto che il ricorso non rispondeva ai requisiti di cui agli articoli 19 e 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, in quanto l'avvocato che rappresentava la ricorrente era uno dei suoi due soci e, pertanto, non era indipendente da quest'ultima. Su tale punto, la ricorrente ha affermato che il proprio rappresentante, al momento della presentazione del ricorso, aveva un rapporto con la società soltanto per il fatto di detenere il 10% del suo capitale, ma non disponeva di alcun ruolo nella sua gestione amministrativa e finanziaria e la rappresentava soltanto in qualità di avvocato e non di socio.

A tale proposito, il Tribunale ricorda che, per proporre un ricorso, le parti diverse dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)¹⁶ diversi dagli Stati membri e dall'Autorità di vigilanza dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) prevista da detto accordo non sono autorizzate ad agire in prima persona, ma devono ricorrere ai servizi di un terzo, il quale dev'essere abilitato al patrocinio dinanzi a un giudice di uno Stato membro o di uno Stato aderente all'accordo SEE. Il Tribunale ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, tale requisito di rappresentanza ha lo scopo, da un lato, di impedire che le parti private agiscano in giudizio in prima persona senza ricorrere ad un intermediario e, dall'altro, di assicurare che le persone giuridiche siano difese da un rappresentante sufficientemente distaccato dalla persona giuridica che rappresenta.

In base a questi criteri, il Tribunale ritiene che i legami personali che l'avvocato della ricorrente intratteneva, al momento della proposizione del ricorso, con la ricorrente e con la causa, segnatamente il fatto che aveva acquisito il 10% del capitale della ricorrente e che egli era, a seguito di ciò, uno dei due unici soci di quest'ultima, erano tali da rischiare di non metterlo in grado di ricoprire il suo ruolo essenziale di ausiliario della giustizia nella maniera

^{15/} Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1).

^{16/} Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3).

più appropriata. Secondo il Tribunale, la ricorrente e il suo avvocato non hanno fornito alcun elemento, in particolare in risposta al motivo di irricevibilità sollevato dalla Commissione, che consentisse di escludere l'esistenza di un siffatto rischio nelle circostanze del caso di specie.

Il Tribunale rileva che l'avvocato della ricorrente intratteneva, al momento della proposizione del ricorso, legami personali con la ricorrente e con la presente causa, per effetto dei quali egli non era sufficientemente distaccato dalla ricorrente, ai sensi della giurisprudenza della Corte, per poterla rappresentare in piena indipendenza, e respinge il ricorso in quanto irricevibile.

II. DIRITTO ISTITUZIONALE

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 3 febbraio 2017, **Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe/Commissione** (T-646/13, [EU:T:2017:59](#)), il Tribunale era stato investito di una domanda volta all'annullamento della decisione della Commissione di rigetto della domanda di registrazione di una proposta d'iniziativa dei cittadini europei (ICE), il cui scopo era quello di invitare l'Unione europea a migliorare la protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche nonché a rafforzare la diversità culturale e linguistica nell'Unione. Nel suo allegato, la proposta citava undici settori nei quali dovrebbero essere elaborate dalle istituzioni dell'Unione proposte di atti e forniva, a tal fine, precise indicazioni sui tipi di atti da adottare, sul loro contenuto e sulle corrispondenti basi giuridiche nel Trattato FUE. Nella sua decisione, la Commissione ha constatato che alcuni degli atti richiesti potrebbero, se considerati individualmente, rientrare nella sua competenza a presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione, salvo poi concludere che la registrazione doveva essere integralmente respinta in quanto il regolamento (UE) n. 211/2011¹⁷ non prevedeva la registrazione parziale di una proposta di ICE.

A tale proposito, il Tribunale ricorda che il cittadino che abbia presentato una proposta di ICE deve essere posto in grado di comprendere le ragioni per le quali quest'ultima non viene registrata dalla Commissione, cosicché spetta alla Commissione, investita di una siffatta proposta, valutarla, ma anche specificare i vari motivi della decisione di rigetto tenendo conto della sua incidenza sull'esercizio effettivo del diritto dei cittadini di presentare una proposta di ICE. Orbene, dalla decisione impugnata si evince che la Commissione ha omesso di precisare in qualsivoglia modo quali delle undici proposte di atti legislativi menzionati nell'allegato alla proposta di ICE, a suo parere, non rientrassero manifestamente nella competenza che la legittima a presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione e che essa ha inoltre omesso di fornire una qualsivoglia motivazione a sostegno di tale valutazione, nonostante le indicazioni precise date dagli organizzatori riguardo alla tipologia di atto proposto nonché alle rispettive basi giuridiche e al tenore di detti atti. In tali condizioni, la Commissione non aveva, in ogni caso, posto gli organizzatori in condizione di individuare tra le proposte formulate nell'allegato della proposta di ICE quelle che, secondo detta istituzione, esulavano dalla sua competenza, né di conoscere i motivi che hanno condotto a siffatta valutazione. Pertanto, agli organizzatori è stato impedito di contestare la fondatezza della valutazione della Commissione, così come al Tribunale è stato impedito di esercitare il proprio controllo sulla legittimità di quest'ultima.

^{17/} Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU 2011, L 65, pag. 1).

Il Tribunale conclude che, senza che sia neppure necessario stabilire se la Commissione avrebbe dovuto, inoltre, esporre i motivi a sostegno della sua interpretazione secondo cui una proposta di ICE non può essere registrata se parte delle misure proposte non rientra nella sua competenza, la decisione impugnata è viziata da una motivazione insufficiente e deve, pertanto, essere annullata.

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 10 maggio 2017, *Efler e a./Commissione* (T-754/14, [EU:T:2017:323](#)), il Tribunale è stato chiamato a esaminare la legittimità della decisione della Commissione di rigetto della domanda di registrazione di una proposta di ICE chiamata «Stop TTIP», il cui scopo era quello di invitare la Commissione a raccomandare al Consiglio di annullare il mandato che le era stato conferito per negoziare il «Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti»¹⁸ e, in definitiva, di astenersi dal concludere l'«Accordo economico e commerciale globale»¹⁹. Pertanto, tale causa sollevava la questione inedita se una proposta di ICE possa avere ad oggetto un atto mediante il quale il Consiglio decida di revocare alla Commissione il mandato negoziale finalizzato alla conclusione di un accordo internazionale con un paese terzo e un atto con il quale il Consiglio decida di non autorizzare la firma di tale accordo o di non concluderlo. Nella sua decisione, la Commissione ha sostenuto che una proposta di ICE non poteva avere ad oggetto tali atti. Essa ha invocato, da un lato, il carattere preparatorio e l'assenza di effetti giuridici esterni alle istituzioni dell'atto di avvio di negoziati finalizzati alla conclusione di un accordo internazionale e, dall'altro, la circostanza che gli atti giuridici di cui è proposta l'adozione non sono necessari «ai fini dell'attuazione dei trattati».

Respingendo la tesi sostenuta dalla Commissione, in primo luogo, il Tribunale ritiene che la nozione di atto giuridico, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, TUE, dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 211/2011 e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento non può essere intesa, in assenza di qualsiasi indicazione in senso contrario, come limitata ai soli atti giuridici dell'Unione a carattere definitivo e che producono effetti giuridici nei confronti di terzi. Infatti, secondo il Tribunale, né il tenore letterale delle disposizioni citate né gli obiettivi da esse perseguiti giustificano nello specifico che sia esclusa dalla nozione di atto giuridico ai fini di una ICE una decisione che autorizza l'avvio di negoziati finalizzati alla conclusione di un accordo internazionale, presa in applicazione dell'articolo 207, paragrafi 3 e 4, TFUE e dell'articolo 218 TFUE e che costituisce chiaramente una decisione ai sensi dell'articolo 288, quarto comma, TFUE. Al contrario, il Tribunale osserva che il principio di democrazia, così come l'obiettivo perseguito specificamente dallo strumento dell'ICE, che consiste nel migliorare il funzionamento democratico dell'Unione, impongono di adottare un'interpretazione della nozione di atto giuridico che includa atti giuridici come la decisione di avvio di negoziati finalizzati alla conclusione di un accordo internazionale, che mira incontestabilmente a modificare l'ordinamento giuridico dell'Unione. A detta del Tribunale, la tesi secondo cui il Consiglio e la Commissione avrebbero legittimazione democratica indiretta sufficiente ad adottare gli atti giuridici che non producono effetti giuridici nei confronti di terzi, avrebbe la conseguenza di limitare considerabilmente il ricorso all'ICE come strumento di partecipazione dei cittadini dell'Unione all'attività legislativa di quest'ultima esercitata attraverso la conclusione di accordi internazionali. Inoltre, secondo il Tribunale, una decisione di revoca dell'autorizzazione ad avviare negoziati finalizzati alla conclusione di un accordo internazionale, poiché mette termine a questi ultimi, non può essere qualificata come atto preparatorio, ma presenta, di per sé, carattere definitivo.

In secondo luogo, il Tribunale rileva che le norme relative all'ICE non riportano alcuna indicazione in base alla quale la partecipazione dei cittadini non può essere prevista per impedire l'adozione di un atto giuridico. Non ci sono dubbi che, se, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, TUE e dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento

18/ Con decisione del 14 giugno 2013, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America per la conclusione di un accordo di libero scambio, noto come «Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti» [Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)].

19/ Con decisione del 27 aprile 2009, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Canada al fine di concludere un accordo di libero scambio noto come «Accordo economico e commerciale globale» [Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)].

n. 211/2011, l'atto giuridico previsto deve contribuire all'attuazione dei trattati, tale ipotesi ricorre appunto nel caso di atti che intendono impedire la conclusione di accordi internazionali, i quali sono volti a modificare l'ordinamento giuridico dell'Unione.

A tal proposito, il Tribunale osserva che l'obiettivo della partecipazione alla vita democratica dell'Unione perseguito dallo strumento di ICE include chiaramente la facoltà di chiedere la modifica di atti giuridici in vigore o la loro revoca, totale o parziale. Pertanto, nulla giustifica nemmeno l'esclusione dal dibattito democratico di atti giuridici volti alla revoca di una decisione che autorizza l'avvio di negoziati finalizzati alla conclusione di un accordo internazionale, così come di atti volti ad impedire la firma e la conclusione di tale accordo. Contrariamente alla tesi sostenuta dalla Commissione, tali atti producono incontestabilmente effetti giuridici autonomi impedendo, se del caso, la modifica prevista del diritto dell'Unione. Nulla giustifica, in quest'ultima ipotesi, l'obbligo in capo agli autori di una ICE di attendere la conclusione di un accordo per poterne contestare soltanto successivamente l'opportunità.

Inoltre, secondo il Tribunale, lungi dal rappresentare un'ingerenza nello svolgimento di una procedura legislativa in corso, una siffatta proposta di ICE costituisce un'espressione di partecipazione effettiva dei cittadini dell'Unione alla vita democratica di quest'ultima, senza compromettere l'equilibrio istituzionale voluto dai trattati.

Nella causa sfociata nella sentenza del 20 novembre 2017, **Voigt/Parlamento** (T-618/15, [EU:T:2017:821](#)), il Tribunale è stato investito di un ricorso promosso contro due decisioni con le quali il Parlamento europeo aveva rifiutato, da una parte, di mettere a disposizione del ricorrente una sala per accogliervi una conferenza stampa e, dall'altra, di dare a taluni cittadini russi l'accesso ai suoi locali. Il ricorrente, eletto deputato al Parlamento nella lista di un partito tedesco, aveva partecipato a un forum politico a San Pietroburgo (Russia). Nella prosecuzione di tale forum, il ricorrente intendeva organizzare una conferenza stampa e una riunione di lavoro nei locali del Parlamento, in particolare in presenza, per quanto riguarda la riunione di lavoro, di membri e di un simpatizzante del partito russo Rodina. Nel frattempo, il Parlamento aveva adottato la risoluzione 2015/2001(INI)²⁰.

Esaminando, in primo luogo, la ricevibilità del motivo attinente alla violazione dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto il rifiuto di concedere l'accesso al Parlamento agli invitati russi sarebbe viziato da una discriminazione fondata sulla loro origine etnica o sulla loro nazionalità, il Tribunale ricorda che un ricorrente non è legittimato ad agire nell'interesse della legge o delle istituzioni e può far valere, a sostegno di un ricorso di annullamento, solo le censure personali. Tuttavia, tale esigenza non può essere interpretata nel senso che il giudice dell'Unione ammette la ricevibilità di una censura unicamente qualora questa si rapporti alla situazione personale del solo ricorrente. In realtà, le censure di un ricorrente sono ricevibili se sono tali da costituire il fondamento di un annullamento da cui possa trarre vantaggio. Orbene, nella specie, sostiene il Tribunale, l'asserita discriminazione degli invitati russi in ragione della loro nazionalità o della loro origine etnica ha potuto, ipoteticamente, nuocere anche al ricorrente in quanto era stato il ricorrente ad invitarli e gli è stato impedito di svolgere con i suoi invitati, in Parlamento, la riunione di lavoro che aveva organizzato in tal caso.

Esaminando, poi, la fondatezza di tale motivo, il Tribunale afferma che, se la cittadinanza è un nesso giuridico e politico che sussiste tra un individuo e uno Stato sovrano, la nozione di origine etnica deriva dall'idea che i gruppi sociali condividano il sentimento di appartenenza alla medesima nazione o condividano fede religiosa, lingua, origine culturale e tradizionale e ambiente di vita comuni. Quanto al divieto di discriminazioni fondate sull'origine etnica, il Tribunale osserva che il ricorrente si limita a sottolineare la nazionalità russa dei suoi invitati e non ha acclarato in alcun modo che la decisione di negare l'accesso al Parlamento ai suoi invitati russi sarebbe stata adottata in ragione di un'appartenenza etnica precisa. Quanto al divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità, il Tribunale ricorda che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e dell'articolo 52, paragrafo 7, della

^{20/} Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2015 sullo stato dei lavori delle relazioni UE-Russia [2015/2001(INI)] (GU 2016, C 407, pag. 35).

Carta dei diritti fondamentali, ai fini della sua interpretazione occorre tener conto delle spiegazioni relative ad essa ²¹. Secondo tali spiegazioni, l'articolo 21, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali «corrisponde all'articolo 18, primo comma, [TFUE] e va applicato in conformità di tale articolo».

Di conseguenza, il Tribunale ritiene, alla luce dell'articolo 18, primo comma, TFUE e della giurisprudenza in materia, che l'articolo 21, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali riguarda solo le situazioni che ricadono nella sfera di applicazione del diritto dell'Unione nelle quali un cittadino di uno Stato membro subisce un trattamento discriminatorio rispetto ai cittadini di un altro Stato membro sull'unico fondamento della sua nazionalità. Tale articolo, pertanto, non trova applicazione nel caso di un'eventuale disparità di trattamento tra i cittadini degli Stati membri e quelli degli Stati terzi. Pertanto, il ricorrente non poteva avvalersi della violazione, nei confronti dei suoi invitati russi, dell'articolo 21, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali.

Esaminando, infine, un motivo attinente ad uno sviamento di potere, il Tribunale ritiene che il Parlamento non sia tenuto a favorire, nelle sue infrastrutture, le attività politiche di un partito di un paese terzo. Pertanto, il Parlamento non è tenuto a ricevere membri o simpatizzanti di un siffatto partito affinché possano esprimersi nei suoi locali. Pertanto, dalla ratio dei trattati e dei testi adottati per la loro esecuzione nonché dalla necessità di garantire il libero esercizio dei poteri conferiti al Parlamento consegue che il Parlamento non è il luogo in cui qualsiasi pubblico può godere a pieno titolo della facoltà di esprimersi.

III. REGOLE DI CONCORRENZA

APPLICABILI ALLE IMPRESE

1. APPORTI NELL'AMBITO DEGLI ARTICOLI 101 E 102 TFUE

Nella sentenza del 10 novembre 2017, *Icap e a./Commissione* (T-180/15, [EU:T:2017:795](#)), il Tribunale è stato adito con una domanda di annullamento della decisione con la quale la Commissione aveva ritenuto che le ricorrenti avessero partecipato alla realizzazione di sei infrazioni all'articolo 101 TFUE riguardanti la manipolazione dei tassi di riferimento interbancari London Interbank Offered Rate (LIBOR, tasso interbancario di Londra) e Tokyo Interbank Offered Rate (TIBOR, tasso interbancario di Tokyo) sul mercato dei derivati sui tassi di interesse in yen giapponesi, le quali erano state precedentemente constatate da una decisione del 2013 ²². I comportamenti contestati alle ricorrenti consistevano nell'aver «facilitato» sei infrazioni, vale a dire l'«infrazione UBS/RBS del 2007», l'«infrazione UBS/RBS del 2008», l'«infrazione UBS/DB», l'«infrazione Citi/RBS», l'«infrazione Citi/DB» e l'«infrazione Citi/UBS». Nella decisione del 2013, adottata secondo il procedimento di transazione di cui all'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 ²³, come modificato dal regolamento (CE) n. 622/2008 ²⁴, Citigroup Inc., Citigroup Global Markets Japan Inc. Deutsche Bank Aktiengesellschaft, UBS AG, UBS Securities Japan et The Royal Bank of Scotland (RBS)

^{21/} Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17).

^{22/} Decisione C(2013) 8602 final della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.39861 - Derivati su tassi di interesse in yen).

^{23/} Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18).

^{24/} Regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione, del 30 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 773/2004 per quanto riguarda la transazione nei procedimenti relativi ai cartelli (GU 2008, L 171, pag. 3).

avevano riconosciuto la loro partecipazione alle infrazioni in questione. Le ricorrenti avevano deciso di non partecipare alla procedura di transazione. Di conseguenza, era stato loro applicato il procedimento ordinario ed era stata loro inflitta un'ammenda di EUR 14 960 000.

Osservando che la responsabilità delle ricorrenti era stata ravvisata a motivo della loro partecipazione ai comportamenti anticoncorrenziali rilevati dalla Commissione, che quest'ultima aveva qualificato come «facilitazione», il Tribunale ha esaminato in primo luogo se le ricorrenti avevano inteso contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti ed erano a conoscenza dei comportamenti materiali progettati o adottati da altre imprese per conseguire tali obiettivi, o potevano ragionevolmente prevederli ed erano disposte ad accettarne il rischio. A tal riguardo, la Commissione non avrebbe adeguatamente dimostrato sotto il profilo giuridico l'esistenza della conoscenza da parte delle ricorrenti di una collusione tra le banche interessate nell'ambito delle infrazioni UBS/RBS del 2007, UBS/RBS del 2008, Citi/DB e Citi/UBS. Il Tribunale condivide tale posizione, ma solo in relazione a una delle infrazioni in questione (vale a dire l'«infrazione UBS/RBS del 2008»). Ritenendo che la Commissione non avesse fornito elementi di prova potenzialmente idonei a dimostrare che le ricorrenti fossero a conoscenza o che esse avrebbero potuto ragionevolmente prevedere il ruolo della RBS nell'infrazione, il Tribunale annulla la decisione impugnata per quanto riguarda la partecipazione delle ricorrenti a tale infrazione.

Per quanto riguarda la prova, a carico della Commissione, delle infrazioni e della loro durata, il Tribunale ricorda che, nel caso in cui il proseguimento di un accordo o di pratiche concordate richieda misure positive peculiari, la Commissione non può presumere la continuazione di un'intesa in assenza di prove dell'adozione di tali misure. Ne discende che la dimostrazione della partecipazione delle ricorrenti a infrazioni uniche e continuate e, di conseguenza, della sussistenza della loro responsabilità per l'insieme dei periodi d'infrazione implicava che la Commissione evidenziasse le misure positive adottate dalle ricorrenti su base, se non giornaliera, perlomeno sufficientemente limitata nel tempo. In caso contrario, spettava alla Commissione accertare l'esistenza d'infrazioni uniche e ripetute e non includere nei periodi delle infrazioni addebitate alle ricorrenti gli intervalli per i quali esse non disponevano di elementi di prova della loro partecipazione. A tal proposito, il Tribunale ritiene che gli elementi di prova adottati dalla Commissione non giustificano l'intero periodo di infrazione per l'«infrazione UBS/RBS del 2007», l'«infrazione Citi/RBS» e l'«infrazione Citi/DB e Citi/UBS».

Inoltre, il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sul motivo delle ricorrenti secondo cui la decisione impugnata, adottata nel 2015, doveva essere annullata per violazione del principio della presunzione d'innocenza a motivo dei riferimenti esistenti a partire dalla decisione del 2013 al comportamento delle ricorrenti. Su questo punto, il Tribunale sottolinea che, benché tale principio sia sancito dall'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali, la quale, in applicazione dell'articolo 6 TUE ha lo stesso valore dei Trattati, il procedimento di transazione, da parte sua, trae la sua origine dal regolamento adottato dalla sola Commissione sul fondamento dell'articolo 33 del regolamento n. 1/2003²⁵, ossia il regolamento n. 622/2008, e ha carattere facoltativo sia per la Commissione sia per le imprese interessate. Di conseguenza, i requisiti legati al rispetto del principio della presunzione d'innocenza non possono essere alterati dalle considerazioni connesse alla salvaguardia degli obiettivi, per quanto lodevoli, di celerità ed efficacia del procedimento di transazione. Spetta, invece, alla Commissione applicare il suo procedimento di transazione in maniera compatibile con i requisiti di cui all'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali. Pertanto, l'attuazione di un siffatto procedimento di transazione «ibrido» deve essere effettuata nel rispetto della presunzione d'innocenza dell'impresa che ha deciso di non procedere alla transazione. Di conseguenza, in circostanze in cui la Commissione ritenga di non essere in grado di pronunciarsi sulla responsabilità delle imprese che partecipano alla transazione senza pronunciarsi anche sulla partecipazione all'infrazione dell'impresa che ha deciso di non partecipare alla transazione, le spetta adottare le misure necessarie – tra cui l'adozione eventuale in una stessa data di decisioni vertenti su tutte le imprese interessate dal cartello – che

^{25/} Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

consentano di tutelare detta presunzione d'innocenza. Il Tribunale ne deduce che la Commissione ha violato la presunzione di innocenza delle ricorrenti in occasione dell'adozione della decisione del 2013, ma afferma che tale violazione non può avere conseguenze dirette sulla legittimità della decisione impugnata, tenuto conto del carattere distinto e autonomo dei procedimenti che hanno portato a queste due decisioni.

Infine, il Tribunale rileva che la Commissione non ha esplicitato, nella decisione impugnata, la metodologia utilizzata per determinare gli importi delle ammende inflitte. Il Tribunale annulla quindi per carenza di motivazione la parte della decisione impugnata che determina le ammende.

Nella causa in cui è stata pronunciata la sentenza del 16 maggio 2017, **Agria Polska e a./Commissione** (T-480/15, con impugnazione pendente ²⁶, [EU:T:2017:339](#)), il Tribunale è stato adito con una domanda di annullamento della decisione della Commissione di rigetto di una denuncia presentata dalle ricorrenti, società attive nel commercio parallelo di prodotti fitosanitari, in merito a violazioni dell'articolo 101 e/o dell'articolo 102 TFUE, asseritamente commesse da tredici imprese produttrici e distributrici di siffatti prodotti, con l'aiuto o l'intermediazione di quattro organizzazioni professionali e di uno studio legale. Dinanzi alla Commissione, le ricorrenti hanno fatto valere che le entità menzionate nella denuncia avevano posto in atto nei loro confronti pratiche contrarie al diritto della concorrenza dell'Unione. Tali pratiche avrebbero essenzialmente assunto la forma di un accordo e/o di pratiche concertate tra tali entità e sarebbero consistite in denunce abusive presentate in modo coordinato dinanzi alle autorità amministrative e penali, austriache e polacche.

A tal riguardo, il Tribunale osserva che è indubbio che l'articolo 101 TFUE vieta rigorosamente che fra gli operatori economici vi siano contatti, diretti o indiretti, che abbiano lo scopo, o producano l'effetto di influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, oppure di rivelare a un siffatto concorrente il comportamento che intendono, o prevedono di tenere sul mercato. Tuttavia, gli operatori economici mantengono il diritto di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei loro concorrenti. Così, le imprese possono in particolare agire per la difesa dei propri interessi legittimi in caso di eventuale violazione, da parte dei loro concorrenti, di disposizioni applicabili quali, nel caso di specie, le normative relative al commercio di prodotti fitosanitari. È dunque senza commettere alcun errore manifesto di valutazione che la Commissione ha considerato, nella decisione impugnata, che le entità di cui trattasi nella denuncia fossero legittimate ad informare le autorità nazionali di asserite violazioni delle normative applicabili commesse dalle ricorrenti e, se necessario, a collaborare con tali autorità nell'ambito dei controlli ai quali queste ultime hanno proceduto.

In tale contesto, il Tribunale constata che le decisioni di effettuare accertamenti documentali o in loco e di avviare procedimenti amministrativi e penali a carico delle ricorrenti erano imputabili alle citate autorità nazionali, le quali operano nell'interesse pubblico e le cui decisioni rientrano, a tal titolo, nell'ambito del loro potere discrezionale. Il Tribunale ritiene che il comportamento e le decisioni delle autorità degli Stati membri, e in particolare le loro concertazioni per l'esecuzione dei loro compiti di sorveglianza, non rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, poiché tali articoli mirano unicamente a disciplinare il comportamento delle imprese. Inoltre, esclude che il deposito di denunce da parte dei concorrenti delle ricorrenti possa rientrare nel concetto di «abuso del processo» o di «azione vessatoria» ai sensi delle sentenze **ITT Promedia/Commissione** ²⁷ e **AstraZeneca/Commissione** ²⁸, in particolare a causa del margine di valutazione delle autorità nazionali nelle loro decisioni di effettuare controlli e/o di infliggere sanzioni a seguito di tali denunce.

Infine, il Tribunale osserva che condividere il punto di vista delle ricorrenti secondo il quale la Commissione dovrebbe sistematicamente procedere all'avvio di un'indagine qualora una denuncia, analoga a quella presentata

^{26/} Causa C-373/17 P, **Agria Polska e a./Commissione**.

^{27/} Sentenza del 17 luglio 1998, T-111/96, [EU:T:1998:183](#).

^{28/} Sentenza del 1° luglio 2010, T-321/05, [EU:T:2010:266](#).

dinanzi ad essa, sia stata già in precedenza respinta, eventualmente in modo erroneo, da un'autorità nazionale garante della concorrenza per un motivo connesso alla prescrizione, non sarebbe compatibile con l'obiettivo dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 che è quello di istituire, ai fini dell'efficacia, un'allocazione ottimale delle risorse nell'ambito della rete europea di concorrenza. Inoltre, il Tribunale rammenta che esula dal procedimento previsto dall'articolo 7 del regolamento n. 1/2003 la constatazione di eventuali violazioni commesse dalle autorità, ivi comprese quelle giudiziarie, degli Stati membri, in quanto essa rientra nell'ambito del procedimento per inadempimento previsto dall'articolo 258 TFUE.

2. APPORTI NEL SETTORE DELLE CONCENTRAZIONI

Nella causa in cui è stata emessa la sentenza 7 marzo 2017, **United Parcel Service/Commissione** (T-194/13, con impugnazione pendente ²⁹, [EU:T:2017:144](#)), il Tribunale è stato adito con un ricorso contro la decisione della Commissione che aveva dichiarato incompatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 ³⁰, la concentrazione tra la United Parcel Service, Inc. (UPS) e la TNT Express NV (TNT), due società che operano nei mercati dei servizi internazionali di consegna rapida di piccoli pacchi. Tale decisione si basava sulla constatazione che l'acquisizione di TNT da parte di UPS avrebbe comportato una restrizione della concorrenza in quindici Stati membri del SEE per quanto riguarda la consegna rapida di piccoli pacchi verso altri paesi europei. In questi Stati, l'acquisizione avrebbe ridotto a tre o addirittura due il numero dei principali operatori in questo mercato, lasciando a volte la DHL come unica alternativa alla UPS. Secondo la Commissione, la concentrazione aveva quindi effetti negativi per i clienti a causa dei probabili aumenti dei prezzi che avrebbe causato.

In risposta al motivo dedotto dalla ricorrente, UPS, attinente alla violazione dei propri diritti di difesa, il Tribunale ricorda che il rispetto di tali diritti e, più in particolare, il principio del contraddittorio, esige che l'impresa interessata sia stata messa in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze addotti, nonché sui documenti di cui la Commissione ha tenuto conto per suffragare le proprie affermazioni. A tal riguardo, il Tribunale rileva che l'analisi econometrica utilizzata dalla Commissione nella sua decisione si è basata su un modello diverso da quello che era stato oggetto di un dibattito in contraddittorio durante il procedimento amministrativo. La Commissione ha infatti apportato modifiche significative alle analisi precedentemente discusse con la ricorrente. In considerazione di tale modifica, il Tribunale ritiene che la Commissione fosse tenuta a comunicare alla ricorrente il modello definitivo dell'analisi econometrica prima dell'adozione della decisione impugnata. Omettendo di farlo, la Commissione ha violato i diritti della difesa della ricorrente. Considerando che, senza tale irregolarità procedurale, la ricorrente avrebbe potuto avere la possibilità, anche minima, di garantire al meglio la propria difesa se avesse avuto a disposizione, prima dell'adozione della decisione impugnata, la versione definitiva dell'analisi econometrica che era stata adottata dalla Commissione, il Tribunale annulla interamente la decisione impugnata senza esaminare gli altri motivi dedotti dalla ricorrente.

Nella causa sfociata nella sentenza del 26 ottobre 2017, **KPN/Commissione** (T-394/15, non pubblicata, [EU:T:2017:756](#)), il Tribunale è stato adito in merito ad una domanda di annullamento della decisione della Commissione che dichiarava compatibile con il mercato interno l'operazione di concentrazione diretta all'acquisizione da parte dell'operatore via cavo internazionale Liberty Global plc del controllo esclusivo di Ziggo NV. A sostegno del suo

^{29/} Causa C-265/17 P, **Commissione/United Parcel Service**.

^{30/} Regolamento (CE) n.°139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni (in prosieguo: «il regolamento CE sulle concentrazioni») tra imprese (GU 2004, L 24, pag. 1), come attuato dal regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004 (GU 2004, L 133, pag. 1).

ricorso, la ricorrente ha invocato, tra l'altro, una violazione dell'obbligo di motivazione in quanto la Commissione non aveva a suo avviso motivato la mancata valutazione dei possibili effetti verticali anticoncorrenziali della concentrazione sui canali sportivi premium a pagamento.

Su tale punto, il Tribunale rileva che, nella decisione impugnata, la Commissione non analizza gli effetti dell'operazione in relazione a un possibile mercato per la fornitura e l'acquisizione all'ingrosso di canali sportivi premium a pagamento in cui i due soli canali presenti sarebbero SporT-1, di proprietà di Liberty Global, e Fox Sports, di proprietà di terzi. Benché in effetti la decisione impugnata menzioni, in più occasioni, SporT-1 e Fox Sports, essa non contiene alcuna valutazione degli effetti verticali risultanti dalla concentrazione proposta, nel caso in cui il mercato del prodotto in questione sia definito come il mercato della fornitura e dell'acquisizione all'ingrosso di canali sportivi premium a pagamento. A tal riguardo, il Tribunale osserva che la Commissione ha riconosciuto che il mercato della fornitura e dell'acquisizione all'ingrosso di canali televisivi a pagamento poteva essere ulteriormente segmentato a seconda che si trattasse di canali cinematografici o sportivi. Nella decisione impugnata ha inoltre affermato che tale questione poteva «rimanere aperta, poiché la valutazione dell'operazione proposta rimarrebbe la stessa». Di conseguenza, la Commissione ha lasciato aperta la questione della definizione precisa del mercato del prodotto in esame, perché, anche in caso di una segmentazione ulteriore, la concentrazione poteva essere considerata compatibile con il mercato interno, perché non c'era alcun problema di concorrenza.

Secondo il Tribunale, l'approccio consistente nel lasciare aperta la questione della definizione precisa del mercato in questione obbligava la Commissione a spiegare, anche sinteticamente, i motivi per cui l'operazione proposta non comportava problemi di concorrenza, tra cui gli effetti verticali relativi a un possibile mercato della fornitura e dell'acquisizione all'ingrosso di canali sportivi premium a pagamento, in modo da consentire alle parti interessate di conoscere i motivi di tale posizione e al giudice dell'Unione di esercitare il controllo sulla valutazione della Commissione. Poiché la decisione impugnata non contiene alcun ragionamento esplicito a tale riguardo, il Tribunale conclude che non soddisfa i requisiti della motivazione ai sensi dell'articolo 296 TFUE.

Nella causa in cui è stata pronunciata la sentenza del 26 ottobre 2017, **Marine Harvest/Commissione** (T-704/14, con impugnazione pendente ³¹, [EU:T:2017:753](#)), il Tribunale è stato chiamato a esaminare la legittimità della decisione della Commissione che aveva inflitto alla ricorrente un'ammenda per la realizzazione di un'operazione di concentrazione in violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004.

Oggetto di causa era l'acquisizione del controllo, da parte della ricorrente, della Morpol ASA, conclusa il 18 dicembre 2012. Il 21 dicembre 2012 la ricorrente aveva inviato alla Commissione una richiesta di nomina di una commissione incaricata di trattare il caso e aveva informato la Commissione che non avrebbe esercitato i propri diritti di voto prima dell'adozione della sua decisione. Il 15 gennaio 2013 la ricorrente aveva presentato un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria per le restanti azioni della Morpol. A seguito della notifica dell'operazione il 9 agosto 2013, la Commissione ha autorizzato l'operazione, sotto condizione, il 30 settembre 2013. Il 23 luglio 2014 la Commissione ha adottato la decisione impugnata nella quale constatava che la ricorrente aveva realizzato una concentrazione di dimensione comunitaria nel periodo compreso tra il 18 dicembre 2012 e il 30 settembre 2013, prima che essa fosse notificata e dichiarata compatibile con il mercato comune, in violazione degli articoli summenzionati. Tale causa ha offerto al Tribunale l'opportunità di chiarire l'interpretazione delle norme sulla sospensione di una concentrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 139/2004, sul concetto di concentrazione unica, sul principio del *ne bis in idem* e sulle regole che governano il concorso di infrazioni.

Per quanto riguarda, in primo luogo, l'interpretazione dell'articolo 7 del regolamento n. 139/2004, il Tribunale rileva innanzitutto che, poiché la ricorrente aveva ottenuto il controllo della Morpol mediante l'acquisizione del dicembre 2012, essa avrebbe dovuto, in linea di principio, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, e

31/ Causa C-10/18 P, **Marine Harvest/Commissione**.

dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, notificare tale concentrazione alla Commissione prima della sua realizzazione e non realizzarla finché non fosse stata dichiarata dalla Commissione compatibile con il mercato interno. La ricorrente ha sostenuto che era applicabile l'eccezione prevista dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004, ma il Tribunale ha ritenuto che così non fosse. Su questo punto, il Tribunale osserva che, benché la prima fattispecie prevista dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004, relativa ad un'offerta pubblica o di scambio consenta, in determinate circostanze, di realizzare un'offerta pubblica prima della notifica e dell'autorizzazione, anche se essa costituisce una concentrazione di dimensione comunitaria, secondo la sua formulazione, tale disposizione non consente tuttavia la realizzazione di un'acquisizione privata. Nel caso di specie, la Commissione non ha accertato che la ricorrente avesse violato l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 realizzando l'offerta pubblica di acquisto. Ha accertato che la ricorrente aveva violato l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, con la precedente acquisizione del dicembre 2012. Di conseguenza, secondo la sua formulazione, la prima fattispecie prevista dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 non è applicabile nel caso di specie. Per quanto riguarda la seconda fattispecie prevista dall'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento, vale a dire l'esecuzione di una serie di transazioni su valori mobiliari per effetto delle quali si acquisisce il controllo rilevandolo da più venditori, il Tribunale constata che, nella fattispecie, la ricorrente ha acquisito il controllo della Morpol attraverso un unico venditore mediante un'unica transazione su titoli, vale a dire l'acquisizione del dicembre 2012. Il controllo non è stato quindi acquisito tramite più venditori o attraverso una serie di transazioni. Ne consegue che, secondo la sua formulazione, neppure la seconda fattispecie prevista dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 è applicabile.

Per quanto riguarda, poi, la nozione di concentrazione unica, il Tribunale ritiene che non si debba applicare in una fattispecie in cui il controllo esclusivo di fatto dell'unica società obiettivo è acquisito da un solo venditore attraverso una singola prima transazione privata, anche quando questa è seguita da un'offerta pubblica obbligatoria. Se il ragionamento della ricorrente, secondo cui un'acquisizione del controllo mediante una singola operazione privata, seguita da un'offerta pubblica obbligatoria, costituisce una concentrazione unica, fosse ammissibile, ciò significherebbe che l'ambito di applicazione dell'eccezione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 è troppo ampio. Il Tribunale rileva inoltre che il solo fatto che la Commissione possa imporre sanzioni severe per la violazione di una disposizione relativa al diritto della concorrenza non mette in discussione il fatto che le disposizioni di natura derogatoria debbano essere oggetto di un'interpretazione restrittiva. Anche ammettendo che le ammende inflitte in applicazione dell'articolo 14 del regolamento n. 139/2004 abbiano natura penale, non si può ritenere che nel caso di specie la Commissione abbia applicato la legge penale in modo estensivo a danno dell'imputato. La Commissione ha solo rifiutato di estendere l'ambito di applicazione dell'eccezione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 al di là della sua formulazione.

Infine, per quanto riguarda il principio del *ne bis in idem* e le norme che disciplinano il concorso delle infrazioni, il Tribunale precisa che, qualora un'impresa violi l'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139 / 2004, di notificare una concentrazione prima della sua realizzazione, ciò comporta di conseguenza la violazione del divieto di concentrazione prima della sua notifica e autorizzazione, derivante dall'articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento. Tuttavia, il principio del *ne bis in idem* non si applica nel caso di specie, poiché le sanzioni sono state inflitte dalla stessa autorità in una stessa e unica decisione. In questo contesto, il Tribunale ha precisato che, quando lo stesso comportamento viola diverse disposizioni che prevedono ammende, la questione se più ammende possano essere inflitte in una stessa e unica decisione non rientra nel *ne bis in idem*, ma nei principi che regolano il concorso di infrazioni. A questo proposito, considerato che la ricorrente ha sostenuto che, qualora un atto sembra fare riferimento a due norme giuridiche, la norma «principalmente applicabile» esclude tutte le altre, il Tribunale osserva che il legislatore non ha definito una delle infrazioni oggetto di causa più grave dell'altra, in quanto entrambe sono soggette allo stesso massimale conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 139/2004. Pertanto, non si può considerare una delle norme di cui sopra come «principalmente

applicabile». Quindi, il Tribunale constata che la Commissione ha giustamente sanzionato la ricorrente per violazione di entrambe le disposizioni.

IV. AIUTI DI STATO

1. RICEVIBILITÀ

Nelle cause sfociate nelle sentenze del 6 aprile 2017, **Regione autonoma della Sardegna/Commissione** (T-219/14, [EU:T:2017:266](#)), e del 6 aprile 2017, **Saremar/Commissione** (T-220/14, [EU:T:2017:267](#)), il Tribunale è stato adito con ricorsi volti all'annullamento della decisione con cui la Commissione aveva dichiarato incompatibili con il mercato interno le misure di aiuto attuate dalla Regione autonoma della Sardegna a favore di un'impresa che assicurava un servizio pubblico di cabotaggio marittimo e ne aveva disposto il recupero. La Commissione ha sostenuto che, poiché la società era stata messa in liquidazione, era venuto meno in corso di causa l'interesse ad agire di quest'ultima e quello della Regione autonoma della Sardegna.

Per quanto riguarda, in primo luogo, il ricorso proposto dalla società interessata nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 6 aprile 2017, **Saremar/Commissione** (T-220/14, [EU:T:2017:267](#)) il Tribunale, considerato che l'eventuale venir meno della capacità di stare in giudizio della ricorrente priverebbe di oggetto la questione del suo interesse ad agire, comincia con il verificare se la ricorrente non abbia perduto detta capacità in corso di causa. A questo proposito, il Tribunale ritiene che, dal momento che, secondo il diritto nazionale, la ricorrente conserva il diritto di esercitare in nome proprio le azioni in giudizio e di essere parte in causa a tutela del suo patrimonio, essa, nonostante la sua messa in liquidazione, non ha perso in corso di causa la propria capacità di stare in giudizio. Inoltre, il Tribunale rileva che, al momento della proposizione del ricorso, la decisione impugnata arrecava pregiudizio alla ricorrente, in quanto ha dichiarato incompatibili e illegittimi gli aiuti di cui beneficiava la ricorrente e ne ha disposto il recupero. Secondo il Tribunale, la decisione impugnata non ha cessato di produrre effetti nei confronti della ricorrente per il solo motivo della messa in liquidazione di quest'ultima. In primo luogo, la Regione autonoma della Sardegna resta impossibilitata a versare a suo favore la parte non ancora attuata dell'aiuto controverso. In secondo luogo, per quanto concerne la parte degli aiuti controversi già versata, la liquidazione della ricorrente non rimette in discussione il principio del recupero degli aiuti che può, se del caso, assumere la forma di un'iscrizione al passivo fallimentare. Il Tribunale conclude che la ricorrente non ha perso in corso di causa l'interesse ad agire.

Per quanto riguarda, poi, il ricorso proposto dalla Regione autonoma della Sardegna nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 6 aprile 2017, **Regione autonoma della Sardegna/Commissione** (T-219/14, [EU:T:2017:266](#)), il Tribunale ritiene che essa sia legittimata ad agire in quanto, da una parte, la decisione impugnata è tale da incidere direttamente sui suoi diritti e obblighi per quanto riguarda gli aiuti controversi e, dall'altra parte, tali aiuti sono stati erogati di propria iniziativa e nel quadro delle sue specifiche competenze. Per quanto riguarda l'interesse ad agire della Regione autonoma della Sardegna, il Tribunale, dopo aver osservato che non gli spetta pronunciarsi sulla ripartizione delle competenze operata tra i diversi enti nazionali e sugli obblighi che incombono rispettivamente a essi, dichiara che, al momento della presentazione del ricorso, la ricorrente avrebbe potuto trarre un vantaggio dall'annullamento della decisione impugnata, annullamento che avrebbe necessariamente modificato la sua situazione giuridica. Secondo il Tribunale, la messa in liquidazione in corso di causa della società interessata non

è tale da rimettere in discussione tale conclusione e, conseguentemente, non ha fatto venire meno l'interesse ad agire della ricorrente.

2. PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 17 novembre 2017, **Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commissione** (T-263/15, [EU:T:2017:820](#)), il Tribunale è stato investito di un ricorso volto ad ottenere l'annullamento di una serie di disposizioni di una decisione della Commissione che dichiara incompatibile con il mercato interno gli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica di Polonia sotto forma di finanziamento pubblico accordato dai comuni di Gdynia (Polonia) e Kosakowo (Polonia) in favore dell'aeroporto di Gdynia-Kosakowo. Il finanziamento prevedeva apporti di capitale dei comuni di Gdynia e Kosakowo, diretti a coprire sia i costi dell'investimento (aiuto agli investimenti) che i costi operativi dell'aeroporto nella fase iniziale della sua attività (aiuto al funzionamento). La decisione impugnata sostituiva una precedente decisione in cui la Commissione aveva già tratto la stessa conclusione, dal momento che, nell'ambito di un procedimento sommario nel frattempo promosso dinanzi al Tribunale, era emerso che l'aiuto di Stato dichiarato incompatibile con il mercato interno comprendeva alcuni investimenti che, secondo la decisione di avvio, non costituivano un aiuto di Stato in quanto rientravano nella missione di interesse pubblico. La Commissione sostiene che, poiché nel fascicolo erano presenti tutti gli elementi necessari per la valutazione della misura, non occorre riaprire il procedimento d'indagine.

A tale riguardo, il Tribunale rammenta innanzi tutto come risulti dall'articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dall'articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999, che la Commissione, nell'ambito della fase d'esame, ha l'obbligo di intimare agli interessati, tra i quali si annoverano la o le imprese interessate e l'entità infrastatale che ha concesso l'aiuto, di presentare le loro osservazioni. Questa regola costituisce una formalità sostanziale. Inoltre, la decisione di avvio della fase di indagine formale deve mettere le parti interessate in condizione di partecipare in modo efficace al procedimento d'indagine formale nel corso del quale esse avranno la possibilità di far valere i loro argomenti. In particolare, è necessario che la Commissione definisca sufficientemente il quadro del suo esame al fine di non svuotare di significato il diritto degli interessati di presentare le loro osservazioni. Nel caso di specie, sia nella decisione di avvio che nella decisione iniziale, la Commissione aveva valutato la compatibilità dell'aiuto al funzionamento con riguardo agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale³² e nel contesto dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE.

Orbene, il Tribunale osserva che, nella decisione impugnata, la Commissione ha operato un cambiamento di regime giuridico per quanto riguarda la valutazione della compatibilità dell'aiuto al funzionamento. Più specificamente, la Commissione non si è basata più, come nel contesto della decisione di avvio e della decisione iniziale, sugli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per valutare se l'aiuto fosse compatibile con il mercato interno, bensì sui principi stabiliti negli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree³³. La Commissione ha inoltre operato un cambiamento nella deroga analizzata alla luce dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE, ponendosi, nella decisione impugnata, nel campo dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, mentre inizialmente si era posta nel campo dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE. Pertanto, conclude il Tribunale, il nuovo regime giuridico applicato dalla Commissione nella decisione impugnata comportava modifiche

^{32/} Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU 2006, C 54, pag. 13).

^{33/} Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU 2014, C 99, pag. 3).

sostanziali rispetto a quello precedentemente in vigore e preso in considerazione nella decisione di avvio e nella decisione iniziale.

Inoltre, il Tribunale rileva che, anche supponendo che la revoca della decisione iniziale abbia avuto l'effetto di lasciare aperto il procedimento di indagine formale, gli interessati non sono stati nelle condizioni di presentare le loro osservazioni. Il Tribunale evidenzia che il diritto degli interessati ad essere messi nelle condizioni di presentare le proprie osservazioni costituisce una formalità sostanziale e che la sua violazione, constatata nel caso di specie, comporta l'annullamento dell'atto viziato, senza che occorra dimostrare l'esistenza di un effetto sulla parte che deduce tale violazione, né che il procedimento amministrativo avrebbe potuto portare ad un risultato diverso. In tale contesto, il Tribunale precisa che non si può giudicare sulla portata delle osservazioni che gli interessati sarebbero stati nelle condizioni di presentare. Infine, il Tribunale osserva che, sebbene l'aiuto in questione consista in realtà in due tipi di finanziamento, vale a dire di un aiuto all'investimento e un aiuto al funzionamento, tali distinti finanziamenti sono stati analizzati nel loro insieme dalla Commissione che ha loro attribuito, segnatamente, la qualificazione di aiuto di Stato. In tali circostanze, non è possibile interpretare il dispositivo della decisione impugnata nel senso che esso si riferisce, in maniera scindibile, da un lato, all'aiuto all'investimento e, dall'altro, all'aiuto al funzionamento.

3. SERVIZI D'INTERESSE ECONOMICO GENERALE

Nella causa sfociata nella sentenza del 1° marzo 2017, **SNCM/Commissione** (T-454/13, [EU:T:2017:134](#)), il Tribunale si è pronunciato sulla legittimità della decisione con la quale la Commissione aveva qualificato come aiuto di Stato la compensazione finanziaria versata dalla Repubblica francese a due compagnie marittime francesi per i servizi di trasporto marittimo effettuati tra Marsiglia (Francia) e la Corsica (Francia) per gli anni 2007-2013 nel contesto di una convenzione di servizio pubblico e ha dichiarato incompatibili con il mercato interno le compensazioni versate a una di tali società per i servizi prestati durante i periodi di punte di traffico.

In primo luogo, il Tribunale ricorda che, affinché una compensazione di servizio pubblico possa sottrarsi alla qualificazione come aiuto di Stato, devono essere soddisfatti cumulativamente vari criteri, conformemente alla sentenza **Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg**³⁴, fra i quali in particolare quello secondo cui l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico. Per quanto riguarda questo criterio, il Tribunale sottolinea che gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la definizione di ciò che essi considerano come servizio di interesse economico generale (SIEG) e che, di conseguenza, la definizione di tali servizi da parte di uno Stato membro può essere messa in discussione dalla Commissione solo in caso di errore manifesto. A tale riguardo, precisa, comunque, che, tuttavia, il potere di definizione dei SIEG da parte degli Stati membri non è illimitato e non può essere esercitato in maniera arbitraria al solo fine di sottrarre un settore particolare all'applicazione delle regole di concorrenza. In particolare, quando esistono norme specifiche di diritto dell'Unione che disciplinano la definizione del contenuto e del perimetro del SIEG, esse vincolano la valutazione degli Stati membri. Orbene, nel caso di specie, esistevano proprio siffatte norme, vale a dire le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3577/92³⁵. Pertanto, il Tribunale ritiene

34/ Sentenza del 24 luglio 2003, C-280/00, [EU:C:2003:415](#).

35/ Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU 1992, L 364, pag. 7).

che vada avallata la considerazione della Commissione secondo la quale il potere discrezionale delle autorità francesi era limitato dalle disposizioni del citato regolamento.

Inoltre, secondo il Tribunale, l'iter logico seguito dalla Corte nella sentenza *Analir e a.*³⁶, basato su un'interpretazione del regolamento n. 3577/92 alla luce del suo obiettivo fondamentale, ossia garantire la libera prestazione dei servizi di cabotaggio marittimo e, pertanto, ammettere limitazioni di tale libertà solo a condizioni particolarmente rigorose, è pienamente applicabile al caso di specie. Ne consegue che, in un caso come quello di specie, le autorità nazionali non possono esimersi dal dimostrare l'esistenza di una carenza di iniziativa privata, poiché, come emerge chiaramente da tale sentenza, è in base a una tale constatazione di una carenza di iniziativa privata che si determina il bisogno reale di servizio pubblico.

V. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI RICORSO DOPO IL DEFERIMENTO

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 16 febbraio 2017, *Antrax It/EUIPO – Vasco Group* (Radiatori per riscaldamento) (T-828/14 e T-829/14, [EU:T:2017:87](#)), il Tribunale è stato adito per esaminare la compatibilità dell'articolo 1 quinquies del regolamento (CE) n. 216/96³⁷ con l'obbligo di imparzialità dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali nella misura in cui tale disposizione non prevede l'obbligo di modificare la composizione della commissione di ricorso nel caso in cui il ricorso le venga deferito, dopo l'annullamento di una sua decisione³⁸.

Il Tribunale osserva che l'articolo 1 quinquies del regolamento n. 216/96 stabilisce che, se i provvedimenti necessari per conformarsi a una sentenza del giudice dell'Unione che annulla interamente o parzialmente la decisione di una commissione di ricorso o della commissione allargata comprendono un nuovo esame da parte delle commissioni di ricorso del ricorso oggetto della decisione, il Presidium delle commissioni di ricorso stabilisce se il ricorso debba essere deferito alla commissione che ha preso questa decisione, ad un'altra commissione o alla commissione allargata. Quando il ricorso è deferito ad un'altra commissione, quest'ultima non potrà comprendere nessuno dei membri che hanno preso parte alla decisione iniziale. Quest'ultima disposizione non si applica quando il ricorso è deferito alla commissione allargata.

Secondo il Tribunale, da tale formulazione non risulta che, qualora il ricorso venga deferito alla commissione di ricorso che ha adottato la decisione annullata, esista per il Presidium un obbligo di prevedere una diversa composizione della commissione di ricorso, in modo da non comprendere nessuno dei membri che hanno preso parte alla detta decisione. A tale riguardo, il procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) non ha natura giurisdizionale, bensì amministrativa. Ebbene, il Tribunale ricorda di aver già dichiarato che nessuna norma di diritto, né alcun principio si opponeva al fatto che un'amministrazione affidi agli stessi agenti il riesame di un procedimento avviato in esecuzione di una sentenza

^{36/} Sentenza del 20 febbraio 2001, C-205/99, [EU:C:2001:107](#).

^{37/} Regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione, del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 1996, L 28, pag. 11).

^{38/} V. anche, nel prosieguo, gli sviluppi dedicati a questa sentenza al punto «3. Disegni o modelli».

di annullamento di una decisione e che non si può enunciare come principio generale derivante dal dovere di imparzialità che un organo amministrativo o giudiziario abbia l'obbligo di rinviare il procedimento ad un'altra autorità o ad un organo di tale autorità diversamente costituito.

Pertanto, il deferimento da parte del Presidium, conformemente all'articolo 1 quinquies del regolamento n. 216/96, di un ricorso, in seguito ad un annullamento, alla stessa commissione di ricorso che si è in precedenza pronunciata, senza l'obbligo di prevedere una diversa composizione di tale commissione di ricorso, non viola l'obbligo di imparzialità dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali.

2. MARCHIO DELL'UNIONE EUROPEA

a. Portata e natura del controllo esercitato da parte delle commissioni di ricorso

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 6 aprile 2017, **Nanu-Nana Joachim Hoepf/EUIPO – Fink (NANA FINK)** (T-39/16, [EU:T:2017:263](#)), il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO che respinge il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione con cui la divisione di opposizione ha solo parzialmente accolto la sua opposizione. A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduceva che la commissione di ricorso non si era pronunciata su alcuni dei prodotti per i quali l'opposizione era stata respinta. Tale circostanza doveva, a suo avviso, condurre all'annullamento della decisione impugnata. In particolare, tale causa ha consentito al Tribunale di esaminare le conseguenze dell'omessa statuizione da parte della commissione di ricorso sull'intero ricorso di cui è investita.

Il Tribunale osserva che il ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso aveva ad oggetto la decisione della divisione d'opposizione nella sua interezza, in quanto l'opposizione era stata respinta, e ritiene che, dato che la commissione di ricorso ha omesso di statuire sul ricorso dinanzi ad essa proposto nei limiti in cui esso riguardava il rigetto dell'opposizione con riferimento ai «metalli preziosi e [alle] loro leghe», essa ha violato l'obbligo, derivante dal regolamento (CE) n. 207/2009³⁹ [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001⁴⁰], in particolare dall'articolo 64, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009 (divenuto ora articolo 71, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001) di statuire sul ricorso dinanzi ad essa pendente. Il Tribunale precisa che tale obbligo va inteso nel senso che la commissione di ricorso è tenuta a statuire integralmente su ognuno dei capi delle conclusioni formulate dinanzi ad essa, accogliendolo, dichiarandolo irricevibile o respingendolo nel merito. Poiché il travisamento di tale obbligo può incidere sul contenuto della decisione della commissione di ricorso, si tratta pertanto di una forma sostanziale, la cui violazione può essere rilevata d'ufficio dal Tribunale.

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 21 giugno 2017, **GP Joule PV/EUIPO – Green Power Technologies (GPTech)** (T-235/16, [EU:T:2017:413](#)), il Tribunale è stato indotto a ricordare la portata del potere discrezionale delle commissioni di ricorso dell'EUIPO con riguardo alla presa in considerazione di prove a sostegno dell'opposizione che non sono state presentate entro il termine previsto a tal fine. La ricorrente lamentava che la commissione di ricorso aveva omesso di prendere in considerazione gli elementi di prova, presentati per la prima volta dinanzi alla stessa, che dimostravano la sua qualità di licenziataria dei due marchi anteriori su cui aveva fondato l'opposizione

^{39/} Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

^{40/} Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

e di aver di tal guisa confermato la decisione della divisione di opposizione di respingere l'opposizione in quanto infondata ai sensi della regola 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 ⁴¹ [divenuto articolo 8, paragrafo 1, e articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2017/1430 ⁴²] in quanto la parte ricorrente non aveva dimostrato entro i termini di essere legittimata a proporre la suddetta opposizione.

Il Tribunale afferma che il regolamento n. 207/2009 prevede espressamente che la commissione di ricorso, in occasione dell'esame di un ricorso diretto contro una decisione della divisione di opposizione, dispone del potere discrezionale, derivante dalla regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 e dall'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, di decidere se occorra o meno prendere in considerazione fatti e prove ulteriori o complementari che non sono stati presentati nei termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione. Tuttavia, rileva, la regola 50 del regolamento n. 2868/95 non può essere interpretata nel senso che estenda alle prove nuove il margine di discrezionalità delle commissioni di ricorso, ma soltanto alle prove cosiddette «complementari» o «supplementari», che si aggiungono a elementi di prova pertinenti, depositati entro il termine impartito.

Nel caso di specie, poiché la ricorrente non ha presentato alcun elemento di prova relativo al suo diritto a proporre opposizione entro il termine impartito dall'EU IPO, tale prova, presentata per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, non poteva essere considerata «complementare» o «supplementare» ai sensi della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 e dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. Inoltre, anche supponendo che gli elementi di prova addotti dalla ricorrente per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso potessero essere qualificati come prove «complementari» o «supplementari», la commissione di ricorso ha nondimeno correttamente esercitato il suo potere discrezionale ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. Pertanto, essa poteva correttamente rifiutare di prendere in considerazione tali elementi di prova, presentati dopo la decadenza del termine impartito a tal fine dalla divisione di opposizione, per il motivo che le circostanze relative alla produzione tardiva di tali prove da parte della ricorrente non lo giustificavano, senza considerare il carattere pertinente e sufficiente di tale prova.

La questione del potere discrezionale delle commissioni di ricorso di prendere in considerazione le prove a sostegno dell'opposizione che non sono state presentate entro il termine impartito è stata anche al centro della causa che ha dato origine alla sentenza del 12 ottobre 2017, **Moravia Consulting/EUIPO – Citizen Systems Europe (SDC-554S)** (T-316/16, [EU:T:2017:717](#)). Nel caso di specie, la ricorrente, che aveva presentato un'opposizione a una domanda di registrazione di un marchio in forza di un presunto diritto anteriore esistente in uno Stato membro conferito da un marchio denominativo non registrato, non aveva apportato alcuna prova riguardante la normativa nazionale applicabile, e per tale motivo l'opposizione era stata respinta dalla divisione di opposizione. La ricorrente aveva successivamente fornito informazioni sulla pertinente normativa nazionale sui marchi nella fase del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

A tale riguardo, il Tribunale ricorda che, sebbene la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 preveda che, se il ricorso è diretto contro una decisione della divisione di opposizione, la commissione di ricorso limita l'esame del ricorso ai fatti e alle prove presentati entro i termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione, a meno che essa non ritenga che fatti e prove «ulteriori» o «complementari» debbano essere presi in considerazione

^{41/} Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1).

^{42/} Regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione, del 18 maggio 2017, che integra il regolamento n. 207/2009 e abroga i regolamenti nn. 2868/95 e 216/96 (GU 2017, L 205, pag. 1).

ai sensi dell' articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, tale norma non può essere interpretata nel senso che essa estende alle prove nuove il margine di discrezionalità delle commissioni di ricorso.

Orbene, nel caso di specie, nell'ambito del procedimento di opposizione, la ricorrente non ha prodotto il benché minimo elemento di prova relativo al contenuto del diritto nazionale entro il termine impartito, né ha dedotto un legittimo motivo a giustificazione di tale condotta. Inoltre, il solo elemento presentato dalla ricorrente al fine di dimostrare l'esistenza, la validità e la portata della tutela del marchio anteriore non registrato non forniva alcuna informazione in merito all'utilizzo del marchio anteriore fatto valere e non conteneva neppure informazioni relative alle condizioni richieste dalla normativa nazionale. In tali circostanze, il Tribunale dichiara che i riferimenti alle disposizioni della normativa nazionale compiuti dalla ricorrente per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso non costituiscono elementi «ulteriori» o «complementari» in rapporto a quelli che erano stati presentati dinanzi alla divisione di opposizione. Di conseguenza, è senza commettere errori che la commissione di ricorso ha ritenuto di non avere potere discrezionale al fine di ammettere le prove prodotte per la prima volta dinanzi ad essa, dato che tali prove erano state prodotte tardivamente.

b. Responsabilità extracontrattuale

Nella causa sfociata nella sentenza del 17 febbraio 2017, *Novar/EUIPO* (T-726/14, [EU:T:2017:99](#)), il Tribunale era stato chiamato a pronunciarsi sulla domanda della ricorrente diretta al risarcimento di un danno materiale che la ricorrente affermava di aver subito a causa delle spese legali da essa sostenute nell'ambito di un ricorso avverso una decisione della divisione di opposizione dell'EUIPO, asseritamente adottata in violazione, tra l'altro, della regola 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2868/95 [ora articolo 7, paragrafo 2, lettera a) del regolamento delegato 2017/1430].

Dopo aver ricordato che il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell'Unione, per un comportamento illecito delle sue istituzioni o dei suoi organi, dipende dal verificarsi di tre presupposti cumulativi, ossia l'illegittimità del comportamento addebitato, l'effettività del danno e la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento asserito ed il danno lamentato, il Tribunale ha immediatamente esaminato l'esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento asseritamente illecito dell'EUIPO e il danno lamentato nel caso di specie.

A tal proposito, il Tribunale rammenta che, secondo costante giurisprudenza, quando la rappresentanza da parte di un avvocato o di un consulente nell'ambito di un procedimento precontenzioso non è obbligatoria, non sussiste un nesso di causalità tra l'asserito danno, vale a dire le spese di detta rappresentanza, e il comportamento eventualmente censurabile dell'istituzione o dell'organismo dell'Unione. Infatti, benché non si possa vietare all'interessato di avvalersi, già in tale fase, di consulenze legali, si tratta di una propria scelta che, conseguentemente, non può essere imputata all'istituzione o all'organismo interessato. Nella fattispecie, rileva il Tribunale, discende dall'articolo 92 del regolamento n. 207/2009 (ora articolo 119 del regolamento 2017/1001) che la rappresentanza da parte di un avvocato dinanzi agli organi dell'EUIPO non è obbligatoria per una parte quale la ricorrente. Il Tribunale conclude che le spese legali sostenute dalla ricorrente sono dovute a una sua propria scelta e non possono essere direttamente imputate all'EUIPO. Non sussiste, dunque, un nesso di causalità tra il comportamento asseritamente illecito dell'EUIPO e le spese della rappresentanza da parte di un avvocato sostenute dalla ricorrente ai fini del procedimento di ricorso.

c. Impedimenti assoluti alla registrazione

Nella causa in cui è stata pronunciata la sentenza del 21 giugno 2017, *M/S. Indeutsch International/EUIPO – Crafts Americana Group* (Rappresentazione di spine di pesce tra due linee parallele) (T-20/16, [EU:T:2017:410](#)), si trattava la domanda di nullità di un marchio consistente in un disegno geometrico ripetitivo la cui registrazione era stata chiesta per «ferri da maglia» e «uncinetti». La commissione di ricorso aveva accolto il ricorso contro la decisione della divisione di annullamento che respingeva tale domanda. Secondo la commissione di ricorso, il marchio contestato non aveva il carattere distintivo richiesto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [ora articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]. Il nocciolo della questione era se, nella valutazione del carattere distintivo del marchio, la commissione di ricorso potesse validamente basarsi sulle forme in cui essa riteneva che si manifestasse l'uso effettivo di tale marchio, e non già sul marchio contestato come registrato.

A tale riguardo, il Tribunale ricorda che, tenuto conto delle esigenze imperative di certezza del diritto che sono salvaguardate dall'esistenza del registro dei marchi dell'Unione europea, l'esame del carattere distintivo di un marchio deve essere effettuato tenendo conto del marchio così come è stato registrato o come figura nella domanda di registrazione, indipendentemente dalle modalità del suo uso. Infatti, rileva il Tribunale, applicare gli articoli 7 e 8 del regolamento n. 207/2009 (poiché l'articolo 8 è diventato l'articolo 8 del regolamento 2017/1001), tenendo conto del modo in cui i marchi dell'Unione sono utilizzati, e non di come sono richiesti o registrati, vanificherebbe la funzione di detto registro quale garante della certezza che deve caratterizzare la natura esatta dei diritti che esso mira a tutelare. Alla luce delle suesposte considerazioni, quando il marchio richiesto o registrato consiste in una rappresentazione bidimensionale o tridimensionale del prodotto che esso designa, il suo carattere distintivo dipende dalla questione se esso si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e, di conseguenza, sia idoneo ad assolvere la sua funzione essenziale di identificazione dell'origine del prodotto. In questo contesto, per quanto concerne i marchi costituiti dalla forma di un prodotto concreto, e non da una forma astratta, che designano, l'autorità competente può identificare le loro caratteristiche essenziali esaminando il prodotto stesso. Orbene, nel caso di specie, il marchio contestato come registrato aveva le caratteristiche di una forma geometrica astratta costituita da un disegno ripetitivo consistente in due linee parallele che racchiudono spine di pesce chiaramente delimitate, il tutto in bianco e nero. Il Tribunale ne deduce che basarsi, nelle circostanze della fattispecie, sul fatto che i prodotti della ricorrente presentino sulla superficie motivi a forma di spine di pesce multicolori per esaminare il carattere distintivo dell'aspetto di tali prodotti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, anziché fondare tale esame sul marchio contestato come registrato, non rientra in un processo di identificazione delle caratteristiche essenziali di quest'ultimo, ma costituisce un'alterazione sostanziale di dette caratteristiche. Ne conclude pertanto che vi è stata una violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Nella causa in cui è stata pronunciata la sentenza del 14 dicembre 2017, *beT-365 Group/EUIPO – Hansen (BET-365)* (T-304/16, [EU:T:2017:912](#)), il Tribunale è stato chiamato a esaminare la legittimità della decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO che nega che il segno denominativo BET-365, la cui registrazione era stata richiesta dalla ricorrente, avesse acquisito, in seguito all'uso, un carattere distintivo in una parte sostanziale del territorio di riferimento in cui esso ne era intrinsecamente privo.

Ricordando che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (ora articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001), non si può escludere che l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso in taluni Stati membri sia traslata ad altri Stati membri, purché elementi oggettivi e attendibili consentano di affermare che tali mercati sono paragonabili sotto il profilo della percezione del marchio contestato da parte del pubblico di riferimento, il Tribunale, preliminarmente, dichiara che la commissione di ricorso non è incorsa in errore laddove ha considerato che l'esame dell'acquisizione da parte del marchio contestato di un carattere distintivo in seguito all'uso doveva essere circoscritto ai soli Stati membri dell'Unione in cui un'ampia parte di consumatori praticava o comprendeva l'inglese e, pertanto era in grado di capire il senso dell'espressione «beT-

365». Ritiene, tuttavia, che la commissione di ricorso abbia erroneamente escluso Cipro e Malta dal territorio di riferimento poiché l'inglese è estesamente praticato o compreso in questi due paesi che erano già membri della Comunità europea alla data della domanda di registrazione del marchio contestato.

Successivamente, il Tribunale osserva che l'acquisizione, da parte di un marchio, di carattere distintivo in seguito all'uso non comporta necessariamente che questo sia stato oggetto di un uso autonomo, ma può derivare dal suo uso quale parte di un altro marchio registrato o dal suo uso congiunto a un altro marchio registrato, purché, in entrambi i casi, l'uso effettuato faccia percepire agli ambienti interessati che i prodotti o i servizi designati dal solo marchio in esame provengono da una determinata impresa che lo utilizza come parte di un altro marchio o congiuntamente a un altro marchio. Pertanto, i vari usi dell'elemento «beT-365» non vanno considerati come di per sé idonei a contribuire alla dimostrazione dell'acquisizione da parte del marchio contestato di un carattere distintivo in seguito all'uso, tanto più che quest'ultimo è un marchio denominativo di cui, per natura, non si possono prevedere tutte le rappresentazioni e tutti gli utilizzi, sempreché questi ultimi rientrino nell'uso del segno contestato in quanto marchio.

Inoltre, il Tribunale ritiene che la commissione di ricorso sia incorsa in un errore di diritto per aver affermato, in linea generale, che l'uso del marchio contestato quale nome di dominio Internet non potesse costituire un uso del marchio in quanto marchio. Secondo il Tribunale, è ragionevole ritenere che, salvo per quanto riguarda taluni giocatori o scommettitori principianti alle loro prime esperienze, un cliente che si connette al sito Internet della ricorrente all'indirizzo «www.beT-365.com» non lo faccia per caso e che utilizzi il marchio contestato o i suoi marchi derivati come identificativi dei servizi offerti dalla ricorrente, anziché i servizi proposti da suoi concorrenti, allo stesso titolo di un cliente che entrasse in un negozio recante l'insegna corrispondente al marchio dei prodotti o dei servizi che cerca e che sono venduti lì. Informazioni quali il numero di connessioni al sito Internet della ricorrente, la classifica del sito in termini di accessi da vari paesi o il numero di volte in cui il marchio contestato o i suoi marchi derivati sono stati cercati su motori di ricerca Internet sono dati che possono contribuire a dimostrare l'acquisizione da parte del marchio contestato del carattere distintivo in seguito all'uso. Lo stesso dicasi per gli estratti delle pagine del sito Internet della ricorrente o di altri siti Internet, in diverse lingue, in cui compaiono il marchio contestato o i suoi marchi derivati, nei limiti in cui l'entità degli elementi forniti possa chiarire un uso significativo del marchio contestato in quanto marchio. Inoltre, sottolinea il Tribunale che la pubblicazione dell'elemento «beT-365» su giornali sportivi o nella stampa specializzata in giochi e scommesse, ad esempio associata a quotazioni di scommesse, a paragoni con servizi proposti da diversi prestatori, o ancora nell'ambito di sponsorizzazioni di eventi sportivi su cui si basano scommesse, indica chiaramente il suo uso in quanto marchio per designare l'origine dei servizi proposti o menzionati, per distinguerli dai servizi dei concorrenti della ricorrente ed, eventualmente, per promuoverli. La commissione di ricorso è dunque incorsa in un errore nella qualificazione giuridica dei fatti che le erano stati presentati per aver negato che i ritagli di stampa prodotti dalla ricorrente, o almeno una parte di questi, potessero indicare un uso del marchio contestato in quanto marchio.

Infine, il Tribunale rileva che, tenuto conto che il marchio contestato e i suoi marchi derivati sono i soli a essere utilizzati dalla ricorrente come marchi che consentono di identificare in maniera generale i suoi giochi d'azzardo e le sue scommesse, gli importi generati dalla ricorrente, cioè il fatturato e gli importi puntati o gli investimenti pubblicitari, se possono, ragionevolmente, ritenersi sostanzialmente riferibili ai giochi d'azzardo e alle scommesse, allora devono essere considerati per tali servizi. La commissione di ricorso è quindi incorsa in errore anche nella qualificazione giuridica dei fatti, laddove ha escluso tali elementi dalla sua valutazione. Date tali circostanze, tenuto conto dei criteri di valutazione dell'acquisizione, da parte di un marchio, di un carattere distintivo in seguito all'uso, e considerato, da un lato, i diversi errori di diritto o di qualificazione giuridica dei fatti rilevati e, dall'altro, i numerosi elementi presentati dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso, che potevano utilmente concorrere all'eventuale dimostrazione dell'acquisizione, da parte del marchio contestato, di un carattere distintivo in seguito all'uso nel territorio di riferimento, ma che la commissione di ricorso non ha considerato a tale titolo,

il Tribunale conclude che la decisione impugnata non è sufficientemente comprovata da motivi validi in grado di giustificare il dispositivo per quanto riguarda i servizi di giochi d'azzardo e di scommesse.

d. Impedimenti relativi alla registrazione

Nella causa in cui è stata pronunciata la sentenza del 7 dicembre 2017, **Coca-Cola/EUIPO – Mitico (Master)** (T-61/16, [EU:T:2017:877](#)), il Tribunale è stato adito con un ricorso diretto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO che ha rigettato il ricorso avverso la decisione con la quale la divisione di opposizione ha respinto l'opposizione presentata contro la domanda di registrazione in quanto marchio del segno figurativo Master. Tale decisione seguiva la sentenza **Coca-Cola/UAMI – Mitico (Master)**⁴³ con la quale il Tribunale aveva annullato una prima decisione della commissione di ricorso di rigetto del ricorso presentato contro la decisione della divisione di opposizione che aveva respinto l'opposizione. Il Tribunale ha in particolare avuto l'occasione, nel valutare il «rischio di parassitismo» del marchio anteriore, di pronunciarsi, da un lato, sulla presa in considerazione dell'uso del marchio richiesto al di fuori dell'Unione alla luce del principio di territorialità e, dall'altro, sulla possibilità di fornire la prova di un tale rischio sulla base di deduzioni logiche.

Trattando, in primo luogo, della considerazione dell'uso del marchio richiesto al di fuori dell'Unione, il Tribunale ricorda che il principio di territorialità, nell'ambito del diritto dei marchi, implica che è il diritto dello Stato – o dell'unione di Stati – in cui viene chiesta la tutela di un marchio a determinare le condizioni di tale tutela. Avendo l'interveniente depositato una domanda di marchio dell'Unione europea, in virtù del principio di territorialità, è il diritto dell'Unione, in particolare il regolamento n. 207/2009, a determinare le condizioni di tale tutela. Secondo il Tribunale, il principio di territorialità nel diritto dei marchi non esclude in alcun modo la considerazione di atti di uso del marchio richiesto al di fuori dell'Unione come base per una deduzione logica relativa al probabile uso commerciale del marchio richiesto nell'Unione, al fine di dimostrare la sussistenza di un rischio che venga indebitamente tratto un vantaggio, nell'Unione, dalla notorietà di un marchio dell'Unione europea anteriore, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001). Ne consegue, nel caso di specie, che il principio di territorialità non osta alla considerazione di elementi di prova relativi all'uso commerciale effettivo del marchio richiesto Master (abbinato al termine «cola») in Siria ed in Medio Oriente, come gli estratti del sito «www.mastercola.com», che è redatto principalmente in arabo, al fine di dimostrare il rischio che l'uso di detto marchio nell'Unione tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà dei quattro marchi dell'Unione europea anteriori Coca-Cola.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la valutazione delle deduzioni logiche riguardo ad un rischio di parassitismo all'interno dell'Unione, il Tribunale ritiene che da una domanda di registrazione di un marchio dell'Unione europea sia possibile dedurre logicamente che il suo titolare ha intenzione di commercializzare i propri prodotti o servizi all'interno dell'Unione. Nel caso di specie, sottolinea, è pertanto logicamente prevedibile che l'interveniente, nel caso in cui ottenga la registrazione del marchio richiesto, modifichi il suo sito Internet conformemente a tale intenzione di commercializzare i propri prodotti all'interno dell'Unione sotto tale marchio. Infatti, il sito Internet «www.mastercola.com» non è bloccato e potrebbe essere modificato al fine di indirizzarlo verso i consumatori dell'Unione, in particolare mediante l'aggiunta di contenuti in una o più lingue ufficiali dell'Unione. In assenza di elementi specifici riguardo alle intenzioni commerciali dell'interveniente nell'Unione, il Tribunale ritiene che gli estratti del sito Internet «www.mastercola.com» prodotti dalla ricorrente e relativi all'uso effettivo del marchio richiesto dall'interveniente al di fuori dell'Unione possano permettere di concludere prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio nell'Unione. Il Tribunale rileva altresì che non è privo di pertinenza il fatto che l'interveniente non abbia fornito alcun elemento relativo ad eventuali intenzioni commerciali nell'Unione

43/ Sentenza dell'11 dicembre 2014, T-480/12, [EU:T:2014:1062](#).

diverse da quelle riguardanti i paesi terzi. Di conseguenza, il Tribunale conclude che l'uso effettivo del marchio richiesto da parte dell'interveniente mediante una presentazione particolare ed appositamente scelta al di fuori dell'Unione può portare ad una deduzione logica secondo la quale esiste un serio rischio che il marchio richiesto sia usato all'interno dell'Unione allo stesso modo in cui è usato nei paesi terzi, tanto più dal momento che l'interveniente ha espressamente domandato la registrazione del marchio richiesto per un uso all'interno dell'Unione.

Nella causa sfociata nella sentenza dell'11 dicembre 2017, *JT/EUIPO – Carrasco Pirard (QUILAPAYÚN)* (T-249/15, [EU:T:2017:885](#)), il Tribunale è stato investito di un ricorso per l'annullamento della decisione della commissione di ricorso dell'EUIPO che ha annullato la decisione della divisione di opposizione e ha respinto l'opposizione, in quanto la ricorrente non aveva dimostrato di essere la titolare «effettiva» del marchio anteriore su cui si basava l'opposizione. Tale causa è stata originata da un procedimento di opposizione basato su un marchio figurativo anteriore non registrato (QUILAPAYÚN) e proposto contro la domanda di registrazione di un marchio identico al marchio figurativo anteriore non registrato. Detta causa ha offerto al Tribunale l'opportunità di esaminare la questione inedita se lo status di contitolare di un marchio sia sufficiente per proporre un'opposizione.

Secondo il Tribunale, dalle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b) e paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [ora articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001], dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [ora articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001], della regola 19, paragrafo 2, e della regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, deriva che, per proporre opposizione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, sulla base di un marchio notoriamente conosciuto, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento, l'opponente deve provare che il marchio è notoriamente conosciuto in uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 6 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale ⁴⁴, e che egli ne è titolare. A tal proposito, il Tribunale ricorda che la prova della titolarità di un marchio non registrato deve soddisfare particolari condizioni. Ad esempio, il ricorrente non può produrre un atto certificativo di deposito o un certificato di registrazione del marchio sul quale è fondata l'opposizione per provare di essere il titolare di tale marchio. Deve invece provare che ha acquistato dei diritti sul marchio mediante l'uso del marchio anteriore non registrato.

Peraltro, secondo il Tribunale, non si evince da alcuna delle disposizioni summenzionate che colui che propone opposizione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009, debba provare di essere il titolare «esclusivo» del marchio anteriore non registrato notoriamente conosciuto sul quale si fonda l'opposizione. Dalle disposizioni dell'articolo 41 del regolamento n. 207/2009, dalla regola 19, paragrafo 2, e dalla regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 si evince che l'opponente deve provare di aver acquisito diritti sufficienti sul marchio anteriore non registrato e notoriamente conosciuto, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009, per essere considerato titolare di tale marchio, il che non implica di doverne dimostrare la titolarità esclusiva. Secondo la regola 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 (diventa articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato 2017/1430), inoltre, «[s]e un marchio anteriore e/o un diritto anteriore hanno più di un titolare (coproprietà), l'opposizione può essere presentata da uno qualsiasi o da tutti i titolari»; ciò permetterebbe a ciascuno dei contitolari del marchio anteriore di opporsi alla domanda di registrazione del marchio richiesto.

Nel caso di specie il Tribunale osserva che se fosse necessaria la titolarità esclusiva del marchio anteriore, né il ricorrente né i richiedenti il marchio potrebbero opporsi alla registrazione del segno oggetto di causa da parte di un terzo, tranne nel caso in cui essi si oppongano insieme alla registrazione, rivendicando tutti la titolarità del segno. Orbene, l'acquisizione di diritti da parte del ricorrente sul marchio anteriore non registrato gli permetterebbe di opporsi alla registrazione del marchio richiesto, indipendentemente dal fatto che anche altri, tra cui i richiedenti,

^{44/} Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, come riveduta e modificata.

abbiano acquisito diritti su tale marchio dato l'uso che possano averne fatto. In tali circostanze, il Tribunale ritiene che la commissione di ricorso abbia commesso un errore di diritto per aver richiesto che il ricorrente provasse di essere il titolare esclusivo del marchio anteriore, senza esaminare se fosse sufficiente esserne contitolare.

3. DISEGNI O MODELLI

Nella causa sfociata nella sentenza del 16 febbraio 2017, *Radiatori per riscaldamento* (T-828/14 e T-829/14, [EU:T:2017:87](#))⁴⁵, il Tribunale ha anche avuto l'opportunità di chiarire la data in cui si dovrebbe esaminare il carattere individuale di un disegno o di un modello e l'eventuale esistenza di un affollamento dello stato dell'arte ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002⁴⁶. La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso aveva commesso un errore riguardo al momento della valutazione dell'affollamento dello stato dell'arte, collocandolo alla data della pronuncia delle decisioni impugnate, mentre occorreva valutarlo alla data della domanda di registrazione dei disegni o modelli contestati.

A tal proposito, il Tribunale segnala che è, in effetti, alla data del deposito della domanda di registrazione del disegno o modello contestato che occorre, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, esaminare il carattere individuale del disegno o modello contestato e stabilire l'eventuale esistenza di un affollamento dello stato dell'arte. Dichiarò, di conseguenza, che la commissione di ricorso è incorsa in un errore di diritto riguardo alla data della valutazione dell'eventuale esistenza di un affollamento dello stato dell'arte.

Nella causa in cui è stata emessa la sentenza del 13 giugno 2017, *Ball Beverage Packaging Europe/EUIPO – Crown Hellas Can (Lattine)* (T-9/15, [EU:T:2017:386](#)), il Tribunale ha avuto la possibilità di fornire precisazioni utili sulla natura della procedura di registrazione del disegno o del modello comunitario, sulla nozione di «prodotto» ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002 e sulla portata della descrizione del disegno o modello contestato contenuto nella domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, lettera a) di detto regolamento.

Innanzitutto, il Tribunale rileva che, dal momento che la definizione dell'oggetto della protezione del disegno o modello contestato rientra nell'esame nel merito della registrazione di detto disegno o modello, una eventuale presa di posizione dell'EUIPO su tale questione durante il procedimento di registrazione non può vincolare la commissione di ricorso, tenuto conto del carattere essenzialmente formale e sommario del controllo svolto dall'EUIPO durante il suddetto procedimento di registrazione.

Il Tribunale respinge poi la censura relativa al fatto che la commissione di ricorso avrebbe erroneamente ritenuto che il disegno o modello contestato, vale a dire la rappresentazione di tre lattine di diverse dimensioni, non costituiva «un prodotto» ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002. A tal proposito, il Tribunale rileva che l'oggetto di un disegno o modello può essere solo un oggetto unitario, posto che detto articolo richiama in modo esplicito l'aspetto «di un prodotto». Peraltro, precisa, un insieme di prodotti può costituire «un prodotto» ai sensi della citata disposizione se questi ultimi sono esteticamente simili, presentano un nesso funzionale e sono abitualmente commercializzati come prodotto unitario. Il Tribunale ha dunque dichiarato nella fattispecie che è evidente che le tre lattine raffigurate nel disegno o modello contestato non soddisfano una funzione

^{45/} Vedi anche, sopra, gli sviluppi relativi a questa sentenza sotto «V. Proprietà intellettuale – 1. Composizione delle commissioni di ricorso dopo il deferimento».

^{46/} Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

comune, nel senso che esse non soddisfano una funzione che non possa essere soddisfatta, individualmente, da ciascuna di esse, come avviene ad esempio per le posate da tavola o la scacchiera e le pedine.

Infine, il Tribunale osserva che la descrizione eventualmente contenuta nella domanda di registrazione non può incidere su valutazioni nel merito relative alla novità o al carattere individuale del disegno o modello di cui trattasi. Secondo il Tribunale, tale descrizione non può neanche incidere sulla questione dell'individuazione dell'oggetto della protezione del disegno o modello in causa, la quale è incontestabilmente legata alle valutazioni relative alla novità o al carattere individuale.

4. RITROVATI VEGETALI

Nella causa in cui è stata pronunciata la sentenza del 23 novembre 2017, *Aurora/OCVV – SESVanderhave (M 02205)* (T-140/15, [EU:T:2017:830](#)), il Tribunale è stato adito con un ricorso di annullamento della decisione della commissione di ricorso dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) che respinge la domanda di dichiarazione di nullità della privativa comunitaria per ritrovati vegetali concessa alla varietà M 02205, una varietà di barbabietola da zucchero. La domanda di dichiarazione di nullità era basata sul fatto che la varietà M 02205 non soddisfaceva la condizione di «distinguibilità» ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94⁴⁷.

In primo luogo, il Tribunale ricorda che l'UCVV dispone di un ampio potere discrezionale quanto alla dichiarazione di nullità di una privativa vegetale. Pertanto, sono unicamente seri dubbi – quanto al fatto che le condizioni rilevanti fossero soddisfatte alla data dell'esame previsto dal regolamento n. 2100/94 – ad essere idonei a giustificare un riesame della varietà protetta per mezzo della procedura di nullità, sulla base dell'articolo 20 del regolamento citato. Secondo il Tribunale, discende dalle disposizioni pertinenti che le valutazioni di espressione che figurano nell'analisi comparativa sulla distinguibilità, in base alle quali è stabilita la distinguibilità di una varietà candidata, devono corrispondere alle valutazioni raccolte in seguito alle sperimentazioni comparative di coltura effettuate durante due cicli di vegetazione annuali successivi alla domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali della varietà candidata. In tale contesto, il Tribunale rileva che, nel caso di specie, la ricorrente poteva, legittimamente, invocare molteplici errori commessi nell'analisi comparativa sulla distinguibilità, che era stata più volte corretta. D'altronde, il Tribunale ritiene che la ricorrente abbia fornito, dinanzi alla commissione di ricorso, elementi di fatto sostanziali sufficienti a far sorgere seri dubbi quanto alla questione se i dati utilizzati per una delle due varietà di riferimento fossero stati ripresi dalla descrizione ufficiale di tale varietà.

In secondo luogo, il Tribunale ricorda che il principio dell'esame d'ufficio dei fatti si impone in un procedimento di tal genere dinanzi alla commissione di ricorso, la quale è vincolata dal principio della buona amministrazione, in forza del quale essa è tenuta a esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti del caso di specie dinanzi ad essa. A tal proposito, il Tribunale rileva che spettava alla commissione di ricorso assicurarsi di disporre, al momento dell'adozione della decisione impugnata di tutti gli elementi rilevanti – ossia, in particolare, i risultati delle sperimentazioni comparative di coltura effettuate – per poter valutare, in base ai dati pertinenti, se la valutazione del carattere distinguibile della varietà M 02205, fosse stata effettuata conformemente alle regole tecniche applicabili. Orbene, l'UCVV ha ammesso che, al momento dell'adozione della decisione impugnata, la commissione di ricorso non disponeva di tali risultati. Di conseguenza, il Tribunale conclude che, non avendo effettuato un esame adeguato ad assicurare che la distinguibilità della varietà M 02205 fosse stata

^{47/} Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU 1994, L 227, pag. 1)

accertata sulla base dei dati derivanti dalle sperimentazioni comparative di coltura, la commissione di ricorso non ha correttamente adempiuto i suoi obblighi.

VI. POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE – MISURE RESTRITTIVE

Il contenzioso relativo alle misure restrittive nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC), come negli anni precedenti, si è arricchito nel 2017. Diverse decisioni meritano un'attenzione particolare.

1. UCRAINA

Nella causa che ha dato origine alla sentenza del 15 giugno 2017, *Kiselev/Consiglio* (T-262/15, [EU:T:2017:392](#)), è stato chiesto al Tribunale di pronunciarsi sull'iscrizione del direttore dell'agenzia di stampa nazionale della Federazione russa, nominato con decreto presidenziale, nelle liste delle persone interessate dalle misure restrittive in relazione ad azioni che compromettano o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, poiché era una figura centrale della propaganda governativa a sostegno dell'impiego delle forze russe in Ucraina.

Dopo aver constatato che le misure restrittive in questione erano compatibili con le eccezioni relative alla sicurezza previste all'articolo 99, punto 1, lettera d), dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra ⁴⁸, il Tribunale ha affrontato in primo luogo in particolare la questione se l'applicazione al caso del ricorrente del criterio di designazione enunciato dalle norme applicabili del diritto dell'Unione ⁴⁹ – vale a dire il criterio riguardante le persone che sostengono attivamente le azioni o le politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità e la sicurezza di tale paese – violasse il suo diritto alla libertà di espressione.

In primo luogo, evidenziando che qualsiasi restrizione della libertà di espressione deve essere prevista dalla legge, il Tribunale rileva che le misure restrittive oggetto di causa sono enunciate in atti di portata generale e che presentano, in primo luogo, basi giuridiche chiare nel diritto dell'Unione, ossia l'articolo 29 TUE e l'articolo 215 TFUE, e, in secondo luogo, una motivazione sufficiente riguardo tanto alla loro portata quanto alle ragioni della loro applicazione al ricorrente. Infatti, secondo il Tribunale, vista l'importanza del ruolo che giocano i media, specialmente quelli del settore audiovisivo, nella società contemporanea, era prevedibile che a un sostegno mediatico di livello alle azioni e alle politiche del governo russo per destabilizzare l'Ucraina, apportato, in particolare, nel corso di trasmissioni molto popolari, da persona nominata con decreto del presidente direttore dell'agenzia di stampa

^{48/} Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra (GU 1997, L 327, pag. 3). Va notato che la disposizione prevede un'eccezione che può essere invocata unilateralmente da una parte per adottare le misure che ritiene necessarie per proteggere gli interessi essenziali della sua sicurezza, tra cui «in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale».

^{49/} Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, sovranità e indipendenza dell'Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16), come modificata; articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6), come modificato.

nazionale della Federazione Russa, potesse essere applicato il criterio fondato sulla nozione di «sostegno attivo», nella misura in cui le limitazioni alla libertà di espressione che ne discendono rispettassero le altre condizioni prescritte perché tale libertà potesse essere legittimamente ristretta.

In secondo luogo, quanto alla questione se le misure restrittive adottate perseguano una finalità di interesse generale, riconosciuta come tale dall'Unione, il Tribunale osserva che, con tali misure, adottate appunto in applicazione del criterio in questione, il Consiglio intende esercitare una pressione sulle autorità russe affinché interrompano le loro azioni e le loro politiche di destabilizzazione dell'Ucraina, circostanza che corrisponde a uno degli obiettivi della PESC.

In terzo e ultimo luogo, con riferimento alla necessità e proporzionalità delle limitazioni in questione, il Tribunale cita la propria giurisprudenza e quella della Corte in tema di principio di proporzionalità e di limitazioni alla libertà di espressione e, in particolare, i principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo a tal proposito. In tale contesto, il Tribunale rileva che, nell'esercizio delle sue funzioni di giornalista, inscindibili da quelle di direttore dell'agenzia di stampa russa, il ricorrente si era espresso più di una volta sulla situazione che il governo russo aveva creato in Ucraina. Secondo il Tribunale, è notorio che le azioni e politiche del governo russo che destabilizzano l'Ucraina beneficiano in Russia di una larghissima copertura mediatica e siano molto spesso presentate, propagandisticamente, al popolo russo come del tutto giustificate. In tali circostanze, e in considerazione delle prove di cui disponeva il Consiglio sulle dichiarazioni del ricorrente, l'adozione di misure restrittive nei suoi confronti per la sua propaganda a favore delle azioni e delle politiche del governo russo per la destabilizzazione dell'Ucraina non può essere considerata una restrizione sproporzionata del suo diritto alla libertà di espressione. Inoltre, rilevando che il ricorrente è cittadino di uno Stato terzo all'Unione, la Federazione russa, e risiede in tale Stato, dove esercita la sua attività professionale, il Tribunale dichiara che le misure restrittive in questione – le quali prevedono delle limitazioni all'ingresso o al transito del ricorrente nel territorio degli Stati membri nonché il congelamento dei suoi capitali nell'Unione – non ledono la sostanza del suo diritto a esercitare la libertà di espressione segnatamente nell'ambito della sua attività professionale nel settore dei media, nel paese in cui risiede e lavora.

Nella causa in cui è stata pronunciata la sentenza del 7 luglio 2017, **Azarov/Consiglio** (T-215/15, con impugnazione pendente ⁵⁰, [EU:T:2017:479](#)), il Tribunale era stato investito di un ricorso presentato dal precedente primo ministro ucraino contro gli atti con cui il Consiglio ha deciso di mantenere il suo nome nell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive riguardanti le persone identificate come responsabili di appropriazione indebita di fondi appartenenti allo stato ucraino ⁵¹. Il ricorrente fa valere che il Consiglio era incorso in un errore manifesto di valutazione nel decidere di prorogare le misure restrittive controverse, perché gli atti impugnati avrebbero contenuto solo motivazioni molto vaghe e succinte. Quindi, il Consiglio avrebbe dovuto presentare ulteriori informazioni più concrete.

A tal proposito, il Tribunale ricorda che il Consiglio non è tenuto a svolgere ex officio e sistematicamente le proprie indagini o ad effettuare esami al fine di ottenere precisazioni aggiuntive, allorché dispone già degli elementi forniti dalle autorità di un paese terzo per adottare misure restrittive nei confronti di persone da esso provenienti e che in esso sono sottoposte a procedimenti giudiziari. Nel caso di specie, precisa il Tribunale, ciò che spetta al Consiglio verificare è, da un lato, in che misura i documenti su cui intende basarsi consentano di dimostrare che, come indicano le motivazioni dell'inserimento del nome del ricorrente nell'elenco di cui trattasi, il ricorrente è sottoposto a procedimenti penali, da parte delle autorità ucraine, per fatti che possono rientrare nell'appropriazione

50/ Causa C-530/17 P, **Azarov/Consiglio**.

51/ Decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 25), e regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 1).

indebita di fondi statali e, dall'altro, che i suddetti procedimenti consentano di qualificare le azioni del ricorrente conformemente al criterio rilevante summenzionato. Solo qualora le suddette verifiche restassero infruttuose il Consiglio sarebbe tenuto ad effettuare verifiche ulteriori. Tuttavia, spetta al Consiglio valutare, in funzione delle circostanze del caso di specie, la necessità di svolgere ulteriori verifiche, in particolare di richiedere alle autorità ucraine di trasmettere ulteriori elementi di prova qualora quelli già forniti risultino insufficienti o incoerenti. Inoltre, nell'ambito della facoltà che deve essere riconosciuta alle persone interessate di presentare osservazioni sulle motivazioni che il Consiglio prevede di considerare per mantenere il loro nome nell'elenco controverso, dette persone possono presentare elementi di tal genere, o addirittura elementi a discarico, che renderebbero necessario lo svolgimento di ulteriori verifiche da parte del Consiglio.

Quanto all'argomento relativo alla sentenza *LTTE/Consiglio*⁵², secondo il quale spetta al Consiglio, prima di fondarsi su una decisione di un'autorità di uno Stato terzo, verificare con cura che la pertinente normativa di detto Stato assicurasse una tutela dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva equivalente a quella garantita a livello dell'Unione, in primo luogo il Tribunale osserva che, nella causa che ha dato luogo a quella sentenza, le misure restrittive erano state adottate ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC⁵³, adottata nel contesto della lotta al terrorismo, che istituisce un meccanismo volto a consentire al Consiglio di includere una persona nell'elenco di congelamento dei capitali sulla base di una decisione di un'autorità nazionale, se del caso, di uno Stato terzo.

Orbene, nel caso di specie, la sussistenza di una decisione preliminare delle autorità ucraine non costituiva uno dei criteri che condizionano l'adozione delle misure restrittive controverse, dal momento che i procedimenti giudiziari avviati da dette autorità costituiscono solo la base fattuale su cui tali misure si fondano.

In secondo luogo, il Tribunale sottolinea che vi è una sostanziale differenza tra le misure restrittive che riguardano la lotta contro il terrorismo, e quelle che si collocano nell'ambito della cooperazione tra, da una parte, l'Unione, e dall'altra, le nuove autorità di uno Stato terzo, nel caso di specie l'Ucraina. Infatti, la lotta contro il terrorismo, cui il Consiglio contribuisce adottando misure restrittive nei confronti di talune persone o entità, non necessariamente si colloca nel quadro della cooperazione tra le autorità di uno Stato terzo in cui si è appena verificato un cambiamento di regime e che il Consiglio ha deciso di sostenere, come avveniva nel caso di specie.

In tal senso, qualora la scelta eminentemente politica del Consiglio di cooperare con le nuove autorità ucraine onde consentire loro, segnatamente, di recuperare fondi statali probabilmente oggetto di appropriazione indebita «al fine di consolidare e sostenere lo Stato di diritto» in Ucraina fosse subordinata alla condizione che lo Stato ucraino garantisca subito dopo il cambiamento di regime un livello di tutela dei diritti fondamentali equivalente a quello offerto dall'Unione e dai suoi Stati membri, sarebbe violato, in sostanza, l'ampio potere discrezionale di cui gode il Consiglio in merito alla definizione dei criteri generali che delimitano l'insieme delle persone che possono essere sottoposte a misure restrittive volte a sostenere dette nuove autorità

Nell'esercizio di tale ampio potere discrezionale il Consiglio deve, quindi, essere libero di considerare che le autorità ucraine, a seguito del cambiamento di regime, meritano di essere sostenute nella misura in cui migliorano la vita democratica e il rispetto dello Stato di diritto in Ucraina rispetto alla situazione sussistente in precedenza e che una possibilità di consolidare e sostenere lo Stato di diritto corrisponde al congelamento dei capitali delle persone identificate come responsabili dell'appropriazione indebita di fondi statali ucraini. Pertanto, solo qualora la scelta politica del Consiglio di sostenere il nuovo regime ucraino, incluso mediante la cooperazione risultante dalle misure restrittive controverse, si rivelasse manifestamente erranea, in particolare per il motivo che i diritti

52/ Sentenza del 16 ottobre 2014, T-208/11 e T-508/11, [EU:T:2014:885](#).

53/ Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU 2001, L 344, pag. 93).

fondamentali sono sistematicamente violati in tale paese a seguito del cambiamento di regime, l'eventuale mancata corrispondenza tra la tutela dei diritti fondamentali in Ucraina e quella esistente nell'Unione potrebbe avere incidenza sulla legittimità del mantenimento di tali misure nei confronti del ricorrente.

2. REPUBBLICA TUNISINA

Nella causa sfociata nella sentenza del 5 ottobre 2017, **Mabrouk/Consiglio** (T-175/15, [EU:T:2017:694](#)), il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sulla domanda di annullamento delle decisioni con le quali il Consiglio aveva deciso di mantenere il nome del ricorrente nell'elenco delle persone soggette alle misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia⁵⁴. A sostegno del ricorso, il ricorrente deduceva in particolare la violazione del principio del termine ragionevole di giudizio da parte delle autorità tunisine nell'ambito dell'indagine giudiziaria sulla quale poggiava la decisione del Consiglio di mantenere il suo nome nel detto elenco, nonché la violazione da parte del medesimo Consiglio del suo diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole.

Su tale punto, da un lato, il Tribunale rileva che spetta ai giudici tunisini pronunciarsi su un'eventuale violazione del principio del termine ragionevole di giudizio nell'ambito del procedimento giudiziario cui è sottoposto il ricorrente. Osserva, tuttavia, che il rispetto dei principi dello Stato di diritto e dei diritti dell'Uomo e della dignità umana si impone a qualsiasi azione dell'Unione, compreso nel settore della PESC. Orbene, il principio del termine ragionevole di giudizio è un componente del diritto a un equo processo che è tutelato dalle disposizioni di diversi strumenti di diritto internazionale giuridicamente vincolanti. Inoltre, le decisioni impugnate sono state adottate nell'ambito di una politica di sostegno alla Tunisia, fondata sugli obiettivi di promozione del rispetto dei diritti dell'uomo e dello Stato di diritto. Il Tribunale ne deduce che non può essere escluso che, in presenza di elementi obiettivi affidabili, precisi e concordanti tali da suscitare perplessità legittime relative al rispetto del diritto del ricorrente ad un termine ragionevole di giudizio da parte delle autorità tunisine, il Consiglio effettui le necessarie verifiche. Ritiene, tuttavia, che nel caso di specie tale condizione non sia soddisfatta.

D'altra parte, il Tribunale respinge l'argomentazione del ricorrente vertente su una violazione da parte del Consiglio dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali per aver il Consiglio violato il suo diritto a un termine ragionevole di giudizio non avendo adottato le misure necessarie per evitare che la durata del procedimento giudiziario in Tunisia nei suoi confronti eccedesse una durata ragionevole. Secondo il Tribunale, l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali è applicabile soltanto al controllo giurisdizionale da parte dei giudici dell'Unione sul congelamento dei capitali controverso. Invece, esso non è applicabile né al procedimento giudiziario di cui è oggetto in Tunisia, che non rientra nel diritto dell'Unione, né alla decisione impugnata, che non proviene da un giudice e che non presenta, per il suo oggetto, carattere giurisdizionale. Il Tribunale precisa che, anche supponendo che tale argomento possa essere interpretato come tratto dalla violazione del principio di buona amministrazione, in ogni caso, dato che il ricorrente non ha dimostrato che il procedimento giudiziario in Tunisia abbia superato un termine ragionevole, egli non ha potuto dimostrare che la durata del congelamento dei suoi capitali nell'Unione sia stata a sua volta eccessiva.

Per quanto riguarda l'argomento del ricorrente secondo cui il Consiglio ha commesso errori manifesti di valutazione relativi allo sviluppo del processo democratico in Tunisia e alla necessità di misure restrittive nei confronti dei cittadini tunisini responsabili di distrazione di fondi pubblici tunisini, il Tribunale ricorda che il Consiglio dispone

^{54/} Decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU 2011, L 28, pag. 62), decisione (PESC) 2015/157 del Consiglio, del 30 gennaio 2015, che modifica la decisione 2011/72 (GU 2015, L 26, pag. 29) e la decisione del Consiglio (PESC) 2016/119, del 28 gennaio 2016, che modifica la decisione 2011/72 (GU 2016, L 23, pag. 65).

in tale settore di un ampio margine discrezionale, tale che solo la manifesta inidoneità di un provvedimento adottato in tale ambito può inficiarne la legittimità. Orbene, i diversi sviluppi di ordine giudiziario, costituzionale ed elettorale messi in rilievo dal ricorrente non dimostrano che il Consiglio sia incorso in un errore manifesto nella valutazione che ha effettuato sul processo di transizione democratica in Tunisia. Infatti, sebbene tali sviluppi testimonino progressi, essi non consentirebbero di concludere, in modo evidente, nel senso del completamento di tale processo, essendo quest'ultimo subordinato, in particolare, alla consolidazione dello stato di diritto e delle conquiste democratiche della nuova Costituzione tunisina. In ogni caso, sottolinea il Tribunale, l'eventuale abrogazione delle misure restrittive controverse può dipendere solo dal completamento dei procedimenti giudiziari sui quali si fondano, e non dal completamento del processo di transizione democratica in Tunisia, poiché il sostegno a tale processo rappresenta solo un obiettivo finale della politica nel cui ambito si iscrive detto congelamento di capitali e non un requisito supplementare per il suo mantenimento.

VII. COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE.

La causa che ha dato origine alla sentenza del 4 maggio 2017, *Green Source Poland/Commissione* (T-512/14, [EU:T:2017:299](#)), è stata l'occasione per il Tribunale di esaminare la questione inedita di verificare se un ricorso, intentato da una società incaricata di realizzare un grande progetto, contro una decisione della Commissione che si rifiuta di confermare a uno Stato membro un contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il suddetto grande progetto, era ammissibile.

In primo luogo, per quanto riguarda il criterio dell'incidenza diretta, vale a dire che il provvedimento dell'Unione contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo, il Tribunale osserva che dalle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1083/2006⁵⁵ risulta che è nell'ambito delle sole relazioni tra la Commissione e lo Stato membro che si svolgono le operazioni volte a che la Commissione valuti e confermi o meno a uno Stato membro un contributo finanziario del FESR per un grande progetto. Ciò è in linea con il fatto che, secondo la giurisprudenza, il contributo del FESR è concepito come un sistema tra la Commissione e lo Stato membro. Risulta inoltre dalle citate disposizioni che sono gli Stati membri i responsabili della selezione delle operazioni, ivi compresi i grandi progetti. La Commissione non effettua alcuna selezione dei grandi progetti che sono proposti alle autorità nazionali dai richiedenti, ma effettua soltanto, e unicamente nei confronti degli Stati membri, la valutazione, segnatamente, della coerenza e del contributo dei grandi progetti che le autorità nazionali hanno già selezionato e le hanno trasmesso per confermare o meno un contributo finanziario a titolo del FESR. A tal riguardo, il Tribunale precisa che il ragionamento svolto nella sentenza *Consorzio gruppo di azione locale «Murgia Messapica»/Commissione*⁵⁶ non è trasponibile al caso di specie, dato che la selezione dei progetti non è realizzata dalla Commissione, ma spetta alle sole autorità nazionali.

Inoltre, secondo giurisprudenza costante, la designazione, in una decisione di concessione di un contributo finanziario dell'Unione a titolo di FESR, di un ente in qualità di autorità responsabile della realizzazione di un progetto non implica che tale ente sia esso stesso titolare del diritto al suddetto contributo. Orbene, è lo Stato membro, in quanto destinatario della decisione di concessione del contributo finanziario del FESR, che deve essere considerato il soggetto titolare del diritto a tale contributo. Ciò a maggior ragione laddove il contributo

^{55/} Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU 2006, L 210, pag. 25).

^{56/} Sentenza del 19 maggio 1994, T-465/93, [EU:T:1994:56](#).

del FESR non sia ancora stato concesso allo Stato membro e, di conseguenza, laddove il rapporto tra l'ente designato quale responsabile della realizzazione del progetto, responsabile della domanda o beneficiario del contributo e il contributo del FESR è ancor più indiretto.

Per quanto riguarda la privazione delle risorse necessarie per attuare il progetto, l'impossibilità di proseguire il progetto e l'obbligo di farsi carico delle perdite derivanti dalle spese già sostenute invocate dalla ricorrente, il Tribunale ritiene che, ammesso che siano dimostrate, non discendono né dalla stessa decisione impugnata, né dalle disposizioni del diritto dell'Unione dirette a disciplinare i suoi effetti, ma dalle conseguenze che, nell'ambito del contratto relativo alla concessione di una sovvenzione per l'attuazione del progetto, le autorità nazionali e la ricorrente hanno attribuito a tale decisione. Infatti, le conseguenze e gli obblighi che discendono dal contratto si interpongono tra la situazione giuridica della ricorrente e la decisione impugnata. Così, conformemente alla legislazione nazionale applicabile, la ricorrente avrebbe potuto, in particolare, opporsi alla risoluzione del contratto o al rimborso richiesto dalle autorità polacche in forza di tale contratto, dinanzi al giudice nazionale competente, eccependo l'invalidità della decisione impugnata.

In secondo luogo, per quanto riguarda il secondo criterio dell'incidenza diretta, vale a dire che il provvedimento dell'Unione contestato non lascia ai propri destinatari alcun potere discrezionale quanto alla sua applicazione, il Tribunale rileva che l'esecuzione della decisione impugnata da parte dello Stato membro interessato non implica, in forza della stessa decisione impugnata o delle disposizioni del diritto dell'Unione dirette a disciplinare il suo effetto, nessuna conseguenza per la ricorrente, in quanto i suoi effetti sono circoscritti alle sole relazioni tra l'Unione, in particolare il FESR, e il predetto Stato membro. In tali circostanze, il Tribunale conclude che la ricorrente non è direttamente interessata dalla decisione impugnata, in quanto quest'ultima produce effetti solamente nelle relazioni giuridiche tra la Commissione e Stato membro interessato.

VIII. TUTELA DELLA SALUTE

Nella causa sfociata nella sentenza del 26 gennaio 2017, **GGP Italy/Commissione** (T-474/15, [EU:T:2017:36](#)), il Tribunale è stato adito con un ricorso diretto all'annullamento di una decisione della Commissione che riteneva giustificato il provvedimento adottato dalle autorità lettoni in conformità con la direttiva 2006/42/CE⁵⁷, sull'immissione sul mercato di un tagliaerba fabbricato dalla ricorrente. Nel contesto delle cosiddette direttive «nuovo approccio» intese a facilitare la libera circolazione delle merci attraverso l'armonizzazione dei requisiti essenziali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, questa causa ha offerto un'opportunità per il Tribunale di specificare in particolare la portata del riesame da parte della Commissione dell'attivazione della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 11 della direttiva 2006/42 e della natura delle misure che possono essere adottate a tale titolo. Le autorità lettoni hanno ritenuto che il tagliaerba controverso non rispettasse i requisiti essenziali enunciati nella direttiva 2006/42 in quanto non era conforme alla versione del 2010 della norma armonizzata applicabile. Di contro, la ricorrente sosteneva che esso era conforme alla versione di tale norma del 2006, alla quale si poteva, a suo parere, fare riferimento sino al 31 agosto 2013, e che, di conseguenza, il modello commercializzato fino a tale data beneficiava di una presunzione di conformità ai requisiti essenziali enunciati nella direttiva 2006/42.

Per quanto riguarda, in primo luogo, la portata del controllo della Commissione, il Tribunale ricorda che non spetta a quest'ultima, nell'ambito dell'adozione di una decisione assunta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/42, controllare, sotto tutti i suoi aspetti, la legittimità delle misure adottate dalle autorità nazionali che comportano l'attivazione della clausola di salvaguardia prevista da tale articolo. A questo proposito,

^{57/} Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (GU 2006, L 157, pag. 24).

l'articolo 20 della direttiva 2006/42 menziona esplicitamente le «procedure di ricorso ammesse dalle legislazioni in vigore nello Stato membro in questione», il che indica, da un lato, che tale articolo riguarda le misure nazionali adottate in base alla direttiva e, dall'altro lato, che il controllo delle stesse spetta ai giudici nazionali. Detto articolo non fa sorgere pertanto obblighi a carico della Commissione. Nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/42, il ruolo della Commissione è anzitutto quello di verificare se le misure utili che le sono notificate da uno Stato membro siano giustificate, da un punto di vista di diritto e di fatto, per evitare che una macchina rischi di compromettere, come enuncia il paragrafo 1 dell'articolo 11 della direttiva 2006/42, la salute o la sicurezza delle persone o, eventualmente, degli animali domestici, dei beni o dell'ambiente. Peraltro, precisa il Tribunale, nulla osta a che i «provvedimenti utili» che uno Stato membro deve adottare e comunicare alla Commissione ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 11 della direttiva 2006/42 assumano l'aspetto di provvedimenti non unilaterali o di provvedimenti non direttamente vincolanti. Pertanto, la comunicazione, come nel caso di specie, relativa al fatto che, in seguito ad un'iniziativa delle autorità nazionali, il distributore ha preso misure volontarie di ritiro dal mercato e di non immissione sul mercato costituisce proprio la comunicazione di un provvedimento utile, idonea a determinare l'assunzione da parte della Commissione di una decisione basata sull'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/42.

Per quanto riguarda in secondo luogo, il valore giuridico della versione del 2006 della pertinente norma armonizzata, il Tribunale precisa che, in virtù dell'articolo 7 della direttiva 2006/42, è la pubblicazione da parte della Commissione del riferimento ad una norma armonizzata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea che conferisce alla stessa un valore giuridico consentendo ai fabbricanti di macchine o ai loro mandatari di beneficiare di una presunzione di conformità ai requisiti essenziali enunciati nella medesima direttiva e coperti dalla citata norma armonizzata. Il regime di dette pubblicazioni è quello degli atti di portata generale delle istituzioni dell'Unione. Secondo il Tribunale, l'articolo 7 della direttiva 2006/42 ha ad oggetto, senza alcuna restrizione, le norme armonizzate i cui riferimenti siano stati pubblicati in Gazzetta ufficiale, e non limita la sua portata e il suo contenuto alle norme armonizzate i cui riferimenti siano stati pubblicati ai sensi di detta direttiva. Tale disposizione non può quindi far ritenere che le pubblicazioni di riferimenti di norme armonizzate effettuate ai sensi della direttiva 98/37/CE⁵⁸ siano state implicitamente abrogate contemporaneamente a quest'ultima. Ne consegue che le norme armonizzate i cui riferimenti siano stati pubblicati ai sensi della direttiva 98/37 ricadono nella sfera di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2006/42, per cui la decisione che conferisce loro valore giuridico per apportare una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute enunciati nella direttiva applicabile al momento dell'immissione sul mercato o della messa in servizio della macchina di cui trattasi, ossia la pubblicazione del loro riferimento in Gazzetta ufficiale, non è esplicitamente abrogata. Da quanto precede, conclude il Tribunale, risulta che legittimamente la ricorrente ha sostenuto che il tagliaerba di cui trattasi beneficiava di una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute enunciati nella direttiva 2006/42.

58/ Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU 1998, L 207, pag. 1).

IX. UNIONE DOGANALE

Nella causa in cui è stata pronunciata la sentenza dell'11 dicembre 2017, **Léon Van Parys/Commissione** (T-125/16, [EU:T:2017:884](#)), il Tribunale è stato adito con un ricorso avverso la decisione della Commissione di rigetto della domanda di sgravio di dazi all'importazione promossa da una società importatrice di banane provenienti dall'Ecuador. Questa decisione è intervenuta dopo l'annullamento parziale nella sentenza **Firma Van Parys/Commissione**⁵⁹ di una precedente decisione della Commissione in cui quest'ultima riteneva che lo sgravio di dazi all'importazione ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92⁶⁰, non fosse giustificato nei confronti della ricorrente. Il Tribunale aveva in effetti ritenuto che la Commissione non avesse dimostrato che la ricorrente si fosse resa colpevole di una mancanza di diligenza. A seguito di tale sentenza, la Commissione ha ritenuto necessario ottenere ulteriori informazioni dalle autorità doganali e ha informato la ricorrente che il periodo di nove mesi previsto dall'articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93⁶¹ per la trattazione della domanda di sgravio era stato quindi prorogato del periodo trascorso fino al ricevimento di tali informazioni. La Commissione ha poi adottato la decisione impugnata che respingeva la domanda di sgravio della ricorrente. Nel contesto del suo ricorso, la ricorrente contestava il modo in cui la Commissione aveva dato esecuzione alla sentenza **Firma Van Parys/Commissione**⁶². Essa sosteneva, più precisamente, che supponendo che la Commissione avesse disposto di un termine ragionevole per attuare detta sentenza, esso non poteva in nessun modo superare un nuovo termine di decadenza di nove mesi previsto all'articolo 907 del regolamento n. 2454/93.

Per quanto riguarda il motivo vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, il Tribunale, in limine, constata che, poiché in seguito alla sentenza **Firma Van Parys/Commissione**⁶³, l'articolo 907 del regolamento n. 2454/93 non era più applicabile nell'ambito del procedimento riaperto ai fini dell'adozione della decisione impugnata, destinata a sostituire la prima decisione, era applicabile solo il termine ragionevole ai sensi della giurisprudenza. Orbene, tenuto conto della natura dei provvedimenti da adottare nonché delle circostanze contingenti del caso di specie, la Commissione non ha osservato un termine ragionevole nello svolgimento del procedimento che ha preceduto l'adozione della decisione impugnata. A tale proposito, è sufficiente constatare che, anche supponendo che le domande di informazione rivolte alle autorità doganali nazionali dalla Commissione fossero state idonee a sospendere il termine di nove mesi – il che non può essere, poiché il meccanismo previsto all'articolo 907 del regolamento n. 2454/93 non poteva essere di nuovo applicabile – sarebbero trascorsi più di dieci mesi tra la risposta di tali autorità e l'adozione della decisione impugnata. Secondo il Tribunale, nessun provvedimento da adottare da parte della Commissione o da essa adottato può giustificare il trascorrere di un tale periodo. Vero è che la sentenza **Firma Van Parys/Commissione**⁶⁴ ha obbligato la Commissione a riesaminare gli elementi del caso. Tuttavia, il Tribunale ritiene che non risulti affatto che, in seguito a tale sentenza, la

59/ Sentenza del 19 marzo 2013, T-324/10, [EU:T:2013:136](#).

60/ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1).

61/ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (GU 1993, L 253, pag. 1).

62/ Sentenza del 19 marzo 2013, T-324/10, [EU:T:2013:136](#).

63/ Sentenza del 19 marzo 2013, T-324/10, [EU:T:2013:136](#).

64/ Sentenza del 19 marzo 2013, T-324/10, [EU:T:2013:136](#).

Commissione abbia costituito un nuovo fascicolo né, a maggior ragione, fornito o scoperto nuovi elementi di fatto.

Per quanto riguarda la questione se il superamento del termine ragionevole possa comportare l'annullamento della decisione impugnata, il Tribunale osserva che il regolamento n. 2454/93 ha, segnatamente, lo scopo di precisare alcune regole per garantire una maggiore certezza del diritto all'atto della loro applicazione, come risulta dai suoi considerando, e che ha previsto termini rigidi da rispettare sia per il richiedente sia per la Commissione al fine di trattare una domanda di sgravio dei dazi all'importazione. In tale contesto, da un lato, il Tribunale rileva che risulta dall'articolo 907 del regolamento n. 2454/93 che, se il termine di nove mesi di cui dispone la Commissione per adottare la sua decisione può essere sospeso a talune condizioni, la decisione sulla domanda di sgravio dei dazi deve essere adottata nel termine fissato dall'articolo 907, secondo comma, del regolamento n. 2454/93, con la precisazione che l'assenza di risposta entro tale termine equivale obbligatoriamente all'accoglimento della domanda da parte dell'autorità doganale competente, ai sensi dell'articolo 909 del medesimo regolamento. Dall'altro, sottolinea che se, nella specie, la Commissione avesse agito nell'ambito del regolamento n. 2454/93, la sua decisione adottata al di là del termine di decadenza di nove mesi, incluse le sospensioni, di cui all'articolo 907 dello stesso, avrebbe valso accoglimento della domanda della ricorrente da parte dell'autorità doganale. Il Tribunale conclude che è vero che il sistema predisposto, e in particolare il termine di nove mesi previsto dall'articolo 907 del regolamento n. 2454/93, non era più obbligatorio per la Commissione nell'ambito del procedimento avviato ai sensi dell'articolo 266 TFUE. Osserva, tuttavia, che rimane il fatto che, avendo adottato la decisione impugnata senza rispettare un termine ragionevole, la Commissione si è affrancata dalle garanzie sancite dal regolamento n. 2454/93 e ha privato la ricorrente dell'effetto utile di tale regolamento, della possibilità di ottenere una decisione nei termini previsti, nonché della garanzia di beneficiare di una decisione favorevole in assenza di risposta entro tale termine. Pertanto, la Commissione ha violato il principio del termine ragionevole, il che costituisce, nelle circostanze proprie del caso di specie, un motivo di annullamento della decisione impugnata.

X. DUMPING

Nella causa sfociata nella sentenza del 1° giugno 2017, *Changmao Biochemical Engineering/Consiglio* (T-442/12, [EU:T:2017:372](#)), il Tribunale era stato investito di una domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012⁶⁵, nella parte in cui si applicava alla ricorrente, una società produttrice ed esportatrice di acido tartarico con sede in Cina. Le istituzioni dell'Unione avevano inizialmente accordato alla ricorrente lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato al momento dell'inchiesta iniziale, ma le era stato rifiutato tale status al momento dell'inchiesta di riesame intermedio da parte del regolamento impugnato. La ricorrente sosteneva che il regolamento impugnato violava l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base⁶⁶, in quanto le circostanze non sarebbero mutate in maniera significativa e permanente tra il momento dell'inchiesta iniziale e il riesame intermedio. In tale contesto, il Tribunale è stato chiamato, in particolare, a pronunciarsi sulla questione se, nell'ambito di un riesame intermedio, le istituzioni debbano constatare un mutamento obiettivo delle circostanze

^{65/} Regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario la Repubblica popolare cinese (GU 2012, L 182, pag. 1).

^{66/} Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51).

di fatto o se esse possano effettuare una valutazione diversa sulla base delle circostanze preesistenti alla luce di nuovi argomenti e elementi di prova forniti dalle parti.

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, nello svolgimento delle indagini effettuate nell'ambito di un riesame intermedio la Commissione può, tra l'altro, esaminare se le circostanze relative al dumping o al pregiudizio siano mutate in misura significativa oppure se le misure in vigore realizzino l'obiettivo di eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell'articolo 3 del regolamento medesimo. Allo scopo, nella conclusione definitiva, si tiene conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente documentati.

Nella specie, il Tribunale osserva che il Consiglio avrebbe cambiato la propria valutazione senza che fossero necessariamente mutate le circostanze sottostanti, concludendo che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base per accordare lo statuto di impresa operante nelle condizioni di un'economia di mercato non erano state soddisfatte. A tal proposito, precisa il Tribunale, nell'ambito dell'analisi retrospettiva e prospettica loro spettante ai fini del riesame, le istituzioni possono cambiare la propria valutazione delle circostanze. Infatti, sarebbe illogico che le istituzioni fossero tenute ad applicare l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base in un modo che si è rivelato errato alla luce degli elementi di prova forniti nell'ambito di un riesame intermedio per il solo motivo che una tale applicazione era stata fatta nell'inchiesta iniziale. Poiché, nella specie, la valutazione effettuata nel regolamento impugnato si è fondata su circostanze di fatto a carattere duraturo e non temporaneo, in particolare sulla distorsione del prezzo del benzene e sull'assenza di rimborso del 17% dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sull'esportazione del benzene, il Tribunale ritiene che il regolamento impugnato non violi l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

La causa sfociata nella sentenza del 10 ottobre 2017, **Kolachi Raj Industrial/Commissione** (T-435/15, con impugnazione pendente ⁶⁷, [EU:T:2017:712](#)) è stata l'occasione per il Tribunale di chiarire la sua giurisprudenza in materia di antidumping riguardo alle condizioni di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, che stabilisce le condizioni alle quali un'operazione di assemblaggio è considerata elusiva delle misure vigenti. La ricorrente aveva dichiarato di acquistare pezzi di biciclette provenienti dallo Sri Lanka e dalla Cina per assemblare biciclette in Pakistan. La Commissione aveva respinto come prova insufficiente i certificati di origine «modulo A» rilasciati dalle autorità dello Sri Lanka forniti dalla ricorrente e ha applicato per analogia i criteri dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base per verificare, in base ai costi di produzione, l'origine di tali pezzi.

In primo luogo, al fine di precisare il rispettivo ruolo delle nozioni di «provenienza» e di «origine» nell'interpretazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, il Tribunale invoca la sentenza *Starway/Consiglio* ⁶⁸, da cui deduce che se, di norma, è sufficiente fare riferimento alla mera «provenienza» dei pezzi utilizzati per l'assemblaggio del prodotto finale ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), di detto regolamento, in caso di dubbio potrebbe essere necessario verificare se i pezzi «in provenienza» da un paese terzo siano effettivamente originari di un altro paese. Inoltre, facendo riferimento alle diverse versioni linguistiche del regolamento di base, il Tribunale precisa che l'espressione «provengono da» ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base deve essere interpretata come facente riferimento alle importazioni interessate e, quindi, al paese d'esportazione.

In secondo luogo, il Tribunale indica che, sebbene i certificati di origine «modulo A» abbiano un valore probatorio quanto all'origine delle merci a cui si riferiscono, tale valore non è assoluto. Infatti, siffatto certificato redatto da un paese terzo non può vincolare le autorità dell'Unione per quanto riguarda l'origine delle merci, impedendo

^{67/} Causa C-709/17 P, **Commissione/Kolachi Raj Industrial**.

^{68/} Sentenza del 26 settembre 2000, T-80/97, [EU:T:2000:216](#).

loro di verificarla mediante altri mezzi, laddove sussistano indizi obiettivi, chiari e concordanti che creano dubbi riguardo all'origine reale delle merci oggetto di suddetti certificati. A tale riguardo, dalla giurisprudenza risulta che i controlli *a posteriori* sarebbero in gran parte inutili se l'uso di certificati falsi potesse, da solo, giustificare la concessione di uno sgravio dei dazi doganali. Inoltre, sottolinea, dall'articolo 6, paragrafo 8, del regolamento di base risulta che, salvo in caso di omessa cooperazione, l'esattezza delle informazioni fornite dalle parti interessate e sulle quali la Commissione prevede di basare le sue conclusioni deve essere accertata con la massima accuratezza. Conseguentemente, questa stessa disposizione legittima non solo la possibilità, ma anche il dovere, incombente alla Commissione, di verificare i documenti che le sono forniti. Tale dovere, in materia di antidumping, si esercita ovviamente senza pregiudizio delle procedure specifiche previste al riguardo a vantaggio delle autorità doganali.

In terzo e ultimo luogo, il Tribunale ritiene che, applicando «per analogia» l'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha in realtà esaminato se la fabbricazione dei pezzi di bicicletta in Sri Lanka eludesse le misure antidumping riguardanti le biciclette originarie della Cina, tuttavia non facenti oggetto dell'inchiesta. Infatti, dalla lettera stessa dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base risulta che quest'ultimo si applica a «operazioni di assemblaggio», e la regola del 60% ivi contenuta si applica così al valore complessivo dei pezzi del «prodotto assemblato». Orbene, è pacifico che, nella specie, l'inchiesta non avesse ad oggetto le «operazioni di assemblaggio» di biciclette in Sri Lanka, né che fosse diretta in alcun modo alle biciclette «assemblate» in detto paese. Inoltre, poiché l'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base non costituisce una norma relativa all'origine, non può essere applicato «per analogia» al fine di determinare l'origine di una merce, tanto più che i criteri previsti da detta norma sono sostanzialmente differenti da quelli riguardanti le norme relative all'origine. Pertanto, nel caso di specie, la Commissione ha commesso un errore di diritto applicando per analogia l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

XI. VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO

Nella sentenza del 16 maggio 2017, *Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE* (T-122/15, con impugnazione pendente ⁶⁹, [EU:T:2017:337](#)), il Tribunale ha confermato la legittimità della decisione con la quale la Banca centrale europea (BCE) ai sensi delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base ⁷⁰, aveva qualificato la ricorrente, una banca di investimento e sviluppo nel Land del Baden-Württemberg (Germania), come «soggetto significativo». Questa qualifica aveva avuto la conseguenza di sottoporre la banca alla supervisione diretta della sola BCE piuttosto che alla supervisione condivisa del meccanismo di vigilanza unico (MVU), circostanza che la ricorrente contestava.

In primo luogo, il Tribunale rileva che dal sistema del regolamento di base risulta che il Consiglio ha delegato alla BCE una competenza esclusiva per quanto riguarda i compiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento. Secondo il Tribunale, l'articolo 6 del regolamento di base ha il solo obiettivo di permettere l'attuazione decentrata nell'ambito dell'MVU di tale competenza da parte delle autorità nazionali, sotto il controllo della BCE, nei confronti dei soggetti meno significativi e per quanto riguarda i compiti previsti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e da d) a i), di tale regolamento.

In secondo luogo, il Tribunale rileva come dall'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base risulta che la qualificazione come soggetto «significativo» può essere esclusa in «circostanze particolari», nozione

^{69/} Causa C-450/17 P, *Landeskreditbank Baden-Württemberg*.

^{70/} Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63).

che, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento quadro sull'MVU ⁷¹, deve essere interpretata in modo restrittivo. A tal proposito, dato che l'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento citato si riferisce a «circostanze specifiche e fattuali che rendono inappropriata la classificazione di un soggetto come significativo, tenuto conto degli obiettivi e dei principi del regolamento [di base]», ciò implica necessariamente che viene presa in considerazione soltanto l'ipotesi in cui l'esercizio di una vigilanza diretta da parte della BCE, sul presupposto della qualificazione di un soggetto come «significativo», sarebbe meno in grado di conseguire gli obiettivi del regolamento di base rispetto all'esercizio di una vigilanza diretta di tale soggetto da parte delle autorità nazionali. Tuttavia, da un'interpretazione letterale dell'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull'MVU non emerge l'ipotesi di una classificazione di un «soggetto significativo» in «meno significativo» in ragione del fatto che una vigilanza diretta da parte delle autorità nazionali nell'ambito dell'MVU sarebbe in grado di realizzare gli obiettivi del regolamento di base allo stesso modo di una vigilanza esercitata dalla sola BCE.

In terzo ed ultimo luogo, il Tribunale ha affermato che l'interpretazione dell'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull'MVU, alla luce dei requisiti dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allo stesso modo non può portare ad una tale ipotesi. Nella misura in cui le autorità nazionali, nel quadro dell'MVU, agiscono nell'ambito dell'attuazione decentrata di una competenza esclusiva dell'Unione, la sola competenza che può essere compromessa dall'esercizio di una vigilanza diretta della BCE è la competenza, in linea di principio spettante agli Stati membri, di attuare il diritto dell'Unione nel loro ordinamento giuridico, sottolineata all'articolo 291, paragrafo 1, TFUE. Tuttavia, la tutela di tale competenza non può implicare un'interpretazione dell'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull'MVU nel senso che esso impone di verificare caso per caso nei confronti di un soggetto rientrante nella qualificazione di significativo alla luce dei criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base qualora gli obiettivi di quest'ultimo possano essere realizzati anche per mezzo di una vigilanza diretta delle autorità nazionali. Infatti, siffatto esame sarebbe in diretto contrasto con due elementi che rivestono un ruolo fondamentale nella ratio dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base, ossia, da un lato, il principio secondo cui i soggetti significativi sono sottoposti alla sola supervisione della BCE e, dall'altro, l'esistenza di precisi criteri alternativi che permettono di qualificare la significatività di un ente finanziario. Il Tribunale conclude pertanto che la BCE ha giustamente definito la ricorrente come un «soggetto significativo» e respinge il ricorso.

Nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 13 dicembre 2017, *Crédit mutuel Arkéa/BCE* (T-712/15, [EU:T:2017:900](#)), e del 13 dicembre 2017, *Crédit mutuel Arkéa/BCE* (T-52/16, [EU:T:2017:902](#)), il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sui ricorsi proposti rispettivamente contro le decisioni della BCE, da un lato, del 5 ottobre 2015, che stabiliva i requisiti prudenziali applicabili al gruppo Crédit Mutuel e, dall'altro, del 4 dicembre 2015, che stabiliva nuovi requisiti prudenziali applicabili a questo gruppo e ai soggetti che lo compongono. La ricorrente ha contestato il ricorso alla vigilanza prudenziale su base consolidata del gruppo Crédit Mutuel, attuato dalla BCE, tramite la Confédération nationale du Crédit mutuel (CNCM), per il motivo che quest'ultima non era a suo avviso un istituto di credito, che non ci sarebbe alcun «gruppo Crédit mutuel» e che la BCE non potrebbe imporgli il requisito di fondi propri supplementari.

In merito al ricorso contro la decisione del 5 ottobre 2015, il Tribunale ritiene che il ricorrente conservi un interesse ad agire nei confronti di tale decisione, al fine di evitare che un eventuale annullamento della decisione che l'ha abrogata abbia come conseguenza che essa produca nuovamente effetti. Invero, qualora la decisione del 4 dicembre 2015 venisse annullata, le parti si troverebbero ricollocate nella situazione anteriore alla sua entrata in vigore, che sarebbe quindi nuovamente disciplinata dalla decisione impugnata.

Per quanto riguarda i due ricorsi contro la decisione del 5 ottobre 2015 e la decisione del 4 dicembre 2015, il Tribunale afferma che, per rispettare le finalità del regolamento base, l'articolo 2, paragrafo 21, lettera c), del

^{71/} Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (in prosieguo: il «regolamento quadro sull'MVU»).

regolamento quadro sull'MVU e le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013⁷² alle quali esso rimanda devono essere interpretati tenendo conto dell'intenzione del legislatore volta a consentire alla BCE di ottenere una visione d'insieme sui rischi che possono incidere su di un ente creditizio ed evitare un frazionamento della vigilanza prudenziale fra la BCE e le autorità nazionali. Per quanto riguarda la finalità specifica dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 575/2013, il Tribunale osserva che tale regolamento riguarda i requisiti prudenziali applicabili agli enti creditizi. In tale contesto, l'obiettivo perseguito dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 575/2013 emerge con chiarezza dalla sua formulazione. Esso consiste nell'offrire all'autorità competente la possibilità di derogare, in tutto o in parte, all'applicazione di taluni requisiti stabiliti nel regolamento a uno o più enti creditizi esistenti in uno stesso Stato membro che sono affiliati permanentemente ad un organismo centrale preposto al loro controllo, stabilito nel medesimo Stato membro. Parimenti, l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 575/2013 consente di derogare all'applicazione degli stessi requisiti prudenziali all'organismo centrale su base individuale. Tuttavia, nel caso di specie, le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 575/2013 non si applicano a norma di tale ultimo regolamento per valutare la possibilità di una deroga al rispetto dei requisiti su base individuale, ma si applicano invece attraverso il rinvio operato dall'articolo 2, paragrafo 21, lettera c), del regolamento quadro sull'MVU per verificare l'esistenza di un gruppo soggetto alla vigilanza prudenziale. Ne consegue che, nella specie, solo le finalità dell'articolo 2, paragrafo 21, lettera c), del regolamento quadro sull'MVU sono rilevanti ai fini della sua interpretazione, nonostante il rinvio che esso opera all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 575/2013.

Innanzitutto, per quanto riguarda l'assenza della qualità di ente creditizio in capo alla CNCM, il Tribunale ritiene che non emerga dalla normativa dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale che il concetto di «organismo centrale» debba essere inteso nel senso che implichi la qualità di ente creditizio. Inoltre, il Tribunale ritiene che il Crédit Mutuel, attraverso la CNCM, soddisfi tutte le condizioni stabilite dalla normativa dell'Unione in materia prudenziale per essere qualificato come un «gruppo» ai sensi di tale normativa. Infine, il Tribunale ritiene che la BCE non abbia commesso alcun errore nel basarsi sulla possibilità che il ricorrente lasciasse il gruppo Crédit Mutuel per imporgli fondi propri supplementari.

Respingendo così gli argomenti del ricorrente relativi all'assenza della qualità di ente creditizio in capo alla CNCM, all'assenza di un gruppo soggetto a vigilanza prudenziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 21, lettera c), del regolamento sull'MVU e dell'articolo 10 del regolamento n. 575/2013 e all'impossibilità di imporre fondi propri supplementari, il Tribunale respinge i due ricorsi nel loro complesso.

72/ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1, rettifiche in GU 2013, L 208, pag. 68 e in GU 2013, L 321, pag. 6).

XII. APPALTI PUBBLICI DELLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE

Nella causa in cui è stata pronunciata la sentenza del 4 luglio 2017, *European Dynamics Luxembourg e a./Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie* (T-392/15, [EU:T:2017:462](#)), il Tribunale è stato chiamato a specificare il campo di applicazione, da un lato, dei principi di libertà di prova e di libera produzione delle prove nel diritto dell'Unione e, dall'altro, dell'obbligo di motivazione allorquando l'amministrazione aggiudicatrice ritiene che l'offerta dell'offerente non sembri essere anormalmente bassa.

In primo luogo, il Tribunale rammenta che il principio vigente in materia di prova nel diritto dell'Unione è quello della libera produzione delle prove e che tale principio ha per corollario quello della libertà della prova, che conferisce alle parti la possibilità di produrre dinanzi al giudice dell'Unione qualsiasi elemento di prova ottenuto regolarmente che esse ritengano pertinente per suffragare le loro posizioni. I principi della libera produzione della prova e della libertà della prova devono tuttavia conciliarsi con i principi fondamentali del diritto dell'Unione quali quelli del diritto a un processo equo e alla parità delle armi. La libera produzione della prova deve così conciliarsi con il diritto per ciascuna parte di difendere i propri interessi senza alcun condizionamento esterno, segnatamente da parte del pubblico, e di essere tutelata contro l'uso improprio dei suoi atti processuali. Il Tribunale ne deduce che dal principio della libertà della prova discende che una parte dinanzi al Tribunale è legittimata, in linea di principio, a invocare a titolo di prova gli atti prodotti nel corso di un altro procedimento giudiziale di cui era essa stessa parte. Inoltre, il consenso della parte da cui proviene l'atto processuale non può costituire un presupposto per la ricevibilità di un atto proveniente da un'altra causa dinanzi al Tribunale. Infatti, se il consenso della parte da cui proviene l'atto può essere un elemento pertinente per valutarne l'adeguatezza dell'uso, impone che tale consenso sia ottenuto prima della sua produzione dinanzi al Tribunale a pena d'irricevibilità conferirebbe, alla parte da cui deriva, il potere di escluderlo privando il Tribunale della possibilità di pronunciarsi sull'adeguatezza del suo uso e, di conseguenza, di adempiere al suo obbligo di offrire a tutte le parti una ragionevole possibilità di presentare la propria causa e produrre prove, in condizioni che non le penalizzino nettamente rispetto al proprio avversario, il che è alla base del principio della parità delle armi. Spetta quindi al Tribunale, in ciascun caso, bilanciare, da un lato, la libertà di prova e, dall'altro, la tutela contro l'uso improprio degli atti processuali delle parti in procedimenti giudiziari.

Nel caso di specie, poiché la parte convenuta contestava la produzione da parte delle ricorrenti di una copia della relazione del comitato di valutazione dell'Agenzia europea del farmaco (EMA), il Tribunale constata che le ricorrenti possedevano tale relazione in quanto esse avevano presentato un'offerta a seguito di un bando di gara riguardante un appalto pubblico organizzato dall'EMA e in quanto, in qualità di offerente escluso, esse avevano chiesto i motivi di rigetto della loro offerta. Di conseguenza, le ricorrenti hanno regolarmente ottenuto tale relazione. Il fatto che tale relazione abbia in seguito formato un atto processuale nella causa che ha portato a una sentenza del Tribunale e che le ricorrenti non abbiano potuto ottenere il consenso da parte dell'EMA per utilizzarla nella presente causa non consentiva di qualificare il suo uso come inappropriato. Peraltro, alla luce del contenuto di tale documento e della libertà della prova delle ricorrenti, l'EMA non poteva validamente rifiutare che fosse divulgato alla convenuta. Di conseguenza, respingere in quanto irricevibile la produzione di tale documento sarebbe stato contrario alla buona amministrazione della giustizia in quanto un tale rigetto avrebbe limitato, senza giustificato motivo, la libertà della prova delle ricorrenti.

In secondo luogo, il Tribunale sottolinea che la valutazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, dell'esistenza di offerte anormalmente basse si effettua in due tempi. In un primo tempo, l'amministrazione aggiudicatrice deve valutare se le offerte presentate «appaiono» anormalmente basse, cioè se contengano un indizio atto a destare tale sospetto. Tale ipotesi ricorre segnatamente laddove il prezzo proposto in un'offerta presentata sia notevolmente inferiore a quello di altre offerte presentate o al prezzo corrente del mercato. Se le

offerte presentate non contengono un tale indizio e non appaiono quindi anormalmente basse, l'amministrazione aggiudicatrice può continuare la valutazione di tale offerta e la procedura di aggiudicazione dell'appalto. Se sussiste, invece, tale sospetto, l'amministrazione aggiudicatrice deve effettuare, in un secondo tempo, la verifica della composizione dell'offerta al fine di assicurarsi che quest'ultima non sia anormalmente bassa. Poiché l'obbligo di motivazione deve essere valutato segnatamente rispetto alle norme giuridiche applicabili, l'esistenza di tale esame in due tempi influisce sulla portata dell'obbligo di motivazione dell'amministrazione aggiudicatrice. Pertanto, qualora un'amministrazione aggiudicatrice selezioni un'offerta, essa non è tenuta a indicare esplicitamente, in risposta alle richieste di motivazione che le sono sottoposte a norma dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario ⁷³, i motivi per i quali l'offerta che ha scelto non le è apparsa anormalmente bassa. Infatti, se tale offerta è selezionata dall'amministrazione aggiudicatrice, ne consegue implicitamente ma necessariamente che essa ha ritenuto che non esistessero indizi che tale offerta fosse anormalmente bassa. Siffatti motivi, invece, devono essere portati a conoscenza dell'offerente escluso che ne faccia espressa richiesta.

XIII. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Nella causa in cui è stata pronunciata la sentenza del 4 luglio 2017, *Systema Teknolotzis/Commissione* (T-234/15, [EU:T:2017:461](#)), il Tribunale era stato adito con un ricorso proposto dal beneficiario di un progetto finanziato dall'Unione contro una decisione della Commissione che costituiva titolo esecutivo per il recupero di somme indebitamente versate. La Commissione sosteneva che il ricorso della ricorrente era irricevibile in quanto la decisione impugnata costituiva una decisione che confermava il suo precedente rifiuto di concedere agevolazioni di pagamento alla ricorrente.

Il Tribunale rammenta che, in presenza di un contratto che vincola il ricorrente ad una delle istituzioni dell'Unione, le giurisdizioni dell'Unione possono essere adite con ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE soltanto se l'atto impugnato mira a produrre effetti giuridici vincolanti che si pongono al di fuori della relazione contrattuale che vincola le parti e che implicano l'esercizio di pubblici poteri conferiti all'istituzione contraente in qualità di autorità amministrativa. Il giudice dell'Unione, se si riconoscesse competente a pronunciarsi sull'annullamento di provvedimenti che si iscrivono in un contesto contrattuale, rischierebbe non soltanto di svuotare di significato l'articolo 272 TFUE, che consente di attribuire la competenza giurisdizionale dell'Unione in forza di una clausola compromissoria, ma altresì, nel caso in cui il contratto non contenesse una siffatta clausola, di estendere la propria competenza giurisdizionale oltre i limiti delineati dall'articolo 274 TFUE, che affida ai giudici nazionali la competenza di diritto comune a conoscere delle controversie nelle quali l'Unione è parte.

Una decisione che forma titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 299 TFUE, come quella oggetto di causa, costituisce un atto impugnabile ex articolo 263 TFUE sicché la fondatezza di tale decisione può essere contestata soltanto dinanzi al giudice dell'annullamento. Il Tribunale considera che ciò vale, in particolare, quando una decisione che costituisce titolo esecutivo è adottata allo scopo di recuperare un credito sorto da un contratto stipulato da un'istituzione. Infatti, l'adozione di una simile decisione che costituisce titolo esecutivo rappresenta la manifestazione dell'esercizio da parte della Commissione delle sue prerogative di autorità pubblica e fissa definitivamente la sua volontà di procedere con il recupero dei propri crediti.

Innanzitutto, il Tribunale osserva che, affinché la decisione impugnata possa essere qualificata come decisione meramente confermativa, occorre, in particolare, che gli atti precedenti adottati dalla Commissione possano essere qualificati come decisioni avverso le quali si può proporre un ricorso di annullamento. Orbene, i rifiuti

^{73/} Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU 2012, L 298, pag. 1).

espressi dalla Commissione di concedere agevolazioni di pagamento, che sono nella specie gli atti precedenti, non producono effetti giuridici vincolanti che si pongono al di fuori delle relazioni contrattuali che vincolano la Commissione e la ricorrente. Di conseguenza, tali rifiuti non implicano l'esercizio di prerogative di autorità pubblica conferite alla Commissione. Essi non possono dunque essere qualificati come decisioni precedenti ai sensi della giurisprudenza sull'atto meramente confermativo. Infine, non si può parlare di un'elusione del termine del ricorso di annullamento, poiché i rifiuti di cui trattasi rientrano nell'ambito delle relazioni contrattuali tra la Commissione e la ricorrente e le contestazioni dinanzi al giudice dell'Unione, ai sensi dell'articolo 272 TFUE, dei diritti e degli obblighi contrattuali non sono soggette allo stesso termine di ricorso. Pertanto, la Commissione ha errato nell'affermare che il ricorso della ricorrente era irricevibile.

XIV. ACCESSO AI DOCUMENTI DELLE ISTITUZIONI

Nel 2017, il Tribunale ha avuto l'opportunità di pronunciare diverse importanti decisioni sull'accesso ai documenti. In particolare, si è espresso sulle condizioni di accesso ai documenti contenuti nel fascicolo amministrativo di un procedimento relativo ad un abuso di posizione dominante nonché a quelli elaborati da uno Stato membro, nel contesto di una procedura di infrazione. Il Tribunale ha inoltre fornito chiarimenti sulle richieste di accesso ai documenti detenuti dall'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) nell'ambito di una procedura per una domanda di autorizzazione all'uso di una sostanza chimica e a documenti relativi a richieste di offerte per tutti i lotti oggetto di un bando di gara.

1. DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO AMMINISTRATIVO DI UNA PROCEDURA DI ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

Nella causa sfociata nella sentenza del 28 marzo 2017, *Deutsche Telekom/Commissione* (T-210/15, [EU:T:2017:224](#)), il Tribunale è stato chiamato a esaminare la legittimità della decisione della Commissione che respinge la domanda della ricorrente di accedere a tutti i documenti contenuti nel fascicolo dell'inchiesta relativa agli abusi di posizione dominante aperta a suo carico. La Commissione aveva respinto tale domanda sulla base di una presunzione generale secondo la quale la divulgazione di tali documenti avrebbe pregiudicato, in linea di principio, la tutela degli interessi commerciali delle imprese coinvolte e la tutela degli obiettivi delle attività d'indagine.

Il Tribunale ritiene che la giurisprudenza relativa alla presunzione generale ammessa in materia di accesso ai documenti contenuti nel fascicolo amministrativo aperto nell'ambito di una procedura relativa ad una intesa debba applicarsi per analogia e per ragioni identiche all'accesso ai documenti contenuti nel fascicolo amministrativo aperto nell'ambito di un procedimento relativo ad un abuso di posizione dominante. In virtù di tale giurisprudenza, la Commissione ha il diritto di presumere, senza procedere ad un esame concreto e specifico di ciascuno di tali documenti, che la loro divulgazione avrebbe pregiudicato, in linea di principio, sia la tutela degli obiettivi delle attività ispettive e di indagine sia la tutela degli interessi commerciali delle imprese parti del procedimento, che si tratti sia di documenti che la Commissione ha scambiato con le parti nel procedimento o con terzi, sia di documenti interni che la Commissione ha elaborato per istruire il procedimento in questione.

Secondo il Tribunale, per quanto riguarda i procedimenti ex articolo 102 TFUE, una presunzione generale può derivare da disposizioni dei regolamenti nn. 1/2003 e 773/2004, che disciplinano specificamente il diritto di accesso ai documenti contenuti nei fascicoli della Commissione che riguardano tali procedimenti. Infatti, un

accesso generalizzato, sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001⁷⁴, ai documenti scambiati, nell'ambito di un procedimento ex articolo 102 TFUE, tra la Commissione e gli interessati da tale procedimento o i terzi porrebbe in pericolo l'equilibrio che il legislatore dell'Unione ha voluto garantire, nei regolamenti nn. 1/2003 e 773/2004, tra l'obbligo per le imprese interessate di comunicare alla Commissione le informazioni commerciali eventualmente delicate e la garanzia di una tutela rafforzata collegata, in forza del segreto d'ufficio e del segreto commerciale, alle informazioni trasmesse a tale titolo alla Commissione. Rilevando che, peraltro, tenuto conto della natura degli interessi protetti, va considerato che la sussistenza di una presunzione generale si impone indipendentemente dalla questione se la domanda di accesso riguardi un procedimento di indagine già chiuso o un procedimento pendente, il Tribunale conclude, nella specie, per il rigetto del ricorso.

2. DOCUMENTI ELABORATI DA UNO STATO MEMBRO NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PER INADEMPIMENTO

La causa che ha dato luogo alla sentenza del 28 aprile 2017, **Gameart/Commissione** (T-264/15, [EU:T:2017:290](#)), è stata l'occasione per il Tribunale di esaminare la questione inedita se i documenti elaborati da uno Stato membro, nel contesto di una procedura di infrazione, possano essere considerati documenti provenienti da un'istituzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 1049/2001, in modo tale che la suddetta istituzione sia competente a pronunciarsi su una domanda di accesso a tali documenti, che le è stata trasferita da uno Stato membro sulla base del secondo comma di tale disposizione. La causa trova origine in una domanda presentata dalla ricorrente dinanzi al Ministero degli Affari esteri polacco di accesso ai documenti riguardanti i procedimenti della Commissione relativi alla violazione del diritto dell'Unione da parte della legge polacca sui giochi d'azzardo. La domanda aveva in particolare ad oggetto copie delle lettere, in possesso del detto Ministero, che la Repubblica di Polonia aveva inviato alla Commissione riguardanti tali procedimenti. Dopo che il Ministero le aveva inviato la suddetta domanda, la Commissione aveva negato l'accesso ai documenti richiesti, basandosi sull'eccezione prevista all'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, vertente sulla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile. Contestando tale rifiuto, la ricorrente ha fatto valere che la Commissione non era competente ad adottare una decisione sulla sua domanda di accesso ai documenti controversi, i quali non rientrerebbero nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001. In particolare, essa ha sostenuto che l'articolo 5, secondo comma, di tale regolamento non può applicarsi ai citati documenti, dal momento che la suddetta disposizione riguarda solo i documenti che provengono da istituzioni dell'Unione.

A tal proposito, il Tribunale rileva che, ad eccezione dei casi specificamente previsti dall'articolo 5 del regolamento n. 1049/2001, e allorché ciò è dettato dall'obbligo di leale cooperazione previsto all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, le domande di accesso a documenti detenuti dalle autorità nazionali rimangono disciplinate, anche nel caso in cui tali documenti provengano dalle istituzioni dell'Unione, dalle norme nazionali applicabili a dette autorità, senza che le disposizioni del regolamento n. 1049/2001 si sostituiscano ad esse. Il Tribunale osserva che l'articolo 5 del regolamento n. 1049/2001 non contempla la possibilità di deferire alla Commissione una domanda di accesso a documenti che provengono da uno Stato membro. Infatti, dal tenore letterale di detta disposizione si evince esplicitamente che il relativo ambito di applicazione *ratione materiae* è limitato ai documenti «che provenga[no]» dalle istituzioni dell'Unione. Quindi, la Commissione non era competente a pronunciarsi sulla domanda di accesso ai documenti controversi.

Detta conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti della Commissione, né da quelli degli intervenienti, secondo cui la Commissione era competente ad esaminare la domanda di accesso ai documenti

^{74/} Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

che provenivano dalla Repubblica di Polonia, poiché detti documenti erano detenuti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001. Affinché la Commissione sia competente ad adottare una decisione che concede o nega l'accesso a un documento da essa detenuto, è necessario anche che essa riceva una domanda di accesso a tale documento validamente presentata alle condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 4, e dall'articolo 6 del regolamento n. 1049/2001, da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, o validamente deferita da uno Stato membro alle condizioni contemplate all'articolo 5 del citato regolamento. Orbene, si deve dichiarare che, nel caso di specie, la Commissione non ha validamente ricevuto una domanda di tal genere né da parte della ricorrente né da parte della Repubblica di Polonia.

3. DOCUMENTI DETENUTI DALL'ECHA NELL'AMBITO DI UNA PROCEDURA PER UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI UNA SOSTANZA CHIMICA

Nella causa in cui è stata pronunciata la sentenza del 13 gennaio 2017, *Deza/ECHA* (T-189/14, [EU:T:2017:4](#)), il Tribunale è stato investito di un ricorso per l'annullamento delle decisioni con le quali l'ECHA aveva autorizzato terzi ad accedere a determinate informazioni contenute nel fascicolo presentato dalla ricorrente nel contesto della procedura di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006⁷⁵, su una domanda di autorizzazione dell'uso di una sostanza chimica. A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente si è basata, in particolare, sull'esistenza di una presunzione generale di riservatezza delle informazioni presentate nell'ambito della procedura di autorizzazione prevista da tale regolamento.

Su questo punto, il Tribunale osserva che, a differenza delle situazioni in relazione alle quali la Corte e il Tribunale hanno ammesso che le presunzioni generali di diniego di accesso ai documenti erano applicabili, il regolamento n. 1907/2006 disciplina espressamente il rapporto fra tale regolamento e il regolamento n. 1049/2001. Infatti, l'articolo 118 del regolamento n. 1907/2006 prevede che ai documenti detenuti dall'ECHA si applica il regolamento n. 1049/2001. Esso non disciplina in maniera restrittiva l'uso dei documenti contenuti nel fascicolo relativo ad una procedura di autorizzazione per l'uso di una sostanza chimica. Non può pertanto ammettersi che, nell'ambito della procedura di autorizzazione prevista dal regolamento n. 1907/2006, i documenti comunicati all'ECHA vengano considerati manifestamente coperti, in via integrale, dall'eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali dei richiedenti l'autorizzazione. Se è vero che tale eccezione è eventualmente applicabile a taluni dei documenti comunicati all'ECHA, tuttavia, ciò non avviene necessariamente nel caso di tutti i documenti o dell'intero contenuto di tali documenti. Quantomeno, spetta all'ECHA verificare tale circostanza tramite un esame concreto ed effettivo di ciascun documento, come richiesto dall'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

Il Tribunale ricorda inoltre che, sebbene il principio dell'accesso più ampio possibile del pubblico ai documenti debba, in linea di principio, essere rispettato nel caso dei documenti in possesso dell'ECHA, tale principio è tuttavia soggetto a taluni limiti fondati su ragioni di interesse pubblico o privato. Esso ritiene però che nel caso di specie non risulti che la divulgazione delle informazioni controverse che rappresentano una mera raccolta di dati descrittivi, i quali sono accessibili al pubblico, possa bastare ad arrecare pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali della ricorrente. Secondo il Tribunale, è solo se le valutazioni effettuate dalla ricorrente in occasione

^{75/} Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, rettifiche in GU 2007, L 136, pag. 3).

di tale lavoro di compilazione avessero presentato un plusvalore – ossia qualora esse fossero consistite, ad esempio, in conclusioni scientifiche nuove o in considerazioni concernenti una strategia innovativa idonea a procurare all'impresa un vantaggio commerciale sui suoi concorrenti – che esse sarebbero rientrate negli interessi commerciali di cui l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 assicura la tutela.

4. DOCUMENTI RELATIVI ALLE DOMANDE DI OFFERTA ATTINENTI A TUTTI I LOTTI OGGETTO DI UN BANDO DI GARA

Nella causa in cui è stata pronunciata la sentenza del 14 dicembre 2017, *Evropaiki Dynamiki/Parlamento* (T-136/15, [EU:T:2017:915](#)), il Tribunale è stato chiamato a esaminare la legittimità della decisione con la quale il Parlamento aveva rigettato la domanda della ricorrente di accedere ai documenti del Parlamento relativi alle domande di offerta attinenti a tutti i lotti oggetto del bando di gara emanato da questa istituzione. Il Parlamento aveva respinto detta domanda facendo valere, in particolare, l'eccezione al diritto di accesso relativo alla tutela degli interessi commerciali.

Con riguardo a tale eccezione, in primo luogo, il Tribunale rileva che, se è vero che la Corte ha riconosciuto l'esistenza di presunzioni generali di riservatezza applicabili a categorie di documenti in ragione della loro natura in una pluralità di casi, ivi incluso al riguardo di offerte di offerenti nell'ambito dell'esecuzione di pubblici appalti ⁷⁶, per quanto riguarda domande di offerta, una presunzione generale di pregiudizio agli interessi commerciali non può fondarsi né sulla giurisprudenza relativa all'accesso alle offerte di offerenti, né, in via più generale, su un ragionamento analogo a quello seguito nelle sentenze Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau ⁷⁷, vertente sulla procedura di controllo degli aiuti di Stato, e, Commissione/Éditions Odile Jacob ⁷⁸, relativa a un'operazione di concentrazione. Infatti, le controversie all'origine di tali due sentenze presentavano una caratteristica comune, ossia l'esistenza, in una disciplina specifica diversa dal regolamento n. 1049/2001, di norme che delimitavano con precisione l'accesso al fascicolo o ai documenti richiesti, sia per quanto riguarda le persone che le informazioni stesse. Orbene, contrariamente a un bando di gara d'appalto e a un avviso di aggiudicazione di un appalto, una domanda di offerta formulata dall'amministrazione aggiudicatrice in esecuzione di un contratto quadro non è oggetto di alcuna specifica disposizione del regolamento finanziario o del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 ⁷⁹, che definisca o circoscriva esattamente le informazioni contenute nella stessa che devono o possono essere comunicate dall'amministrazione aggiudicatrice agli offerenti o agli altri candidati. Non si può pertanto considerare che il regolamento finanziario e il regolamento delegato contengono precise disposizioni di comunicazione delle informazioni comprese nelle domande di offerta formulate dall'amministrazione aggiudicatrice in esecuzione di un contratto quadro.

In secondo luogo, il Tribunale sottolinea che, tenuto conto della natura e dell'oggetto di una domanda di offerta formulata dall'amministrazione aggiudicatrice in esecuzione di un contratto quadro, non è possibile presumere che un tale documento includa elementi economici e tecnici propri del contraente o indichi in dettaglio il know-how specifico dello stesso. Al contrario, una domanda di offerta, che proviene dall'amministrazione aggiudicatrice e non già dai suoi contraenti, include in genere una descrizione degli incarichi che l'amministrazione aggiudicatrice

^{76/} Si vedano, in tal senso, le sentenze del 29 gennaio 2013, *Cosepuri/EFSA*, T-339/10 e T-532/10, [EU:T:2013:38](#), punto 101, e del 21 settembre 2016, *Secolux/Commissione*, T-363/14, [EU:T:2016:521](#), punto 59.

^{77/} Sentenza del 29 giugno 2010, C-139/07, [EU:T:2010:376](#).

^{78/} Sentenza del 28 giugno 2012, C-404/10, [EU:T:2012:393](#).

^{79/} Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento finanziario (GU 2012, L 362, pag. 1).

intende far eseguire in forza del contratto quadro che ha sottoscritto con il contraente. In linea di principio, soltanto in risposta a tale domanda di offerta quest'ultimo fornirà dettagli circa le prestazioni che esso ritiene di poter fornire all'amministrazione aggiudicatrice, il profilo degli esperti che potrà mettere a disposizione e il costo delle sue prestazioni. Inoltre, il Parlamento non può sostenere che la divulgazione di domande di offerta comprometterebbe i suoi interessi per il motivo che essa potrebbe svelare il suo «profilo di committente» sul mercato. Di conseguenza, il Parlamento non poteva avvalersi dell'eccezione al diritto di accesso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, attinente alla protezione degli interessi commerciali, per rifiutare di svolgere una valutazione concreta e individuale dei documenti richiesti.

Inoltre, per quanto riguarda la questione se una deroga all'obbligo di effettuare una valutazione concreta e individuale dei documenti richiesti potesse essere consentita a causa dell'esistenza di un carico di lavoro irragionevole, il Tribunale procede a verificare se, nel caso di specie, siano soddisfatte le tre condizioni cumulative previste dalla giurisprudenza, ossia, in primo luogo, se il carico di lavoro rappresentato dalla valutazione specifica e concreta dei documenti richiesti appaia irragionevole, in secondo luogo, se il Parlamento abbia tentato di trovare un accordo con la ricorrente e, in terzo luogo, se esso abbia effettivamente considerato soluzioni alternative a un esame specifico e concreto dei documenti richiesti. Ritiene che, nelle circostanze molto specifiche del caso di specie, alla luce del carico di lavoro richiesto, della proposta formulata dal Parlamento e del comportamento della ricorrente, il Parlamento poteva invocare un carico di lavoro irragionevole per rifiutare di valutare in maniera specifica e concreta tutti i documenti richiesti senza essere tenuto, in assenza di alternative ipotizzabili, a indicare in modo circostanziato, nella sua decisione, le ragioni per le quali tali altre opzioni comportavano, anch'esse, un carico di lavoro irragionevole. Il Parlamento poteva, quindi, negare per intero l'accesso a tali documenti, senza che occorresse invitarlo a produrre una copia dei documenti che lo stesso aveva effettivamente valutato.

XV. FUNZIONE PUBBLICA

L'anno 2017 è stato ricco di sviluppi giurisprudenziali in materia di funzione pubblica.

Nella causa in cui è stata emessa la sentenza del 24 aprile 2017, *HF/Parlamento* (T-584/16, [EU:T:2017:282](#)), il Tribunale ha dovuto pronunciarsi su una domanda diretta all'annullamento della decisione del Parlamento di non rinnovare il contratto di agente contrattuale ausiliario della ricorrente.

A tal riguardo, il Tribunale dichiara che, per riconoscere l'intervenuta adozione da parte dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del Parlamento europeo (in prosieguo: l'«AACC») di una decisione sul rinnovo di un contratto, occorre che essa sia frutto di un riesame dell'interesse del servizio e dell'interessato da parte della suddetta autorità e che quest'ultima abbia valutato ex novo le condizioni contrattuali del contratto iniziale recanti già la data di scadenza del contratto. Pertanto, una decisione in tal senso può essere imputata all'amministrazione solo se adottata o al termine di un procedimento all'uopo specificamente previsto o in risposta alla domanda dell'interessato presentata ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») quale persona cui esso si applica.

Il Tribunale rileva inoltre che, ove l'AACC decida, in linea con quanto previsto nel regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (in prosieguo: il «RAA»), di non avvalersi della facoltà ivi prevista di prorogare il contratto di assunzione di un agente, una siffatta decisione di non rinnovo può essere adottata solo dopo che l'interessato è stato messo nelle condizioni di far conoscere fruttuosamente il suo punto di vista, se del caso, attraverso una semplice comunicazione dell'AACC indicante la sua intenzione di non avvalersi di tale facoltà, in uno scambio scritto o verbale, quand'anche di breve durata. Questo scambio deve essere avviato dall'AACC, sulla quale grava l'onere della prova. Nel caso di specie, il Tribunale rileva che l'AACC ha violato il diritto della ricorrente di essere sentita. Esso ritiene tuttavia che l'audizione formale della ricorrente prima dell'adozione della decisione impugnata,

alla luce degli elementi dedotti dalla ricorrente in fase contenziosa, non avrebbe portato a un risultato differente quanto al rinnovo del suo contratto.

Nella causa sfociata nella sentenza del 24 aprile 2017, **HF/Parlamento** (T-570/16, [EU:T:2017:283](#)), il Tribunale era stato investito di un ricorso contro una presunta decisione implicita dell'amministrazione (in tal caso, ancora una volta l'AACC del Parlamento) che respingeva una domanda di assistenza ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto in materia di molestie psicologiche. Tale causa ha offerto al Tribunale l'opportunità di chiarire la portata di una decisione amministrativa di avviare un'indagine amministrativa in risposta a tale richiesta ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, che concede all'amministrazione un termine di risposta di quattro mesi.

Dopo aver ricordato la giurisprudenza secondo cui l'amministrazione è tenuta a intervenire rapidamente in presenza di un principio di prova di molestie psicologiche al fine di far luce sui presunti fatti ⁸⁰, il Tribunale precisa che se l'AACC non fornisce alcuna risposta a una richiesta di assistenza entro il termine di quattro mesi previsto dallo Statuto, stabilito dall'articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, può considerarsi intervenuta una decisione implicita di tale autorità recante rigetto della domanda di assistenza. In tale ipotesi, si deve presumere che detta autorità non abbia ritenuto che gli elementi forniti a sostegno della domanda di assistenza costituissero un principio di prova sufficiente della sussistenza dei fatti dedotti dai quali derivasse l'obbligo di assistenza, i quali, nel caso di specie, vertevano su un'asserita violazione dell'articolo 12 bis dello Statuto.

Il Tribunale rileva tuttavia che tale situazione è diversa da quella in esame nel presente caso in cui, in risposta a una domanda di assistenza, l'AACC aveva ritenuto che vi fossero principi di prova sufficienti, che rendevano necessario aprire un'indagine amministrativa per accertare se i presunti fatti costituissero molestie psicologiche o sessuali ai sensi dell'articolo 12 bis dello Statuto. In una simile situazione, occorre necessariamente che tale indagine sia portata a termine affinché l'amministrazione, alla luce delle conclusioni della relazione d'indagine, possa prendere una posizione definitiva al riguardo, che le consenta allora di archiviare la domanda di assistenza, oppure, qualora i fatti dedotti risultino accertati e rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 12 bis dello Statuto, segnatamente di promuovere un procedimento disciplinare al fine, se del caso, di adottare sanzioni disciplinari nei confronti della persona implicata. Orbene, secondo il Tribunale, scopo stesso dell'indagine amministrativa è confermare o smentire la sussistenza di molestie psicologiche ai sensi dell'articolo 12 bis dello Statuto. Pertanto, l'AACC non può anticipare l'esito dell'indagine, ed è anzi tenuta a non prendere posizione, neppure implicitamente, sulla sussistenza delle dedotte molestie prima di aver ottenuto l'esito dell'indagine amministrativa. A tal riguardo, sottolinea il Tribunale, l'amministrazione resta obbligata a portare a termine l'indagine amministrativa, a prescindere dalla circostanza che le dedotte molestie siano nel frattempo cessate, e anche nel caso in cui l'autore della domanda di assistenza o la persona chiamata in causa abbia lasciato l'istituzione. Tuttavia, dato che, contrariamente a quanto avviene in materia disciplinare, lo Statuto non prevede disposizioni specifiche quanto al termine entro cui un'indagine amministrativa deve essere svolta dall'amministrazione, in particolare in materia di molestie psicologiche, la circostanza che un'indagine amministrativa, avviata in risposta alla domanda di assistenza entro un termine di quattro mesi successivamente alla presentazione di tale domanda, sia ancora in corso al di là di tale termine non consente di imputare all'amministrazione una decisione implicita con cui l'AACC avrebbe negato la sussistenza dei fatti dedotti nella domanda di assistenza, o con cui avrebbe ritenuto che questi non configurassero molestie psicologiche ai sensi dell'articolo 12 bis dello Statuto.

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 14 settembre 2017, **Bodson e a./BEI** (T-504/16 e T-505/16, [EU:T:2017:603](#)), il Tribunale è stato chiamato ad esaminare la domanda dei ricorrenti, agenti della Banca europea degli investimenti (BEI), diretta, da un lato, all'annullamento delle decisioni, contenute nelle buste paga del febbraio 2013 e dei mesi successivi, che applicano ai ricorrenti la decisione del consiglio di amministrazione della BEI del

^{80/} Sentenze del 26 gennaio 1989, **Koutchoumoff/Commissione**, 224/87, [EU:C:1989:38](#), punti 15 e 16; del 25 ottobre 2007, **Lo Giudice/Commissione**, T-154/05, [EU:T:2007:322](#), punto 136, e del 6 ottobre 2015, **CH/Parlamento**, F132/14, [EU:F:2015:115](#), punto 87.

18 dicembre 2012 e la decisione del comitato direttivo della BEI del 29 gennaio 2013. Più in particolare, i ricorrenti hanno sostenuto, in via di eccezione, che le dette decisioni, di cui le buste paga costituivano applicazione, erano illegittime. Tale illegittimità si sarebbe basata sul fatto che esse non consentivano di applicare il metodo stabilito dalla decisione del Consiglio di amministrazione della BEI del 22 settembre 2009, la cui applicazione era prevista per una durata di sette anni, secondo cui l'adeguamento annuale degli stipendi base era il risultato di un calcolo basato sul tasso d'inflazione in Lussemburgo.

Al riguardo, il Tribunale inizia con il rilevare che, se la BEI non contestava il fatto che l'applicazione del metodo del 2009 avrebbe dovuto portare a un aumento degli stipendi base superiore a quello di cui avevano effettivamente beneficiato i ricorrenti, essa sosteneva in particolar modo che il metodo non era vincolante e che, in ogni caso, era stato modificato dalle decisioni impugnate in via di eccezione.

Il Tribunale rigetta, tuttavia, questi due argomenti. Per quanto riguarda, in primo luogo, il carattere vincolante del metodo del 2009, il Tribunale ricorda che la BEI dispone di un potere discrezionale per fissare e modificare unilateralmente gli elementi della retribuzione del proprio personale e, di conseguenza, per bloccare e aggiornare gli stipendi base di tale personale. Tuttavia, esso sottolinea che la BEI, nell'ambito di tale potere discrezionale, può decidere di stabilire, in anticipo, in un primo tempo e per un determinato periodo, criteri che regolamentano la fissazione, in un secondo tempo, degli aggiornamenti periodici della tabella di calcolo degli stipendi base del suo personale e vincolarsi così a rispettare tali criteri al momento degli adeguamenti annuali di tali stipendi durante detto periodo. In considerazione di tali criteri, il Tribunale ritiene che, adottando la decisione del 22 settembre 2009, la BEI si sia vincolata, con una decisione autonoma, a rispettare il metodo del 2009 per il periodo di validità della stessa, ossia sette anni, nell'esercizio del suo potere discrezionale. Di conseguenza, la BEI non può avvalersi, nell'ambito dell'adeguamento annuale della tabella di calcolo degli stipendi base del suo personale, di un margine di discrezionalità eccedente i criteri stabiliti in tale metodo.

In secondo luogo, per quanto riguarda la modifica del metodo del 2009 da parte delle decisioni impugnate in via di eccezione, il Tribunale osserva che la decisione del 18 dicembre 2012 non solo non contiene disposizioni che abrogano, sospendono o modificano la decisione che istituisce il metodo del 2009, ma non contiene alcun riferimento a questa decisione. Inoltre, sottolinea, queste decisioni, sebbene entrambe adottate dallo stesso organismo e con la stessa procedura, sono di natura diversa e hanno scopi distinti. Infatti, la decisione del 22 settembre 2009, pur essendo stata adottata nell'ambito della preparazione del bilancio del 2010, ha natura regolamentare e pluriennale in quanto prevede un metodo che disciplina, per diversi anni, l'adeguamento annuale di uno degli elementi della retribuzione del personale, ossia la tabella di calcolo degli stipendi base. Invece, la decisione del 18 dicembre 2012 è un atto di natura essenzialmente finanziaria che adotta il programma operativo della BEI per il periodo 2013-2015, fissando, in tale contesto, il tasso di aumento del bilancio delle spese del personale per il personale in servizio per un determinato anno, nel caso di specie il 2013, e di cui non si sostiene che contenesse disposizioni regolamentari relative alla retribuzione del personale della BEI. In tali circostanze, il Tribunale dichiara che non si può ritenere che la decisione del 18 dicembre 2012 abbia modificato il metodo del 2009. Lo stesso vale, per gli stessi motivi e a fortiori, in quanto essa è emanata dal comitato direttivo e non dal consiglio d'amministrazione, per la decisione del 29 gennaio 2013.

Pertanto, conclude il Tribunale, le decisioni del 18 dicembre 2012 e del 29 gennaio 2013 hanno violato la decisione del 22 settembre 2009 e sono quindi illegittime. Lo stesso vale per le decisioni contenute nelle buste paga dei ricorrenti del febbraio 2013 e dei mesi successivi, prese sulla base di tali decisioni.

Nella sentenza del 26 ottobre 2017, *Paraskevaïdis/Cedefop* (T-601/16, [EU:T:2017:757](#)), il Tribunale si è pronunciato sul ricorso diretto, da una parte, all'annullamento della decisione del direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) del 4 novembre 2015 di non promuovere il ricorrente al grado AD 12 per l'esercizio di promozione 2015 e, dall'altra parte, al risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe asseritamente subito a causa di tale decisione. Il ricorrente sosteneva in particolare che la decisione impugnata era viziata da un difetto di motivazione. In tal senso, deduceva, da un lato, che la suddetta decisione si riassumeva in un elenco

di nomi dei funzionari promossi e, dall'altro, che, dal momento che la decisione che respingeva il suo reclamo era implicita, essa non conteneva alcuna motivazione.

Il Tribunale ricorda che, sebbene l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») non sia tenuta a motivare una decisione di promozione né nei confronti del suo destinatario, né nei confronti dei candidati non promossi, essa ha, per contro, l'obbligo di motivare la sua decisione che rigetta un reclamo presentato in forza dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, da parte di un candidato non promosso, in quanto si presume che la motivazione di tale decisione coincida con la motivazione della decisione contro la quale il reclamo è stato diretto. Pertanto, la motivazione deve intervenire al più tardi al momento del rigetto del reclamo. Il Tribunale indica, inoltre, che una decisione deve essere considerata sufficientemente motivata quando è stata adottata in un contesto noto al funzionario interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti. Tuttavia, alla luce dell'importanza dell'obbligo di motivazione per quanto riguarda i diritti della difesa, è solo in via eccezionale che il contesto in cui è stata adottata una decisione di non promuovere confermata implicitamente dal reclamo può costituire un principio di motivazione della suddetta decisione. Pertanto, un principio di motivazione non può sussistere in assenza di qualsiasi indicazione da parte dell'APN riguardante la situazione specifica del ricorrente e il confronto dei suoi meriti con quelli degli altri funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, alla luce dei criteri di cui all'articolo 45 dello Statuto.

Nel caso di specie il Tribunale ritiene che la mera presenza di elementi di valutazione critica nei rapporti informativi del ricorrente e in alcune lettere e messaggi di posta elettronica, a volte molto vecchi, riguardanti il ricorrente, non consentisse a quest'ultimo di comprendere il modo in cui i criteri sanciti all'articolo 45 dello Statuto erano stati applicati alla sua situazione, giustificando, al termine di una comparazione dei meriti dei funzionari promuovibili per l'esercizio di promozione 2015, la decisione di non promuoverlo. Al contrario, è solo promuovendo un ricorso giurisdizionale che il ricorrente ha potuto comprendere, a seguito della lettura delle spiegazioni contenute nel controricorso del Cedefop, il modo in cui tali critiche erano state prese in considerazione nell'ambito dell'applicazione alla sua situazione dei criteri di valutazione dei meriti in materia di promozione previsti all'articolo 45 dello Statuto. Ne consegue che il contesto in cui è stata adottata la decisione impugnata non poteva essere considerato una motivazione, ancorché insufficiente, della suddetta decisione. Di conseguenza, il Tribunale annulla la decisione impugnata per il difetto totale di motivazione, poiché un tale vizio non può essere sanato in fase di procedimento giurisdizionale.

Per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei danni che il ricorrente sostiene di aver subito a causa dell'adozione della decisione impugnata, il Tribunale, considerato che quest'ultima è viziata da un difetto di motivazione e deve essere annullata per tale motivo, ritiene di non essere in grado di valutare la sua fondatezza al termine di un esame dei motivi relativi all'illegittimità interna di tale decisione, e non può concludere che esista un danno certo derivante dal rifiuto di promozione del ricorrente. Con riferimento alla parte del danno morale risultante dal difetto di motivazione della decisione impugnata, il Tribunale ritiene che il ricorrente fosse stato posto in una situazione di incertezza quanto alle ragioni della sua mancata promozione ben oltre il termine in cui doveva intervenire la risposta al reclamo, circostanza che lo ha costretto a instaurare un procedimento giudiziario per ottenere spiegazioni a tal riguardo. I sentimenti di ingiustizia, di incomprendimento o addirittura di frustrazione così causati al ricorrente gli hanno cagionato un danno morale particolare, che non può essere adeguatamente risarcito dal solo annullamento della decisione impugnata. In tali circostanze, il Tribunale, valutando il danno subito ex aequo et bono, ritiene che l'assegnazione di un importo di EUR 2 000 rappresenti un risarcimento adeguato della parte del danno morale risultante dal vizio di motivazione della decisione impugnata assertedo dal ricorrente.

Nella causa in cui è stata pronunciata la sentenza del 5 dicembre 2017, *Tuerck/Commissione* (T-728/16, [EU:T:2017:865](#)), il Tribunale è stato chiamato a decidere su una domanda di annullamento della decisione della Commissione che confermava il trasferimento al regime pensionistico dell'Unione dei diritti a pensione acquisiti dalla ricorrente prima della sua entrata in servizio dell'Unione. Tale causa ha consentito al Tribunale di chiarire il metodo di calcolo

del capitale da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento, nel sistema pensionistico dell'Unione, dei diritti a pensione precedentemente acquisiti da un funzionario in un regime nazionale.

La ricorrente sosteneva principalmente che l'Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione non aveva diritto, come aveva fatto, a dedurre dal capitale trasferito dalla Deutsche Rentenversicherung Bund (organismo federale di assicurazione pensionistica, Germania) un tasso d'interesse semplice del 3,1% all'anno tra la data di presentazione della domanda di trasferimento e la data del trasferimento effettivo. A tal riguardo, la ricorrente ha sostenuto che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, delle disposizioni generali di applicazione degli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello Statuto⁸¹, la detrazione dell'importo che rappresenta la rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e il trasferimento effettivo poteva essere effettuata in modo «forfettario» solo se l'ente presso il quale erano stati acquisiti i diritti a pensione prima della data di registrazione della richiesta di trasferimento non era stato in grado di comunicare il valore di tali diritti. Orbene, secondo la ricorrente, l'organismo nazionale avrebbe effettivamente comunicato al PMO il valore dei suoi diritti a pensione alla data di registrazione della sua richiesta di trasferimento.

Il Tribunale ritiene che dalla formulazione chiara e precisa delle disposizioni applicabili, segnatamente l'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto e l'articolo 7, paragrafo 1, delle disposizioni generali di applicazione degli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello Statuto, emerge che le decisioni di riconoscimento di abbuono di annualità sono fondate sull'importo del capitale trasferibile alla data di registrazione della domanda, quale comunicato dalle autorità nazionali o internazionali competenti all'APN, detratto, eventualmente, l'importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data di registrazione della domanda e quella del trasferimento effettivo. Da tali disposizioni risulta anche che solo in caso di impossibilità, per l'ente nazionale o internazionale competente, di comunicare l'ammontare dei diritti a pensione alla data di registrazione della domanda, un interesse semplice al tasso del 3,1% viene detratto dal capitale attualizzato effettivamente trasferito. Pertanto, il Tribunale conclude che, nel caso in cui le autorità nazionali o internazionali competenti abbiano comunicato all'APN l'ammontare dei diritti a pensione alla data di registrazione della domanda, quest'ultima autorità non può operare alcuna detrazione su tale importo e il calcolo delle annualità di pensione statutaria deve quindi essere effettuato sulla base dell'intero importo di cui trattasi. Secondo il Tribunale, la sola detrazione imposta dallo Statuto è quella dell'importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo del capitale attualizzato a tale data. In ogni caso, non spetta alla Commissione determinare o «attualizzare» l'importo del capitale che rappresenta materialmente i diritti a pensione maturati, alla data di registrazione della domanda di trasferimento, in base alle attività anteriori del funzionario interessato. Di conseguenza, operando sul capitale attualizzato effettivamente trasferito la detrazione di un interesse semplice del 3,1% per ogni anno trascorso tra la data di presentazione della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo, anche se, nelle particolari circostanze del caso di specie, l'organismo nazionale di assicurazione interessato non era impossibilitato a comunicarle l'ammontare dei diritti a pensione maturati dalla ricorrente alla data di registrazione della sua domanda, la Commissione aveva commesso un errore di diritto.

Nella causa sfociata nella sentenza del 13 dicembre 2017, *Arango Jaramillo e a./BEI* (T-482/16 RENV, [EU:T:2017:901](#)), il Tribunale è stato invitato a esaminare la domanda dei ricorrenti, diretta in particolare all'annullamento delle decisioni della BEI, contenute nei loro fogli paga del febbraio 2010, di aumentare i loro contributi al regime pensionistico. Avendo ad oggetto la nozione di «termine ragionevole» per la proposizione di un ricorso applicabile alle controversie tra la BEI e i suoi agenti, tale causa segue la causa che ha dato luogo alla sentenza *Riesame*

^{81/} Disposizioni generali di applicazione degli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello Statuto, adottate con decisione C(2011) 1278 della Commissione, del 3 marzo 2011, pubblicate nelle Informazioni amministrative n. 17-2011 del 28 marzo 2011.

Arango Jaramillo e a./BEI⁸², con la quale la Corte aveva annullato la sentenza **Arango Jaramillo e a./BEI**⁸³. Secondo la Corte, quest'ultima aveva violato la coerenza del diritto dell'Unione in quanto aveva interpretato la nozione di «termine ragionevole» come un periodo di tre mesi, la cui scadenza comportava automaticamente il carattere tardivo del ricorso e, di conseguenza, l'irricevibilità dello stesso, senza che al giudice dell'Unione fosse richiesto di tener conto delle circostanze del caso di specie.

A tal proposito, il Tribunale inizia con il ricordare che, sebbene nessuna norma del diritto dell'Unione contenga indicazioni sul termine di ricorso applicabile alle controversie tra la BEI e i suoi agenti, la conciliazione tra, da un lato, il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, e, dall'altro, l'esigenza della certezza del diritto, richiede che tali controversie vengano portate dinanzi al giudice dell'Unione entro un termine ragionevole. Passando ad esaminare se il ricorso potesse essere considerato proposto entro un termine ragionevole, il Tribunale ritiene che, prendendo in considerazione, da un lato, le circostanze particolari del caso e, dall'altro, la giurisprudenza che instaura a beneficio dei ricorrenti una forte presunzione quanto al carattere ragionevole del termine di ricorso indicativo di tre mesi, maggiorato del termine in ragione della distanza di dieci giorni, il ricorso dei ricorrenti presentato nella fattispecie entro un termine di tre mesi e undici giorni dev'essere considerato proposto entro un termine ragionevole. Il Tribunale precisa inoltre che il termine di ricorso di tre mesi, come emerge dalla giurisprudenza, maggiorato del termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni, non può applicarsi nella specie come termine di decadenza, ma può unicamente servire come elemento di raffronto pertinente. In tale contesto, il Tribunale rileva che la BEI non adduce alcun argomento diretto a dimostrare che il superamento del detto termine di un giorno (o addirittura di qualche secondo nella notte dal 25 al 26 maggio 2010) basti a privare il termine di cui trattasi del suo carattere «ragionevole», nel senso che tale differenza possa effettivamente compromettere l'esigenza di certezza del diritto in virtù della quale, dopo il decorso di un certo termine, gli atti adottati dagli organi dell'Unione diventano definitivi.

XVI. CONTENZIOSO IN MATERIA RISARCITORIA

Nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 10 gennaio 2017, **Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea** (T-577/14, con impugnazione pendente⁸⁴, [EU:T:2017:1](#)), del 1° febbraio 2017, **Aalberts Industries/Unione europea** (T-725/14, [EU:T:2017:47](#)), del 1° febbraio 2017, **Kendrion/Unione europea** (T-479/14, con impugnazione pendente⁸⁵, [EU:T:2017:48](#)), e del 1° febbraio 2017, **ASPLA et Armando Álvarez/Unione europea** (T-40/15, con impugnazione pendente⁸⁶, [EU:T:2017:105](#)), il Tribunale si è pronunciato su domande fondate sull'articolo 268 TFUE con cui si chiedeva il risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero sofferto a causa dell'eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale, in vari casi relativi all'applicazione dell'articolo 101 del TFUE.

^{82/} Sentenza del 28 febbraio 2013, C-334/12 RX-II, [EU:C:2013:134](#).

^{83/} Sentenza del 19 giugno 2012, T-234/11, [EU:T:2012:311](#).

^{84/} Cause C-138/17 P, **Unione europea/Gascogne Sack Deutschland e Gascogne**, e C-146/17 P, **Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea**.

^{85/} Causa C-150/17 P, **Unione europea/Kendrion**

^{86/} Causa C-174/17 P, **Unione europea/ASPLA e Armando Álvarez**, e C-222/17 P, **ASPLA e Armando Álvarez/Unione europea**.

Il Tribunale ricorda innanzitutto che la responsabilità extracontrattuale dell'Unione può sorgere quando sono soddisfatte tre condizioni cumulative, vale a dire l'illegittimità del comportamento addebitato all'istituzione interessata, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità tra questo comportamento e il presunto danno.

Per quanto riguarda la prima condizione, il Tribunale rileva nella sentenza del 10 gennaio 2017, **Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea** (T-577/14, con impugnazione pendente ⁸⁷, [EU:T:2017:1](#)), il diritto a che una causa sia trattata entro un termine ragionevole è stato violato a causa dell'eccessiva durata del procedimento nelle cause all'origine delle sentenze **Groupe Gascogne/Commissione e Sachsa Verpackung/Commissione** ⁸⁸. Infatti, in tali cause, la durata del procedimento aveva raggiunto quasi cinque anni e nove mesi e non poteva essere giustificata da alcuna delle circostanze di tali cause. In particolare il Tribunale osserva che, in materia di concorrenza (un settore che presenta un livello di complessità superiore a quello di altri tipi di cause), una durata di quindici mesi tra la fine della fase scritta del procedimento, da un lato, e, dall'altro, l'apertura della fase orale è, in linea di principio, una durata adeguata. Orbene, nelle cause di cui trattasi è trascorso un periodo di circa 3 anni e 10 mesi, vale a dire di 46 mesi, fra tali due fasi. Tuttavia, il Tribunale ritiene che l'esame parallelo di cause connesse può così giustificare un prolungamento del procedimento per il periodo di un mese per ogni ulteriore causa connessa. Così, nel caso di specie, la trattazione parallela di dodici ricorsi diretti contro la medesima decisione della Commissione ha giustificato un prolungamento del procedimento di 11 mesi nelle cause in questione. Il Tribunale conclude che una durata di 26 mesi (15 mesi più 11 mesi) tra la fine della fase scritta del procedimento e l'apertura della fase orale del procedimento era adeguata per trattare le cause in questione, atteso che il livello di complessità fattuale, giuridico e procedimentale di tali cause non giustificava un lasso di tempo più lungo. Ne consegue, secondo il Tribunale, che la durata di 46 mesi dalla fine della fase scritta del procedimento all'apertura della fase orale del procedimento rende manifesto un periodo di inerzia ingiustificata di 20 mesi in ognuna di tali due cause. Se ne evince che il procedimento sfociato nelle sentenze **Groupe Gascogne/Commissione e Sachsa Verpackung/Commissione** ⁸⁹, ha violato l'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali in quanto ha ecceduto di 20 mesi il termine ragionevole di giudizio, integrando così una violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto dell'Unione intesa a conferire diritti ai singoli.

Seguendo un ragionamento analogo, in particolare per quanto riguarda il lasso di tempo intercorso tra la fine della fase scritta del procedimento e l'apertura della fase orale, il Tribunale giunge, nelle sentenze del 1° febbraio 2017, **Kendrion/Unione europea** (T-479/14, con impugnazione pendente ⁹⁰, [EU:T:2017:48](#)), e del 17 febbraio 2017, **ASPLA e Armando Álvarez/Unione europea** (T-40/15, con impugnazione pendente ⁹¹, [EU:T:2017:105](#)), alla stessa constatazione per quanto riguarda la procedura seguita nelle cause all'origine della sentenza **Kendrion/Commissione** ⁹² da un lato, e delle sentenze **ASPLA/Commissione e Álvarez/Commissione** ⁹³, dall'altro.

Nella sentenza del 1° febbraio 2017, **Aalberts Industries/Unione europea** (T-725/14, [EU:T:2017:47](#)), il Tribunale, invece, esclude l'esistenza di una violazione del termine ragionevole di giudizio nella causa che ha dato luogo alla

^{87/} Cause C-138/17 P, **Unione europea/Gascogne Sack Deutschland e Gascogne**, e C-146/17 P, **Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea**.

^{88/} Cause del 16 novembre 2011, T-72/06, non pubblicata, [EU:T:2011:671](#), e del 16 novembre 2011, T-79/06, non pubblicata, [EU:T:2011:674](#).

^{89/} Sentenze del 16 novembre 2011, T-72/06, non pubblicata, [EU:T:2011:671](#), e del 16 novembre 2011, T-79/06, non pubblicata, [EU:T:2011:674](#).

^{90/} Causa C-150/17 P, **Unione europea/Kendrion**.

^{91/} Cause C-174/17 P, **Unione europea/ASPLA e Armando Álvarez**, e C-222/17 P, **ASPLA e Armando Álvarez/Unione europea**.

^{92/} Sentenza del 16 novembre 2011, T-54/06, non pubblicata [EU:T:2011:667](#).

^{93/} Sentenze del 16 novembre 2011, T-76/06, non pubblicata, [EU:T:2011:672](#), e del 16 novembre 2011, T-78/06, non pubblicata, [EU:T:2011:673](#).

sentenza **Aalberts Industries e a./Commissione** ⁹⁴. Pur riconoscendo che la durata del procedimento in tale causa, che era stata superiore a 4 anni e 3 mesi, è a prima vista molto lunga, il Tribunale sottolinea tuttavia che la ragionevolezza del termine di giudizio deve essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascuna causa, in particolare della rilevanza della controversia per l'interessato, della complessità della causa nonché del comportamento delle parti e della sopravvenienza di incidenti procedurali nonché del comportamento delle autorità competenti. Ritieni che la durata complessiva del procedimento nel caso di specie fosse giustificata in considerazione delle circostanze particolari della causa e, segnatamente, della complessità fattuale e giuridica della stessa, del comportamento delle parti e dell'assenza di periodi di inerzia ingiustificata durante ogni fase del procedimento di tale causa.

Per quanto riguarda la seconda condizione per la responsabilità dell'Unione, il Tribunale dichiara, nelle sentenze del 10 gennaio 2017, **Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea** (T-577/14, con impugnazione pendente ⁹⁵, [EU:T:2017:1](#)), e del 1° febbraio 2017, **Kendrion/Unione europea** (T-479/14, con impugnazione pendente ⁹⁶, [EU:T:2017:48](#)), che le ricorrenti hanno dimostrato di aver subito un danno materiale reale e certo a causa del pagamento delle spese di garanzia bancaria durante il periodo corrispondente al superamento del termine ragionevole di giudizio. Inoltre, il Tribunale ritiene che le ricorrenti abbiano sofferto un danno morale.

Infine, per quanto riguarda la terza condizione, il Tribunale dichiara che è anch'essa soddisfatta, in quanto sussiste un nesso di causalità sufficientemente diretto tra la violazione del termine ragionevole di giudizio e il pagamento delle spese di garanzia bancaria da parte delle ricorrenti durante il periodo corrispondente al superamento di tale termine. Il Tribunale precisa inoltre che l'inosservanza del termine ragionevole di giudizio, era idonea a precipitare le ricorrenti in una situazione di incertezza che ha superato l'incertezza abitualmente provocata da un procedimento giurisdizionale. Tale stato di incertezza prolungato ha necessariamente influito sulla pianificazione delle decisioni da assumere e sulla gestione di tali società ed ha pertanto comportato un danno morale. Il Tribunale pertanto ha accordato alle ricorrenti un'indennità corrispondente all'importo delle spese di garanzia bancaria che avevano pagato e un'indennità per risarcire il danno morale sofferto a causa del prolungato stato di incertezza in cui si erano trovate.

La questione del risarcimento del danno asseritamente subito a causa dell'eccessiva durata del procedimento è stata anche all'origine della sentenza del 7 giugno 2017, **Guardian Europe/Unione europea** (T-673/15, con impugnazione pendente ⁹⁷, [EU:T:2017:377](#)). La durata del procedimento dinanzi al Tribunale nel contesto della causa relativa all'applicazione dell'articolo 101 TFUE ha invece dato origine alla sua sentenza **Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione** ⁹⁸.

Adottando un ragionamento analogo a quello della sentenza del 10 gennaio 2017, **Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea** (T-577/14, con impugnazione pendente ⁹⁹, [EU:T:2017:1](#)), il Tribunale constata che la procedura, che è stata seguita nella causa Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione ha violato l'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali in quanto ha superato di 26 mesi il termine

^{94/} Sentenza del 24 marzo 2011, T-385/06, [EU:T:2011:114](#).

^{95/} Cause C-138/17 P, **Unione europea/Gascogne Sack Deutschland e Gascogne**, e C-146/17 P, **Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea**.

^{96/} Causa C-150/17 P, **Unione europea/Kendrion**.

^{97/} Cause C-447/17 P, **Unione europea/Guardian Europe**, e C-479/17 P, **Guardian Europe/Unione europea**.

^{98/} Sentenza del 27 settembre 2012, **Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione**, T-82/08, [EU:T:2012:494](#).

^{99/} Cause C-138/17 P, **Unione europea/Gascogne Sack Deutschland e Gascogne**, e C-146/17 P, **Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea**.

ragionevole di giudizio, integrando così una violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto dell'Unione intesa a conferire diritti ai singoli. Secondo il Tribunale, sussiste un nesso di causalità sufficientemente diretto tra la violazione del termine ragionevole di giudizio nel caso di specie e il danno subito dalla ricorrente prima della sentenza in tale causa, che consiste nel pagamento delle spese di garanzia bancaria durante il periodo che supera tale termine ragionevole. Pertanto, è stata concessa alla ricorrente l'indennità dell'importo di EUR 654 523,43 a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale occorso a seguito della violazione del termine ragionevole di giudizio nella suddetta causa.

Nella causa in cui è stata pronunciata la sentenza del 7 giugno 2017, **Guardian Europe/Unione europea** (T-673/15, con impugnazione pendente ¹⁰⁰, [EU:T:2017:377](#)), il Tribunale è stato anche chiamato a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento della ricorrente per il danno asseritamente subito a causa della violazione del principio di parità di trattamento commessa con la decisione della Commissione che le ha inflitto un'ammenda per violazione alle regole della concorrenza ¹⁰¹ e con la sentenza **Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione** ¹⁰².

Per quanto riguarda, in primo luogo, l'esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del principio di parità di trattamento nella decisione della Commissione che infliggeva un'ammenda alla ricorrente per violazione delle norme sulla concorrenza, il Tribunale ritiene che la ricorrente non possa validamente affermare che le spese di garanzia bancaria da essa sostenute derivino direttamente dall'illegittimità di detta decisione. Infatti, il danno da essa lamentato deriva direttamente e in maniera determinante dalla sua stessa scelta, successiva all'adozione della decisione, di non dare esecuzione al suo obbligo di pagare la totalità dell'ammenda. Pertanto, l'esistenza di un nesso di causalità sufficientemente diretto fra l'asserita violazione sufficientemente qualificata del principio della parità di trattamento commessa nella decisione e il pagamento di spese di garanzia bancaria deve essere esclusa. Inoltre, precisa il Tribunale, si evince dai documenti forniti dalla ricorrente che essa non ha sopportato personalmente l'onere collegato al pagamento dell'ammenda inflitta dalla decisione di cui trattasi. La ricorrente non poteva dunque evidentemente sostenere di aver subito un danno reale e certo consistente nella differenza fra gli interessi rimborsati dalla Commissione sulla parte dell'importo dell'ammenda dichiarata alla fine non dovuta dalla Corte nella sentenza **Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione** ¹⁰³ da un lato, e i redditi che essa avrebbe potuto ricavare se, invece di pagare la somma in questione alla Commissione, l'avesse investita nelle sue attività, dall'altro. Per quanto riguarda il danno immateriale asseritamente subito, il Tribunale dichiara che, anche ammesso che l'asserita violazione sufficientemente qualificata del principio della parità di trattamento commessa nella decisione della Commissione abbia leso la reputazione della ricorrente, il che non è dimostrato, sarebbe necessario rilevare che, alla luce della natura e della gravità di tale violazione, il danno immateriale subito dalla ricorrente sarebbe stato sufficientemente risarcito dall'annullamento di detta decisione e dalla riduzione dell'importo dell'ammenda pronunciata dalla Corte nella **Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione** ¹⁰⁴.

In secondo luogo, per quanto attiene alla presunta violazione del principio di parità di trattamento nella sentenza del 27 settembre 2012, **Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione** (T-82/08, [EU:T:2012:494](#)), il Tribunale osserva che la responsabilità dell'Unione non sorge a causa del contenuto di una decisione giurisdizionale che non è stata emessa da un organo giurisdizionale dell'Unione di ultima istanza e che poteva pertanto costituire oggetto d'impugnazione. Sottolinea che, peraltro, nella specie, l'errore commesso nella sentenza del Tribunale

100/ Cause C-447/17 P, **Unione europea/Guardian Europe**, e C-479/17 P, **Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea**.

101/ Decisione C(2007) 5791 final della Commissione, del 28 novembre 2007, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo [101 TFUE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39165 – Verre plat).

102/ Sentenza del 27 settembre 2012, T-82/08, [EU:T:2012:494](#).

103/ Sentenza del 12 novembre 2014, C-580/12 P, [EU:T:2014:2363](#).

104/ Sentenza del 12 novembre 2014, C-580/12 P, [EU:T:2014:2363](#).

è stato rettificato dalla Corte a seguito dell'esercizio dei mezzi di ricorso da parte della ricorrente. Tuttavia precisa che tale valutazione non pregiudica la possibilità, per una ricorrente, di far dichiarare, in casi eccezionali, la responsabilità dell'Unione a causa di disfunzioni giurisdizionali gravi, segnatamente di natura procedurale o amministrativa, che arrecano pregiudizio all'attività di un organo giurisdizionale dell'Unione. Siffatte disfunzioni non sono però dedotte dalla ricorrente nell'ambito della presente domanda, la quale attiene al contenuto di una decisione giurisdizionale. Di conseguenza, la domanda di risarcimento degli asseriti danni che sarebbero stati causati da una presunta violazione qualificata del principio della parità di trattamento è stata respinta.

XVII. IMPUGNAZIONI

Tra le decisioni rese dalla sezione delle impugnazioni del Tribunale durante l'anno 2017, due cause meritano particolare attenzione.

In primo luogo, nella sentenza del 27 giugno 2017, **Ruiz Molina/EUIPO** (T-233/16 P, [EU:T:2017:435](#)), il Tribunale ha dichiarato che nulla ostava a che un atto amministrativo illegittimo o legittimo che è lesivo per il suo destinatario e solo in via accessoria gli conferisce diritti possa essere revocato, se con tale revoca non si pregiudica il legittimo affidamento di detto destinatario, e che il principio della certezza del diritto non è violato. Nel caso di specie, dopo aver constatato che la decisione di risoluzione del contratto di agente temporaneo del ricorrente costituiva principalmente un atto amministrativo lesivo e solo accessoriamente costitutivo di diritti a suo vantaggio, il Tribunale ha dichiarato, inoltre, che nel sottoscrivere il protocollo di reintegrazione, l'agente aveva espresso il suo consenso alla revoca della decisione di risoluzione. Di conseguenza, la revoca in questione era avvenuta nel rispetto del principio della tutela del legittimo affidamento di detto agente e in conformità al principio della certezza del diritto. Il Tribunale della funzione pubblica ha quindi correttamente considerato che la decisione di risoluzione era stata oggetto di revoca. Inoltre, per quanto riguarda le conseguenze giuridiche di detta revoca, nella misura in cui la decisione di risoluzione era da considerare quale mai esistita, il Tribunale della funzione pubblica ha correttamente considerato che la reintegrazione del ricorrente aveva avuto come effetto di ricollocare retroattivamente quest'ultimo nella posizione in cui si trovava nel contesto del suo contratto di agente temporaneo a tempo determinato che era stato risolto e non ha determinato un secondo rinnovo di tale contratto.

In secondo luogo, nella sentenza del 7 dicembre 2017, **Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione** (T-401/11 P-RENV-RX, [EU:T:2017:874](#)), anzitutto, il Tribunale ha considerato che, qualora un'istituzione sia responsabile di un inadempimento a un obbligo di protezione che ha contribuito a causare il danno specifico che il suddetto obbligo aveva l'oggetto di prevenire, occorre considerare che tale inadempimento, anche se non può essere ritenuto l'unica causa del danno, può concorrere in modo sufficientemente diretto al suo insorgere. Pertanto, il fatto di un terzo, prevedibile o imprevedibile, può essere considerato dal giudice non idoneo a comportare un'interruzione del nesso di causalità e a costituire una circostanza che esclude totalmente la responsabilità dell'istituzione, in quanto le due cause, ossia l'inadempimento colposo dell'istituzione e il fatto del terzo, hanno contribuito all'insorgere del medesimo danno. Alla luce di tali considerazioni, nella sua funzione di giudice dell'impugnazione, il Tribunale ha constatato che, nella specie, da una parte il Tribunale della funzione pubblica, senza aver commesso un errore di diritto, aveva, in sostanza, applicato la teoria dell'equivalenza delle condizioni, e dall'altra parte, il nesso di causalità accertato dal Tribunale della funzione pubblica nella sentenza di primo grado tra la colpa della Commissione e il danno subito non è stato rimesso in discussione da quest'ultima. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che senza commettere errori di diritto il Tribunale della funzione pubblica aveva dichiarato che, qualora una colpa che consiste in un inadempimento di un obbligo di protezione che aveva contribuito a causare il danno specifico che il suddetto obbligo aveva l'oggetto di prevenire, anche se l'istituzione non poteva essere dichiarata la responsabile principale del danno, essa doveva essere considerata coautrice del danno. Poi, il Tribunale ha considerato che risultava dagli ordinamenti degli Stati membri un principio generale comune secondo il quale, in circostanze simili a quelle del caso di specie, il giudice nazionale riconosce la

responsabilità in solido dei coautori del medesimo danno, considerando equo il fatto che la persona lesa non debba, da un lato, determinare la quota del danno di cui ciascuno dei coautori è responsabile e, dall'altro sopportare il rischio che quello di loro che essa persegue si riveli insolubile. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato che il Tribunale della funzione pubblica aveva commesso un errore di diritto limitando al 40% la partecipazione della Commissione al risarcimento del danno materiale subito dai quattro figli del funzionario deceduto vittima di un inadempimento ad un obbligo di tutela. Pertanto, il Tribunale ha condannato la Commissione in solido a pagare un importo di EUR 3 milioni, deduzione fatta dalle prestazioni statuarie considerate come facenti parte di tale importo versato o da versare ai quattro figli del funzionario deceduto. Inoltre, il Tribunale ha dichiarato che non risultava dagli ordinamenti degli Stati membri un principio generale comune secondo il quale, in circostanze simili a quelle del caso di specie, un giudice nazionale avrebbe risarcito il presunto danno morale subito dal funzionario deceduto. Poi, il Tribunale ha dichiarato che dagli ordinamenti degli Stati membri risultava un principio generale comune secondo il quale, in circostanze simili a quelle del caso di specie, la presenza di un regime che garantisce il versamento automatico di prestazioni agli aventi causa (discendenti) di un funzionario deceduto non è un ostacolo a che i suddetti aventi causa, qualora ritengano che i danni subiti non siano coperti, o non lo siano del tutto, da tale regime, ottengano altresì un risarcimento del loro danno morale mediante un ricorso dinanzi a un giudice nazionale. A tal riguardo, risulta dagli ordinamenti degli Stati membri anche un principio generale comune secondo il quale il danno morale subito non può essere oggetto di un duplice risarcimento. Di conseguenza, spetta al giudice verificare entro quali limiti un regime che garantisce il versamento automatico di prestazioni copra integralmente, parzialmente, o non copra affatto il danno morale subito dagli aventi causa prima di determinare l'importo del risarcimento del suddetto danno. Infine, risulta dagli ordinamenti degli Stati membri che il principio della responsabilità in solido applicabile al danno materiale in circostanze simili a quelle del caso di specie trova applicazione altresì al danno morale. Il Tribunale ha dichiarato che tale ragionamento era inoltre valido per gli ascendenti del funzionario deceduto.

XVIII. DOMANDE DI PROVVEDIMENTI PROVVISORI

Nel 2017 il Tribunale ha ricevuto 47 domande di provvedimenti provvisori, il che rappresenta un aumento significativo rispetto al numero di domande presentate nel 2016 (34). Allo stesso modo, il numero di ordinanze emesse e di cause chiuse è aumentato in modo significativo. Nel 2017 sono state adottate 56 ordinanze ¹⁰⁵, contro le 25 nel 2016 e 53 cause sono state chiuse rispetto alle 20 del 2016. In 8 cause il Tribunale ha emesso un'ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

Le ordinanze emesse coprono una vasta gamma di questioni, principalmente di diritto della concorrenza e di aiuti di Stato (quattro cause), di misure restrittive (otto cause), di appalti pubblici (sei cause) e di diritto istituzionale (undici cause). Per quanto riguarda il contenzioso in materia di diritto istituzionale, è opportuno notare che un

105/ Questa cifra corrisponde a tutte le ordinanze adottate dal giudice del procedimento sommario, il che esclude, le ordinanze di non luogo a procedere / cancellazione dal ruolo, includendo però le ordinanze ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura, e le ordinanze adottate dal vicepresidente del Tribunale, in sostituzione del presidente del Tribunale conformemente al combinato disposto dell'articolo 157, paragrafo 4 e dell'articolo 11 del regolamento di procedura, vale a dire le ordinanze del 10 aprile 2017, **Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte/ACER** (T-123/17 R, non pubblicata, [EU:T:2017:277](#)); del 21 aprile 2017, **Post Telecom/BEI** (T-158/17 R, non pubblicata, [EU:T:2017:281](#)), e del 26 settembre 2017, **Wall Street Systems UK/BCE** (T-579/17 R, non pubblicata, [EU:T:2017:668](#)) – con impugnazione pendente, causa C-576/17 P(R), **Wall Street Systems UK/BCE**.

numero relativamente elevato di cause riguardava lo status dei membri del Parlamento europeo ¹⁰⁶ ed il finanziamento di fondazioni o di partiti europei ¹⁰⁷.

Il presidente del Tribunale ha accolto due domande di sospensione dell'esecuzione, con ordinanze del 18 maggio 2017, **RW/Commissione** (T-170/17 R, non pubblicata, [EU:T:2017:351](#)) ¹⁰⁸, e del 25 agosto 2017, **Malta/Commissione** (T-653/16 R, non pubblicata, [EU:T:2017:583](#)).

Con l'ordinanza del 18 maggio 2017, **RW/Commissione** (T-170/17 R, non pubblicata, [EU:T:2017:351](#)) ¹⁰⁹, il presidente del Tribunale ha disposto la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione, con cui il ricorrente, un funzionario di 63 anni, è stato dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio, ai sensi dell'articolo 42 quater dello Statuto, e, contemporaneamente, collocato a riposo d'ufficio.

L'articolo 42 quater è stato inserito nello Statuto in occasione dell'ultima riforma di quest'ultimo ad opera del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 ¹¹⁰. Dopo l'esame della condizione del «fumus boni juris», il presidente del Tribunale ha tratto la conclusione che il ricorrente ha dimostrato l'esistenza di una controversia giuridica significativa la cui soluzione non emerge immediatamente e merita un esame approfondito che deve essere oggetto del procedimento nel merito. Infatti, a prima vista, sia il tenore dell'articolo 42 quater dello Statuto sia l'impianto sistematico delle disposizioni relative al collocamento a riposo e alla cessazione definitiva dalla funzioni di servizio depongono a favore di un'interpretazione dell'articolo 42 quater dello Statuto secondo cui un funzionario che abbia già raggiunto l'età minima pensionabile, conformemente all'articolo 23 dell'allegato XIII dello Statuto, non può essere dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio e, contemporaneamente, collocato a riposo d'ufficio.

Con ordinanza del 25 agosto 2017, **Malta/Commissione** (T-653/16 R, non pubblicata, [EU:T:2017:583](#)), il presidente del Tribunale ha ordinato la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione con cui quest'ultima aveva accordato, in base al regolamento n. 1049/2001 e a seguito della domanda di conferma di Greenpeace, l'accesso ai documenti emanati dalla Repubblica di Malta riguardo alla pesca del tonno rosso.

Dopo l'esame della condizione del «fumus boni juris», il presidente del Tribunale conclude che la Repubblica di Malta ha dimostrato l'esistenza di una controversia giuridica o di fatto significativa la cui soluzione non si impone immediatamente e merita un esame approfondito che deve essere oggetto del procedimento nel merito.

Nella sua analisi, il presidente del Tribunale ha respinto, in via preliminare, l'argomento della Commissione secondo cui i motivi della Repubblica di Malta sarebbero stati irricevibili in quanto non riguardavano le eccezioni sostanziali all'accesso ai documenti enunciate all'articolo 4, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 1049/2001. A tale proposito, il presidente del Tribunale ricorda che l'argomento della Commissione avrebbe come esito che le sue decisioni sull'accesso ai documenti sfuggirebbero in gran parte al controllo giurisdizionale e che, a prima vista, un tale risultato appare difficilmente conciliabile con la giurisprudenza costante della Corte secondo cui l'Unione è

106/ Ordinanze del 16 febbraio 2017, **Troszczynski/Parlamento**, T-626/16 R, non pubblicata, [EU:T:2017:92](#); del 16 febbraio 2017, **Le Pen/Parlamento**, T-140/16 R II, non pubblicata, [EU:T:2017:93](#); del 16 febbraio 2017, **Gollnisch/Parlamento**, T-624/16 R, non pubblicata, [EU:T:2017:94](#); del 6 aprile 2017, **Le Pen/Parlamento**, T-86/17 R, non pubblicata, [EU:T:2017:270](#); del 26 giugno 2017, **Jalkh/Parlamento**, T-27/17 R, non pubblicata, [EU:T:2017:431](#), e del 26 giugno 2017, **Jalkh/Parlamento**, T-26/17 R, non pubblicata, [EU:T:2017:432](#).

107/ Ordinanze del 14 marzo 2017, **ADDE/Parlamento**, T-48/17 R, non pubblicata, [EU:T:2017:170](#), e del 4 luglio 2017, **Institute for Direct Democracy in Europe/Parlamento**, T-118/17 R, non pubblicata, [EU:T:2017:465](#).

108/ L'impugnazione è stata respinta con l'ordinanza del 10 gennaio 2018, **Commissione/RW**, [C-442/17 P(R), non pubblicata, [EU:C:2018:6](#)].

109/ *Ibidem*.

110/ Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (GU 2013, L 287, pag. 15).

un'Unione di diritto in cui ogni atto delle sue istituzioni è soggetto al controllo di conformità, tra l'altro, ai trattati, ai principi generali del diritto e ai diritti fondamentali.

In merito alla censura relativa alla violazione dell'articolo 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009¹¹¹ concernente una parte dei documenti menzionati nella decisione impugnata, il presidente del Tribunale rileva che l'articolo 113 del regolamento n. 1224/2009 non contiene alcun riferimento al regolamento n. 1049/2001 e dispone, ai paragrafi 2 e 3, che i dati oggetto di scambio tra gli Stati membri e la Commissione non possono essere trasmessi a persone diverse da coloro che per le loro funzioni, negli Stati membri o nelle istituzioni comunitarie, devono avervi accesso e non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli previsti in tale regolamento. Il presidente del Tribunale ne trae la conclusione che il modo in cui i regolamenti nn. 1224/2009 e 1049/2001 dovrebbero essere conciliati non emerge subito con chiarezza, a maggior ragione considerato che l'articolo 113 del regolamento n. 1224/2009 costituisce una norma settoriale adottata diversi anni dopo l'entrata in vigore del regolamento 1049/2001.

Per quanto riguarda l'argomento secondo cui la Commissione avrebbe ommesso di esaminare la portata della richiesta di accesso ai documenti con la dovuta diligenza e ha individuato 121 documenti nella fase di conferma come rientranti in tale richiesta, il presidente del Tribunale conclude che non si può escludere che la spedizione di tutti i documenti provenienti dalla Repubblica di Malta relativi al tonno rosso vada oltre la portata della richiesta di accesso ai documenti e riveli quindi l'esistenza di un'importante controversia fattuale la cui soluzione non emerge immediatamente e merita un esame approfondito, che non può essere svolto dal giudice del provvedimento provvisorio, ma deve essere oggetto della procedura di merito.

Tra le cause in cui la domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta, si dovrebbe menzionare in particolare la serie di cause relative all'impiego di assistenti dei membri del Parlamento e le cause relative alla vendita all'asta della capacità di trasporto del gasdotto OPAL.

Nelle cause che hanno dato origine alle ordinanze del 16 febbraio 2017, **Troszczynski/Parlamento** (T-626/16 R, non pubblicata, [EU:T:2017:92](#)), del 16 febbraio 2017, **Le Pen/Parlamento** (T-140/16 R II, non pubblicata, [EU:T:2017:93](#)), del 16 febbraio 2017, **Gollnisch/Parlamento** (T-624/16 R, non pubblicata, [EU:T:2017:94](#))¹¹², e del 6 aprile 2017, **Le Pen/Parlamento** (T-86/17 R, non pubblicata, [EU:T:2017:270](#)), alcuni membri del Parlamento avevano chiesto una sospensione dell'esecuzione delle decisioni del Segretario generale del Parlamento con cui quest'ultimo aveva ordinato il recupero nei loro confronti delle somme indebitamente pagate per le spese di assistenza parlamentare mediante compensazione: prelievo mensile del 50% dell'indennità parlamentare, prelievo mensile del 100% dell'indennità per spese generali e prelievo del 50% dell'indennità di soggiorno.

Al fine di dimostrare che la condizione relativa all'urgenza era stata soddisfatta, i ricorrenti hanno sostenuto in particolare che il recupero mediante compensazione non consentirebbe loro di esercitare il loro mandato parlamentare in modo efficace e indipendente.

Il presidente del Tribunale ha respinto le quattro domande di provvedimenti provvisori, rilevando che non era stato dimostrato che i prelievi pregiudicassero l'effettivo esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo di maniera tale da dimostrarne l'urgenza. A tale riguardo, ha osservato che risultava sia dalle norme applicabili ai deputati che dalla prassi del Parlamento che il recupero tramite compensazione deve essere effettuato

^{111/} Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CE) n. 2847/93 (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU 2009, L 343, pag. 1).

^{112/} L'impugnazione è stata respinta con l'ordinanza del 6 gennaio 2017, **Gollnisch/Parlamento** [C-189/17 P(R), non pubblicata, [EU:C:2017:528](#)].

bilanciando, da un lato, l'obbligo dell'istituzione di recuperare somme percepite indebitamente e, dall'altro, l'obbligo di salvaguardare la possibilità per il deputato interessato di esercitare efficacemente il suo mandato. In tali circostanze, il fatto che il Parlamento abbia proceduto ad un recupero mediante compensazione non poteva essere considerato, di per sé, come un atto tale da pregiudicare l'esercizio effettivo ed in piena indipendenza, da parte dei ricorrenti, dal loro mandato di deputato.

Il presidente del Tribunale ha poi osservato che, per quanto riguarda il prelievo mensile del 50% dell'indennità parlamentare, i ricorrenti avevano omesso di spiegare in che modo tale riduzione avrebbe prodotto l'effetto di impedire loro di esercitare a pieno titolo la loro funzione parlamentare. Per quanto riguarda la detrazione mensile del 100% dell'indennità per spese generali, il presidente del Tribunale constata che i deputati interessati (i sigg. Jean-Marie Le Pen e Bruno Gollnisch e la sig.ra Marine Le Pen) non avevano affermato che la somma forfettaria era in realtà in parte una remunerazione dissimulata. Pertanto, poiché i deputati hanno il diritto di chiedere il rimborso dei costi effettivamente sostenuti, il che garantisce l'assenza di ostacoli all'esercizio effettivo del loro mandato, non si può concludere che il prelievo mensile del 100% dell'indennità per le spese generali pregiudichi l'effettivo esercizio del mandato di deputato. Allo stesso modo, il fatto che i deputati sono autorizzati a chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute, induce il presidente ad osservare che neppure il prelievo del 50% dell'indennità di soggiorno pregiudica l'effettivo esercizio delle funzioni di deputato europeo.

Nelle cause che hanno dato luogo alle ordinanze del 21 luglio 2017, **Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commissione** (T-130/17 R, [EU:T:2017:541](#)), del 21 luglio 2017, **Polonia/Commissione** (T-883/16 R, EU:T: 2017:542), e del 21 luglio 2017, **PGNiG Supply & Trading/Commissione** (T-849/16 R, [EU:T:2017:544](#)), il presidente del Tribunale ha esaminato le domande di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione di aprire alla concorrenza il 50% non utilizzato della capacità del gasdotto OPAL, costituente la sezione terrestre, a est, del gasdotto Nord Stream 1 che trasporta del gas naturale dalla Russia verso l'Europa occidentale attraverso il mar Baltico.

Avendo preso atto di due contratti stipulati da Gazprom, ovvero un contratto di transito per il trasporto del gas naturale attraverso il tratto polacco del gasdotto YamalEurope ai fini dell'approvvigionamento dei mercati dell'Europa occidentale (compreso il mercato polacco) e un contratto con la PGNiG Supply & Trading GmbH per forniture di gas naturale applicati rispettivamente fino al 2020 e fino alla fine dell'anno 2022, il presidente del Tribunale ha concluso che lo sfruttamento della capacità di trasporto del tratto polacco del gasdotto YamalEurope e le forniture di Gazprom al mercato polacco erano garantite, prima facie, fino a quegli anni. Pertanto, anche nel caso in cui la certezza del danno asserito dalla Repubblica di Polonia e dalla due società ricorrenti fosse stata sufficientemente dimostrata, quest'ultimo potrebbe verificarsi non prima della scadenza di detti contratti. Orbene, considerata la durata media dei procedimenti dinanzi al Tribunale, le sentenze di merito nelle cause in esame saranno verosimilmente pronunciate nel corso del 2019.

Per quanto riguarda l'argomento secondo cui la decisione impugnata consentiva la conclusione di contratti di diritto privato il cui annullamento non sarebbe più possibile nemmeno in caso di annullamento successivo della decisione, il presidente del Tribunale ha rilevato che in tale ipotesi sarebbero disponibili rimedi contro l'eventuale attuazione di tali atti.

Di conseguenza, il presidente del Tribunale ha respinto le domande di sospensione dell'esecuzione, in quanto le ricorrenti non avevano fornito la prova fondata di non potere attendere l'esito dei procedimenti aventi ad oggetto i ricorsi nelle cause principali senza esporsi a danni gravi e irreparabili.

C/ ATTIVITÀ DELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE NEL 2017

Di Emmanuel COULON, cancelliere del Tribunale

Posta al centro dell'amministrazione della giustizia, la cancelleria del Tribunale è stata, anche quest'anno, al servizio di un organo giurisdizionale che cambia. Il Tribunale cresce e si trasforma al ritmo dell'attuazione della riforma dell'architettura giurisdizionale della Corte di giustizia dell'Unione europea volta a raddoppiare, in tre fasi successive, il numero di giudici dell'organo giurisdizionale entro il 2019¹. Il contenzioso dinanzi al Tribunale si sta diversificando e, per alcuni aspetti, sta diventando sempre più complesso. È in tale contesto che la cancelleria ha avviato trasformazioni che le consentiranno di continuare a svolgere i compiti che le sono affidati e di completare le prime due fasi della riforma.

Il bilancio del 2017 è positivo per l'organo giurisdizionale. Le sfide costituite dalle prime due fasi della riforma sono state raccolte. Sebbene il numero delle cause promosse (917) sia rimasto di alcune unità superiore rispetto al numero delle cause definite (895), il che giustifica il fatto che il numero delle cause pendenti sia leggermente aumentato (1 508), la durata dei procedimenti ha continuato a diminuire e, come la percentuale di annullamenti, totali o parziali, da parte della Corte di giustizia testimonia, la qualità delle decisioni è stata mantenuta.

In quanto attore della vita giudiziaria che intende fare un uso ottimale delle 72 voci di bilancio di cui è dotato dal 1° gennaio 2016, la cancelleria ha contribuito a questo successo ed è con soddisfazione che si constata, alla fine del 2017, che essa ha pienamente onorato gli incarichi affidatili dai testi normativi e dall'organo giurisdizionale, nel rispetto dei principi dell'equo processo.

La cancelleria ha infatti, ancora una volta, fornito un'assistenza giudiziaria e amministrativa decisiva al Tribunale:

- assicurando il corretto svolgimento dei processi e la corretta gestione dei fascicoli;
- garantendo la comunicazione tra i rappresentanti delle parti ed i giudici;
- assistendo attivamente i giudici ed i loro collaboratori;
- amministrando il Tribunale sotto l'autorità del suo presidente e con il concorso dei servizi della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Questo risultato è innegabilmente il frutto dell'impegno, che deve essere elogiato, delle donne e degli uomini che compongono la cancelleria. Fermo nel suo impegno quotidiano, il personale della cancelleria ha infatti dispiegato tutte le sue energie per lavorare efficacemente con tutti quanti i protagonisti.

Le attività della cancelleria sono state condotte con zelo, con piena consapevolezza dell'interesse generale, con l'ambizione di offrire un servizio giudiziario esemplare e con la preoccupazione costante di ottimizzare i tempi della giustizia. La cancelleria ha in particolare sempre cercato di gestire gli atti processuali in tempi adeguati e ha avuto cura di attuare un sistema per identificare l'eccessivo prolungamento dei tempi processuali e avvisarne gli interessati al fine di porvi rimedio.

^{1/} Regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (GU 2015, L 341, pag. 14), e regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione europea e i suoi agenti (GU 2016, L 200, pag. 137).

I. EFFETTI ORGANIZZATIVI COLLEGATI ALL'ENTRATA IN FUNZIONE DI DUE NUOVI GIUDICI

La nomina e l'entrata in funzione di due nuovi giudici in seno al Tribunale è avvenuta nel 2017, nell'ambito della seconda fase della riforma. Questa seconda fase, che comportava la nomina di sette giudici supplementari del Tribunale ed il trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione europea e i suoi agenti, è ora completata. Per quanto riguarda la nomina del giudice ancora mancante affinché il collegio sia composto da 47 giudici, come previsto dall'articolo 48 del Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, essa avverrà nel momento opportuno, in attuazione della prima fase².

I giudici irlandese e belga sono stati nominati, rispettivamente, il 29 marzo e il 6 settembre 2017 ed hanno prestato giuramento, rispettivamente, l'8 giugno e il 4 ottobre 2017. Da 44 giudici, il numero di giudici del Tribunale è aumentato, a seguito di tali nomine, a 46.

Sebbene l'arrivo di questi due nuovi giudici non sia stato paragonabile a quello dei 22 nuovi giudici avvenuto durante il 2016, si sono comunque dovute adottare alcune misure affinché la loro integrazione, così come quella dei loro collaboratori, avesse successo.

Dopo ciascuna entrata in funzione, il Tribunale ha assegnato ciascun nuovo giudice a una sezione e ha proceduto alla costituzione di nuovi ruoli ed alla riassegnazione delle cause tra i giudici. Ai sensi del regolamento di procedura del Tribunale, la cancelleria ha informato le parti delle cause interessate ed ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le ordinanze di assegnazione dei giudici alle sezioni adottate dall'organo giurisdizionale³. La cancelleria ha, quindi, aggiornato tutte le banche dati interne all'atto di ciascuna riassegnazione delle cause.

Anche l'entrata in funzione e l'insediamento dei nuovi giudici e del personale dei loro gabinetti negli uffici adibiti a tal fine hanno richiesto un'assistenza amministrativa da parte della cancelleria, che si è tradotta al contempo in un lavoro preparatorio svolto insieme ai servizi della Corte di giustizia dell'Unione europea, in un'accoglienza e un accompagnamento mirato degli interessati nonché in un rigoroso monitoraggio delle assegnazioni del personale.

II. FUNZIONE DI ASSISTENZA GIURISDIZIONALE

Il contesto

Nel 2017, l'adempimento da parte della cancelleria della sua funzione di assistenza giurisdizionale ha comportato la trattazione di 917 atti introduttivi di un giudizio. Con 98 cause, la maggior parte delle quali riguardano una serie di cause in cui si contesta la legittimità di decisioni relative al programma di risoluzione adottato da una banca spagnola, il Banco Popular Español, SA, il contenzioso nel settore bancario e finanziario è diventato quest'anno il secondo contenzioso più importante dopo quello sulla proprietà intellettuale (298 cause). Con 86 cause, il numero di nuove cause in materia di funzione pubblica è diminuito, per parte sua, rispetto agli anni

2/ Al 31 dicembre 2017, uno dei dodici giudici supplementari, la cui nomina era prevista nell'ambito della prima fase della riforma, doveva ancora essere nominato.

3/ Decisioni del Tribunale dell'8 giugno 2017 (GU 2017, C 213, pag. 2) e del 4 ottobre 2017 (GU 2017, C 382, pag. 2), relative all'assegnazione dei giudici alle sezioni.

precedenti (167 nuove cause nel 2015 e 117 nuove cause nel 2016 ⁴). Ognuno di questi tre settori di contenzioso (tra i 45 settori in cui attualmente sono suddivise le cause pendenti) presenta caratteristiche proprie che hanno richiesto procedure di gestione specifiche da parte della cancelleria nel corso dell'anno appena trascorso.

Inoltre, la cancelleria ha iscritto a ruolo 55 071 atti processuali in 22 lingue processuali (tra le 24 lingue processuali previste dal regolamento di procedura), ha trattato 4 449 memorie (diverse dai ricorsi) prodotte nell'ambito delle cause pendenti, ha eseguito le decisioni adottate dai collegi giudicanti, sotto forma di misure di organizzazione del procedimento o di misure istruttorie, e ha pubblicato 1 485 comunicazioni sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Se non è ovviamente possibile esporre qui tutti i dati necessari per misurare il lavoro svolto dalla cancelleria del Tribunale, l'identificazione di alcuni di essi, in particolare le statistiche, è tuttavia sufficiente per evidenziare l'importanza del suo carico di lavoro:

- i 9 756 atti processuali depositati riguardano 565 domande di intervento (numero senza precedenti nella storia dell'organo giurisdizionale) e 212 domande di trattamento riservato nei confronti delle parti o del pubblico;
- gli archivi delle cause pendenti rappresentano 652 metri lineari di fascicoli cartacei;
- sono state depositate diverse azioni collettive, a volte coinvolgendo 1 000 o più ricorrenti, che hanno richiesto alla cancelleria il conseguente lavoro di verifica;
- lo svolgimento di procedimenti facenti parte di gruppi o serie di cause ha richiesto il coordinamento sia all'interno della cancelleria stessa, tenendo conto della pluralità di lingue processuali, sia con i collegi giudicanti, per la trattazione delle richieste di proroga dei termini, di riunione, di intervento e, eventualmente, di trattamento riservato in ciascuna di tali cause;
- il servizio della cancelleria è stato assicurato nelle udienze dibattimentali nell'ambito di 390 cause, alcune delle quali si sono svolte per un giorno intero o per diversi giorni;
- il servizio della cancelleria è stato fornito in 405 riunioni di sezione;
- sono state decise o ordinate centinaia di misure di organizzazione del procedimento e decine di misure istruttorie, in particolare per quanto riguarda la produzione di documenti di cui era stata invocata la riservatezza.

Inoltre, l'assistenza logistica fornita dalla cancelleria in varie altre forme (assistenza al coordinamento, documentazione, indicazioni di giurisprudenza procedurale, gestione dei sistemi informatici, elaborazione di statistiche) ha permesso anche quest'anno all'organo giurisdizionale di lavorare nelle migliori condizioni possibili, in particolare contribuendo alla qualità delle decisioni adottate dal presidente del Tribunale e dai collegi giudicanti o coadiuvando il vicepresidente nell'assolvimento della funzione di vigilanza sulla coerenza della giurisprudenza, di cui l'organo giurisdizionale l'ha investito nel settembre 2016.

^{4/} Nel 2015 i ricorsi in materia di funzione pubblica sono stati presentati dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Nel 2016, detti ricorsi sono stati presentati dinanzi al Tribunale della funzione pubblica fino allo scioglimento di tale organo giurisdizionale e, dal 1° settembre 2016, dinanzi al Tribunale.

Smaterializzazione delle fasi della procedura giudiziaria

Nell'assolvimento della sua missione di assistenza giurisdizionale, la cancelleria ha potuto continuare a giovare, nell'anno appena trascorso, della smaterializzazione della quasi totalità delle fasi dell'iter giudiziario, ivi compresa, sul piano interno, quella delle comunicazioni con i gabinetti dei giudici e, sul piano esterno, quella dei contatti con i rappresentanti delle parti. Detta smaterializzazione è stata inoltre estesa, nel 2017, alla trasmissione, da parte dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del fascicolo del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Inoltre, la fornitura di informazioni è stata migliorata nell'ultimo anno grazie alla disponibilità di una versione modernizzata dell'applicazione informatica «Fascicolo elettronico» della causa.

Una siffatta smaterializzazione ha certamente consentito di liberare la cancelleria, nell'interesse di tutti, da mansioni ripetitive fornendole i mezzi non solo per personalizzare maggiormente le risposte che si attendono da questo servizio, ma anche per concentrare le sue risorse sulle questioni che effettivamente lo meritano.

Per quanto attiene alle comunicazioni tra la cancelleria e i gabinetti dei giudici del Tribunale, va ancora una volta sottolineato, alla fine del terzo anno intero di utilizzo, il successo delle schede di trasmissione digitali ⁵. Sono state semplificate le procedure interne, sono stati razionalizzati i metodi di lavoro, si sono risparmiate risorse e si è guadagnato tempo grazie all'immediatezza delle comunicazioni tra la cancelleria e i gabinetti dei giudici. La struttura digitale permette inoltre di assicurare una perfetta tracciabilità delle comunicazioni e di misurare l'attività. Nel 2017, la cancelleria ha inviato 12 930 schede ai gabinetti nell'ambito delle cause in corso. Questo dato rivela, già di per sé, una forte intensificazione delle comunicazioni tra la cancelleria e i gabinetti, con una progressione dell'ordine del 19% rispetto al 2016.

Le comunicazioni con i rappresentanti delle parti sono ormai ampiamente assicurate mediante l'applicazione informatica e-Curia ⁶, comune ai due organi giurisdizionali che compongono l'istituzione. La percentuale dei depositi effettuati mediante detta applicazione non ha cessato di crescere sin dalla sua introduzione nel novembre 2011, così come il numero di avvocati e agenti che dispongono di un codice utente per accedervi. Nel 2017, l'83% dei depositi presso il Tribunale è stato effettuato per via elettronica (contro il 76% del 2016), il che corrisponde a 805 768 pagine ⁷.

Tutti gli Stati membri e 3 707 avvocati e agenti sono ormai titolari di un profilo utente e-Curia.

Sebbene il successo dell'applicazione e-Curia sia innegabile, resta il fatto che il 17% degli atti processuali ancora depositati in formato cartaceo non consente di trarre tutti i benefici pratici della medesima, segnatamente evitando la contemporanea gestione

^{5/} Le comunicazioni tra la cancelleria e i gabinetti dei giudici del Tribunale si effettuano sotto forma di schede di trasmissione volte a informare o ad acquisire una decisione dell'autorità competente in merito ad una questione procedurale. Tali schede sono smaterializzate dal novembre 2014.

^{6/} Decisione del Tribunale del 14 settembre 2011, relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l'applicazione e-Curia (GU 2011, C 289, pag. 9).

^{7/} Per estrapolazione, il numero di pagine degli atti processuali depositati presso il Tribunale nel 2017 è prossimo a un milione.

e dei formati cartaceo ed elettronico. Va notato che, durante il 2017, dopo un'azione divulgativa della cancelleria, il Comitato di risoluzione unico (CRU) ha accettato di chiedere l'apertura di un profilo utente e-Curia e quindi ha reso possibile la notifica elettronica di diverse centinaia di atti processuali.

La crescita dell'applicazione e-Curia continua, ma i progressi rimangono lenti. Di conseguenza, nel 2018 il Tribunale procederà risolutamente ad adottare le iniziative finalizzate a conseguire l'obiettivo del 100% dei depositi degli atti processuali effettuati mediante detta applicazione.

Attuazione delle norme di procedura del 2015

Il 2017 è stato il secondo anno intero di attuazione delle norme di procedura entrate in vigore il 1° luglio 2015.

Gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione perseguiti possono essere oggettivamente considerati realizzati. Gli strumenti processuali adottati nel 2015 sono stati pienamente utilizzati e si adattano perfettamente alle specificità del contenzioso dinanzi al Tribunale.

Fra i risultati degni di nota figurano:

- la conferma della significativa riduzione del numero di ordinanze preparate dalla cancelleria (317 contro 521 nel 2015)⁸, nonostante l'elevato numero di cause pendenti;
- l'aumento dei casi di decisione di ricorsi diretti con sentenza senza udienza di discussione⁹, facoltà esercitata 54 volte (e 152 volte per le cause in materia di proprietà intellettuale);
- la conferma che il nuovo regime linguistico applicabile alle cause in materia di proprietà intellettuale ha risparmiato un numero considerevole di interventi della cancelleria, nonché di decisioni dei presidenti di sezione, e ha quasi portato alla scomparsa delle osservazioni in merito alla lingua processuale (22 contro 279 nel 2015);
- la constatazione che l'assenza del secondo scambio di memorie nelle cause relative alla proprietà intellettuale non ha comportato un aumento del numero di domande di udienza di discussione e ha contribuito a ridurre la durata media di trattazione di queste cause definite con sentenza.

Inoltre, la norma che esenta dal pronunciarsi su una domanda di intervento fino a quando il Tribunale non abbia preso posizione su un'eccezione di irricevibilità o d'incompetenza presentata dal convenuto ha dispensato l'organo giurisdizionale dal dover decidere su un numero significativo di domande di tal genere quando l'eccezione è stata accolta. Infine, per quanto riguarda un settore del tutto diverso, nella fattispecie quello relativo alla funzione

8/ Dal 1° luglio 2015, alcune decisioni che in precedenza erano adottate sotto forma di ordinanze (sospensione e ripresa del procedimento, riunione di cause, intervento non riservato di uno Stato membro o di un'istituzione) sono adottate sotto forma di semplice decisione inserita nel fascicolo della causa.

9/ Anteriormente al 1° luglio 2015, la possibilità di decidere con sentenza senza udienza di discussione era prevista solo per le cause in materia di proprietà intellettuale e per le impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica.

pubblica, il Tribunale ha avviato diverse procedure di composizione amichevole delle controversie, alcune delle quali hanno avuto successo.

D'altra parte, va notato che il tasso di regolarizzazione dei ricorsi che non rispettano i requisiti formali, la cui diminuzione era stata positivamente rilevata nel 2016, è risalito, in tutte le categorie di cause.

Costante assistenza non misurabile

La cancelleria ha assistito nel loro lavoro quotidiano tutti i collegi giudicanti, nonché il personale dei gabinetti dei giudici che li componevano. È così che anche quest'anno i giudici hanno potuto fare affidamento sulla costante disponibilità delle persone che compongono questo servizio e beneficiare della loro competenza nel campo della tecnica processuale. Si osservi che l'aumento del numero dei giudici, nonché dei loro collaboratori, derivante dall'attuazione della riforma, ha avuto l'effetto di aumentare significativamente il numero di richieste interne rivolte alla cancelleria. Allo stesso tempo la cancelleria, dimostrando flessibilità, ha proseguito nella ricerca di sinergie e di efficacia, continuando ad adattarsi alle circostanze e a perfezionare i suoi metodi di lavoro.

Infine, la cancelleria, attraverso i suoi rappresentanti, continua a fornire assistenza al comitato del Tribunale per le questioni di procedura, nonché ad altri comitati e collegi, a seconda delle esigenze o della natura dei lavori.

III. FUNZIONE D'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

Come servizio amministrativo, la cancelleria ha risposto anche quest'anno alle varie richieste esterne che le sono state rivolte. Sono stati inoltre adottati provvedimenti, in coordinamento con vari altri rami amministrativi dell'istituzione, al fine di:

- conformarsi ai nuovi requisiti normativi di tutela dell'ambiente («EMAS» – sistema di ecogestione e audit) attraverso azioni di sensibilizzazione di vario tipo e una serie di azioni molto concrete, in particolare l'abbandono della distribuzione in formato cartaceo di documenti prodotti dalla cancelleria (diverse serie di statistiche e il calendario giudiziario) a favore di una distribuzione elettronica;
- dare piena efficacia al dispositivo adottato per garantire la protezione di dati estremamente delicati prodotti nel contesto di cause sottoposte al Tribunale (dati la cui divulgazione lederebbe la sicurezza dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri o la gestione delle loro relazioni internazionali);
- garantire il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

Inoltre, il funzionamento della cancelleria e il trattamento delle cause sono stati oggetto di attenzione da parte della Corte dei conti europea nel quadro di una procedura di esame delle prestazioni nella gestione delle cause presso la Corte di giustizia dell'Unione europea. In particolare, i revisori hanno verificato se le procedure applicabili consentissero una trattazione efficiente delle cause e se i loro tempi di decisione non potessero essere ulteriormente migliorati. La relazione speciale è stata adottata dalla Corte dei conti nel settembre 2017, quindi presentata e discussa dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea.

Nell'ambito dei percorsi evolutivi prospettati, la Corte dei conti ha proposto la possibilità di istituire un sistema informatico integrato a supporto della gestione delle cause. A tal riguardo, come indicato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nelle sue osservazioni, tale invito a studiare, meglio ancora a introdurre, nel rispetto delle specificità del lavoro giudiziario e delle caratteristiche di ciascun organo giurisdizionale, un sistema informatico integrato è stato accolto favorevolmente. Da parte sua, la cancelleria del Tribunale è un servizio di supporto che intende completare la digitalizzazione della procedura giudiziaria al fine di trarne tutti i benefici attesi. Esso continuerà pertanto, nel 2018, a collaborare in tal senso con i servizi della Corte di giustizia dell'Unione europea

e proseguirà i suoi sforzi di integrazione nella gestione delle cause e nella modernizzazione del sistema di comunicazione con le parti.

Inoltre, la cancelleria ha intrapreso varie azioni di collaborazione, in uno spirito di dialogo e ascolto. Ad esempio, nell'ottobre 2017, nel solco dei contatti avviati nel giugno 2014 con la cancelleria delle commissioni di ricorso dell'EUIPO, è stato organizzato un incontro tra i rappresentanti delle due cancellerie nonché tra i rappresentanti dei servizi incaricati delle nuove tecnologie. Quest'incontro ha permesso ai servizi interessati non solo di avere scambi ricchi e proficui, ma anche di finalizzare alcuni progetti concordati durante i precedenti incontri e di individuare percorsi di riflessione per il futuro.

Nello stesso spirito, la cancelleria si è ispirata anche all'attività di altri organi giurisdizionali. A tal riguardo, la visita di una delegazione della cancelleria del Tribunale presso la cancelleria della Corte europea dei diritti dell'uomo ha consentito di comprendere meglio il funzionamento di quest'ultima, in particolare per quanto riguarda gli strumenti informatici a sua disposizione.

Infine, la cancelleria è naturalmente un servizio all'ascolto dei rappresentanti delle parti, avvocati e agenti degli Stati membri e delle istituzioni, con i quali intrattiene un dialogo diretto e quotidiano.

È possibile prevedere un aumento del carico di lavoro della cancelleria, dovuto all'aumento del numero di giudici nel 2016 e nel 2017, nonché all'evoluzione del contenzioso e al numero di cause pendenti, senza ignorare gli effetti di un trasferimento di competenze dalla Corte di giustizia al Tribunale, che la relazione inviata il 14 dicembre 2017 al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione ¹⁰ non sembra escludere. La cancelleria continuerà quindi a organizzarsi e adattarsi per affrontare con fiducia le scadenze future.


10/ Relazione su eventuali modifiche della ripartizione delle competenze in materia di pronunce pregiudiziali a norma dell'articolo 267 TFUE, elaborata conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2015/2422.



D/ STATISTICHE GIUDIZIARIE DEL TRIBUNALE

I. Attività generale del Tribunale – Cause promosse, definite, pendenti (2013-2017)	215
II. Cause promosse – Natura dei procedimenti (2013-2017)	216
III. Cause promosse – Natura dei ricorsi (2013-2017)	217
IV. Cause promosse – Oggetto dei ricorsi (2013-2017)	218
V. Cause definite – Natura dei procedimenti (2013-2017)	219
VI. Cause definite – Oggetto dei ricorsi (2017)	220
VII. Cause definite – Oggetto dei ricorsi (2013-2017)	221
VIII. Cause definite – Collegio giudicante (2013-2017)	222
IX. Cause definite – Durata dei procedimenti in mesi (2013-2017)	223
X. Durata dei procedimenti in mesi (2013-2017) ¹	224
XI. Cause pendenti al 31 dicembre – Natura dei procedimenti (2013-2017)	225
XII. Cause pendenti al 31 dicembre – Oggetto dei ricorsi (2013-2017)	226
XIII. Cause pendenti al 31 dicembre – Collegio giudicante (2013-2017)	227
XIV. Varie – Procedimenti sommari (2013-2017)	228
XV. Varie – Procedimenti accelerati (2013-2017) ¹	229
XVI. Varie – Decisioni del Tribunale impugnate dinanzi alla Corte di giustizia (1990-2017)	230
XVII. Varie – Ripartizione delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia per natura del procedimento (2013-2017)	231
XVIII. Varie – Esito delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia (2017)	232
XIX. Varie – Esito delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia (2013-2017)	233
XX. Varie – Evoluzione generale (1989-2017)	234
XXI. Attività della cancelleria del Tribunale (2015-2017)	235
XXII. Modalità di deposito degli atti processuali dinanzi al Tribunale	236
XXIII. Numero di pagine depositate attraverso e-Curia (2013-2017)	237
XXIV. Comunicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2013-2017)	238
XXV. Numero di cause discusse (2013-2017)	239

I. ATTIVITÀ GENERALE DEL TRIBUNALE – CAUSE PROMOSSE, DEFINITE, PENDENTI (2013-2017) ^{1 2}




	2013	2014	2015	2016	2017
Cause promosse	790	912	831	974	917
Cause definite	702	814	987	755	895
Cause pendenti	1 325	1 423	1 267	1 486	1 508

1/ Salvo indicazione contraria, questa tabella e le tabelle delle pagine seguenti tengono conto dei procedimenti speciali.

Sono considerati «procedimenti speciali»: l'opposizione ad una sentenza pronunciata in contumacia (art. 41 dello Statuto della Corte; art. 166 del regolamento di procedura del Tribunale); l'opposizione di terzo (art. 42 dello Statuto della Corte; art.167 del regolamento di procedura del Tribunale); l'interpretazione (art. 43 dello Statuto della Corte; art. 168 del regolamento di procedura del Tribunale); la revocazione di una sentenza (art. 44 dello Statuto della Corte; art. 169 del regolamento di procedura del Tribunale); il gratuito patrocinio (art. 148 del regolamento di procedura del Tribunale); la rettifica (art. 164 del regolamento di procedura del Tribunale); l'omessa pronuncia (art. 165 del regolamento di procedura del Tribunale) e la contestazione sulle spese ripetibili (art. 170 del regolamento di procedura del Tribunale).

2/ Salvo indicazione contraria, questa tabella e le tabelle delle pagine seguenti non tengono conto dei procedimenti sommari.


II. CAUSE PROMOSSE – NATURA DEI PROCEDIMENTI (2013-2017)



	2013	2014	2015	2016 ¹	2017
Aiuti di Stato	54	148	73	76	39
Altri ricorsi diretti	275	299	292	239	346
Concorrenza	23	41	17	18	38
Funzione pubblica				163	86
Impugnazioni	57	36	36	39	
Procedimenti speciali	88	93	111	103	110
Proprietà intellettuale	293	295	302	336	298
Totale	790	912	831	974	917

1/ Il 1° settembre 2016, 123 cause di funzione pubblica e 16 procedimenti speciali in tale settore sono stati trasferiti al Tribunale.

III. CAUSE PROMOSSE – NATURA DEI RICORSI (2013-2017)




	2013	2014	2015	2016	2017
Ricorsi d'annullamento	319	423	332	297	371
Ricorsi per carenza	12	12	5	7	8
Ricorsi per risarcimento danni	15	39	30	19	23
Ricorsi per clausola compromissoria	6	14	15	10	21
Proprietà intellettuale	293	295	302	336	298
Funzione pubblica				163	86
Impugnazioni	57	36	36	39	
Procedimenti speciali	88	93	111	103	110
Totale	790	912	831	974	917

IV. CAUSE PROMOSSE – OGGETTO DEI RICORSI (2013-2017)

	2013	2014	2015	2016	2017
Accesso ai documenti	20	17	48	19	25
Adesione di nuovi Stati	1				
Agricoltura	27	15	37	20	22
Aiuti di Stato	54	148	73	76	39
Ambiente	11	10	5	6	8
Appalti pubblici	15	16	23	9	19
Associazione dei paesi e territori d'oltremare	1				
Azione esterna dell'Unione europea		2	1	2	2
Cittadinanza dell'Unione		1			
Clausola compromissoria	6	14	15	10	21
Coesione economica, sociale e territoriale	3	3	5	2	3
Concorrenza	23	41	17	18	38
Cultura	1			1	
Diritto delle imprese		1	1		
Diritto delle istituzioni	44	67	53	52	65
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode)		4	7	4	5
Energia	1	3	3	4	8
Fiscalità	1	1	1	2	1
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport	2		3	1	
Libera circolazione dei capitali			2	1	
Libera circolazione delle merci	1		2	1	
Libera circolazione delle persone			1	1	1
Libera prestazione di servizi		1		1	
Libertà di stabilimento		1			
Misure restrittive (Azione esterna)	41	69	55	28	27
Occupazione	2				
Politica commerciale	23	31	6	17	14
Politica della pesca	3	3		1	2
Politica economica e monetaria	15	4	3	23	98
Politica estera e di sicurezza comune	2			1	
Politica industriale		2			
Politica sociale		1		1	
Previdenza sociale dei lavoratori migranti	1				
Proprietà intellettuale e industriale	294	295	303	336	298
Protezione dei consumatori	1	1	2	1	
Ravvicinamento delle legislazioni	13		1	1	5
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH)	12	3	5	6	10
Reti transeuropee	3				2
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	5	2	10	8	2
Sanità pubblica	5	11	2	6	5
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	6	1		7	
Trasporti	5	1			
Turismo	2				
Unione doganale e tariffa doganale comune	1	8		3	1
Totale Trattato CE/TFUE	645	777	684	669	721
Procedimenti speciali	88	93	111	103	110
Statuto dei funzionari	57	42	36	202	86
TOTALE GENERALE	790	912	831	974	917

V. CAUSE DEFINITE – NATURA DEI PROCEDIMENTI (2013-2017)



	2013	2014	2015	2016	2017
Aiuti di Stato	60	51	101	50	24
Altri ricorsi diretti	226	279	311	266	237
Concorrenza	75	72	52	36	18
Funzione pubblica				5	66
Impugnazioni	39	42	37	26	40
Procedimenti speciali	85	95	99	84	134
Proprietà intellettuale	217	275	387	288	376
Totale	702	814	987	755	895


VI. CAUSE DEFINITE – OGGETTO DEI RICORSI (2017)

	Sentenze	Ordinanze	Totale
Accesso ai documenti	7	7	14
Agricoltura	14	7	21
Aiuti di Stato	13	11	24
Ambiente		3	3
Appalti pubblici	12	4	16
Azione esterna dell'Unione europea	1	3	4
Clausola compromissoria	11	6	17
Coesione economica, sociale e territoriale	2	10	12
Concorrenza	11	7	18
Cultura		1	1
Diritto delle istituzioni	25	29	54
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode)	2	3	5
Energia	1	2	3
Fiscalità		3	3
Libera circolazione delle persone		2	2
Misure restrittive (Azione esterna)	22	4	26
Politica commerciale	13	2	15
Politica della pesca		2	2
Politica economica e monetaria	3	3	6
Proprietà intellettuale e industriale	272	104	376
Protezione dei consumatori	1		1
Ravvicinamento delle legislazioni		2	2
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH)	3	1	4
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	5	7	12
Sanità pubblica		3	3
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia		5	5
Unione doganale e tariffa doganale comune	3	2	5
Totale Trattato CE/TFUE	421	233	654
Procedimenti speciali	1	133	134
Statuto dei funzionari	70	37	107
TOTALE GENERALE	492	403	895

VII. CAUSE DEFINITE – OGGETTO DEI RICORSI (2013-2017) (SENTENZE E ORDINANZE)


	2013	2014	2015	2016	2017
Accesso ai documenti	19	23	21	13	14
Adesione di nuovi Stati			1		
Agricoltura	16	15	32	34	21
Aiuti di Stato	59	51	101	50	24
Ambiente	6	10	18	4	3
Appalti pubblici	21	18	22	20	16
Associazione dei paesi e territori d'oltremare		1			
Azione esterna dell'Unione europea	2		2		4
Cittadinanza dell'Unione		1			
Clausola compromissoria	8	10	2	17	17
Coesione economica, sociale e territoriale	14	1	6	1	12
Concorrenza	75	72	52	36	18
Cultura				1	1
Diritto delle imprese			1		
Diritto delle istituzioni	35	33	58	46	54
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode)			5	1	5
Energia	1	3	1	3	3
Fiscalità		2	1		3
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport	1	2		1	
Libera circolazione dei capitali			2	1	
Libera circolazione delle merci	1		2	1	
Libera circolazione delle persone			1		2
Libera prestazione di servizi		1		1	
Libertà di stabilimento			1		
Misure restrittive (Azione esterna)	40	68	60	70	26
Occupazione	2				
Politica commerciale	19	18	24	21	15
Politica della pesca	2	15	3	2	2
Politica economica e monetaria	1	13	9	2	6
Politica estera e di sicurezza comune		2	1		
Politica industriale			2		
Politica sociale	4			1	
Previdenza sociale dei lavoratori migranti	1				
Proprietà intellettuale e industriale	218	275	388	288	376
Protezione dei consumatori			2	1	1
Ravvicinamento delle legislazioni		13		1	2
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH)	6	3	9	8	4
Reti transeuropee		1		2	
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	4	1	2	6	12
Sanità pubblica	4	10	15	3	3
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	7	1			5
Trasporti		3	3		
Turismo	1	1			
Unione doganale e tariffa doganale comune	9	6	4	3	5
Totale Trattato CE/TFUE	576	673	851	638	654
Totale Trattato CA	1				
Procedimenti speciali	85	95	99	84	134
Statuto dei funzionari	40	46	37	33	107
TOTALE GENERALE	702	814	987	755	895

VIII. CAUSE DEFINITE – COLLEGIO GIUDICANTE (2013-2017)




	2013			2014			2015			2016			2017		
	Sentenze	Ordinanze	Totale	Sentenze	Ordinanze	Totale	Sentenze	Ordinanze	Totale	Sentenze	Ordinanze	Totale	Sentenze	Ordinanze	Totale
Sezione delle impugnazioni	13	47	60	21	32	53	23	14	37	25	13	38	29	17	46
Presidente del Tribunale		38	38		46	46		44	44		46	46		80	80
Sezioni a 5 giudici	7	1	8	9	7	16	8	3	11	10	2	12	13	5	18
Sezioni a 3 giudici	378	218	596	398	301	699	538	348	886	408	246	654	450	301	751
Giudice unico							1	8	9	5		5			
Totale	398	304	702	428	386	814	570	417	987	448	307	755	492	403	895

IX. CAUSE DEFINITE – DURATA DEI PROCEDIMENTI IN MESI (2013-2017) ¹ (SENTENZE E ORDINANZE)




	2013	2014	2015	2016	2017
Aiuti di Stato	48,1	32,5	17,4	27,2	25,5
Altri ricorsi diretti	24,9	22,1	20,9	18,6	18,7
Concorrenza	46,4	45,8	47,7	38,2	21,6
Funzione pubblica					8,9
Impugnazioni	13,9	12,8	14,8	15,8	14,1
Proprietà intellettuale	18,7	18,7	18,1	15,1	14,5
Tutte le cause	26,9	23,4	20,6	18,7	16,3

DURATA DEI PROCEDIMENTI (IN MESI) TUTTE LE CAUSE DECISE CON SENTENZA O ORDINANZA




^{1/} La durata è espressa in mesi e in decimi di mese. Il calcolo della durata media dei procedimenti non tiene conto: delle cause in cui è stata pronunciata una sentenza interlocutoria; dei procedimenti speciali; delle impugnazioni di pronunce emesse in sede di procedimento sommario o su intervento; delle cause di funzione pubblica trasferite al Tribunale il 1° settembre 2016. La durata media del procedimento nelle cause di funzione pubblica trasferite al Tribunale il 1° settembre 2016 e decise dal Tribunale con sentenza o ordinanza è di 19,7 mesi (tenendo conto del periodo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e del periodo dinanzi al Tribunale).

X. DURATA DEI PROCEDIMENTI IN MESI (2013-2017) ¹ (SENTENZE)




	2013	2014	2015	2016	2017
Aiuti di Stato	37,2	37,7	34	32,6	30,7
Altri ricorsi diretti	32,5	30,8	29,2	26,1	24,9
Concorrenza	48,9	51,5	49,3	38,6	26,4
Funzione pubblica					11,9
Impugnazioni	22,9	16,6	19,3	16	14,8
Proprietà intellettuale	20,9	20,9	19,3	16,5	16,7
Tutte le cause	30,5	28,4	25,7	22,1	19,5

DURATA DEI PROCEDIMENTI (IN MESI) TUTTE LE CAUSE DECISE CON SENTENZA



1/ La durata è espressa in mesi e in decimi di mese. Il calcolo della durata media dei procedimenti non tiene conto: delle cause in cui è stata pronunciata una sentenza interlocutoria; dei procedimenti speciali; delle impugnazioni di pronunce emesse in sede di procedimento sommario o su intervento; delle cause di funzione pubblica trasferite al Tribunale il 1° settembre 2016. La durata media del procedimento nelle cause di funzione pubblica trasferite al Tribunale il 1° settembre 2016 e decise dal Tribunale con sentenza è di 21 mesi (tenendo conto del periodo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e del periodo dinanzi al Tribunale).

XI. CAUSE PENDENTI AL 31 DICEMBRE – NATURA DEI PROCEDIMENTI (2013-2017)




	2013	2014	2015	2016	2017
Aiuti di Stato	146	243	215	241	256
Altri ricorsi diretti	487	507	488	461	570
Concorrenza	148	117	82	64	84
Funzione pubblica				158	178
Impugnazioni	43	37	36	49	9
Procedimenti speciali	36	34	46	65	41
Proprietà intellettuale	465	485	400	448	370
Totale	1 325	1 423	1 267	1 486	1 508

XII. CAUSE PENDENTI AL 31 DICEMBRE – OGGETTO DEI RICORSI (2013-2017)

	2013	2014	2015	2016	2017
Accesso ai documenti	38	32	59	65	76
Adesione di nuovi Stati	1	1			
Agricoltura	51	51	56	42	43
Aiuti di Stato	146	243	215	241	256
Ambiente	18	18	5	7	12
Appalti pubblici	36	34	35	24	27
Associazione dei paesi e territori d'oltremare	1				
Azione esterna dell'Unione europea	1	3	2	4	2
Clausola compromissoria	13	17	30	23	27
Coesione economica, sociale e territoriale	13	15	14	15	6
Concorrenza	148	117	82	64	84
Cultura	1	1	1	1	
Diritto delle imprese		1	1	1	1
Diritto delle istituzioni	50	84	79	85	96
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode)	1	5	7	10	10
Energia	1	1	3	4	9
Fiscalità	1			2	
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport	2		3	3	3
Libera circolazione delle persone				1	
Libertà di stabilimento		1			
Misure restrittive (Azione esterna)	107	108	103	61	62
Politica commerciale	45	58	40	36	35
Politica della pesca	17	5	2	1	1
Politica economica e monetaria	18	9	3	24	116
Politica estera e di sicurezza comune	3	1		1	1
Politica industriale		2			
Politica sociale		1	1	1	1
Proprietà intellettuale e industriale	465	485	400	448	370
Protezione dei consumatori	1	2	2	2	1
Ravvicinamento delle legislazioni	13		1	1	4
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH)	14	14	10	8	14
Reti transeuropee	3	2	2		2
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	8	9	17	19	9
Sanità pubblica	16	17	4	7	9
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia				7	2
Trasporti	5	3			
Turismo	1				
Unione doganale e tariffa doganale comune	7	9	5	5	1
Totale Trattato CE/TFUE	1 245	1 349	1 182	1 213	1 280
Procedimenti speciali	36	34	46	65	41
Statuto dei funzionari	44	40	39	208	187
TOTALE GENERALE	1 325	1 423	1 267	1 486	1 508


XIII. CAUSE PENDENTI AL 31 DICEMBRE – COLLEGIO GIUDICANTE (2013-2017)

2017



	2013	2014	2015	2016	2017
Sezione delle impugnazioni	51	37	48	51	11
Presidente del Tribunale	1	1	12	12	1
Sezioni a 5 giudici	12	15	6	23	100
Sezioni a 3 giudici	1 146	1 272	1 099	1 253	1 323
Giudice unico			1		
Non attribuite	115	98	101	147	73
Totale	1 325	1 423	1 267	1 486	1 508


XIV. VARIE – PROCEDIMENTI SOMMARI (2013-2017)



2017

	Procedimenti sommari promossi	Procedimenti sommari definiti	Contenuto della decisione		
			Accoglimento	Cancellazione dal ruolo/ Non luogo a provvedere	Rigetto
Accesso ai documenti	2	2	1	1	
Agricoltura	3				
Aiuti di Stato	4	2			2
Ambiente	1	1			1
Appalti pubblici	6	6			6
Clausola compromissoria	1	3			3
Concorrenza	2	3		1	2
Diritto delle istituzioni	8	11			11
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode)	1				
Energia	2	4			4
Fiscalità	1	1		1	
Misure restrittive (Azione esterna)	8	8			8
Politica della pesca	3	3			3
Politica economica e monetaria		1			1
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH)	1	3			3
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio		1		1	
Sanità pubblica	2	1		1	
Statuto dei funzionari	2	3	1		2
Totale	47	53	2	5	46

XV. VARIE – PROCEDIMENTI ACCELERATI (2013-2017) ¹




	2013			2014			2015			2016			2017				
	D'ufficio	Promossi		D'ufficio	Promossi		D'ufficio	Promossi		D'ufficio	Promossi		D'ufficio	Promossi			
		Contenuto della decisione	Ammessi		Respinti	Senza seguito ²		Contenuto della decisione	Ammessi		Respinti	Senza seguito ²		Contenuto della decisione	Ammessi	Respinti	Senza seguito ²
Accesso ai documenti	1	1		2	2		2	2		2	2		2	1			
Agricoltura	1	1					1	1									
Aiuti di Stato				13	2	10	3	2			2						
Ambiente	5	5		1			1										
Appalti pubblici	2	1		1	2	1	1		1	1	1		1	1			
Azione esterna dell'Unione europea							1	1									
Concorrenza	2	2		1	1					1	1		1	1			
Diritto delle istituzioni				1		1	2		2	2	2		5	4			
Energia	1	1															
Libera circolazione dei capitali							2		2								
Libera circolazione delle merci										1		1					
Misure restrittive (Azione esterna)	4	4		9	9		4	4		1	1						
Politica commerciale	15	2	14	1						1	1						
Politica economica e monetaria							1	1									
Sanità pubblica	1	2		3	1	1	1			1	1						
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia										3	3						
Statuto dei funzionari							1	1		1	1		1	1			
Totale	32	7	26	1	31	3	25	2	1	18	1	12	5	14	3	12	1

1/ Il trattamento accelerato di una causa dinanzi al Tribunale può essere concesso su istanza di una parte principale e, dal 1° luglio 2015, d'ufficio dal Tribunale.

2/ Sono ricompresi nella categoria «senza seguito» i casi di ritiro della domanda, rinuncia agli atti ed ipotesi nelle quali il ricorso è deciso con ordinanza prima che intervenga la decisione sulla domanda di procedimento accelerato.

XVI. VARIE - DECISIONI DEL TRIBUNALE IMPUGNATE DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA (1990-2017)



	Numero di decisioni oggetto di un'impugnazione	Totale delle decisioni impugnabili ¹	Percentuale di decisioni oggetto di un'impugnazione
1990	16	46	35%
1991	13	62	21%
1992	25	86	29%
1993	17	73	23%
1994	12	105	11%
1995	47	143	33%
1996	27	133	20%
1997	35	139	25%
1998	67	224	30%
1999	60	180	33%
2000	67	225	30%
2001	69	230	30%
2002	47	225	21%
2003	66	260	25%
2004	53	261	20%
2005	64	297	22%
2006	77	281	27%
2007	78	290	27%
2008	84	339	25%
2009	92	371	25%
2010	98	338	29%
2011	158	533	30%
2012	132	514	26%
2013	144	510	28%
2014	110	561	20%
2015	203	761	27%
2016	163	626	26%
2017	137	616	22%

1/ Totale delle decisioni impugnabili - sentenze, ordinanze in esito a procedimento sommario, di rigetto dell'istanza di intervento e tutte le ordinanze che pongono fine al giudizio diverse dalle ordinanze di cancellazione dal ruolo e di trasferimento - per le quali è scaduto il termine per l'impugnazione ovvero è stata presentata un'impugnazione.


**XVII. VARIE –
RIPARTIZIONE DELLE IMPUGNAZIONI DINANZI ALLA CORTE DI
GIUSTIZIA PER NATURA DEL PROCEDIMENTO (2013-2017)**

	2013			2014			2015			2016			2017		
	Decisioni oggetto di impugnazione	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %	Decisioni oggetto di impugnazione	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %	Decisioni oggetto di impugnazione	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %	Decisioni oggetto di impugnazione	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %	Decisioni oggetto di impugnazione	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %
Aiuti di Stato	16	52	31%	15	77	19%	22	75	29%	23	56	41%	8	25	32%
Altri ricorsi diretti	62	202	31%	47	231	20%	85	290	29%	75	253	30%	61	236	26%
Concorrenza	28	73	38%	15	44	34%	32	61	52%	17	41	41%	5	17	29%
Funzione pubblica													8	37	22%
Impugnazioni								2							
Procedimenti speciali													3	3	100%
Proprietà intellettuale	38	183	21%	33	209	16%	64	333	19%	48	276	17%	52	298	17%
Totale	144	510	28%	110	561	20 %	203	761	27%	163	626	26%	137	616	22%

**XVIII. VARIE –
ESITO DELLE IMPUGNAZIONI DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA (2017)
(SENTENZE E ORDINANZE)**

	Impugnazione respinta	Annullamento totale o parziale senza rinvio	Annullamento totale o parziale con rinvio	Cancellazione dal ruolo/Non luogo a provvedere	Totale
Accesso ai documenti	8	1			9
Agricoltura	8	1	2		11
Aiuti di Stato	15	5	3	1	24
Ambiente	1				1
Appalti pubblici		1			1
Concorrenza	36	6	3		45
Diritto delle istituzioni	17	2			19
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode)	3				3
Energia			1		1
Politica commerciale	8	4			12
Politica della pesca	1				1
Politica economica e monetaria	1				1
Politica estera e di sicurezza comune	7		1		8
Principi di diritto dell'Unione	1				1
Procedura	3				3
Proprietà intellettuale e industriale	39	2	1		42
Protezione dei consumatori	1				1
Ravvicinamento delle legislazioni	1				1
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH)	6				6
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	2				2
Sanità pubblica	3	1			4
Statuto dei funzionari	1				1
Trasporti	1				1
Totale	163	23	11	1	198

**XIX. VARIE –
ESITO DELLE IMPUGNAZIONI DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
(2013-2017)
(SENTENZE E ORDINANZE)**



	2013	2014	2015	2016	2017
Impugnazione respinta	133	121	98	156	163
Annullamento totale o parziale senza rinvio	6	18	19	12	23
Annullamento totale o parziale con rinvio	15	10	7	9	11
Cancellazione dal ruolo/Non luogo a provvedere	6	9	10	12	1
Totale	160	158	134	189	198

**XX. VARIE –
EVOLUZIONE GENERALE (1989-2017)
CAUSE PROMOSSE, DEFINITE, PENDENTI**

	Cause promosse ¹	Cause definite ²	Cause pendenti al 31 dicembre
1989	169	1	168
1990	59	82	145
1991	95	67	173
1992	123	125	171
1993	596	106	661
1994	409	442	628
1995	253	265	616
1996	229	186	659
1997	644	186	1 117
1998	238	348	1 007
1999	384	659	732
2000	398	343	787
2001	345	340	792
2002	411	331	872
2003	466	339	999
2004	536	361	1 174
2005	469	610	1 033
2006	432	436	1 029
2007	522	397	1 154
2008	629	605	1 178
2009	568	555	1 191
2010	636	527	1 300
2011	722	714	1 308
2012	617	688	1 237
2013	790	702	1 325
2014	912	814	1 423
2015	831	987	1 267
2016	974	755	1 486
2017	917	895	1 508
Total	14 374	12 866	


- 1/ 1989: la Corte di giustizia ha rinviato 153 cause dinanzi al neoistituito Tribunale.
1993: la Corte di giustizia ha rinviato 451 cause per effetto dell'ampliamento delle competenze del Tribunale.
1994: la Corte di giustizia ha rinviato 14 cause per effetto del secondo ampliamento delle competenze del Tribunale.
2004-2005: la Corte di giustizia ha rinviato 25 cause per effetto del terzo ampliamento delle competenze del Tribunale.
2016: il 1° settembre 2016 sono state trasferite 139 cause di funzione pubblica al Tribunale.
- 2/ 2005-2006: il Tribunale ha rinviato 118 cause dinanzi al neoistituito Tribunale della funzione pubblica.


XXI. ATTIVITÀ DELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE (2015-2017)

Tipo di intervento	2015	2016	2017
Numero di atti processuali iscritti nel registro della cancelleria ¹	46 432	49 771	55 070
Numero di ricorsi introduttivi del giudizio ²	831	835	917
Numero di cause di funzione pubblica trasferite al Tribunale ³		139	
Tasso di regolarizzazione dei ricorsi introduttivi del giudizio ⁴	43%	38%	41%
Numero di memorie (diverse dai ricorsi)	4 484	3 879	4 449
Numero di istanze di intervento	194	160	565
Numero di domande di trattamento riservato (dei dati contenuti negli atti processuali) ⁵	144	163	212
Progetti di ordinanze preparati dalla cancelleria ⁶ (irricevibilità manifesta prima della notifica, sospensione/ riassunzione, riunione di cause, riunione dell'eccezione di irricevibilità al merito, intervento non contestato, cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere nelle cause di proprietà intellettuale, riapertura della fase orale e rettifica)	521	241	317
Numero di riunioni di sezione (con servizio della cancelleria)	303	321	405
Numero di verbali d'udienza e di constatazioni di pronuncia di sentenza	873	637	812

- 1/ Questo numero costituisce un indicatore del volume di lavoro del servizio, poiché ogni documento in entrata o in uscita è oggetto di iscrizione nel registro. Il numero di atti processuali iscritti nel registro deve essere valutato tenendo conto della natura dei procedimenti per i quali l'organo giurisdizionale è competente. Dato che il numero di parti di una controversia è limitato nell'ambito dei ricorsi diretti (parte ricorrente, parte convenuta e, eventualmente, parte/i interveniente/i), le notifiche vengono effettuate solamente a queste parti.
- 2/ Ogni memoria depositata (incluso il ricorso) dev'essere iscritta nel registro, versata nel fascicolo, se necessario regolarizzata, comunicata ai gabinetti dei giudici con una scheda di trasmissione, talora dettagliata, poi eventualmente tradotta e infine notificata alle parti.
- 3/ Il 1° settembre 2016.
- 4/ Quando un ricorso introduttivo del giudizio (questo vale anche per qualsiasi altra memoria) non rispetta determinate prescrizioni, la cancelleria procede alla sua regolarizzazione, come previsto dalle norme di procedura.
- 5/ Il numero di domande di trattamento riservato non è in relazione con il numero di dati contenuti in una o più memorie di cui è chiesto il trattamento riservato.
- 6/ Dal 1° luglio 2015, data di entrata in vigore del nuovo regolamento di procedura del Tribunale, talune decisioni precedentemente adottate sotto forma di ordinanza (sospensione/riassunzione, riunione di cause, intervento senza riservatezza di uno Stato membro o di un'istituzione) sono prese sotto forma di semplice decisione versata al fascicolo della causa.

XXII. MODALITÀ DI DEPOSITO DEGLI ATTI PROCESSUALI DINANZI AL TRIBUNALE




XXIII. NUMERO DI PAGINE DEPOSITATE ATTRAVERSO E-CURIA (2013-2017) ¹


	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
Numero di pagine depositate attraverso e-Curia	266 048	390 892	466 875	396 072	805 768	2 325 655

1/ Per gli anni dal 2013 al 2016, i dati non comprendono il numero di pagine degli atti introduttivi.

XXIV. COMUNICAZIONI NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA (2013-2017)



XXV. NUMERO DI CAUSE DISCUSSE (2013-2017)



	2013	2014	2015	2016	2017
Totale	272	390	376	244	390

E/ COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE



(Ordine protocollare al 31 dicembre 2017)

Prima fila, da sinistra a destra:

Sig.ra I. Labucka, giudice; sig. A. M. Collins, presidente di sezione; sig. G. Berardis, presidente di sezione; sig. H. Kanninen, presidente di sezione; sig. M. Prek, presidente di sezione; sig. M. van der Woude, vicepresidente del Tribunale; sig. M. Jaeger, presidente del Tribunale; sig.ra I. Pelikánová, presidente di sezione; sig. S. Frimodt Nielsen, presidente di sezione; sig. D. Gratsias, presidente di sezione; sig.ra V. Tomljenović, presidente di sezione; sig. S. Gervasoni, presidente di sezione; sig. S. Pappasavvas, giudice

Seconda fila, da sinistra a destra:

Sigg. C. Iliopoulos, L. Madise, V. Kreuzschitz, E. Buttigieg, J. Schwarcz, e A. Dittrich, giudici; sig.ra M. Kancheva, giudice; sigg. E. Bieļiūnas, I. Ulloa Rubio, I. S. Forrester e L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, giudici

Terza fila, da sinistra a destra:

Sigg. P. Nihoul e R. Barents, giudici; sig.ra I. Reine, giudice; sig. P. G. Xuereb, giudice; sig.ra N. Pótorak, giudice; sigg. V. Valančius, D. Spielmann e Z. Csehi, giudici; sig.ra A. Marcoulli, giudice; sigg. F. Schalin, E. Perillo e R. da Silva Passos, giudici

Quarta fila, da sinistra a destra:

Sigg. G. De Baere, A. Kornezov e J. Passer, giudici; sig.ra O. Spineanu-Matei, giudice; sigg. J. Svenningsen, B. Berke e U. Öberg, giudici; sig.re M. J. Costeira e K. Kowalik-Bańczyk, giudici; sig. C. Mac Eochaidh, giudice; sig. E. Coulon, cancelliere

1. MODIFICHE ALLA COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE NEL 2017

Il sig. Emmanuel Coulon, cancelliere del Tribunale dal 6 ottobre 2005, il cui mandato è scaduto il 5 ottobre 2017, è stato riconfermato nelle sue funzioni il 16 novembre 2016, per il periodo dal 6 ottobre 2017 al 5 ottobre 2023.

UDIENZA SOLENNE DELL'8 GIUGNO 2017

Con decisione del 29 marzo 2017, i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea hanno nominato giudice del Tribunale il sig. Colm Mac Eochaidh, per il periodo compreso tra il 2 aprile 2017 e il 31 agosto 2019.

Un'udienza solenne si è tenuta alla Corte di giustizia, l'8 giugno 2017, in occasione della prestazione di giuramento e dell'assunzione delle funzioni del nuovo giudice del Tribunale.

UDIENZA SOLENNE DEL 4 OTTOBRE 2017

I rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, con decisione del 6 settembre 2017, hanno nominato giudice del Tribunale, per il periodo compreso tra il 15 settembre 2017 e il 31 agosto 2022, il sig. Geert De Baere.

Un'udienza solenne si è tenuta alla Corte di giustizia, il 4 ottobre 2017, in occasione della prestazione di giuramento e dell'assunzione delle funzioni del nuovo giudice del Tribunale.

2. ORDINI PROTOCOLLARI

DAL 1° GENNAIO 2017 ALL'8 GIUGNO 2017

Sig. M. JAEGER, presidente
Sig. M. van der WOUDE, vicepresidente
Sig.ra I. PELIKÁNOVÁ, presidente di sezione
Sig. M. PREK, presidente di sezione
Sig. S. FRIMODT NIELSEN, presidente di sezione
Sig. H. KANNINEN, presidente di sezione
Sig. D. GRATSIAS, presidente di sezione
Sig. G. BERARDIS, presidente di sezione
Sig.ra V. TOMLJENOVÍČ, presidente di sezione
Sig. A. M. COLLINS, presidente di sezione
Sig. S. GERVASONI, presidente di sezione
Sig.ra I. LABUCKA, giudice
Sig. S. PAPASAVVAS, giudice
Sig. A. DITTRICH, giudice
Sig. J. SCHWARCZ, giudice
Sig.ra M. KANCHEVA, giudice
Sig. E. BUTTIGIEG, giudice
Sig. E. BIELIŪNAS, giudice
Sig. V. KREUSCHITZ, giudice
Sig. I. ULLOA RUBIO, giudice
Sig. L. MADISE, giudice
Sig. I. S. FORRESTER, giudice
Sig. C. ILIOPOULOS, giudice
Sig. L. CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN, giudice
Sig. D. SPIELMANN, giudice
Sig. V. VALANČIUS, giudice
Sig. Z. CSEHI, giudice
Sig.ra N. PÓŁTORAK, giudice
Sig.ra A. MARCOULLI, giudice
Sig. P. G. XUEREB, giudice
Sig. F. SCHALIN, giudice
Sig.ra I. REINE, giudice
Sig. E. PERILLO, giudice
Sig. R. BARENTS, giudice
Sig. R. da SILVA PASSOS, giudice
Sig. P. NIHOUL, giudice
Sig. B. BERKE, giudice
Sig. J. SVENNINGSSEN, giudice
Sig. U. ÖBERG, giudice
Sig.ra O. SPINEANU-MATEI, giudice
Sig.ra M. J. COSTEIRA, giudice
Sig. J. PASSER, giudice
Sig.ra K. KOWALIK-BAŃCZYK, giudice
Sig. A. KORNEZOV, giudice

Sig. E. COULON, cancelliere

DALL'8 GIUGNO 2017 AL 4 OTTOBRE 2017

Sig. M. JAEGER, presidente
Sig. M. van der WOUDE, vicepresidente
Sig.ra I. PELIKÁNOVÁ, presidente di sezione
Sig. M. PREK, presidente di sezione
Sig. S. FRIMODT NIELSEN, presidente di sezione
Sig. H. KANNINEN, presidente di sezione
Sig. D. GRATSIAS, presidente di sezione
Sig. G. BERARDIS, presidente di sezione
Sig.ra V. TOMLJENOVÍČ, presidente di sezione
Sig. A. M. COLLINS, presidente di sezione
Sig. S. GERVASONI, presidente di sezione
Sig.ra I. LABUCKA, giudice
Sig. S. PAPASAVVAS, giudice
Sig. A. DITTRICH, giudice
Sig. J. SCHWARCZ, giudice
Sig.ra M. KANCHEVA, giudice
Sig. E. BUTTIGIEG, giudice
Sig. E. BIELIŪNAS, giudice
Sig. V. KREUSCHITZ, giudice
Sig. I. ULLOA RUBIO, giudice
Sig. L. MADISE, giudice
Sig. I. S. FORRESTER, giudice
Sig. C. ILIOPOULOS, giudice
Sig. L. CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN, giudice
Sig. D. SPIELMANN, giudice
Sig. V. VALANČIUS, giudice
Sig. Z. CSEHI, giudice
Sig.ra N. PÓŁTORAK, giudice
Sig.ra A. MARCOULLI, giudice
Sig. P. G. XUEREB, giudice
Sig. F. SCHALIN, giudice
Sig.ra I. REINE, giudice
Sig. E. PERILLO, giudice
Sig. R. BARENTS, giudice
Sig. R. da SILVA PASSOS, giudice
Sig. P. NIHOUL, giudice
Sig. B. BERKE, giudice
Sig. J. SVENNINGSSEN, giudice
Sig. U. ÖBERG, giudice
Sig.ra O. SPINEANU-MATEI, giudice
Sig.ra M. J. COSTEIRA, giudice
Sig. J. PASSER, giudice
Sig.ra K. KOWALIK-BAŃCZYK, giudice
Sig. A. KORNEZOV, giudice
Sig. C. MAC EOCHADH, giudice

Sig. E. COULON, cancelliere

DAL 4 OTTOBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2017

Sig. M. JAEGER, presidente
Sig. M. van der WOUDE, vicepresidente
Sig.ra I. PELIKÁNOVÁ, presidente di sezione
Sig. M. PREK, presidente di sezione
Sig. S. FRIMODT NIELSEN, presidente di sezione
Sig. H. KANNINEN, presidente di sezione
Sig. D. GRATSIAS, presidente di sezione
Sig. G. BERARDIS, presidente di sezione
Sig.ra V. TOMLJENOVÍČ, presidente di sezione
Sig. A. M. COLLINS, presidente di sezione
Sig. S. GERVASONI, presidente di sezione
Sig.ra I. LABUCKA, giudice
Sig. S. PAPASAVVAS, giudice
Sig. A. DITTRICH, giudice
Sig. J. SCHWARCZ, giudice
Sig.ra M. KANCHEVA, giudice
Sig. E. BUTTIGIEG, giudice
Sig. E. BIELIŪNAS, giudice
Sig. V. KREUSCHITZ, giudice
Sig. I. ULLOA RUBIO, giudice
Sig. L. MADISE, giudice
Sig. I. S. FORRESTER, giudice
Sig. C. ILIOPOULOS, giudice
Sig. L. CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN, giudice
Sig. D. SPIELMANN, giudice
Sig. V. VALANČIUS, giudice
Sig. Z. CSEHI, giudice
Sig.ra N. PÓŁTORAK, giudice
Sig.ra A. MARCOULLI, giudice
Sig. P. G. XUEREB, giudice
Sig. F. SCHALIN, giudice
Sig.ra I. REINE, giudice
Sig. E. PERILLO, giudice
Sig. R. BARENTS, giudice
Sig. R. da SILVA PASSOS, giudice
Sig. P. NIHOUL, giudice
Sig. B. BERKE, giudice
Sig. J. SVENNINGSSEN, giudice
Sig. U. ÖBERG, giudice
Sig.ra O. SPINEANU-MATEI, giudice
Sig.ra M. J. COSTEIRA, giudice
Sig. J. PASSER, giudice
Sig.ra K. KOWALIK-BAŃCZYK, giudice
Sig. A. KORNEZOV, giudice
Sig. C. MAC EOCHADH, giudice
Sig. G. DE BAERE, giudice

Sig. E. COULON, cancelliere

3. MEMBRI EMERITI DEL TRIBUNALE

(per ordine di assunzione delle funzioni)

GIUDICI

Sig. Donal Patrick Michael BARRINGTON (1989-1996) (†)
 Sig. Antonio SAGGIO (1989-1998), presidente (1995-1998) (†)
 Sig. David Alexander Ogilvy EDWARD (1989-1992)
 Sig. Heinrich KIRSCHNER (1989-1997) (†)
 Sig. Christos YERARIS (1989-1992)
 Sig. Romain Alphonse SCHINTGEN (1989-1996)
 Sig. Cornelis Paulus BRIËT (1989-1998)
 Sig. José Luis da CRUZ VILAÇA (1989-1995), presidente (1989-1995)
 Sig. Bo VESTERDORF (1989-2007), presidente (1998-2007)
 Sig. Rafael GARCÍA-VALDECASAS Y FERNÁNDEZ (1989-2007)
 Sig. Jacques BIANCARELLI (1989-1995)
 Sig. Koen LENAERTS (1989-2003)
 Sig. Christopher William BELLAMY (1992-1999)
 Sig. Andreas KALOGEROPOULOS (1992-1998)
 Sig.ra Virpi TIILI (1995-2009)
 Sig.ra Pernilla LINDH (1995-2006)
 Sig. Josef AZIZI (1995-2013)
 Sig. André POTOCKI (1995-2001)
 Sig. Rui Manuel GENS de MOURA RAMOS (1995-2003)
 Sig. John D. COOKE (1996-2008)
 Sig. Jörg PIRRUNG (1997-2007)
 Sig. Paolo MENGOZZI (1998-2006)
 Sig. Arjen W. H. MEIJ (1998-2010)
 Sig. Mihalis VILARAS (1998-2010)
 Sig. Nicholas James FORWOOD (1999-2015)
 Sig. Hubert LEGAL (2001-2007)
 Sig.ra Maria Eugénia MARTINS de NAZARÉ RIBEIRO (2003-2016)
 Sig. Franklin DEHOUSSE (2003-2016)
 Sig.ra Ena CREMONA (2004-2012)
 Sig. Ottó CZÚCZ (2004-2016)
 Sig.ra Irena WISZNIEWSKA-BIAŁECKA (2004-2016)
 Sig. Daniel ŠVÁBY (2004-2009)
 Sig. Vilenas VADAPALAS (2004-2013)
 Sig.ra Küllike JÜRIMÄE (2004-2013)
 Sig.ra Verica TRSTENJAK (2004-2006)
 Sig. Enzo MOAVERO MILANESI (2006-2011)
 Sig. Nils WAHL (2006-2012)
 Sig. Teodor TCHIPEV (2007-2010)
 Sig. Valeriu M. CIUCĂ (2007-2010)
 Sig. Santiago SOLDEVILA FRAGOSO (2007-2013)
 Sig. Laurent TRUCHOT (2007-2013)

Sig. Kevin O'HIGGINS (2008-2013)

Sig. Andrei POPESCU (2010-2016)

Sig. Carl WETTER (2013-2016)

PRESIDENTI

José Luis da CRUZ VILAÇA (1989-1995)

Antonio SAGGIO (1995-1998)

Bo VESTERDORF (1998-2007)

CANCELLIERE

Hans JUNG (1989-2005) (†)



ACQUIRITIA